LE LEGGI RAZZIALI CONTRO I BENI E LE PROFESSIONI DEGLI EBREI IN ITALIA (1938 - 1945)

a cura di
Maurizio Pegrari e Antonio Porteri

Contributi di
Chiara Benedetti, Daniele Montanari, Maurizio Pegrari
Antonio Porteri, Mariella Sala

EDIZIONI TORRE D'ERCOLE
TRAVAGLIATO-BRESCIA
MMXXI

Ateneo di Brescia
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
fondata nel 1802

Supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia» per l'anno 2018

Edizioni Torre d'Ercole
Travagliato - Brescia

ISBN 978-88-96755-27-3
Stampato da
Universalbook srl
nel marzo 2021

SOMMARIO

Maurizio Pegrari e Antonio Porteri
Presentazione 3

Antonio porteri
Gli aspetti economici delle leggi razziali antiebraiche in Italia 5

Maurizio Pegrari
Sequestri e confische in Brescia e provincia (1938 – 1945) 127

Chiara Benedetti
Gli Ordini professionali a Brescia durante il Fascismo: i professionisti ebrei. Ricerca negli archivi bresciani 161

Mariella Sala
L'espulsione degli ebrei dall'Ateneo di Brescia 195

Daniele Montanari
Il lungo cammino delle comunità ebraiche nel Mantovano e il «caso» Finzi 211

Indice dei nomi
a cura di Angelo Brumana 221

PRESENTAZIONE

Considerata l'intensa attività pubblicistica sviluppatasi in occasione dell'ottantesimo anniversario della emanazione delle leggi razziali anti ebraiche in Italia ci si può domandare se abbia senso e quindi possa essere utile un volume come questo che ritorna sul tema della persecuzione degli ebrei.

Un interrogativo al quale i curatori, che ne sono anche coautori, hanno risposto positivamente in considerazione dell'angolo visuale adottato nell'analisi, il quale privilegia gli aspetti economici dei provvedimenti emanati e dei meccanismi adottati per la loro attuazione. Aspetti ai quali non è stata sinora riservata una particolare attenzione, ma che meritano invece di essere analizzati e resi noti in quanto consentono di acquisire una conoscenza meno generica del processo persecutorio e degli attori attraverso i quali il medesimo ha potuto svolgersi.

Il volume consta di cinque saggi che si presentano fra loro diversi sia per lo stile adottato, frutto dell'area disciplinare di ricerca coltivata da ciascun autore, sia per l'ambito nazionale o locale nel quale si collocano i fenomeni indagati. Essi sono comunque accomunati dalla attenzione prevalente, se non esclusiva, attribuita alla variabile economica, la quale viene estrapolata rispetto a tutte le altre variabili socio – politiche componenti il vettore degli obiettivi perseguiti dal regime fascista con l'emanazione e l'attuazione della normativa antiebraica in Italia.

Il primo saggio ha un taglio di carattere generale, riguarda l'intero Paese e si sofferma sui contenuti economici della normativa antiebraica adottata nel periodo oggetto di indagine. Vengono in particolare evidenziati i meccanismi attraverso i quali si realizza concretamente la spoliazione degli ebrei italiani, in un primo periodo tra il 1938 e il 1943, con l'imposizione di limiti alla proprietà di terreni, fabbricati e aziende industriali e commerciali e dal 1943 al 1945 con il divieto assoluto di possedere beni. L'attuazione dei

provvedimenti antiebraici ha potuto contare sul supporto fornito dalla Banca d'Italia e dal sistema bancario e il saggio analizza quindi anche il ruolo che le banche hanno svolto in entrambi i periodi.

Il secondo saggio delinea il quadro entro il quale è venuta definendosi una strategia antiebraica di regime che ha interessato specificamente la realtà di Brescia e della sua provincia. In particolare vengono analizzate alcune situazioni familiari ed imprenditoriali sottoposte ai rigidi trattamenti normativi. La documentazione pone in risalto dinamiche sociali ed economiche di pervasiva illegalità da parte di privati e delle forze politiche.

Il terzo saggio analizza la situazione relativa alle professioni svolte dagli ebrei a Brescia a partire dalla ricostruzione della cornice legislativa dei diversi Ordini professionali. La scure delle leggi si abbatte anche sulla professione medica alla quale sono dedicate riflessioni particolareggiate sulle conseguenze subite da professionisti di grande prestigio.

Il quarto saggio esamina le ripercussioni prodotte nell'ambito delle Accademie di cultura a seguito della normativa del 1939 che impone l'emarginazione degli ebrei. Anche l'Ateneo di Brescia è interessato dal diktat che impone ai cittadini "di razza ebraica" il divieto di fare parte di Accademie ed Enti di cultura.

L'ultimo saggio rappresenta il sottile filo rosso che lega Mantova come comunità israelitica attrattiva nei riguardi degli ebrei che vivono e operano in terra bresciana e traccia le coordinate di un percorso che interessa nei secoli il radicamento della comunità israelitica in terra mantovana. La forza/debolezza del ceto ebraico si coglie nella sua capacità di erogare risorse, la quale travalica i confini del finanziamento al dettaglio delle piccole iniziative economiche individuali e consente di soddisfare il fabbisogno finanziario dei regnanti che detengono il potere.

Infine, ma non da ultimo, desideriamo ringraziare, oltre alle amiche e agli amici che hanno partecipato alla stesura del presente volume, anche la dottoressa Barbara Costa, direttrice dell'Archivio Intesa-San Paolo, per la definitiva inventariazione del fondo Egeli della Cariplo, e la dottoressa Renata Martano, dell'Archivio storico della Banca d'Italia di Roma, per la messa a disposizione della documentazione richiesta.

Maurizio Pegrari
Antonio Porteri

Antonio Porteri*

GLI ASPETTI ECONOMICI DELLE LEGGI RAZZIALI ANTIEBRAICHE IN ITALIA**

Premessa

Il presente saggio assume come oggetto di indagine i profili economici della legislazione anti ebraica in Italia. Un tema che la ricerca storiografica non ha particolarmente approfondito, comprensibilmente privilegiando l'analisi della normativa persecutoria che ha negato i diritti della persona e inciso drammaticamente sulla esistenza stessa degli ebrei in Italia.

Pur dando rilievo ai principali dati quantitativi concernenti i fenomeni indagati[1], la ricerca non si spinge sino a valutare le ripercussioni economiche finali derivanti da detti provvedimenti. Si tratta infatti di un obiettivo che va oltre i limiti di questo saggio e per il cui raggiungimento sarebbe necessario sviluppare un'analisi finalizzata a determinare non solo il valore complessivo delle confische effettuate, ma anche quello delle successive restituzioni.

* Presidente dell'Ateneo di Brescia.

** Testo rivisto e ampliato della conferenza tenuta in Ateneo il 18 dicembre 2019.

1. I dati e le quantificazioni ai quali si perviene nel testo sono sintetizzati nella Appendice.

Come è messo in evidenza dalla più completa ricerca svolta sinora in argomento[2], nei riguardi del processo persecutorio, ma ancor più con riferimento alla fase della restituzione dei beni, le quantificazioni alle quali è stato possibile pervenire sono soltanto parziali, riguardano principalmente le località caratterizzate dalla presenza di importanti comunità israelitiche e non sono comunque disponibili per l'intero periodo 1938 – 1945.

Le norme che prevedono l'espulsione degli ebrei dal mondo della scuola, del lavoro, delle professioni e dagli altri ambiti della società civile sono state ampiamente analizzate da numerose ricerche sulla persecuzione anti ebraica in Italia e su di esse non si sofferma il presente saggio.

Si è trattato di provvedimenti le cui ripercussioni sono andate ben aldilà delle pur gravi conseguenze economiche prodotte sui singoli e che hanno determinato l'impoverimento del mondo della cultura, delle arti e delle professioni del nostro Paese, per il venire meno del contributo fornito sino ad allora dagli ebrei.

La loro attuazione in Brescia e provincia, con particolare riferimento alla persecuzione dei professionisti ebrei, viene analizzata

2. Si fa riferimento ai lavori della *Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati* presieduta dall'on. Tina Anselmi (d'ora in poi *Commissione Anselmi*), istituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 1° dicembre 1998, la quale ha operato sino al mese di aprile del 2001. Il Rapporto della Commissione Anselmi, articolato in una parte generale e in vari ambiti di ricerca settoriali (sui beni immobili, sulle aziende industriali e commerciali e sulle banche) e locali (il sequestro dei beni ebraici a Firenze, Parma e a Roma), è una fonte preziosa di documentazione e di dati sulla persecuzione degli ebrei attuata in Italia tra il 1938 e il 1945 e ad essa si fa frequente riferimento nel testo. La Commissione si è giovata, oltre che del lavoro dei commissari, anche di un gruppo di ricercatori messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e ha potuto contare sulla collaborazione delle prefetture, delle questure, degli archivi di Stato, delle banche, delle assicurazioni e delle camere di commercio. Pur a fronte di un importante sforzo di ricerca sviluppatosi nell'arco di ventotto mesi, la presidente della Commissione Tina Anselmi, nella presentazione del Rapporto, mette in evidenza che restano ancora molte zone grigie anche dal lato della complessiva quantificazione del valore dei beni sottratti agli ebrei e dei beni successivamente restituiti. Ciò dipende sia dai lunghi anni trascorsi dalle vicende indagate, sia dalla peculiarità del periodo storico considerato, ma ancor più da come concretamente si sono svolti il processo persecutorio e quello di restituzione. Quest'ultimo in particolare ha risentito delle modalità con le quali è avvenuto lo spossessamento dei beni, della necessità di fare prevalere l'urgenza delle richieste dei proprietari espropriati sulla osservanza delle procedure previste dalla normativa e infine della complessità di molte pratiche restitutorie.

in altra parte del volume[3]. Dopo un sintetico riferimento alle vicende che hanno portato alla emanazione delle leggi razziali[4], si sviluppa una analisi articolata in due periodi: per il 1938 – 1943 vengono esaminati i contenuti e l'applicazione delle norme che impongono ai cittadini italiani di appartenenza ebraica di osservare vincoli e limiti alla proprietà immobiliare di terreni e di fabbricati e alla proprietà, direzione, amministrazione e controllo delle aziende industriali e commerciali; per gli anni 1944 – 1945, vengono analizzati i provvedimenti che sotto il governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI), negano agli ebrei italiani o stranieri il diritto di essere proprietari di qualsiasi bene mobile o immobile e nelle Zone di operazione Prealpi e Litorale Adriatico vedono le autorità militari tedesche di occupazione assumere su di sé anche le responsabilità civili.

Nel corso dell'analisi viene dedicata attenzione anche al ruolo che la Banca d'Italia e le banche si sono trovate a svolgere nell'ambito del processo di spoliazione degli ebrei.

3. La situazione degli ordini professionali a Brescia durante il fascismo e le persecuzioni alle quali vengono sottoposti i professionisti ebrei vengono analizzate nel saggio di Chiara Benedetti (vedi *infra*).

4. Sul contesto nel quale si formalizza l'anti ebraismo di regime in Italia si sofferma il saggio di Maurizio Pegrari in questo stesso volume, al quale si rinvia unitamente alla migliore letteratura in argomento di seguito indicata: Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2018; Renzo De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993 (1ª ed. 1961); Fausto Coen, *Italiani ed ebrei: come eravamo. Le leggi razziali del 1938*, Marietti, Genova 1998; Fabio Levi, *Gli ebrei nella vita economica italiana dell'Ottocento*, in *Storia d'Italia, Gli ebrei in Italia, Annali*, 11, t. 2, Einaudi, Torino 1997; Fabio Levi, *L'applicazione delle leggi contro la proprietà degli ebrei*, in AA.VV., *Fascismo, antifascismo, democrazia*, Dedalo, Bari 1997; Marie Anne Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, Il Mulino, Bologna 2008; Valentina Pisanty, *La difesa della razza*, Bompiani, Milano 2006; George Mosse, *Il razzismo in Europa dalle origini all'olocausto*, Laterza, Roma – Bari 1980; Alberto Burgio e Luciano Casali (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, Clueb, Bologna 1996; Klaus Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, I, La Nuova Italia, Firenze 1993; Anselmo Calò, *Stampa e propaganda antisemita del regime fascista prima delle leggi razziali (1936 – 1938)*, in Francesco Del Canuto (a cura di), *Israel "Un decennio" – 1974 – 1984, Saggi sull'Ebraismo italiano*, Carucci, Roma 1984; Angelo Ventura, *La svolta antiebraica nella storia del fascismo italiano*, in Anna Capelli e Renata Broggini (a cura di), *Antisemitismo in Europa negli Anni Trenta. Legislazioni a confronto*, Franco Angeli, Milano 2001; Guido Valabrega (a cura di), *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, *Quaderni del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, n. 2, Milano, 1962; Sergio Della Pergola, *Anatomia dell'ebraismo italiano: caratteristiche demografiche, economiche, sociali, religiose e politiche di una minoranza*, Carucci, Roma 1976; Fabio Levi (a cura di), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'EGELI 1938 – 1945*, Compagnia di San Paolo, Torino 1998.

Il saggio si conclude con un breve accenno al complesso processo di restituzione dei beni sequestrati e confiscati e ai principali problemi che esso ha fatto emergere.

L'inizio delle persecuzioni razziali

Gli indizi di quella che diventerà una vera e propria persecuzione razziale contro gli ebrei si colgono nel razzismo coloniale che caratterizza i vari provvedimenti legislativi riguardanti l'Eritrea e successivamente l'Africa Orientale Italiana.

Tra l'ottobre del 1935 e il maggio del 1936 il fascismo è impegnato nella campagna d'Etiopia e anche gli ebrei partecipano al generale entusiasmo per la conquista di Addis Abeba e la proclamazione dell'impero, così come, per il tramite di propri esponenti, intraprendono azioni di avvicinamento e di italianizzazione della popolazione etiopica ebraica.

Nel gennaio del 1937 il Consiglio dei ministri approva il piano del ministro delle Colonie in difesa dell'integrità della razza, al quale la stampa dà molto rilievo. Emblematico è il titolo iniziale del progetto "Provvedimenti per l'integrità della razza", poi modificato in "Provvedimenti per i rapporti fra nazionali e indigeni" e confluito successivamente nel r.d.l. 19 aprile 1937 n. 880 "Sanzioni per i rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi" che vieta il matrimonio e la convivenza degli italiani "con persona suddita delle colonie africane"[5].

Il regime attribuisce una rilevanza strategica al fattore demografico e in linea con questo indirizzo il Gran Consiglio del fascismo elabora una serie di misure economiche a sostegno della natalità e delle famiglie, poi recepite dal governo[6].

In linea con questi intendimenti va considerata la decisione formalizzata con r.d. 7 giugno 1937, n. 1128 di potenziare l'Ufficio istituito nel 1935 per lo studio dei problemi demografici, di modificar-

5. G.U. n. 145 del 24 giugno 1937, Articolo Unico: "Il cittadino italiano che nel territorio del Regno e delle colonie tiene una relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni…"

6. Il Corriere della Sera del 17 aprile 1937, illustra le decisioni governative che recepiscono le indicazioni del Gran consiglio con il titolo "Il Consiglio dei ministri per la difesa della razza".

ne la denominazione in Ufficio centrale demografico e di dotarlo di autonomia organizzativa nell'ambito del ministero dell'Interno.

Il drammatico orientamento verso la persecuzione razziale che incombe sugli ebrei si può cogliere nel mutato atteggiamento tenuto dal regime nei riguardi dell'Unione delle comunità israelitiche: da una iniziale tolleranza si passa infatti a una totale presa di distanza. Dal dubbio si passa al convincimento che nega l'"italianità" stessa dei dirigenti dell'ebraismo italiano.

La transizione dalla discriminazione a una vera e propria persecuzione razziale si inquadra nell'ambito degli accadimenti seguenti[7]:

- la sconfitta degli ebrei cosiddetti "bandieristi" (i quali sostengono la necessità di una assimilazione fra fascismo e ebraismo) nel loro tentativo di conquistare la guida dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, a conferma che la maggioranza dei rappresentanti dell'ebraismo italiano non è disposta a rinunciare ai propri valori e alla propria identità, né appoggia la creazione di una organizzazione nazional – fascista degli ebrei;

- la scarsa efficacia delle prese di posizione delle comunità ebraiche contro le sanzioni imposte all'Italia;

- i condizionamenti derivanti dall'avvicinamento politico – diplomatico fra l'Italia e la Germania, in presenza dell'antisemitismo nazista che porta alla promulgazione dei provvedimenti noti come "leggi di Norimberga"[8];

- l'accelerazione intervenuta nella politica razzistica coloniale con la teorizzazione della necessità di mantenere la separatezza fra "razza dominante" e "razza dominata".

Le prime manifestazioni di una deriva anti – ebraica si hanno già agli inizi del 1938 con l'allontanamento degli ebrei dalle cariche pubbliche e dai ruoli pubblici di rilievo, in linea con l'intendimento di fare in modo che il loro peso nella vita complessiva della nazione

7. Su questo tema si veda in particolare M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 120 e ss. Secondo l'A. l'inevitabilità del passaggio dalla discriminazione alla persecuzione degli ebrei è presente *in nuce* in Mussolini sin dai primi anni dalla presa del potere ed è frutto del suo convincimento che gli ebrei, antifascisti in termini costitutivi, sono una nazione e non solo una religione.

8. Primo Decreto supplementare alla Legge sulla cittadinanza tedesca del 15 settembre 1935, emanato il 14 novembre 1935.

non risulti sproporzionato rispetto all'importanza numerica della comunità ebraica e ai meriti dei singoli[9].

Il problema ebraico diviene di rilevanza pubblica e coinvolge la gente comune a seguito di una campagna di stampa che è alimentata dalle tendenze antisemite di vari ambienti ed esponenti del fascismo. Segnali in questa direzione si erano già manifestati nel 1934 con l'equivalenza fra ebraismo e anti italianità propagandata dal regime (anche a seguito del fermo di alcuni esponenti del movimento 'giustizia e libertà' collegati con ambienti ebraici, avvenuto al posto di frontiera italo – svizzero di Ponte Tresa) e nel 1936 – 1937 con una serie di articoli sulle responsabilità della "internazionale ebraica" e sull'origine ebraica del marxismo.

La campagna di stampa antiebraica comunque si generalizza e diviene organica al regime a partire dai primi mesi del 1938 e successivamente si presta ad operare come cassa di risonanza della nuova politica razziale decisa da Mussolini.

Il 15 luglio 1938 il problema razziale viene affrontato dai maggiori quotidiani italiani sia attraverso l'illustrazione del *Manifesto degli scienziati razzisti* sia con una serie di servizi volti a chiarire il significato biologico del concetto di razza e a sostenere la necessità difendere la omogeneità della "razza italiana".

Quotidiani nazionali, locali e stampa fascista sono sempre più allineati sul tema del sionismo come sinonimo di congiura dell'internazionale ebraica, sullo strapotere ebraico in Italia, sulla constatazione che l'antifascismo è connaturato con le caratteristiche costitutive stesse del 'giudeo'.

La campagna antiebraica della stampa italiana allarma vari paesi tra i quali gli Stati Uniti e da parte del *World Jewish Congress* si stigmatizzano gli interventi del ministro dell'Educazione nazionale, il quale nega alla Unione delle comunità israelitiche il permesso di pubblicare l'edizione speciale dei libri di testo delle elementari "… depurata dei passi di indottrinamento cattolico diretto o indiretto…"[10].

Tra la fine del 1937 e la prima metà del 1938 prende avvio, seppure in modo non strutturato, la fase preparatoria a quella che diventerà una vera e propria persecuzione degli ebrei.

Dal mese di gennaio 1938 al mese di agosto 1938 vengono effettuati vari censimenti settoriali concernenti: gli studenti universitari

9. Orientamento espresso nel n. 14 de *L'informazione diplomatica*, diffusa dalla stampa il 16 febbraio 1938, nella quale è contenuta la presa di posizione del regime sulla questione ebraica.

10. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 133.

ebrei di nazionalità straniera; i dipendenti del Ministero dell'Interno e in particolare delle questure; gli ebrei con il grado di ufficiale superiore nell'Esercito; i giornalisti 'aventi nome ebraico'; gli elementi ebraici facenti parte di agenzie giornalistiche, editoriali, teatrali, cinematografiche, turistiche e di organi che hanno comunque relazioni con stampa e propaganda.

Nel crescendo delle disposizioni di controllo e di divieto con le quali la macchina amministrativa del Paese acquisisce dimestichezza nelle pratiche anti ebraiche, viene formalizzata l'esistenza di due principali uffici ministeriali addetti alla persecuzione degli ebrei.

Nel mese di agosto 1938, presso il gabinetto del ministro della Cultura popolare, viene dato vita a un Ufficio studi del problema della razza (denominato in breve Ufficio razza) con compiti consultivi, operativi e di propaganda, ma privo di potere amministrativo, mentre con decreto del 5 settembre 1938, n. 1531 viene disposta la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza (denominata in breve Demorazza)[11], la quale presiede allo svolgimento del censimento della popolazione ebraica del 22 agosto 1938.

L'impostazione del censimento del 1938 è razzistica e non religiosa, come è reso evidente dal fatto che esso si indirizza a tutti coloro che hanno almeno un genitore ebreo o ex ebreo, indipendentemente dalla religione professata. Esso accerta la presenza nella penisola di 58.412 residenti (esclusi quindi i temporaneamente presenti) nati da almeno un genitore ebreo o ex – ebreo, suddivisi in 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi. Di essi 46.656 (37.241 italiani e 9.415 stranieri) risultano iscritti a una comunità ebraica o comunque hanno dichiarato di essere ebrei[12].

11. Durante la RSI le competenze di Demorazza e dell'Ufficio razza si unificano in un nuovo Ispettorato generale per la razza posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

12. I dati sono tratti dalla *Commissione Anselmi*, pag. 62. Per un'analisi sulla condizione sociale e professionale degli ebrei italiani negli anni Venti e Trenta del Novecento si rinvia a M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, dal quale si traggono le indicazioni seguenti: dalla vigilia della Prima guerra mondiale all'estate del 1938 il gruppo ebraico nella penisola è in leggera crescita, un andamento che peraltro è la risultante da un lato di una stasi e successiva decrescita degli ebrei italiani o italianizzati e dall'altro lato di una crescita, dapprima contenuta e poi più accentuata degli ebrei di nazionalità straniera i quali nei sette anni dal 1931 al 1938 passano dal 12% al 21,5% del totale degli ebrei residenti in Italia; tra il 1931 e il 1938 oltre il 97% degli ebrei censiti risiede nell'Italia centro – settentrionale e principalmente nei centri urbani medio – grandi; le maggiori comunità ebraiche del Paese secondo il censimento del 1931 sono: Roma (con Littoria conta 11.543

I dati del 1938 confermano la prevalente occupazione degli ebrei italiani nelle attività commerciali, in particolare nel commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, mentre a livello dell'intera popolazione italiana prevale ancora l'attività agricola. La presenza degli ebrei è significativa anche nelle attività libero – professionali e riguarda circa il 9,4% degli ebrei censiti, mentre il dato nazionale è pari all'8 per mille, rispetto alla popolazione residente nel 1936.

A partire dal mese di settembre del 1938 vengono emanati i seguenti provvedimenti legislativi di contenuto razziale anti ebraico:

- il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390 che si prefigge di realizzare l'"arianizzazione" della scuola pubblica sia con riguardo agli insegnanti, sia con riferimento agli alunni. Il decreto viene pubblicato sulla G.U. del Regno n. 209 del 13 settembre 1938 ed è convertito con modifiche nella legge 5 gennaio 1939, n. 99 pubblicata sulla G.U. n. 31 del 7 febbraio 1939;

- il già citato r.d. 5 settembre 1938, n. 1531, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 7 ottobre 1938, con il quale viene disposta la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza);

- il r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381 che decreta l'espulsione dall'Italia, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore con la pubblicazione nella G.U del Regno n. 208 del 12 settembre 1938, degli ebrei di nazionalità straniera che abbiano iniziato a risiedere in Italia, Libia e nei possedimenti dell'Egeo dopo il 1° gennaio 1919 e formalizza anche la revoca della concessione della cittadinanza italiana avvenuta dopo il 1° gennaio 1919. Il decreto non viene peraltro convertito in legge e le disposizioni in esso contenute sono riprese nel r.d.l. del 17 novembre 1938, n. 1728 (il quale in effetti

ebrei), Milano (6.949 ebrei), Trieste (4.680), Torino (3.870), Firenze (2.633), Venezia (1.873) e Genova (1.824). Nello stesso anno la città di Varsavia conta circa 350.000 ebrei, mentre Berlino, Parigi, Vienna e Budapest sono abitate da 150.000 – 200.000 ebrei ciascuna; oltre che urbanizzati e centro - settentrionali, gli ebrei italiani hanno un elevato livello di istruzione. Già nel 1901, la percentuale di analfabeti fra gli ebrei oltre i quindici anni è pari al 5,7% rispetto al dato nazionale del 49,9%; circa la condizione professionale e il tipo/ramo di attività economica svolta dal capo famiglia, il censimento del 1931 evidenzia che rispetto al dato nazionale del 48,5% di addetti all'agricoltura e del 21,1% di operai, per gli ebrei tali categorie incidono per meno del 10%, mentre per circa il 70% il capofamiglia è commerciante, impiegato o professionista.

all'art. 24 indica nel 12 marzo 1939, quindi sei mesi dopo il 12 settembre 1938, il termine ultimo entro il quale gli ebrei stranieri devono lasciare l'Italia).

Il 12 settembre 1938 il Ministero dell'Interno dispone la rilevazione degli ebrei stranieri e il 22 settembre la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende di credito e della assicurazione chiede ai segretari delle Unioni interprovinciali di censire i dipendenti "di razza ebraica" di dette aziende.

Il 6 ottobre 1938 il Gran Consiglio del fascismo, con una *Dichiarazione sulla razza*, afferma l'attualità dei problemi razziali e la necessità che nei cittadini si imponga una coscienza razziale.

Secondo il Gran Consiglio, il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere più generale individuato nell'ebraismo mondiale, motore dell'antifascismo. L'immigrazione di ebrei provenienti da altri paesi peggiora la già scarsa e "non sincera" accettazione del regime da parte degli ebrei italiani. Agli ebrei stranieri deve quindi essere vietato l'ingresso nel Regno e per quelli già presenti deve essere disposta l'espulsione, salvo che per gli ultrasessantacinquenni e coloro che abbiano contratto matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre 1938.

Nei confronti poi degli ebrei italiani il Gran Consiglio indica la necessità di introdurre i divieti seguenti: di essere iscritti al Partito nazionale fascista; di essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone; di essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno; di prestare servizio militare in pace e in guerra.

Divieti che trovano formalizzazione nel r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" e nel r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 contenente le norme di attuazione delle disposizioni di detto decreto.

I decreti del mese di settembre e di novembre del 1938 vengono approvati all'unanimità dalla Camera dei deputati, assenti i deputati di "razza ebraica" e presente Mussolini, nella seduta del 14 dicembre 1938. L'assemblea vota la conversione in legge dei regi decreti varati dal Consiglio dei ministri e nella stessa seduta delibera il proprio scioglimento e l'istituzione della nuova Camera dei fasci e delle corporazioni.

Il 20 dicembre 1938 il Senato approva gli stessi decreti a larga maggioranza, assenti i senatori di appartenenza ebraica.

La normativa antiebraica sui beni e sulle aziende e la sua attuazione nel periodo 1938 – 1943

L'attuazione delle misure antiebraiche in campo economico nel periodo 1938 – 1943 si basa principalmente sui due decreti seguenti:

- il r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana", il quale recepisce in ambito economico gli orientamenti espressi da Gran Consiglio del fascismo del 6 ottobre 1938 e impone divieti e vincoli in capo ai cittadini ebrei circa la proprietà dei terreni, dei beni immobili e delle aziende industriali e commerciali;
- il r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 "Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica".

Nelle pagine che seguono si richiamano innanzitutto i contenuti principali dei due decreti, il cui testo è riportato in Appendice, per poi soffermarsi sui loro aspetti economici con particolare riferimento alle norme concernenti la proprietà immobiliare e quella delle aziende industriali e commerciali dei cittadini italiani "di razza ebraica".

Il decreto 17 novembre 1938, n. 1728 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana" consta di 29 articoli suddivisi in tre Capi.

- Capo I – Provvedimenti relativi ai matrimoni (articoli da 1 a 7)

Nello specifico, vengono formalizzati i seguenti divieti concernenti la stipulazione del matrimonio: – è proibito il matrimonio di un cittadino italiano "di razza ariana" con persona appartenente ad altra razza e laddove celebrato esso è nullo; – il matrimonio di un cittadino italiano con una persona di nazionalità straniera è subordinato al consenso preventivo da parte del ministero dell'Interno; - i dipendenti delle varie amministrazioni civili e militari dello Stato e degli enti locali, delle organizzazioni del partito nazionale fascista, degli enti parastatali e sindacali, non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera; - l'ufficiale di stato civile che viene richiesto di pubblicazioni di matrimonio è obbligato ad accertare la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i contraenti.

- Capo II – Degli appartenenti alla razza ebraica (articoli da 8 a 17)

Ai sensi dell'articolo 8, agli effetti di legge, è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, pur se appartenente a religione diversa. È considerato di razza ebraica colui che è nato: - da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; - da madre di razza ebraica, qualora il padre sia ignoto; - da genitori entrambi di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, qualora egli appartenga alla religione ebraica, risulti iscritto a una comunità israelitica o abbia fatto manifestazioni di ebraismo.

L'articolo 9 stabilisce che l'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Detta appartenenza deve essere annotata in tutti gli estratti dei registri e sui relativi certificati. Analoga menzione deve essere fatta negli atti relativi a concessioni e autorizzazioni rilasciate dalla pubblica autorità.

L'articolo 10 del decreto ha una particolare rilevanza per la presente ricerca in quanto, dopo avere disposto che i cittadini italiani di razza ebraica non possono prestare servizio militare, né essere tutori o curatori di minori non appartenenti alla razza ebraica, introduce una serie di vincoli di carattere economico gravanti sui medesimi. Essi infatti non possono "…c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della nazione, ai sensi e con le norme dell'Art. 1 del R. decreto legge 18 novembre 1929 – VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che , in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila…".

Nell'articolo 11 è prevista la privazione a carico di un genitore "di razza ebraica" della patria potestà sui figli che appartengono a una religione diversa, nel caso in cui risulti che egli "… impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali".

Ai sensi dell'articolo 12 gli "appartenenti alla razza ebraica" non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani "di razza ariana", mentre l'articolo 13 stabilisce che non possono avere alle proprie dipendenze persone "appartenenti

alla razza ebraica" le amministrazioni e gli enti seguenti: le amministrazioni civili e militari dello Stato; - il partito nazionale fascista e le sue organizzazioni; gli enti locali, le aziende e gli enti pubblici o a partecipazione pubblica statale, parastatale o municipale; le amministrazioni delle banche di interesse nazionale; le amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

L'articolo 14 introduce la categoria degli "appartenenti alla razza ebraica" "discriminati", ai quali cioè non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, dell'articolo 11 e quelle dell'articolo 13, relativamente alle dipendenze da imprese private di assicurazione. Detta esenzione può essere decisa caso per caso dal ministero dell'Interno su istanza degli interessati i quali: siano componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola o siano stati mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore o combattenti con croce al merito in dette guerre; siano mutilati , invalidi e feriti per causa fascista; siano iscritti al Partito nazionale fascista negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924; siano legionari fiumani; abbiano acquisito eccezionali benemerenze, le quali devono essere valutate da una apposita commissione istituita presso il ministero dell'Interno.

L'articolo 17 introduce il divieto di residenza ("stabile dimora") nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo agli ebrei stranieri.

- Capo III – Disposizioni transitorie e finali (articoli da 19 a 29)

L'articolo 19 stabilisce che tutti coloro che sono "appartenenti alla razza ebraica" ai sensi dell'articolo 8 del decreto, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Secondo il dettato dell'articolo 20, gli "appartenenti alla razza ebraica" dipendenti dalle amministrazioni di cui all'articolo 13 sono dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto. I dipendenti di ruolo dello Stato dispensati dal servizio possono fare valere il diritto di trattamento di quiescenza che spetta loro in base alla legge. È prevista la possibilità di erogare un trattamento minimo di pensione anche a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto, purché abbiamo compiuto almeno dieci anni di servizio. Negli altri casi viene concessa la sola

indennità fatta pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni effettivi di servizio. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, vengono applicate anche ai dipendenti delle altre amministrazioni ed enti di cui all'articolo 13 "appartenenti alla razza ebraica", dispensati dal servizio.

L'articolo 23 stabilisce che "Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte agli ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate".

Ai sensi dell'articolo 24 gli ebrei stranieri e quelli cui si applica l'articolo 23, i quali hanno iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo dopo il 1° gennaio 1919 sono obbligati a espatriare entro il 12 marzo 1939, con alcune eccezioni previste dall'articolo 25 per coloro che abbiano compiuto il 65° anno di età o abbiano contratto matrimonio con persona di cittadinanza italiana.

Il decreto 9 febbraio 1939, n. 126 "Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del r.d.l. 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica" è costituito da 80 articoli suddivisi in tre Titoli (relativi rispettivamente alla proprietà immobiliare, alla proprietà, gestione e amministrazione delle aziende industriali e commerciali e alle disposizioni finali), i quali sono ulteriormente articolati in Capi.

Titolo I – LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

- Capo I – Disposizioni Generali (articoli da 1 a 10)

La parte di patrimonio immobiliare di proprietà di cittadini italiani "di razza ebraica" costituita da terreni e fabbricati (esclusi gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario sia anche titolare dell'azienda alla quale essi sono destinati) che ecceda i limiti stabiliti dall'art. 10 del r.d.l.1938, n. 1728 deve essere trasferita all'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI).

Non sono consentite donazioni o alienazioni a titolo oneroso atte a incidere sulla applicazione di detti limiti, salvo che intervenga una autorizzazione da parte del ministro delle Finanze per circostanze particolari. L'art. 6 consente comunque al cittadino italiano "di razza ebraica" di effettuare una donazione dei beni a favore del coniuge o di propri discendenti, quando nell'un caso o nell'altro essi non siano considerati ebrei.

Possono essere iniziate e definite le procedure esecutive immobiliari contro cittadini italiani "di razza ebraica" per la riscossione delle imposte dirette e degli altri tributi dovuti allo Stato e per il recupero dei crediti ipotecari e dei crediti assistiti da privilegio, iscritti o aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto. Negli altri casi non può essere concessa l'autorizzazione alla vendita e rimangono sospesi i procedimenti esecutivi iniziati, fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, a partire dalla quale possono svolgersi le azioni esecutive, limitatamente alla quota consentita.

Nel caso di procedure fallimentari contro cittadini italiani "di razza ebraica" vengono applicate le norme ordinarie per quanto riguarda la vendita e non si applica il trasferimento all'EGELI della quota eccedente.

- Capo II – Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare - EGELI (articoli 11 e 12)

Art. 11 Viene costituito con sede in Roma e capitale di dotazione di venti milioni di lire l'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI) con il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà di cittadini italiani "di razza ebraica" che eccedono i limiti di cui all'art. 10 lettere d) ed e) del r.d.l. 1938, n. 1728. L'Ente è amministrato da un consiglio di amministrazione il cui presidente e gli altri nove componenti sono nominati con decreto del duce su proposta dei vari ministeri.

Art. 12 Con decreto del duce saranno determinati gli istituti di credito fondiario ai quali l'EGELI potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili che gli sono trasferiti.

- Capo III – Accertamento e Valutazione del Patrimonio Immobiliare (articoli da 13 a 22)

I cittadini italiani "di razza ebraica" devono denunciare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale gli immobili di loro pertinenza a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Il cittadino italiano "di razza ebraica" che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione al consorte o ai propri discendenti non considerati di "razza ebrea" devono farne dichiarazione nella denuncia.

È prevista una ammenda da 500 a 5.000 lire a carico di colui che,

essendovi tenuto, non effettua la denuncia di cui ai punti precedenti o la effettua in modo incompleto o inesatto.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette effettuati gli opportuni riscontri trasmette la pratica all'Ufficio tecnico erariale che determina l'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 o in mancanza con proprie stime.

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenuto conto della natura degli immobili. Se per la formazione delle quote si dovesse rendere necessario procedere alla divisione di un immobile, con la necessità di affrontare difficoltà pratiche di realizzazione e comunque con un grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni immobili compresi nella quota eccedente moltiplicando per ottanta volte l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili e per venti volte l'imponibile dei fabbricati e ne dà notizia all'EGELI al quale trasmette la relativa denuncia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per la quota di immobili eccedente i limiti consentiti, l'EGELI detrae dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale le passività gravanti sugli immobili stessi per crediti ipotecari o privilegiati, tributi o contributi scaduti e non pagati e rate di affitto riscosse in anticipo.

L'EGELI notifica al denunciante: i beni immobili ricompresi nella quota consentita, i beni eccedenti, il valore loro attribuito e le detrazioni su di essi operate.

- Capo IV – Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni (articoli da 23 a 25)

Avverso alla identificazione dei beni immobili, alla formazione della quota eccedente e alla determinazione del valore dei beni stessi è ammesso ricorso a una commissione istituita *ad hoc*.

- Capo V – Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare – EGELI (articoli da 26 a 31)

Divenuta definitiva la valutazione dei beni immobili costituenti la quota eccedente, l'EGELI richiede all'Intendenza di finanza un

decreto di trasferimento a suo favore dei diritti sui beni stessi. Dopo l'attribuzione dei beni all'EGELI, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità dei beni compresi nella quota consentita.

I beni vengono trasferiti all'EGELI con le ipoteche e gli altri oneri reali che gravano su di essi.

Nel caso sui beni trasferiti all'EGELI gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino "di razza ebraica", l'Ente provvede all'estinzione del diritto mediante pagamento in contanti "… di una adeguata indennità".

- Capo VI – Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori (articoli da 32 a 38)

Il decreto stabilisce che il pagamento del corrispettivo spettante sugli immobili della quota in eccedenza trasferita all'EGELI, che deve avvenire dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di trasferimento, sia effettuato mediante la corresponsione al proprietario di certificati speciali di durata trentennale che l'EGELI è autorizzato ad emettere a tale scopo.

L'unico caso in cui viene previsto il pagamento in contanti è relativo al trasferimento all'EGELI di un immobile indivisibile, per la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita.

I titoli sono nominativi, fruttano l'interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità e possono circolare unicamente tra persone "appartenenti alla razza ebraica".

La cessione a persone "non appartenenti alla razza ebraica" è consentita solo per la costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione avente data certa anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto. In questi due casi i certificati nominativi vengono sostituiti con titoli obbligazionari speciali al portatore emessi dall'EGELI.

L'art. 35 stabilisce che una volta giunti a scadenza, i certificati trentennali dell'EGELI vengano ritirati e sostituiti con titoli nominativi del debito pubblico consolidato.

- Capo VII – Gestione e vendita dei beni trasferiti all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare – EGELI (articoli da 39 a 41)

La vendita degli immobili trasferiti all'EGELI viene fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali che devono essere approvati dal ministro delle Finanze.

È previsto un diverso regime contabile per la registrazione da un lato dei redditi prodotti dagli immobili e dall'altro lato del prez-

zo che l'EGELI ricava successivamente dalla loro vendita. In effetti, mentre i redditi derivanti dagli immobili affluiscono al bilancio dello Stato, i ricavi prodotti dalle vendite effettuate dall'EGELI, una volta detratte le spese di gestione e le passività gravanti sugli immobili, alimentano un conto speciale aperto presso la Tesoreria centrale del Regno, le cui disponibilità vengono investite in titoli del debito pubblico che sono mantenuti in portafoglio, a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

- Capo VIII – Restituzione degli immobili (articoli 42 e 43)

Il cittadino italiano "di razza ebraica" che venga discriminato ai sensi dell'art. 14 del r.d.l. 1938, n. 1728 ha diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile trasferito all'EGELI, purché il medesimo non sia già stato venduto dall'Ente.

Nel caso la vendita sia già avvenuta, egli ha diritto a ottenere il pagamento in contanti del prezzo di vendita, dietro riconsegna e restituzione dei certificati speciali EGELI a suo tempo avuti in pagamento.

- Capo IX – Aumenti di patrimonio immobiliare (articoli da 44 a 46)

I cittadini italiani "di razza ebraica" a favore dei quali si verifichi un aumento del patrimonio immobiliare (per consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, per devoluzione del fondo enfiteutico, per nuove costruzioni edilizie, per cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili o per altre cause comunque prodottesi dopo l'entrata in vigore del decreto) sono obbligati a presentare denuncia entro 90 giorni da quando si è verificato l'aumento, se si tratta di residenti nel Regno, o entro 180 giorni nel caso di residenti all'estero.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette che riceve la denuncia ne deve dare comunicazione all'Ufficio tecnico erariale competente. Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a cittadini italiani "di razza ebraica".

Titolo II – LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

- Capo I – Denunzia delle aziende (articoli 47 e 48)

Il decreto introduce l'obbligo di denuncia in capo ai cittadini

italiani "di razza ebraica" delle aziende industriali e commerciali esistenti nel Regno: - delle quali essi sono proprietari o gestori a qualsiasi titolo; - che appartengono a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Non è previsto invece l'obbligo della denuncia per le aziende artigiane, in quanto rappresentate sindacalmente dalla federazione nazionale fascista degli artigiani.

La denuncia deve essere presentata al Consiglio provinciale delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, trattandosi di più aziende, a quello in cui ha sede l'azienda che occupa il numero maggiore di dipendenti.

- Capo II – Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi (articoli da 49 a 53)

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, vagliate e se del caso completate e rettificate le denunce ricevute, compila appositi elenchi nei quali distingue tre categorie di aziende: a) aziende dichiarate di interesse per la difesa della Nazione e richiamate nell'art. 10 lettera c) del decreto 1938, n. 1728; b) aziende di qualsiasi natura, le quali occupano stabilmente 100 o più dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto, avuto comunque riguardo al numero medio delle persone impiegate nel corso dell'anno 1938 e, per le aziende con attività di carattere stagionale, al punto di maggiore occupazione rilevato nell'anno; c) tutte le altre aziende che non rientrano nelle prime due categorie.

Gli elenchi delle aziende rientranti nelle categorie a) e b) sono trasmessi al Ministero delle Finanze e a quello delle Corporazioni, che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.

- Capo III – Inalienabilità delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione (articoli 54 e 55)

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla pubblicazione degli elenchi delle aziende di categoria a) e b), non è consentito ai cittadini italiani "di razza ebraica" di alienare dette aziende, di cederne le quote sociali o di vendere i beni mobili, i beni immobili (o di costituire su di essi ipoteche) facenti parte delle aziende medesime.

Anche nel caso delle aziende di categoria a) e b), così come previsto per la quota eccedente degli immobili, è consentita la donazione dell'intera azienda o di quote della medesima a favore di propri

congiunti "non considerati di razza ebraica" o di enti e istituzioni che abbiano come fine l'educazione e l'assistenza.

- Capo IV – Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende (articoli da 56 a 67)

La vigilanza sulla gestione delle aziende individuali o societarie facenti parte delle categorie a) e b) è affidata per un periodo di sei mesi a un Commissario di nomina ministeriale (ministero delle Finanze di concerto con il ministero delle Corporazioni) scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Il Commissario sottopone l'azienda a una verifica iniziale della cassa e dei libri contabili e con la partecipazione del titolare (o di un suo rappresentante o in mancanza di un notaio) procede alla formazione dell'inventario e all'elenco dei creditori.

Il Commissario vigila su tutte le operazioni aziendali, ne richiede la sospensione con decreto del ministro delle Finanze quando giudichi le stesse pregiudizievoli per la consistenza dell'azienda e può anche avocare a sé la gestione dell'azienda anche prima dello scadere del termine di sei mesi dalla sua nomina.

Nei sei mesi successivi alla nomina del Commissario di vigilanza il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani "di razza ebraica", con l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, possono alienare in tutto o in parte l'azienda o le quote sociali a persone non considerate "di razza ebraica" o a società commerciali da esse regolarmente costituite.

Il prezzo pattuito per l'alienazione viene investito sotto la responsabilità del notaio rogante in titoli nominativi del debito pubblico consolidato che vengono corrisposti alla parte venditrice. Detti titoli non sono trasferibili per atto tra vivi, salvo che intervenga una autorizzazione specifica da parte del ministro delle Finanze. Qualora detti titoli pervengano a seguito di un trasferimento autorizzato o per successione a una persona "non considerata di razza ebraica", la stessa può richiedere che i medesimi siano tramutati in titoli al portatore.

Una volta trascorso il periodo di sei mesi dalla nomina del Commissario di vigilanza, il Ministero delle Finanze, di concerto con quello delle Corporazioni, può decidere insindacabilmente e per decreto quali tra le aziende che non siano state ancora alienate debbano essere rilevate, per motivi di pubblico interesse, da società anonime regolarmente costituite o da costituire *ad hoc*.

In questi casi il Commissario di vigilanza, mentre assume temporaneamente la gestione dell'azienda, provvede anche a disporne l'alienazione, concordandone le condizioni di rilievo con le società rilevatarie. La corresponsione al proprietario del prezzo pattuito avviene, analogamente a quanto indicato precedentemente, con la consegna di titoli del debito pubblico consolidato nominativi e non trasferibili.

Le aziende non alienate entro il periodo di sei mesi dalla nomina del loro Commissario di vigilanza e non rilevate, per motivi di pubblico interesse, da società anonime, vengono segnalate ai vari Consigli provinciali delle corporazioni competenti per territorio i quali provvedono alla nomina di un liquidatore, salvo che sia ritenuto più opportuno proseguire con una gestione temporanea da affidare a un amministratore. Detta amministrazione temporanea non può comunque eccedere il periodo di un anno.

La liquidazione dell'azienda viene attuata sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e la corresponsione di quanto spettante al titolare "di razza ebrea" avviene con le stesse modalità sopra indicate nel caso di alienazione.

La retribuzione spettante al Commissario di vigilanza viene liquidata dal ministero delle Finanze, mentre quella dell'amministratore e del liquidatore è determinata dal Consiglio provinciale delle corporazioni. In entrambi i casi esse sono poste a carico dell'azienda.

- Capo V – Disposizioni varie (articoli da 68 a 71)

I cittadini italiani "di razza ebraica" entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto: devono cessare dalle loro funzioni, nel caso in cui abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10 lettera c) del decreto 1938, n. 1728; decadono di diritto quando siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono dette aziende. Il termine di 90 giorni viene prorogato a richiesta dell'interessato, quando egli abbia in corso una domanda di discriminazione ai sensi dell'art. 14 del r.d.l.1938, n. 1728.

Nei riguardi di persone "appartenenti alla razza ebraica", le seguenti amministrazioni possono revocare le concessioni conferite o risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture: amministrazioni civili e militari dello Stato; Partito nazionale fascista e sue organizzazioni; enti locali, aziende e enti pubblici o a partecipazione pubblica statale, parastatale o municipale; amministrazioni delle banche di interesse nazionale; amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI (articoli da 72 a 80)

I cittadini italiani "di razza ebraica" che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione sono equiparati, agli effetti del decreto, ai cittadini italiani non considerati "di razza ebraica".

Sono previste esenzioni e/o riduzioni per le tasse di bollo, di registro e ipotecarie inerenti alle denunce, le istanze, gli atti, i provvedimenti e le notifiche effettuati in forza del decreto.

Dal punto di vista tributario l'EGELI è equiparato alle amministrazioni dello Stato.

Le limitazioni alla proprietà immobiliare degli ebrei

Come emerge dalle pagine precedenti, le limitazioni alla proprietà immobiliare dei cittadini ebrei sono previste dall'art. 10 lettere d) ed e) del r.d.l. 1938, n. 1728, la cui applicazione avviene ai sensi del r.d.l. 1939, n. 126.

Nelle avvisaglie dell'entrata in vigore della nuova normativa persecutoria, gli ebrei procedono a vendite e svendite di proprietà immobiliari, a donazioni a soggetti "non appartenenti alla razza ebraica" e alla ristrutturazione dei patrimoni, che si intensifica tra la fine del mese di ottobre e la prima metà di novembre del 1938. Si punta alla liquidità e all'investimento in gioielli e in oro, la cui quotazione sul mercato clandestino subisce infatti un incremento da 22 lire a 26 lire al grammo nel solo mese di agosto del 1938[13].

Ai sensi dell'art. 13 del decreto 1939, n. 126 i cittadini italiani "di razza ebraica" non 'discriminati' devono denunciare entro 90 giorni dall'11 febbraio 1939 all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del loro domicilio fiscale i fabbricati urbani e i terreni dei quali essi sono proprietari (proprietà piena, nuda proprietà o a titolo di concessione enfiteutica) nel territorio del Regno.

È l'inizio di un iter burocratico complesso che coinvolge, accanto all'Ente Gestione e Liquidazione Immobiliare – EGELI, una serie di apparati locali e centrali della pubblica amministrazione, nei riguardi dei quali l'Ente, per la propria caratterizzazione eminentemente tecnica, non ha potere di intervento.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, una volta effettuati i vari riscontri formali, passa la pratica all'Ufficio tecnico erariale per

13. Indicazione tratta dalla *Commissione Anselmi*, pag. 64.

la determinazione dell'estimo dei terreni e dell'imponibile dei fabbricati e per l'eventuale ripartizione fra quota consentita e quota eccedente, allorché l'estimo eccede il limite massimo di lire 5.000 lire e l'imponibile quello di lire 20.000.

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente moltiplicando per ottanta volte l'estimo dei terreni e per venti volte l'imponibile dei fabbricati e ne dà notizia all'EGELI[14]. Contro tale determinazione è ammesso da parte del proprietario il ricorso a una Commissione operante su base provinciale prevista dall'art. 23 del decreto 1939, n. 126.

Il 24 giugno del 1939 il Ministero delle Finanze quantifica le autodenunce pervenute agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nel numero di 7.060, per un totale pari a lire 8.023.140 di estimo dei terreni e di lire 66.609.144 di reddito imponibile dei fabbricati. Applicando i coefficienti di valutazione contenuti nel decreto, le autodenunce fanno emergere un valore della proprietà immobiliare degli ebrei che si aggira attorno ai 2 miliardi di lire[15].

14. Lo statuto dell'EGELI viene approvato con r.d. 27 marzo 1939, n. 665. L'EGELI viene costituito con sede in Roma con il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni immobili eccedenti i limiti di patrimonio previsti dal r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126. L'ente ha personalità giuridica, gli viene assegnato un fondo di dotazione di 20 milioni di lire ed è amministrato da un Consiglio composto da un presidente nominato con decreto del duce su proposta del ministro delle Finanze e da altri nove consiglieri nominati su proposta dei vari ministeri. L'EGELI è autorizzato a emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i terreni e i fabbricati rientranti nella quota eccedente e che gli vengono traferiti in gestione. Dal 16 giugno 1939 (con decreto n. 942), all'EGELI vengono affidati anche gli immobili divenuti statali a seguito di procedura esecutiva esattoriale. A seguito dell'entrata in guerra dell'Italia e in applicazione dell'art. 20 della legge 19 dicembre 1940, n. 1994, ai beni sequestrati/confiscati agli ebrei si aggiunge anche la gestione dei beni dei cittadini di 'nazionalità nemica'. Dopo l'8 settembre 1943 e precisamente il 6 novembre 1943 l'EGELI trasferisce le strutture e la propria organizzazione a San Pellegrino Terme, lasciando a Roma, oltre che la documentazione di competenza della delegazione romana, anche cinque dipendenti della medesima. Riprendendo l'attività nel giugno 1944, l'ufficio di Roma limita di fatto la propria attività alla retrocessione dei beni a suo tempo sequestrati ai cittadini ebrei in base al r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126. Al Nord invece l'EGELI non solo continua l'attività di presa in carico e gestione degli immobili eccedenti la quota consentita, ma a seguito del decreto legge 4 gennaio 1944 n. 2 (vedi infra) e fino al maggio del 1945 viene coinvolto nella confisca di tutti i beni degli ebrei, ivi comprese le aziende industriali e commerciali. A partire dal mese di agosto del 1945, l'EGELI chiude i propri uffici al nord, istituendo a Milano una delegazione che opererà fino al 15 aprile del 1946.

15. Per i terreni L. 8.023.140 × 80 = L. 641.851.200 e per i fabbricati L. 66.609.144 × 20 = L. 1.332.182.880. I dati riportati nel testo sono tratti dalla *Commissione Anselmi*, pag. 66 e ss.

Con una stima "in larga approssimazione" il ministero delle Finanze quantifica il totale delle quote di proprietà dei terreni eccedenti le lire cinquemila di estimo in lire 4.210.556 e quelle eccedenti le lire ventimila di reddito imponibile dei fabbricati in lire 25.027.399. I valori più elevati si registrano nella provincia di Padova per i terreni (lire 1.306.599, di cui lire 1.026.599 eccedenti) e a Roma per i fabbricati (lire 18.960.168 complessivi, di cui lire 8.876.100 per la quota eccedente).

Applicando i moltiplicatori di cui al r.d.l. 1939, n. 126 si ottiene un ammontare pari a lire 336.844.480 di terreni eccedenti e analogamente un ammontare pari a lire 500.547.980 di fabbricati eccedenti la quota consentita, per un totale complessivo pari a lire 837.392.460.

L'EGELI è un ente centralizzato che ha la necessità di operare sul territorio attraverso la collaborazione degli istituti di credito fondiario, i quali sono in grado di assumere la gestione degli immobili presi in carico dall'Ente e destinati alla vendita. Con decreto del capo del governo del 9 giugno del 1939 vengono quindi indicati i seguenti istituti, quali delegati dall'EGELI:

- Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino;
- Credito fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
- Istituto di Credito Fondiario delle Venezie in Verona;
- Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia;
- Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina;
- Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna;
- Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena;
- Credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro;
- Istituto Italiano di Credito Fondiario;
- Credito fondiario del Banco di Napoli;
- Credito Fondiario Sardo;
- Credito fondiario del Banco di Sicilia.

Tra la seconda metà del 1939 e i primi mesi del 1940 i singoli istituti delegati provvedono a stipulare con l'EGELI una convenzione che affronta i principali aspetti del loro rapporto con l'Ente:[16]

- l'istituto assume l'incarico di gestire e di alienare i beni di appartenenza ebraica, segnalando i possibili acquirenti e conducendo le relative trattative di vendita;
- l'EGELI si riserva comunque ogni decisione finale e può provvedere sia alle trattative, sia alla alienazione dei beni, dandone preventiva informazione all'istituto;
- l'istituto deve effettuare tutti gli accertamenti relativi ai vari passaggi di proprietà concernenti gli immobili e alla esistenza o meno di vincoli e passività gravanti su di essi;
- i servizi resi dall'istituto e dall' EGELI assolvono a una funzione pubblica e vengono svolti senza finalità di lucro;
- all'istituto deve essere versato un compenso a titolo di rimborso delle sole spese amministrative e fintanto che i beni rimangono nella gestione dell'istituto medesimo;
- nei riguardi della "quota eccedente" degli immobili urbani la convenzione regola anche gli eventuali rapporti di locazione in essere, fissando i limiti di canone annuo al di sotto dei quali l'Istituto può procedere autonomamente alla rinegoziazione o alla stipulazione di nuovi contratti;
- l'istituto è tenuto alla gestione ordinaria e straordinaria degli immobili, con relativa rendicontazione all'EGELI;
- le spese dei sopralluoghi sono a carico dell'EGELI, quelle di carattere amministrativo sono a carico dell'Istituto, mentre sulla gestione del singolo immobile gravano quelle specifiche, comprensive del compenso spettante agli agenti immobiliari e della remunerazione corrisposta agli eventuali custodi e amministratori incaricati dall'istituto.

Come risulta dalla normativa, l'iter per l'immissione del bene immobile nel possesso dell'Istituto delegato si sviluppa nelle fasi seguenti:

16. Nel testo si è preso spunto dalla Convenzione siglata tra la Compagnia di San Paolo di Torino e l'EGELI il 23 febbraio 1940, nella quale sono regolamentati i rapporti fra l'Ente e il Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino.

- il processo si attiva ad opera dei cittadini ebrei proprietari dei beni immobili, i quali provvedono a effettuarne la denuncia presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette (o presso la prefettura);
- l'Ufficio distrettuale delle imposte, effettuati gli opportuni accertamenti, passa la pratica all'Ufficio tecnico erariale competente, il quale provvede alla ripartizione fra la quota consentita e quella eccedente, con conseguente registrazione degli immobili da confiscare;
- l'EGELI, una volta ricevute la quantificazione e la valutazione della quota eccedente, provvede a comunicarle al proprietario il quale, avverso a tale determinazione, può proporre ricorso;
- conclusa l'istruttoria legale e superato l'eventuale ricorso, l'Intendenza di finanza provvede a emettere un decreto di confisca e di trasferimento dei diritti di proprietà sull'immobile all'EGELI;
- l'Istituto delegato di eseguire la confisca del bene immobile ne prende il possesso.

Il trasferimento all'EGELI dei beni immobili sottoposti a sequestro e confisca si rivela meno automatico e molto più complesso rispetto a quanto si è portati a ritenere dal dettato del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126, come è messo in evidenza da una serie di problemi che emergono a livello operativo.

Innanzitutto bisogna considerare che l'istruttoria formale prevede la ricostruzione trentennale dei passaggi di proprietà che hanno interessato il bene immobile[17], con evidente appesantimento del lavoro burocratico necessario al trattamento della pratica.

Vanno poi tenute presenti le possibili contestazioni avanzate dal proprietario ebreo espropriato in ordine alla propria eventuale qualifica di "ebreo discriminato", oppure alla formazione della quota eccedente e alla valutazione dei beni, per arrivare sino alla impugnativa per illegittimità del decreto di confisca e di trasferimento dei beni. Ne consegue che in vari casi il processo si protrae per alcuni anni, con autodenunce che, effettuate nel maggio del 1939, si concludono solo nel 1942 o nel 1943.

Riguardo alla presa di possesso dei beni e alla gestione dei ter-

17. Per questa ragione il consiglio di amministrazione dell'EGELI in data 23 ottobre 1941 decide che i documenti necessari per il trasferimento dei beni debbano limitarsi all'estratto storico catastale e alla copia unicamente dell'ultimo atto di passaggio di proprietà.

reni, dei fondi rustici e degli immobili, l'EGELI invita gli istituti delegati a osservare una particolare attenzione nella redazione del verbale che deve riportare le condizioni generali degli immobili, i lavori considerati più urgenti e le modalità per il più idoneo sfruttamento dei medesimi.

La conduzione dei fondi rustici a gestione diretta deve essere effettuata secondo i criteri di un "capace agricoltore" e avvalendosi di una "tecnica sagace e moderna", nella logica comunque della loro valorizzazione finale ottenuta tramite alienazione da parte dell'EGELI[18].

Gli istituti delegati possono procedere alla stipula di contratti di locazione di immobili o all'affitto di fondi rustici, purché ciò non frapponga eccessivi ostacoli alla loro vendita, fine principale perseguito dall'EGELI. L'Ente indica quindi un periodo massimo di 3 anni e di 5 anni entro il quale devono essere contenuti i contratti relativi rispettivamente ai fabbricati urbani e ai terreni.

Nella prospettiva della vendita dei beni immobili assunti in gestione temporanea, gli istituti delegati non possono contare su una prima stima di valore effettuata dall'EGELI, il quale pur sollecitato al riguardo, precisa di non volere comunicare alcuna richiesta di prezzo. L'EGELI si cautela invece circa la serietà del potenziale acquirente, richiedendo che l'offerta di acquisto sia accompagnata dal deposito di una somma in denaro pari al 10% dell'offerta medesima[19].

Le vendite devono comunque sempre essere approvate dall'EGELI e il pagamento del prezzo deve avvenire generalmente in contanti, mentre il pagamento dilazionato deve essere autorizzato dal Ministero delle Finanze.

L'EGELI in taluni casi prende l'iniziativa di avviare trattative dirette per la vendita dei beni immobili confiscati e affidati all'istituto di credito fondiario delegato, il quale a sua volta può avere già iniziato a individuare potenziali compratori. Ne deriva, oltre alla perdita di tempo e alla sovrapposizione di funzioni, anche e soprattutto un clima di scarsa collaborazione e fiducia reciproca che penalizza il processo di alienazione.

Va poi posto in evidenza che il r.d.l. 1939, n. 126 non specifica il termine entro il quale deve avvenire la corresponsione da parte dell'EGELI del prezzo agli ebrei espropriati. L'art. 17 del decreto indica infatti unicamente che il pagamento deve essere effettuato dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di attribuzione dei beni all'E-

18. L'indicazione è tratta dalla comunicazione dell'EGELI dell'8 marzo 1940 indirizzata alla sezione di credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino.

19. Comunicazione dell'EGELI del 1° maggio 1943, in risposta a un quesito della sezione di credito fondiario della BNL.

GELI, mentre quanto alla maturazione degli interessi precisa che essa decorre dalla data di rilascio dei beni immobili all'Ente[20].

L'indeterminatezza del termine per la corresponsione del prezzo al proprietario ebreo espropriato aggrava le complicazioni derivanti dalle eventuali contestazioni in merito alla quantificazione del valore dei beni o del conguaglio fra rendite e spese assunte per l'immissione in possesso della quota eccedente e in taluni casi proroga *sine die* il pagamento.

Per una valutazione circa l'operatività dell'EGELI e l'impatto economico derivante dal processo di confisca della quota eccedente dei terreni e dei fabbricati è possibile fare riferimento alla Relazione presentata dall'Ente al ministro delle Finanze per l'esercizio 1943[21].

Alla fine del 1943 le quote eccedenti relative ai terreni e ai fabbricati, stimate nel giugno del 1939 pari complessivamente a circa 837 milioni di lire, si sono ridotte a circa 272 milioni di lire, sia a seguito di donazioni e passaggi di proprietà, sia in conseguenza dei provvedimenti di "discriminazione" nel frattempo ottenuti dai proprietari. Al 31 dicembre del 1943 risulta che gli uffici tecnici erariali abbiano trasmesso all'EGELI 401 pratiche per un valore complessivo di 170 milioni di lire (sul totale di 272 milioni di lire) e l'Ente dichiara di avere perfezionato 265 pratiche per un valore complessivo pari a lire 55.632.217.

Sempre con riferimento al mese di dicembre 1943 l'EGELI ha formalizzato la vendita di una parte degli immobili che gli sono stati trasferiti, realizzando complessivamente un ricavo lordo di lire 29.758.500, a fronte di un costo per corrispettivi corrisposti agli ex proprietari pari a lire 9.794.122 e con un carico di spese pari a lire 220.774.

Emerge il divario fra il "valore di mercato" del cespite requisito e traferito all'EGELI e il valore corrisposto all'ex proprietario: divario ancor più significativo, allorché si consideri l'effetto depressivo sul prezzo di vendita determinato dalle "circostanze di contesto".

La penalizzazione in capo all'ebreo espropriato derivante dal meccanismo di determinazione del valore della quota eccedente dei

20. Proprio a seguito della asimmetria fra la formalizzazione del trasferimento della proprietà dei beni immobili all'EGELI e l'effettiva corresponsione del prezzo pattuito per i medesimi, alcune Conservatorie dei registri immobiliari (in particolare quelle di Milano e di Mantova) procedono d'ufficio a iscrivere ipoteca a favore dell'ebreo espropriato. L'EGELI, nel rivolgersi alla Cariplo nel gennaio del 1942, invita la sezione di credito fondiario della Cassa in quanto istituto delegato, ad adoperarsi affinché non si proceda da parte delle Conservatorie dei registri immobiliari ad iscrivere ipoteca in considerazione della natura pubblica dell'Ente e comunica l'intenzione di chiedere al Ministero delle finanze di intervenire sulla questione.

21. Relazione dell'EGELI al ministro delle Finanze sull'esercizio 1943, citata in *Commissione Anselmi*, pag. 81

terreni e dei fabbricati si aggrava ulteriormente se si considerano le modalità di corresponsione del prezzo previste dalla normativa:

- il corrispettivo non viene erogato in contanti, ma in titoli nominativi, costituiti da certificati speciali EGELI emessi per l'ammontare del prezzo pattuito e aventi durata trentennale. Il decreto 1939, n. 126 prevede che, giunti alla scadenza, detti certificati speciali vengano sostituiti con titoli nominativi del debito pubblico consolidato. Non solo non vi è quindi alcuna movimentazione monetaria all'atto del trasferimento all'EGELI dei terreni o dei fabbricati, ma non è nemmeno previsto che ciò avvenga al termine del periodo di 30 anni, considerato che in tale ipotesi i certificati non vengono convertiti in contanti, ma in titoli pubblici dei quali non è previsto il rimborso;

- i certificati emessi dall'EGELI fruttano un tasso di interesse annuo del 4% che è inferiore a quello prodotto da attività finanziarie aventi analoga lunga durata, ma caratterizzate da un ampio mercato[22]. In effetti il titolo obbligazionario "Città di Roma" della durata pari a 35 anni viene emesso nel 1938 con cedola annua del 5% e prezzo di emissione pari a 94/100, fornendo quindi all'investitore un tasso di rendimento effettivo a scadenza del 5,57%;

- il grado di liquidità dei titoli EGELI è di fatto inesistente, in quanto i titoli possono circolare soltanto fra persone "appartenenti alla razza ebraica". Sono previsti unicamente due casi nei quali è consentito l'utilizzo e la conseguente circolazione dei certificati EGELI al di fuori del circuito "ebraico". Ciò può avvenire, previa trasformazione dei titoli nominativi in titoli al portatore, per la costituzione di una dote o per l'adempimento di una obbligazione avente data certa anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto 1939, n. 126.

22. Grazie all'azione svolta dall'Unione delle Comunità israelitiche italiane, il governo dell'Italia liberata, con il decreto 12 aprile 1945, n. 222 "Norme complementari […] per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali", art. 13, aumenta detto tasso al 5% annuo con effetto retroattivo.

La gestione e la vendita delle proprietà immobiliari non ammesse dei cittadini italiani «di razza ebraica»

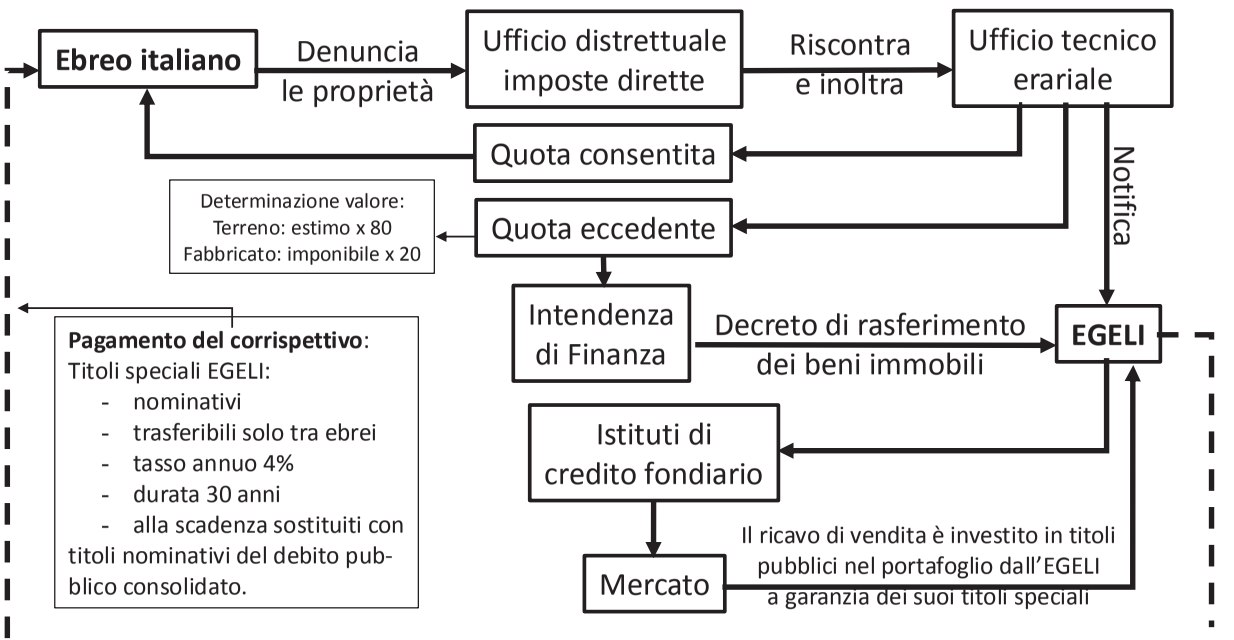

Le limitazioni concernenti la proprietà, la gestione e l'amministrazione delle aziende industriali e commerciali

Le limitazioni concernenti la proprietà e la gestione delle aziende da parte dei cittadini ebrei sono introdotte dall'art. 10 lettera c) del r.d.l. 1938, n. 1728, in base al quale i cittadini italiani "di razza ebraica" non possono essere proprietari o gestori di aziende che interessano la difesa della nazione o che occupano cento o più dipendenti, né rivestire nelle stesse ruoli di direzione o svolgere l'ufficio di amministratore o di sindaco. Esse trovano applicazione attraverso le norme contenute nel titolo II del r.d.l. 1939, n. 126[23] che delinea le procedure di acquisizione, gestione e alienazione o liquidazione riguardanti le aziende che interessano la difesa nazionale e quelle che occupano cento o più dipendenti.

L'impianto normativo, come nel caso dei beni immobili, si regge sulla denuncia che deve essere effettuata, da parte dei cittadini italiani "di razza ebraica", delle aziende industriali e commerciali delle quali essi sono proprietari o gestori a qualsiasi titolo o che appartengono a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata. La denuncia va presentata al Consiglio delle corporazioni della provincia in cui ha sede l'azienda entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto 1939, n. 126.

L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 47 del decreto 1939, n. 126 si applica alle sole aziende industriali e commerciali, mentre non riguarda le imprese artigiane. Esse infatti, da un lato sono inquadrate nella federazione nazionale fascista degli artigiani che ne ha la rappresentanza e dall'altro lato il ruolo del loro titolare e lo svolgimento da parte del medesimo di una attività di lavoro autonomo sono già noti in quanto risultano dal censimento del 22 agosto 1938 e dalla denuncia presentata all'Ufficio di stato civile ai sensi dell'art. 19 del decreto 1938, n. 1728.

Anche per le aziende agricole non è previsto un obbligo di denuncia, sicché il settore agricolo è colpito in modo diretto unicamente dalle limitazioni che concernono la proprietà dei terreni[24].

23. "I cittadini italiani di razza ebraica che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto legge 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica" (art. 72 del decreto 1939, n. 126). Ai cittadini ebrei 'discriminati' non si applicano quindi le limitazioni circa la proprietà – gestione delle aziende industriali e commerciali.

24. Va considerato che, vigente il Codice del commercio, l'attività agricola non

Sulla base delle denunce pervenute, il Consiglio provinciale delle corporazioni distingue le aziende in tre categorie: a) aziende dichiarate di interesse per la difesa nazionale; - b) aziende di qualsiasi natura che occupano cento o più dipendenti; - c) aziende che non rientrano nelle due precedenti categorie.

Gli elenchi delle aziende di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia ai ministeri delle Finanze e delle Corporazioni, mentre l'elenco delle aziende sub c) è conservato da parte del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Come risulta dalla esposizione dei contenuti del decreto 1939, n. 126, la normativa è finalizzata a espellere i cittadini italiani "di razza ebraica" dalla vita economica del Paese e ciò avviene definendo un percorso che porta necessariamente alla alienazione o alla liquidazione delle loro aziende industriali e commerciali di maggiore importanza, sia per l'attività svolta (aziende di interesse nazionale), sia per le dimensioni raggiunte (cento o più dipendenti).

Il prezzo derivante dall'alienazione o dalla liquidazione delle aziende di categoria a) o b) non viene corrisposto in contanti, ma in titoli nominativi del debito pubblico consolidato, non trasferibili per atto tra vivi. Titoli che sono in grado di apportare al titolare la sola utilità rappresentata dalla cedola di interesse, senza alcuna possibilità di rientrare nemmeno per una quota, seppur minima, del capitale alienato.

Così come avviene per la proprietà immobiliare, anche nel caso delle aziende industriali e commerciali si è di fronte a una vera e propria spoliazione dei cittadini ebrei.

Le aziende di cui alla lettera c), che non rientrano fra quelle di interesse per la difesa nazionale e che occupano meno di cento dipendenti, non subiscono limitazioni specifiche nel periodo 1938 – 1943, mentre ciò avverrà sotto il governo della RSI.

Per una quantificazione delle aziende industriali e commerciali di pertinenza ebraica è possibile fare riferimento al censimento dell'agosto 1938, secondo il quale esse sono in numero di 5.782, mentre sono 466 i cittadini ebrei che svolgono attività di direzione e amministrazione in aziende con più di 100 dipendenti. La maggioranza dei proprietari si concentra nel settore del commercio con 4.785 proprietari (pari all'82,8% del totale); nell'industria i proprie-

è ancora considerata attività d'impresa finalizzata alla produzione di reddito e che solo con l'emanazione del Codice civile del 1942 viene formalizzata la definizione di imprenditore agrario (art. 2135). Anche il settore agricolo subisce comunque una serie di restrizioni razziali attuate tramite circolari ministeriali e disposizioni applicative emanate dalle varie amministrazioni.

tari ebrei sono 662, pari all'11,5% del totale; nell'agricoltura i proprietari sono 218, pari al 3,7% del totale; nei trasporti risultano 85, pari all'1,5% del totale; nel credito e nelle assicurazioni sono 32, pari allo 0,5% del totale.

Nel settore industriale i principali rami di attività che vedono la proprietà da parte di cittadini ebrei sono i seguenti: tessile; cartario – poligrafico; metallurgico; meccanico; chimico; edile.

Nel settore del commercio è prevalente la proprietà di negozi al dettaglio (51,7% del totale), seguita dal commercio ambulante (22,9% del totale) e dal commercio all'ingrosso.

Si tratta di dati che, pur nella loro genericità, fanno comunque emergere una realtà che ridimensiona la vulgata e il pregiudizio diffusi e alimentati dalla stampa di regime circa l'influenza decisiva degli ebrei sulla vita economica del Paese e la loro capacità di "comandare l'economia asservendola ai propri disegni di lucro".

Va peraltro tenuto presente che i dati precedenti non considerano le società anonime e per azioni, nell'ambito delle quali è stato certamente significativo il peso della componente ebraica, sia dal lato della partecipazione al capitale di rischio, sia da quello del ruolo ricoperto nella gestione e nella amministrazione delle medesime.

Dette società non sono toccate direttamente né dal decreto 17 novembre 1728, n. 1328 il quale non prevede limiti al possesso di azioni o quote da parte di 'elementi di razza ebraica', né dal Titolo II del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126, salvo che per il limite dimensionale che preclude loro, raggiunti i 100 dipendenti, di avere direttori, amministratori o sindaci ebrei.

Merita di soffermarsi sulle motivazioni che possono avere portato alla decisione di consentire questa "falla" nel sistema di espropriazione dei cittadini italiani di razza ebraica.

Innanzitutto deve essere tenuto presente che al momento della emanazione della normativa antiebraica manca una legge sulla nominatività dei titoli azionari, la quale viene introdotta solo con il Codice del 1942. Essendo i titoli azionari al portatore è verosimile che i ministeri competenti, a partire dal ministero delle Finanze, abbiano considerato inutile introdurre divieti facilmente superabili.

Una certa consistenza può avere avuto la considerazione che una volta estromessi gli ebrei dal possesso di quote o azioni di società anonime si sarebbe creata la necessità di trovare 'capitali ariani' sufficienti a sostituire il 'capitale ebraico'. Fra i possibili protagonisti di questo processo di sostituzione del capitale ebraico fu indicato anche l'IRI[25].

25. Lettera inviata in data 11 dicembre 1938 dal direttore generale dell'IRI Giovanni Malvezzi al capo di gabinetto del ministro delle Finanze.

Poco plausibile invece, come ulteriore motivazione per la mancata estensione dei vincoli ai titoli azionari delle società anonime, sembra l'intento di non volere alimentare in questo modo l'esportazione di capitali all'estero, la quale comunque viene attuata ricorrendo a canali illegali, essendo l'esportazione legale condizionata all'ottenimento di autorizzazioni *ad personam* rilasciate dal Ministero per gli Scambi e le Valute.

Dagli elenchi delle autodenunce (comprendenti anche quelle presentate da soggetti "discriminati") pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia nella seconda metà del 1939 risultano complessivamente solo 20 aziende interessate direttamente all'applicazione della legislazione concernente le limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali, di cui solo una di categoria a) interessante la difesa nazionale e 19 aziende di categoria b) con un numero di dipendenti pari o superiore a 100.

Delle 20 aziende di categoria a) e b)[26], 10 non incorrono poi nella applicazione del decreto 1939 n. 126, in otto casi per sopravvenuto provvedimento di discriminazione, in un caso per trasformazione della società in società anonima e infine per riduzione del personale occupato al disotto delle 100 unità.

Per 9 delle 10 imprese ebraiche assoggettate direttamente ai provvedimenti ex r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 si dà luogo alla nomina di un Commissario di vigilanza, mentre in un caso ciò non avviene a seguito della donazione dell'azienda effettuata dal cittadino ebreo titolare, a favore della propria moglie 'ariana'.

I dati precedenti consentono di affermare che in termini di numeri le aziende industriali e commerciali di proprietà di cittadini ebrei sono scarsamente interessate dalla normativa del 1938 – 1939[27].

Accanto al fatto sostanziale che gli ebrei sono principalmente artigiani e piccoli e medi commercianti, ciò è dipeso anche dai vari accorgimenti posti per aggirare la normativa persecutoria, quali i frazionamenti di proprietà, le intestazioni fittizie e le trasformazioni societarie in società anonime (a Roma, nel settembre del 1940 la prefettura segnala 40 trasformazioni di ditte del settore tessile in società per azioni).

26. Il numero si presenta assai esiguo, in particolare se confrontato con le 662 aziende industriali di proprietà ebraica risultanti dal censimento del mese di agosto del 1938.

27. Va peraltro tenuto conto che popolazione di appartenenza ebraica risultante dal censimento dell'agosto del 1938 superava di poco le 58.000 unità.

Oltre alla trasformazione societaria, quale strumento di protezione dalla normativa, si interviene anche inserendo nell'organizzazione aziendale elementi ben visti dal regime, in sostituzione dei dirigenti e degli amministratori ebrei.

Un orientamento apprezzato dai vertici del partito nazionale fascista, i quali anche nello svolgimento delle procedure previste dal Titolo II del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126, fanno valere varie pressioni sul ministro delle Finanze affinché nomini uomini di "provata fiducia" in qualità di Commissari di vigilanza, ai quali affidare il processo di acquisizione e gestione delle imprese di categoria a) e b).

Le aziende di categoria c) sono molto più numerose e pari a circa 3.100. Esse sono presenti principalmente a Roma (che ne conta 1.387), a Milano con 247, a Trieste con 172, a Firenze con 189, a Genova con 91 e a Bologna con 56[28].

Pur non essendo direttamente colpite dai vincoli introdotti con la normativa del 1939, le aziende di categoria c) risentono del clima teso, incerto e di paura nel quale operano i cittadini ebrei in quanto individui, prima ancora che come imprenditori. Clima che è anche strumentalmente alimentato dalla stampa di regime la quale, oltre ad attaccare gli ebrei, si scaglia anche contro i cosiddetti 'pietisti', contro coloro cioè che 'per pietà' si prestano ad aiutare gli ebrei.

Diviene di fatto impossibile per gli ebrei continuare a gestire le loro imprese, anche a seguito dei vari provvedimenti amministrativi adottati dal regime, dal ritiro delle licenze[29], al divieto imposto agli 'appartenenti alla razza ebraica' di intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, introdotto nella primavera del 1941. Le ditte ebraiche, ivi comprese quelle di cittadini ebrei discriminati, vengono poi escluse dalla ripartizione dei contingenti di importazione e di esportazione e ne deriva l'impossibilità di operare con l'estero.

In questo contesto diviene difficile anche l'accesso al credito bancario, ponendo un ulteriore ostacolo alla continuità aziendale delle imprese gestite dagli ebrei

28. Vedi *Commissione Anselmi*, pag. 332.

29. A proposito delle 'licenze commerciali' si ricorda che la normativa introduce il divieto di concessione di nuove licenze a cittadini appartenenti alla 'razza ebraica'.

La gestione e la vendita delle aziende non ammesse
dei cittadini italiani «di razza ebraica»

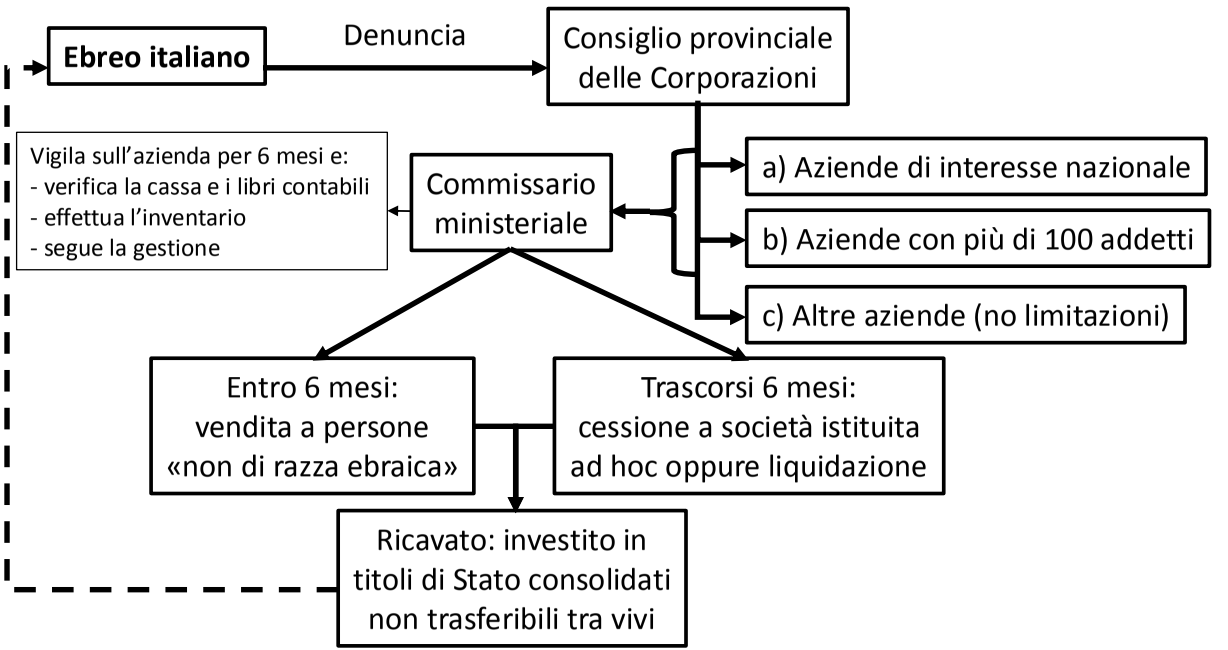

Il ruolo della Banca d'Italia e delle banche nei rapporti con la clientela ebraica

Al vertice del sistema bancario e in qualità di capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il governatore della Banca d'Italia Vincenzo Azzolini fornisce al regime il suo supporto, affrontando le questioni più urgenti che si prospettano a seguito dell'entrata in vigore delle norme anti ebraiche.

Per il tramite dei propri uffici esteri di rappresentanza, la Banca d'Italia è in grado innanzitutto di fornire valutazioni e anticipazioni circa i riflessi che la politica antisemita del governo potrebbe produrre sull'interscambio commerciale con i principali *partner*, quali la messa in atto di misure volte a contrastare l'acquisto di merci italiane, o l'esclusione dell'Italia dalla clausola della nazione favorita in occasione del rinnovo dei vari accordi commerciali. Su questi temi il governatore intrattiene il ministro degli Esteri Ciano, sottolineando il clima ostile nei riguardi del regime che si respira negli Stati Uniti, i quali spingono perché vengano adottate misure di restrizione doganale nei riguardi dell'Italia e della Germania[30].

I problemi che la Banca d'Italia evidenzia in connessione con l'entrata in vigore della normativa antiebraica sono peraltro principalmente di natura interna al sistema e fanno riferimento in particolare alle ripercussioni che dette norme potrebbero determinare sulla disponibilità di riserve valutarie e sull'andamento del mercato azionario.

Dal punto di vista della gestione valutaria l'esportazione di capitali posta in atto sia dagli ebrei stranieri costretti a lasciare il Paese, sia da parte dei cittadini ebrei messi in allarme anche dalla campagna di stampa antiebraica, viene considerata un problema particolarmente serio.

Il r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381 ha decretato l'espulsione dall'Italia degli ebrei di nazionalità straniera e degli ebrei residenti in Italia, Libia e nei Possedimenti dell'Egeo che hanno ottenuto la cittadinanza italiana dopo il 1° gennaio 1919. Ai sensi dell'art. 24 del r.d.l. 1938, n. 1728 gli ebrei interessati, pari a circa 8.000 persone, devono lasciare l'Italia entro il 12 marzo 1939[31].

In due note informative del 7 e del 9 settembre 1938 inviate al ministro delle Finanze, il governatore della Banca d'Italia segnala il peggioramento dei rapporti di cambio, evidenziando che sulla

30. Nota del governatore Azzolini al ministro Ciano del 31 agosto 1938.

31. Vedi M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 190.

piazza di Chiasso le banconote italiane sono rifiutate dalle banche e dai cambiavalute locali, pur a fronte di forti sconti sul cambio ufficiale. Si impone quindi un maggior controllo alle frontiere al fine di contrastare l'esportazione illegale di biglietti e di valori, come viene ribadito in una circolare ministeriale del 9 settembre 1938.

Da parte della Banca d'Italia e dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito comincia quindi una intensa attività di regolamentazione della cessione di valuta a favore degli espatriandi e della concessione del benestare necessario per l'esportazione delle masserizie.

Le richieste di valuta da parte di ebrei stranieri devono essere sottoposte all'INCE (Istituto nazionale per i cambi con l'estero), mentre le richieste di esportazione di masserizie, mobili e attrezzi di lavoro vengono vagliate dal Ministero per gli Scambi e le Valute.

Al fine di evitare l'espatrio di ebrei esposti in valuta verso il sistema bancario prima di avere saldato il proprio debito, l'INCE con circolare del 27 ottobre 1938 introduce l'obbligo per gli espatriandi di produrre alla frontiera un lascia passare con dichiarazione da parte dello stesso INCE della insussistenza di debiti/impegni in valuta non garantiti da corrispondente deposito cauzionale. Tale dichiarazione è rilasciata per conto dell'INCE da parte delle filiali della Banca d'Italia competenti per territorio o da parte delle altre banche agenti[32].

Oltre alle posizioni debitorie in valuta, in data 29 novembre 1938 l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito dispone una rilevazione capillare concernente anche l'esposizione in lire dei clienti ebrei con cittadinanza straniera. Le filiali della Banca d'Italia sono invitate a non rilasciare il prescritto lasciapassare per l'espatrio agli ebrei che risultano indebitati verso aziende di credito.

Per contrastare l'esportazione illegale di valori da parte degli ebrei stranieri viene emanata la legge 5 dicembre 1938, n. 1928 "Norme per la repressione delle violazioni delle legge valutarie".

Il trasferimento all'estero del patrimonio posseduto in Italia dagli ebrei di cittadinanza straniera prevede innanzitutto l'accertamento dei beni che lo compongono da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al quale i nominativi interessati devono presentare

32. Nel 1943 l'INCE richiede agli ebrei stranieri in espatrio di produrre il proprio certificato di residenza, per evitare che venga artificiosamente fissato il proprio domicilio a Roma presso la Delegazione per l'assistenza agli emigranti ebrei, impedendo l'effettuazione dei controlli necessari al rilascio del benestare da parte delle filiali della Banca d'Italia o delle banche agenti competenti per territorio.

un elenco dettagliato dei propri cespiti patrimoniali, la documentazione comprovante i diritti vantati su ciascun cespite e le eventuali passività gravanti sul medesimo.

Possono formare oggetto di trasferimento all'estero, secondo la procedura di seguito illustrata, solo le disponibilità derivanti dalla alienazione dei beni denunciati a tale fine all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e previo accertamento da parte del medesimo della regolarità della posizione tributaria riguardante ciascun cespite.

Dette disponibilità, eventualmente incrementate della liquidità riveniente da eredità, da riscatti di polizze assicurative o da altre fonti verificate dall'INCE, devono essere canalizzate su una nuova categoria di conto di deposito denominato 'conto di ebreo straniero ' aperto presso un'unica banca agente[33].

L'ammontare di tale conto, previa autorizzazione da parte dell'INCE, può essere utilizzato per acquistare merci destinate a essere esportate in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia accordi di clearing. Il ricavato dell'esportazione è oggetto per il 60% del costo interno a una cessione di valuta a favore dell'INCE, mentre il rimanente viene trattenuto dal nominativo ebreo intestatario del conto.

Per potere trasferire all'estero i propri averi, l'ebreo straniero deve quindi sottostare all'enormità di una tassa che formalmente è pari al 60% del costo interno delle merci esportate, ma che nella realtà può risultare ancora più gravosa quando la differenza fra il prezzo - ricavo estero e il prezzo - costo interno è negativa in conseguenza del tipo e della scarsa qualità dei prodotti considerati esportabili[34].

Va inoltre tenuto presente che l'autorizzazione dell'INCE alla esportazione è condizionata alla prestazione di adeguate garanzie circa la corresponsione in valuta del 60% del costo interno, sicché solo coloro che direttamente o indirettamente possono disporre di conti all'estero sono in grado di recuperare almeno parte del loro patrimonio[35].

33. La procedura del trasferimento all'estero di disponibilità in Italia appartenenti a ebrei stranieri è illustrata nel Numero Unico – Banca d'Italia n. 1901 del 27 gennaio 1939, Archivio Storico della Banca d'Italia, Ispettorato del Credito, pratt., m. 782, fasc. 1.

34. Si citano di seguito le voci merceologiche ammesse all'esportazione: ferri battuti; cementi; ceramiche artistiche; conterie; vetri artistici; mobili e cornici artistici; lavori artistici in corno, ambroina, celluloide, bachelite, galalite; marmo e alabastri greggi e lavorati; pietre per costruzioni; lavagne e ardesie; pietra pomice; acque minerali; profumi; bottoni di corozo; scope di saggina; mercerie di legno; balocchi; bambole.

35. L'INCE subordina l'accoglimento della richiesta di utilizzo delle disponibi-

Il trasferimento all'estero del patrimonio posseduto in Italia da ebrei stranieri

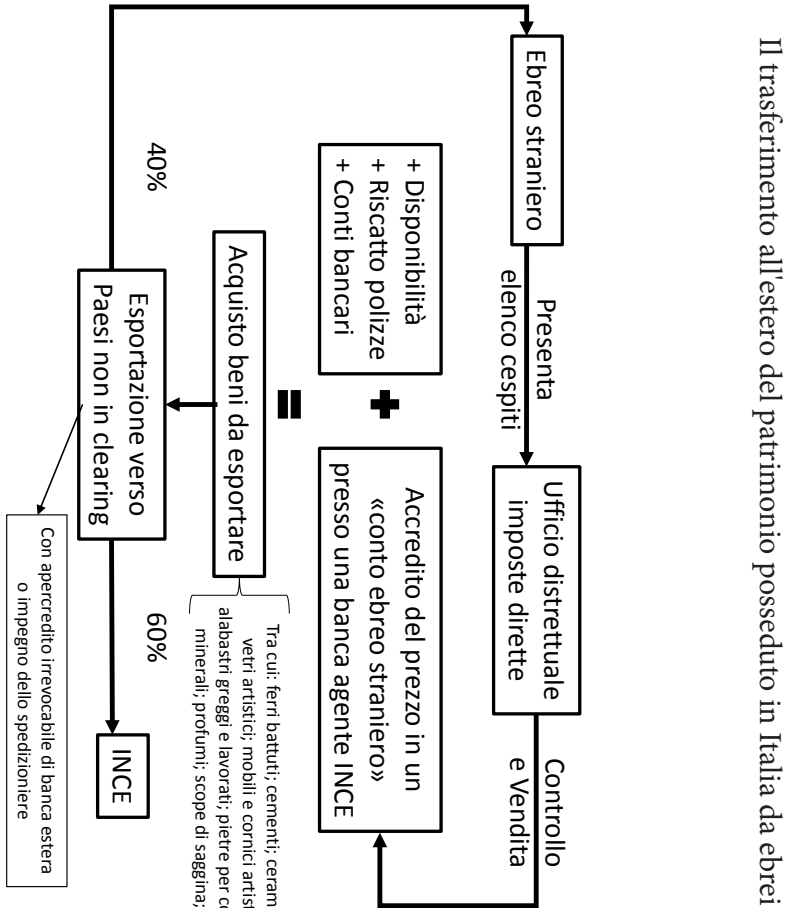

lità dei "conti ebrei stranieri", secondo la procedura descritta nel testo, alla stipulazione di una apertura di credito irrevocabile da parte di una primaria banca estera per un ammontare pari al 60% del valore dell'esportazione, a favore di una banca italiana agente (abilitata a operare in cambi). In alternativa viene richiesto l'impegno formale da parte della azienda italiana che cura l'esportazione di cedere valuta a favore dell'INCE per una quota pari al 60% del costo interno della merce esportata.

Quanto alle ripercussioni sul mercato azionario collegate con la normativa antiebraica, il timore è duplice e riguarda da un lato le conseguenze depressive derivanti dalle vendite che inevitabilmente ne conseguono e dall'altro lato il vuoto lasciato dal disimpegno del capitale ebraico, difficile da sostituire anche in relazione all'isolamento nel quale si è collocato il Paese rispetto agli altri partner occidentali.

Il governatore della Banca d'Italia è in grado di intervenire operativamente unicamente sul fronte dell'andamento del mercato e, in qualità di capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, in data 20 ottobre 1938 invita con propria circolare la Confederazione fascista delle aziende di credito e dell'assicurazione ad adoperarsi presso le banche associate affinché concedano alla clientela riporti di borsa, al fine di sostenere la quotazione dei titoli azionari, contrastata dalle vendite di titoli effettuate da cittadini ebrei[36].

Nei riguardi del capitale ebraico e delle partecipazioni azionarie detenute dagli ebrei, Azzolini avanza una proposta, peraltro rimasta senza seguito, che fa leva sulla costituzione di un istituto *ad hoc* che in un primo tempo dovrebbe prendere in carico le quote o le azioni societarie in possesso di ebrei, determinarne il valore e corrispondere agli aventi diritto il 50% di detto valore in titoli di stato. L'istituto dovrebbe poi con gradualità monetizzare i titoli così acquisiti. Proposta non solo di difficile attuazione per il fatto che i titoli azionari sono al portatore, ma anche non risolutiva dal punto di vista della messa in campo di capitali di rischio sostitutivi rispetto a quelli degli ebrei che si intendono, di fatto, confiscare.

Fino al 1938 il ruolo svolto dalle banche nei riguardi della clientela ebraica non si differenzia rispetto a quello intrattenuto in generale con il pubblico dei risparmiatori e delle imprese e la variabile "razziale" non assume un rilievo particolare.

Una richiesta di informazioni da parte di vari ambiti dell'amministrazione pubblica, preludio di una azione persecutoria, viene rivolta alle banche nel settembre del 1938 e riguarda la consistenza e l'andamento dei depositi intestati a clientela ebraica. Essa incontra la contrarietà del governatore della Banca d'Italia il quale, sostenuto

36. Circa l'attività in borsa degli ebrei cittadini italiani o stranieri, la circolare della Confederazione fascista delle aziende di credito e dell'assicurazione del 2 settembre 1942 ribadisce che sono loro vietate le operazioni a carattere speculativo (contratti a premio e riporti), mentre rimangono consentite le operazioni di compravendita effettive per contanti e a termine con liquidazione mensile e per un massimo di lire 100.000 per gli ordini di acquisto o di vendita provenienti dallo stesso nucleo famigliare.

anche dal ministro delle Finanze, ritiene che si tratti di una strada pericolosa che contrasta con il principio del segreto bancario che caratterizza i rapporti fra la banca e la propria clientela.

Nel contempo, in qualità di capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, lo stesso governatore si rivolge in data 21 settembre 1938 ai vertici delle maggiori banche italiane per avere informazioni sui depositi di pertinenza ebraica e sui prelievi di entità superiore a lire 500.000 effettuati da tale clientela[37].

Con l'emanazione del r.d.l. 1938, n. 1728 che, come sopra illustrato, impone limiti alla proprietà immobiliare e a quella delle aziende industriali e commerciali in capo ai cittadini italiani di razza ebraica il quadro di riferimento muta drasticamente.

L'appartenenza razziale diviene una variabile significativa nella valutazione del rischio assunto dalle banche, se non altro per la decurtazione del valore di garanzia delle ipoteche che assistono i mutui ipotecari e di credito fondiario e per le limitazioni poste all'attività di impresa della clientela ebraica.

Analogamente a quanto avvenuto nei riguardi degli ebrei di nazionalità straniera, la Banca d'Italia effettua quindi nel dicembre del 1938 una rilevazione dei crediti erogati dal sistema bancario agli ebrei cittadini italiani. Sommando all'esposizione delle banche verso gli ebrei stranieri quella rilevata verso gli ebrei di nazionalità italiana si ottiene un ammontare complessivo pari a lire 480.460.000, di cui 370.986.000 lire per esposizioni dirette, pari allo 0,75% del totale degli impieghi del sistema bancario[38].

Il decreto 1938, n. 1728 ha influenza anche sugli assetti organizzativi delle banche, in quanto, come già rilevato, dispone il licenziamento dei dipendenti ebrei della Banca d'Italia, degli istituti di credito di diritto pubblico (ivi comprese le casse di risparmio e gli istituti di credito agrario e fondiario) e delle tre banche di interesse nazionale. L'obbligo non si estende invece alle aziende di credito ordinario, alle banche popolari e alle casse rurali e artigiane.

Il decreto non comporta conseguenze dirette nei riguardi del-

37. La Banca Commerciale Italiana riferisce che all'inizio de mese di ottobre 1938 i depositi "presumibilmente di pertinenza di clientela ebraica" ammontano a circa 56.600.000 di lire in denaro, cui si affiancano depositi titoli per lire 79.200.000, dopo che da agosto del 1938 sono stati ritirati circa lire 16.500.000 in denaro e lire 58.600.000 in titoli. Il Monte dei Paschi di Siena comunica che non si sono verificati prelievi superiori all'importo indicato e che comunque i depositi in questione consistono in lire 11.085.617,46 in contanti e lire 12.923.500 in titoli, precisando peraltro che si tratta di dati approssimativi.

38. Vedi *Commissione Anselmi*, pag. 348.

la possibilità per gli ebrei di svolgere l'attività bancaria di raccolta del risparmio e della concessione del credito, salvo quanto previsto dall'art. 10 lettera c)[39].

Nel mese di novembre del 1938 viene deciso di vietare ai cittadini ebrei l'esercizio dell'attività di 'centro di raccolta biglietti' o di 'cambia valuta' e si dispone da parte del Ministero per gli Scambi e le Valute la revoca delle autorizzazioni in essere, la quale viene resa operativa dalla Banca d'Italia con circolare del 17 novembre 1938[40].

Nonostante il licenziamento del personale ebreo avvenuto nelle banche pubbliche e di interesse nazionale e la rimozione dei direttori, degli amministratori e dei sindaci ebrei nelle banche con 100 o più dipendenti, il regime intende comunque anche formalmente estromettere gli ebrei, anche se discriminati, dall'esercizio dell'attività bancaria. Nel mese di marzo 1940, a seguito di una direttiva del ministro delle Finanze indirizzata all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la Banca d'Italia rileva la presenza di 109 aziende di credito in esercizio con meno di cento dipendenti, solo tre delle quali appartenenti ad ebrei. Queste ultime cessano di esistere nel corso del 1940 – 1941 a seguito del clima di discriminazione e di una pesante e generalizzata *moral suasion*. Da quegli anni in poi non si registra più la presenza diretta di ebrei nell'esercizio dell'attività bancaria.

La normativa antiebraica nel periodo 1943-1945 [41]

Con l'8 settembre 1943 e l'avvenuta proclamazione dell'armistizio fra il Regno d'Italia e gli Alleati il territorio italiano si trova diviso in due parti separate dalla linea del fronte.

Nell'Italia liberata, dopo l'8 settembre, Badoglio annuncia ufficialmente da Brindisi la prossima abrogazione della legislazione antie-

39. Essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più dipendenti o avere di dette aziende la direzione o svolgere l'ufficio di amministratore o di sindaco.

40. *Commissione Anselmi*, pag. 352.

41. Per un'analisi della persecuzione degli ebrei dopo l'8 settembre 1943 e fino al 1945, oltre alla bibliografia già richiamata, si vedano in particolare: Liliana Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943 – 1945)*, Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano, 1991; Klaus Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, II, La Nuova Italia, Firenze, 1996; Fabio Levi (a cura di), *Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell'Egeli, 1938 – 1945*, Compagnia di S. Paolo, Torino, 1998.

braica[42], mentre gli schemi delle leggi abrogative vengono approvati dal Consiglio dei ministri nelle sedute del 27 e del 28 settembre 1943[43].

Nelle zone del sud e delle isole controllate dagli Alleati (Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) non trovano applicazione le misure di persecuzione e vengono liberati gli ebrei internati nel campo di Ferramonti di Tarsia in provincia di Cosenza.

A partire dall'armistizio dell'8 settembre 1943 la normativa anti ebraica interessa soltanto la parte centro – settentrionale del Paese che si identifica con il territorio posto sotto il controllo del governo della Repubblica Sociale Italiana (RSI) e delle autorità militari, di polizia e amministrative tedesche.

In queste regioni continuano e si intensificano gli atti persecutori nei confronti degli ebrei, con violenze, rastrellamenti e arresti che si basano sulle schedature e sugli elenchi dei registri esistenti presso i comuni, le questure e le prefetture, compilati a seguito dei censimenti e delle autodenunce degli anni passati.

Nelle regioni nord – orientali del Regno d'Italia, le autorità del Terzo Reich istituiscono due "zone speciali" nell'ambito delle quali esse assumono i poteri sia militari sia civili: la Zona di operazione Prealpi (comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno) e la Zona di operazione Litorale Adriatico (con le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana).

Nei restanti territori della RSI, mentre il comando militare rimane in capo ai tedeschi, i poteri di ordine civile vengono assunti dall'amministrazione italiana fascista.

Le operazioni contro gli ebrei attuate dai tedeschi sono di competenza della Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (SIPO – SD), sezione di polizia che risponde direttamente alla Direzione generale per la sicurezza del Reich[44]. Nella provincia di Bolzano, facente parte della Zona di operazione Prealpi, gli arresti sono effettuati anche dalla polizia locale di sicurezza e dell'ordine (Sicherungs-

42. Come viene annotato da M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 254, detta abrogazione era peraltro già prevista dall'art. 31 del testo dell'armistizio preparato dagli angloamericani.

43. I decreti che pongono le basi per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri dichiarati "di razza ebraica" sono emanati dal governo di Brindisi il giorno 20 gennaio 1944 (r.d.l. n. 25 e n. 26) e non vengono pubblicati immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, anche al fine di evitare rappresaglie a carico degli ebrei presenti nei territori della RSI non ancora liberati (vedi *infra*).

44. Sezione B4 dell'Ufficio IV della polizia di sicurezza SIPO – SD insediata a Verona. Si veda M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 269 e ss.

und Ordnungsdienst, poi ridenominata Südtiroler Ordnungsdienst, SOD)[45] in collaborazione con le autorità militari tedesche, a seguito dell'ordine formale emanato il 12 settembre 1943 dal capo della polizia tedesca di Bolzano.

Nel resto del territorio della RSI gli arresti si susseguono nelle settimane successive: il 18 settembre 1943 nel cuneese, tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre nella zona del Lago Maggiore, il 5 ottobre nella provincia di Ascoli Piceno, il 9 ottobre a Trieste, il 16 ottobre a Roma. Tocca poi a Firenze, Bologna, Torino, Genova, Milano, Siena, Montecatini Terme e Gorizia.

La nuova persecuzione degli ebrei nella RSI interessa circa 43.000 persone, di cui circa 8.000 stranieri o apolidi, distribuite variamente, con un'alta concentrazione nel Lazio e in particolare nella città di Roma. Considerati coloro che riescono a passare la linea del fronte (circa 500), a rifugiarsi in Svizzera (circa 5.500 – 6.000) e coloro che vengono invece arrestati per poi essere deportati (circa 7.700 – 7.900), rimangono circa 29.000 ebrei costretti a vivere in clandestinità fino alla Liberazione[46].

Nelle prime settimane intercorse fra l'8 settembre e gli inizi di novembre del 1943 si assiste a iniziative locali di spoliazione degli ebrei volte a colpire in particolare i beni mobili, i valori e i depositi bancari[47].

Il 14 novembre 1943 si svolge a Verona la prima assemblea del nuovo Partito fascista repubblicano (PFR), costituito il 15 settembre 1943, la quale stabilisce che gli appartenenti alla "razza ebraica" sono stranieri e appartengono a nazionalità nemica, con il rimando implicito al sequestro dei beni nemici disciplinato dalla legge di guerra approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415.

Il 24 novembre 1943 il Consiglio dei ministri della RSI approva un primo provvedimento legislativo sui beni degli ebrei: con decreto del duce si dispone la denuncia da parte dei possessori e il sequestro ad opera dei capi delle province (gli ex prefetti) dei beni

45. Si tratta della locale polizia ausiliaria sorta clandestinamente nell'agosto del 1943 e messasi al servizio delle truppe tedesche di occupazione. Si veda *Commissione Anselmi*, pag. 181.

46. I dati sono tratti da M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, pag. 266 e ss e da L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia,* pag. 25 e ss.

47. Quale esempio dell'attivismo dei capi di provincia, può essere citato l'ordine emanato dal capo della provincia di Como il 19 ottobre 1943 con il quale si ingiunge agli istituti di credito della provincia di comunicargli entro 24 ore l'ammontare dei depositi di qualsiasi tipo intestati a cittadini di razza ebraica e di porre un limite giornaliero di lire 30 ai prelievi su di essi.

artistici, archeologici, storici e bibliografici appartenenti a persone di razza ebraica o a istituzioni israelitiche, con potere degli stessi capi provincia di confiscare i beni non denunciati.

Il 30 novembre 1943 il ministro dell'Interno con ordine di polizia n. 5 dispone: l'arresto di tutti gli ebrei, quale ne sia la nazionalità e il loro internamento in campi di concentramento; il sequestro e la successiva confisca di tutti i beni mobili e immobili di proprietà degli ebrei; l'adozione di una sorveglianza speciale nei confronti dei figli di matrimonio misto classificati nel quinquennio precedente di "razza ariana"[48].

La persecuzione degli ebrei diventa assoluta: la normativa si indirizza alla privazione totale non solo dei beni, ma anche della libertà stessa degli ebrei.

L'ordine di polizia viene attuato dai questori e dai prefetti (denominati capi delle province nella RSI), che incaricano i reparti di polizia ordinaria e i carabinieri di procedere all'arresto degli ebrei. Il provvedimento prescrive l'arresto degli ebrei, con la confisca di ogni loro bene e il trasferimento degli stessi in un unico luogo in precedenza utilizzato come campo per prigionieri di guerra e detenuti politici, individuato nel campo di concentramento di Fossoli[49].

Con la costituzione della RSI, la normativa antiebraica in campo economico diventa totalizzante, in quanto mira alla confisca di tutti i beni degli ebrei, senza limitazioni e distinzioni fra terreni, fabbricati, aziende industriali e commerciali e beni mobili.

48. Ministero dell'Interno – Telegramma circolare cifrato spedito ore 9 del 1-12-1943 (Redatto il 30 novembre) – Precedenza assoluta.

A tutti i capi delle Province comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia:

- 1° Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

- 2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia. Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

Il Ministro
F.to Buffarini Guidi

49. Le autorità della RSI e quelle del Terzo Reich definiscono una sorta di divisione dei compiti: gli italiani si occupano dell'arresto e dell'internamento degli ebrei, mentre i tedeschi ne organizzano la deportazione, avendo assunto anche formalmente dal marzo del 1944 il comando del campo di concentramento.

La sua attuazione richiede l'intervento di autorità centrali e locali, il cui mancato coordinamento determina confusione di ruoli e sovrapposizione di responsabilità, rendendo ricorrenti le irregolarità, gli abusi e la vera e propria sparizione dei beni.

Il 4 gennaio 1944 viene emanato il decreto legislativo n. 2 "Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia, n. 6 del 10 gennaio 1944[50].

Di seguito si richiamano i contenuti principali dei 21 articoli che costituiscono il decreto.

L'articolo 1 stabilisce che i cittadini italiani "di razza ebraica" o considerati tali, anche nel caso in cui siano stati dichiarati discriminati, nonché le persone straniere "di razza ebraica" non possono nel territorio dello Stato:

- essere proprietari di aziende di qualunque natura, né svolgere in esse ruoli di direzione, di amministrazione e di controllo;
- essere proprietari di terreni, fabbricati e loro pertinenze;
- possedere titoli, valori, diritti patrimoniali, né essere proprietari di beni mobili di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'articolo 2, le persone fisiche di nazionalità italiana e gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, devono presentare denuncia al capo della provincia competente per territorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dall'insorgenza dell'obbligazione, concernente i debiti che essi hanno in essere verso persone "di razza ebraica", anche a seguito dello svolgimento di una attività commerciale, e la detenzione di beni di qualsiasi natura di proprietà di persone "di razza ebraica". L'obbligo di denuncia riguarda anche le persone fisiche o giuridiche di nazionalità straniera.

Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato che siano debitori verso persone "di razza ebraica" devono analogamente darne comunicazione scritta al capo della provincia, tenendo in sospeso i pagamenti e la riconsegna dei beni (articolo 3).

Gli istituti di credito che abbiano locato cassette di sicurezza a persone "di razza ebraica" o che comunque abbiano in essere depositi chiusi ad esse intestati, devono darne immediata notizia al capo della provincia (articolo 4).

50. Per il testo del decreto si rinvia all'Appendice.

È fatto divieto alle persone di nazionalità italiana che siano debitrici verso persone "di razza ebraica" di procedere a rimborsi, pagamenti o alla riconsegna dei beni prima della emanazione del decreto di confisca di cui al successivo art. 8. Uguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone "di razza ebraica" da essi detenuti nel territorio dello Stato (articolo 5).

Viene dichiarato nullo qualsiasi atto di trasferimento di proprietà o di costituzione di diritti reali sui beni di cui all'art. 1 effettuato dopo la data del 30 novembre 1943, fatti salvi gli atti compiuti dall'EGELI e i trasferimenti per causa di morte avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto. Su proposta dell'Intendente di Finanza, il capo della provincia può dichiarare nulle le donazioni e gli atti di trasferimento anteriori al 1° dicembre 1943, in presenza di fondati elementi che ne indichino il carattere fittizio (articolo 6)

I beni immobili e le loro pertinenze, i beni mobili e le aziende industriali e commerciali di cui all'art. 1 sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'EGELI (articolo 7).

L'articolo 8 stabilisce che il decreto di confisca è emesso dal capo della provincia competente per territorio ed è immediatamente esecutivo ed eseguibile. Il capo della provincia notifica all'EGELI il decreto di trasferimento per il rilascio del bene, il quale deve avvenire a richiesta dell'Ente o di uno degli istituti di credito fondiario delegati. Contro il decreto di trasferimento non sono ammesse opposizioni, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Le eventuali opposizioni giudiziali comunque proposte non sospendono il rilascio del bene, analogamente al ricorso che può essere presentato al ministero dell'Interno.

I beni e i diritti immobiliari passano in gestione all'EGELI con le ipoteche e gli oneri di cui gli stessi sono gravati. Sui beni confiscati possono essere soddisfatti, oltre allo Stato per imposte, tasse e contributi e all'EGELI per le relative spese di gestione, i soggetti le cui ragioni di credito fanno direttamente riferimento a detti beni e che comunque sono sorte con data certa anteriore alla confisca (articolo 9).

L'apertura delle cassette di sicurezza e l'accesso ai depositi chiusi intestati a persone "di razza ebraica" presso istituti di credito avviene su disposizione del capo della provincia e alla presenza di un suo rappresentante, oltre che di un delegato dell'EGELI e di un funzionario della banca. Il rappresentante del capo della provincia deve redigere un processo verbale dell'apertura e un inventario di quanto viene rinvenuto. Il contenuto delle cassette di sicurezza e dei depositi chiusi viene confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'EGELI con decreto del capo della provincia (articolo 10).

L'EGELI può delegare le proprie funzioni agli istituti di credito fondiario (articolo 11) e fino a quando non ne viene effettuata la vendita, i beni e le aziende di cui all'art. 1 sono amministrati dall'EGELI sotto la sorveglianza del ministro delle Finanze (articolo 12).

Secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze, la vendita a cura dell'EGELI dei beni confiscati avviene di regola per atto pubblico e con contestuale pagamento dell'intero prezzo (articolo 13).

I crediti, le somme liquide e il ricavo derivante dalla vendita dei beni confiscati, al netto delle spese di gestione, delle passività e degli altri oneri ad essi inerenti, sono versati nelle casse dello Stato. Le spese di gestione dell'EGELI e dei suoi delegati sono regolate con la determinazione del Ministero delle Finanze, articolo 14).

Le somme di cui all'articolo 14 sono destinate alle spese di assistenza, sussidio e risanamento dei danni di guerra derivanti dalle incursioni aeree nemiche (articolo 15).

Sono previste pene detentive e ammende a carico di coloro che non denunciano e che pongono in essere atti quali occultamento, distruzione, dispersione o esportazione, diretti a impedire alla confisca dei beni di cui all'articolo 1 (articoli da 16 a 19).

Il Ministero delle Finanze è delegato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del decreto, il quale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia (articoli 20 e 21).

Il decreto fa riferimento a tutti i beni di tutte le persone fisiche classificate di "razza ebraica" a norma del r.d.l. 1938, n. 1728, sia italiane, anche se discriminate, sia straniere, anche se non residenti nella RSI.

Il decreto 1944 n. 2 dichiara nulli tutti i trasferimenti di proprietà avvenuti dopo il 30 novembre 1943 e quelli qualificabili come "fittizi", con particolare riferimento alle donazioni di immobili effettuate ai sensi dell'art. 6 del r.d.l. 1939, n. 126.

Dominus del processo di spoliazione degli ebrei diventa il capo della provincia, il quale: gestisce le informazioni relative ai beni degli ebrei, in qualità di destinatario della denuncia che deve essere presentata dai debitori o dai detentori di beni di proprietà di persone di "di razza ebraica"; emana il decreto di confisca dei beni da inviare per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale d'Italia e all'EGELI per la presa in carico dei medesimi, nonché alla Conservatoria dei registri immobiliari nel caso dei beni immobili.

Le prefetture assumono il compito di gestire l'intero processo di confisca, dando vita a una unità operativa autonoma (generalmente denominata Ufficio per l'amministrazione dei beni ebraici

sequestrati), la quale non si occupa solo degli aspetti burocratici, ma interviene anche nella gestione e nella destinazione dei beni, soprattutto quando si tratta di beni mobili e di aziende commerciali, svolgendo in questi casi una funzione di supplenza nei riguardi dell'EGELI.

L'attivismo che caratterizza talune amministrazioni locali si confronta con le difficoltà operative incontrate dall'EGELI in ambiti che sono diversi da quello originario dell'immobiliare, nel quale può tra l'altro contare sull'intervento degli istituti di credito fondiario. Ne deriva un'attuazione della norma che varia a seconda delle situazioni locali e che diviene ancor più odiosa e insopportabile quando viene lasciata all'arbitrio assoluto dei singoli funzionari.

Coloro che si trovano in posizione di debito verso cittadini ebrei o che ne detengono beni di qualsiasi natura, sono obbligati a dichiararlo al capo della provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, termine poi prorogato al 29 febbraio del 1944.

Con proprio decreto il capo della provincia provvede alla confisca dei beni e delle aziende e al loro trasferimento per la custodia, l'amministrazione e la vendita all'EGELI[51].

Ai sensi del decreto, le somme ricavate dalla vendita devono essere versate allo Stato a parziale recupero delle spese e per risarcimento dei danni di guerra.

La pubblicazione del decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2 avviene sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia del 10 gennaio 1944, la cui diffusione incontra una serie di problemi ed in effetti in data 27 gennaio 1944 il ministro delle Finanze avvisa per telegrafo i vari capi delle province dell'esistenza del provvedimento e della posticipazione al 29 febbraio della scadenza del termine per la presentazione della denuncia.

Per garantire l'operatività del decreto viene emessa da parte del Mi-

51. Lo Statuto dell'EGELI viene modificato con d.l. 31 marzo 1944, n. 109, a seguito dell'entrata in vigore del decreto 4 gennaio 1944, n. 2 che vieta agli ebrei di possedere qualsiasi tipo di bene e ne dispone la confisca. Fra i beni destinati alla gestione e alla vendita da parte dell'EGELI, vengono quindi inserite anche le pertinenze mobiliari dei beni immobili e le aziende industriali e commerciali. Vengono poi eliminati gli articoli dello statuto relativi alla emissione dei certificati speciali da corrispondere come corrispettivo all'ex proprietario e viene modificata la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione. Una ulteriore modifica statutaria viene adottata con decreto ministeriale del 30 dicembre 1944, n. 1036, la quale introduce fra gli organi dell'EGELI anche la figura del Direttore generale. L'EGELI viene sciolto nel marzo del 1957 e la sua liquidazione, affidata la Ministero del Tesoro – Ufficio liquidazioni della Ragioneria generale dello Stato, si conclude solo 40 anni dopo, nel 1997.

nistero delle Finanze il 12 febbraio 1944 una prima circolare, la quale è inviata a tutti i capi di provincia, agli intendenti di finanza e agli organi di stampa. Vengono date disposizioni circa l'accesso agli elenchi nominativi dei cittadini ebrei e si comunica che i depositi bancari, i titoli e i valori sottoposti a vincolo e confiscati a favore dello Stato devono comunque rimanere presso gli istituti di credito. Si dispone inoltre che vengano confiscati i certificati consegnati dall'EGELI negli anni precedenti in cambio delle quote eccedenti di proprietà immobiliari (terreni e fabbricati) o delle aziende di categoria a) e b).

Con una successiva circolare del 14 giugno 1944 lo stesso ministero delle Finanze, relativamente alle rendite di pertinenza degli ebrei, dispone la sospensione del pagamento ai medesimi degli interessi maturati sui titoli del debito pubblico.

I decreti di confisca dei capi di provincia destinati alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia sono inizialmente molto specifici nella elencazione dei beni posseduti dall'ebreo e ciò porta i vari ministeri a richiedere un minore dettaglio nella elencazione dei beni personali e di scarso valore. In data 25 giugno 1944 la Presidenza del Consiglio stabilisce poi che gli stessi siano pubblicati con cadenza quindicinale su un supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale d'Italia. Il Ministero delle Finanze con propria circolare autorizza successivamente l'EGELI ad alienare direttamente detti beni di scarso valore o a conferirli all'ente comunale di assistenza competente.

I beni mobili sono costituiti principalmente dal mobilio e dagli arredi dei fabbricati urbani confiscati, dalle merci esistenti presso magazzini, dai crediti verso le banche (depositi a risparmio e in conto corrente e depositi di titoli), dal contenuto delle cassette di sicurezza e dei depositi chiusi e dai valori sequestrati al momento dell'arresto degli ebrei, anche se in questo caso non sempre viene coinvolto l'EGELI, in quanto l'azione persecutoria viene attuata in applicazione di altre norme (contro l'espatrio clandestino, il contrabbando o l'esportazione clandestina di valuta).

Sulla possibilità considerare il diritto alla pensione maturato dal dipendente "di razza ebraica" fra i beni sequestrabili si sviluppa un confronto fra il Ministero delle Finanze, il quale è propenso alla confisca in quanto fa rientrare tale diritto nel concetto generale di bene mobile, e la Ragioneria dello Stato, secondo la quale invece, rappresentando le pensioni "… un assegno di carattere alimentare, anziché un reddito di beni patrimoniali, dette pensioni non dovrebbero esservi assoggettate…". Con circolare diramata il 13 maggio 1944 il Ministero delle Finanze consente ai capi delle province

di autorizzare il pagamento in tutto o in parte di pensioni o vitalizi e "di modeste quote mensili" delle indennità di licenziamento e dei depositi bancari e postali.

Con il suo carattere totalizzante, il decreto 1944, n. 2 estende il divieto di possesso da parte dei cittadini italiani "di razza ebraica" anche alle azioni e alle partecipazioni in società azionarie, a differenza della normativa del 1938 – 1939 che non le aveva prese in considerazione.

Da un lato il divieto può divenire effettivo a seguito della nominatività dei titoli azionari[52], anche se nella legge che l'ha introdotta non si rinviene alcun riferimento alla indicazione della razza dell'azionista al momento della intestazione del titolo e della trascrizione del nominativo nel libro soci della società. Dall'altro lato peraltro il rapporto fra società per azioni e azionista è di partecipazione al capitale e non di debito, sicché non vige in capo alla società l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 2 del decreto.

Il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Interno e l'Ispettorato generale per la razza si trovano quindi ad affrontare il problema di come sfruttare la nominatività dei titoli azionari, rendendola funzionale agli obiettivi del decreto. Questa esigenza sembra trovare conferma in un documento del duce della prima metà del 1944, nel quale si prospetta la necessità di introdurre l'obbligo di dichiarare la nazionalità e la razza, con annotazione sui titoli in occasione della loro intestazione e sul libro soci al momento della iscrizione del nominativo dell'azionista[53].

Tale obbligo non trova comunque applicazione e in effetti con circolare del 3 maggio 1944[54] si impone alle società per azioni di inviare alla prefettura competente per territorio il prospetto nominativo di tutti gli azionisti iscritti al libro dei soci, per consentire alla stessa di verificare quanti di essi sono compresi negli elenchi delle persone "di razza ebraica" residenti in provincia.

Su queste disposizioni i pareri non sono unanimi e in particolare il Ministero delle Finanze, diversamente da quello degli Interni, non appoggia l'iniziativa, ritenendo sia improprio affidare alle prefetture il compito di identificare i titoli azionari di proprietà ebraica.

52. Introdotta con decreto 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96.

53. Il documento è citato in *Commissione Anselmi*, pagg. 336-337, dal quale sono tratte le considerazioni svolte nel testo.

54. Dalla documentazione non è possibile stabilire se detta circolare sia stata emanata dal Ministero delle Finanze o dall'Ispettorato generale per la razza.

Le società, dal canto loro, nel segnalare anche attraverso l'Assonime il lavoro di mole che conseguirebbe all'invio dell'elenco nominativo di tutti gli azionisti (sia per l'elevato numero degli stessi, sia per l'ordine cronologico e non alfabetico delle registrazioni a libro soci), richiedono che siano invece le prefetture a inviare l'elenco dei nominativi degli ebrei residenti in provincia, al fine di verificare la loro qualifica o meno di soci.

In linea con questi intendimenti, il Ministero delle Finanze chiede al Ministero degli Interni che venga autorizzata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia di un elenco generale delle persone "di razza ebraica" residenti in Italia, richiesta che viene giudicata inattuabile, date le contingenze della guerra.

Rimpallo di competenze e conflitti di attribuzione che comunque non impediscono si arrivi per altre vie e con approcci operativi non univoci al sequestro di migliaia di azioni di proprietà di cittadini ebrei rintracciate nelle cassette di sicurezza o nelle abitazioni dei perseguitati[55].

Con il decreto legislativo 29 giugno 1944 "Norme integrative e modificative per la nominatività dei titoli azionari" viene poi formalizzato l'obbligo per i possessori di azioni nominative di dichiarare la propria razza e per la società di trasmettere detta informazione allo Schedario generale dei titoli azionari. Obbligo che appare assurdamente fuori contesto se riferito ai destinatari ebrei, drammaticamente impegnati prima di tutto a vincere la sfida della propria sopravvivenza.

Al 31 luglio 1944 l'EGELI ha registrato 3.238 decreti di confisca, che diventano 5.375 il 27 novembre 1944 e 7.847 nell'aprile del 1945 e riguardano beni immobili, beni mobili, depositi presso banche e aziende.

Per fare fronte alle nuove responsabilità nei riguardi delle aziende industriali e commerciali, l'EGELI crea un ufficio apposito che si occupa sia delle aziende nemiche, sia di quelle ebraiche confiscate e si avvale di una serie di delegati privati.

Le aziende oggetto di confisca sono quelle a suo tempo esentate in quanto classificate di categoria c) da parte del Consiglio provinciale delle corporazioni, ai sensi del decreto 1939, n. 126.

Fra le aziende confiscate, le aziende agrarie sono oggetto di una particolare attenzione, sia da parte dell'Opera nazionale combat-

55. Come risulta dalla relazione del ministro delle Finanze al duce del 12 marzo 1945, al 31 dicembre 1944 i titoli azionari industriali e diversi confiscati, valutati in base alle quotazioni di fine anno, ammontano a lire 731.442.219.

tenti (per la possibilità di accogliere famiglie coloniche, profughi e sfollati), sia da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (per la produzione di derrate alimentari per i suoi ospedali – sanatori).

Per quanto concerne le aziende industriali e commerciali, sul totale di 7.847 decreti di confisca pervenuti all'EGELI, solo 220 riguardano aziende. Si tratta di un numero molto lontano dalle circa 3.100 aziende di categoria c) accertate nel 1939. Il divario, quantomeno in parte, può essere spiegato dalle cessazioni, chiusure e liquidazioni causate dalla persecuzione nel periodo 1939 – 1943, dalle liquidazioni delle aziende disposte direttamente dai capi di provincia a seguito dell'ordinanza n. 5 del Ministero dell'Interno del 30 novembre 1943 e dai furti e dai saccheggi perpetrati a danno di negozi e attività artigianali.

L'EGELI prende poi effettivamente in carico solo 92 aziende e dopo varie operazioni di alienazione ne conserva in gestione effettiva 22 (dalla cartiera Vita Mayer di Varese con 1.000 dipendenti e unica azienda di tipo a) ad alcune farmacie), riguardo alle quali esamina vari progetti di socializzazione che rimangono vaghi e non portano a interventi concreti.

Per quanto concerne il settore immobiliare, l'EGELI affianca alla gestione dei beni immobili confiscati ai sensi della normativa del 1939, l'attività di sequestro e di confisca prevista dal decreto 1944, n. 2 che introduce il divieto assoluto in capo agli ebrei di essere proprietari di terreni, fabbricati e loro pertinenze. È venuta meno la distinzione fra quota consentita e quota eccedente e non vi è più quindi il coinvolgimento dell'Ufficio tecnico erariale.

L'intero patrimonio immobiliare di pertinenza ebraica diviene aggredibile, con conseguenze evidenti sul valore dei terreni e dei fabbricati trasferiti all'EGELI con decreto emesso da parte del capo della provincia. Alle proprietà immobiliari già assegnate e rimaste in carico all'EGELI al 31 dicembre 1943 per un costo di esproprizione pari a lire 55.632.217, le quali non subiscono significative diminuzioni, si aggiungono gli immobili confiscati nei territori della RSI, il cui valore al 31 dicembre 1944, calcolato in base ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul patrimonio, è pari a lire 855.348.608 per i terreni e a lire 198.300.003 per i fabbricati.

Circa i depositi bancari e i titoli confiscati, gli stessi vengono mantenuti presso gli istituti di credito, con l'avvertenza da parte del Ministero delle Finanze di spostare verso Nord la filiale di conto o la banca depositaria interessata, in relazione alla avanzata degli Alleati.

Al 31 dicembre 1944 i depositi bancari confiscati ammontano a lire 75.089.047,90, i titoli di Stato a lire 36.396.831 al valore nominale e i titoli azionari, valutati secondo il listino di fine anno, a lire 731.442.219[56].

Se si prescinde dagli istituti di credito fondiario delegati dall'EGELI, il contributo fornito dalle banche alla attuazione della normativa antiebraica nella RSI di cui al decreto 1944, n. 2 si concretizza prima di tutto nell'obbligo di denuncia al capo della provincia delle posizioni di debito verso la clientela ebrea per depositi, dossier titoli, cassette di sicurezza aperti presso le proprie filiali.

Sono definitivamente venute meno le perplessità e i distinguo degli anni precedenti concernenti la tutela del segreto bancario, considerato come un ostacolo che si frappone alla definitiva spoliazione degli ebrei, ormai identificati come nemici della patria.

In taluni casi il capo della provincia si attiva ancor prima della emanazione del decreto 1944, n. 2 e a seguito dell'ordinanza di polizia n. 5 del 30 novembre ordina agli istituti bancari della provincia di bloccare tutte le attività intestate agli ebrei e di farne pervenire un elenco in prefettura.

Le banche si collocano quindi nella fase iniziale del processo di esproprio delle attività finanziarie degli ebrei e la dinamica dei rapporti fra singola banca e uffici del capo della provincia si articola con tempi e gradi diversi di pervasività a seconda delle varie situazioni locali. Va tenuto conto inoltre che dalle carte della banca e dalla documentazione contabile non emerge in modo diretto la razza di appartenenza della clientela, per identificare la quale è necessaria una ricerca mirata che non sempre, fortunatamente, viene attuata in modo efficace.

La denuncia dei depositi bancari, depositi titoli, cassette di sicurezza e depositi di valori intestati agli ebrei non comporta comunque particolari problemi che invece insorgono nella fase successiva della confisca.

Ciò avviene quando la confisca, in luogo di essere operata da parte della prefettura ai sensi del decreto 1944, n. 2, avviene con modalità diverse quali ad esempio l'intervento delle autorità militari tedesche.

In questo caso le banche mirano soprattutto a tutelarsi dal punto di vista della responsabilità contrattuale assunta nei riguardi della clientela ebraica, come viene efficacemente illustrato dalla circolare

56. Relazione del Ministero delle Finanze al duce del 12 marzo 1945, citata in *Commissione Anselmi*, pag. 536.

riservata del 17 ottobre 1944 inviata dalla Direzione generale del Banco di Roma a tutti i direttori delle filiali dell'Italia centro - settentrionale non ancora liberate dalle forze alleate, nella quale vengono date disposizioni alle quali attenersi riguardo al sequestro e asporto di titoli, valori e denaro appartenenti a nominativi di "razza ebraica" da parte delle autorità militari germaniche[57].

L'intervento coercitivo delle autorità tedesche coinvolge varie banche e concerne in particolare l'apertura forzata delle cassette di sicurezza, il che avviene con particolare violenza a Firenze, Bologna e Milano.

La confisca dei libretti di risparmio al portatore portanti l'indicazione di un nome "di razza ebraica" pone alcuni problemi interpretativi circa l'obbligo o meno di denunciarne l'esistenza presso la banca e conseguentemente circa la loro confiscabilità.

A parere della Direzione generale del Banco di Roma, che viene interessata al riguardo da una filiale[58], pur non esistendo alcuna disposizione esplicita in merito alla denuncia o meno di depositi di risparmio al portatore, essi non devono essere denunciati.

Un altro tema affrontato dalle banche riguarda la possibilità di provvedere, previa autorizzazione dell'EGELI o di un istituto delegato, alla vendita di una quota di titoli e valori di pertinenza ebraica sottoposti a sequestro, al fine di rientrare nei prestiti a suo tempo concessi e in essere verso detta clientela. Tende a prevalere il parere che la vendita anche parziale delle attività finanziarie bloccate, pur da effettuarsi secondo le istruzioni emanate dal Ministero delle Fi-

57. La filiale, a fronte della presenza di autorità militari tedesche che intendano appropriarsi dei valori appartenenti agli ebrei, dovrà: richiedere la consegna di un ordine scritto; dilazionare per quanto possibile le operazioni di esecuzione forzate, accampando la necessità di informare la Prefettura, L'EGELI e l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito presso la Banca d'Italia; dare corso all'operazione al di fuori dell'orario di sportello, per non ingenerare panico nella clientela; fare assistere alle operazioni un notaio di fiducia per la redazione del verbale e possibilmente un funzionario della banca; fare controfirmare il verbale dal rappresentante dell'autorità tedesca e in caso di diniego farlo constare a verbale; per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza e non asportati dalle autorità tedesche, dovrà disporli in plichi chiusi e muniti di sigillo, da prendere in custodia con le stesse modalità e con gli stessi vincoli precedenti. *Commissione Anselmi*, pag. 391.

58. Si tratta della filiale di Livorno, alla quale in data 22 aprile 1944 la Direzione generale del Banco di Roma fornisce la motivazione seguente: «Se è ammesso che i depositi di tale natura possono in alcuni casi essere prelevati, deve di conseguenza riconoscersi che non debbono essere denunciati come appartenenti alla persona il cui nome è indicato su di essi, perché diversamente, una volta denunciati, non potrebbero in nessun caso essere prelevati, da chi a norma di tali istruzioni ne avesse diritto» *Commissione Anselmi*, pag. 401.

nanze, non possa essere autorizzata fino a che non sia intervenuto il decreto di confisca da parte del capo della provincia.

Sempre con riferimento alle banche, va citato il contributo che esse forniscono sia all'EGELI, con la gestione dei conti nei quali affluiscono i proventi derivanti dalla alienazione dei beni confiscati, sia agli istituti di credito fondiario delegati i quali, anche per la situazione di guerra in atto, abbisognano di punti di riferimento locali per svolgere le operazioni di valutazione, di presa di possesso e di gestione dei beni immobili confiscati.

Le azioni antiebraiche tedesche nelle Zone di operazione Prealpi e Litorale Adriatico

La Zona di operazione Prealpi

Nella Zona di operazione Prealpi la persecuzione riguarda una popolazione ebraica che si è fortemente ridotta in Alto Adige, sia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto 1938, n. 1728 che ha colpito in particolare la comunità di Merano, sia sulla base dell'accordo italo – tedesco sulle opzioni che ha imposto alla popolazione di lingua ladina o tedesca della provincia di Bolzano e di alcune zone del Trentino e del Bellunese di scegliere se emigrare in Germania o rimanere in Italia, in assenza di tutele linguistiche. Nel Bellunese si è assistito invece a un andamento contrario e in effetti, a seguito del massiccio intervento di ebrei di provenienza iugoslava, nel 1943 gli ebrei domiciliati in vari piccoli centri della provincia sono aumentati da circa 30 a 170[59].

A capo della Zona di operazione Prealpi viene insediato un 'commissario supremo' che diventa il responsabile dell'amministrazione civile, mentre per ciascuna delle città di Bolzano, Belluno e Trento viene nominato un commissario prefettizio, affiancato da due consiglieri amministrativi tedeschi che rappresentano le effettive autorità deliberanti.

Il commissario supremo della zona, Franz Hofer, avoca a sé tutte le decisioni concernenti i beni ebraici presenti nella Zona Prealpi, nella quale non trova applicazione la normativa emanata dalla RSI.

L'autorità assoluta del commissario supremo è messa in evidenza da una serie di circolari emanate dalla Prefettura di Belluno tra il di-

59. *Commissione Anselmi*, pag. 163.

cembre 1943 e il marzo 1944 dalle quali emerge che: tutta la posta in arrivo dai ministeri e dagli uffici centrali della RSI deve essere sottoposta al consigliere amministrativo tedesco; tutta la posta in partenza deve essere in precedenza inoltrata tramite la prefettura al commissario supremo; le leggi, i decreti e le circolari emanati dal governo della RSI non possono essere applicati senza il preventivo benestare del commissario supremo della Zona di operazioni Prealpi.

Il sequestro dei beni di proprietà ebraica viene ordinato dal comandante superiore di SS e polizia e messo in atto in ciascuna provincia dal capo della SIPO – SD, con la collaborazione della SOD nella provincia di Bolzano. Il patrimonio confiscato viene poi consegnato al Dipartimento III – Finanze dell'Ufficio centrale del commissario supremo che lo prende in carico per la valorizzazione e la successiva amministrazione.

A nulla valgono le prese di posizione dell'EGELI, il quale con lettera del 6 marzo 1944 inviata al Ministero delle Finanze rivendica il proprio status giuridico di ente di diritto pubblico che agisce per conto e nell'interesse dello Stato italiano. Gli incaricati EGELI non possono infatti svolgere i propri sopraluoghi e analogamente gli istituti formalmente da esso delegati (Credito Fondiario delle Venezie e Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano) non sono in grado di attuare la gestione finalizzata alla vendita dei beni di pertinenza ebraica, così come previsto dal decreto 4 gennaio 1944, n. 2.

In due note del 30 giugno e del 4 luglio 1944 inviate dall'Ufficio centrale del commissario supremo al consigliere amministrativo tedesco presso la prefettura di Belluno si specifica che le procedure da seguire in caso di sequestro dei beni ebraici sono le seguenti: innanzitutto il concetto di 'ebreo' viene stabilito sulla base delle leggi di Norimberga e non dell'art. 8 del decreto 1938, n. 1728; nella Zona di operazioni Prealpi le prefetture, le intendenze di finanza e le altre autorità hanno unicamente il compito di accertare l'esistenza del patrimonio ebraico e di denunciarlo all'Ufficio centrale del commissario supremo; il sequestro e le operazioni successive sono di esclusiva competenza degli uffici del commissario supremo[60] e non è previsto l'intervento di autorità o uffici italiani situati al di fuori della Zona Prealpi.

In opposizione alla gestione esclusiva dell'appropriazione dei beni ebraici accentrata su di sé dal commissario supremo, si muo-

60. Il patrimonio viene confiscato ad opera del Dipartimento I – Comandante di SS e polizia e consegnato al Dipartimento III – Finanze dell'Ufficio centrale del commissario supremo che lo prende in carico per la valorizzazione e la successiva amministrazione.

ve l'Ufficio speciale della Banca d'Italia in Alto Adige – Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, il quale invia in data 26 ottobre 1944 alla filiale di Bolzano della Banca Commerciale Italiana l'elenco degli ebrei residenti o già residenti in provincia di Bolzano, al fine di ottemperare alle disposizioni del decreto 4 gennaio 1944, n. 2.

A seguito degli arresti, le case, gli appartamenti, gli uffici e i negozi dei fermati vengono posti sotto sequestro e sigillati; le chiavi degli immobili sono portate negli uffici di polizia, i conti bancari vengono bloccati e le vettovaglie/mercanzie confiscate.

In svariati casi i beni immobili di proprietà ebraica vengono sequestrati e destinati a utilizzo immediato, senza dare luogo a un formale passaggio di proprietà con inserimento della registrazione nel sistema tavolare, oppure messi all'asta e consegnati al migliore offerente.

I beni mobili confiscati vengono venduti ai privati tramite asta al miglior offerente e si prestano a malversazioni e nella sostanza spesso a veri e propri furti.

L'ammontare derivante dalle vendite viene versato su un conto intestato al commissario supremo e aperto presso la Cassa di Risparmio della provincia di Bolzano, analogamente alle disponibilità nei conti bancari intestati agli ebrei.

A partire dal gennaio 1945, per ordine del Dipartimento III – Finanze del commissario supremo, su tale conto devono essere accreditati anche gli affitti dei fondi e degli immobili confiscati[61].

La Zona di operazione Litorale Adriatico

La Zona di operazione Litorale Adriatico comprende territori nei quali la presenza ebraica ha antiche origini, si è totalmente integrata nella società e ha saputo esprimere importanti presenze politiche, culturali ed economiche.

A capo della Zona Litorale Adriatico, formata dalle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Lubiana, si insedia il *Gauleiter* della Carinzia Friedrick Reiner, il quale con ordinanza n. 1 del 1° ottobre 1943 assume l'esclusiva vigilanza su tutti i poteri pubblici civili.

Con ordinanza emanata il 14 ottobre 1943 il commissario supremo indica la procedura da seguire per il trattamento del patrimonio ebraico: tutti i beni mobili e immobili appartenenti a ebrei devono

61. Al 31 luglio 1945 il conto intestato al commissario supremo presenta un saldo pari a lire 145.184.603,55.

essere sequestrati; i comandanti superiori di SS e polizia di Trieste e di Lubiana devono provvedere a registrare e mettere in sicurezza i beni siti nel territorio di loro competenza, dandone immediata comunicazione alla Sezione Finanziaria del commissario supremo, la quale ha l'esclusiva competenza circa l'amministrazione provvisoria e la valutazione finale dei beni stessi; le cessioni dei beni di carattere fittizio e finalizzate alla sottrazione del patrimonio sono annullate e devono essere severamente puniti i responsabili.

In data 19 novembre 1943 la Banca d'Italia di Trieste, rappresentante periferico dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, riceve l'ordine da parte del capo della polizia del Litorale Adriatico di provvedere affinché le aziende di credito osservino le disposizioni a suo tempo impartite e inviino l'elenco dei valori depositati di pertinenza ebraica.

Nella Zona di operazione Litorale Adriatico il ruolo della Banca d'Italia è ridotto a quello di semplice intermediario fra le autorità tedesche che impartiscono gli ordini e le aziende di credito ai quali detti ordini sono diretti.

In qualità di unità periferica dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, la Banca d'Italia di Trieste non può comunque evitare di segnalare le discrasie che si vengono a creare fra la legislazione bancaria e l'operato della Sezione finanziaria del commissario supremo. In quest'ottica vanno inquadrate le sollecitazioni rivolte alle aziende di credito operanti nella Zona Litorale Adriatico affinché non diano seguito agli ordini di sequestro e di confisca dei depositi ebraici emanati dai tedeschi con modalità che non rispettano la normativa bancaria vigente. Inviti e sollecitazioni che non hanno comunque efficacia risolutiva e che hanno come unica conseguenza quella di allungare i tempi di esecuzione degli ordini e di completamento delle pratiche.

Un esempio particolare di contrasto fra la normativa bancaria vigente e le decisioni adottate dagli uffici del commissario supremo è dato dall'ordine di convogliare il saldo dei libretti al portatore risultanti dalla contabilità di ciascuna banca sul conto corrente intestato allo stesso commissario supremo, mentre, ai sensi della legge bancaria, l'utilizzo del saldo di un deposito di risparmio al portatore può avvenire solo dietro presentazione del libretto che viene considerato alla stregua di un titolo di credito.

Fino dagli inizi del 1944 anche fra l'amministrazione della RSI e le autorità di occupazione tedesche si manifestano difficoltà di rapporto e veri e propri contrasti. La posizione dei funzionari italiani

è di chiara subalternità ed essi si trovano esautorati dai funzionari tedeschi rappresentanti dell'alleato – occupante.

Il richiesto interessamento di Mussolini da parte del Ministero degli Affari esteri nell'aprile 1944 e le varie pressioni fatte valere anche con nota verbale presentata all'ambasciata di Germania (con la richiesta che il decreto 1944, n. 2 trovasse applicazione anche nelle due Zone di operazioni e che i beni eventualmente sequestrati o confiscati fossero consegnati alle prefetture competenti), non hanno successo e continua il regime di spoliazione disposto dal commissario supremo.

Il comando delle SS e della Polizia della Zona di operazioni Litorale Adriatico, in risposta a una serie di quesiti posti dalla Banca d'Italia di Trieste agli inizi del 1944, fornisce chiarimenti su alcune questioni specifiche collegate al blocco dei beni ebraici: è consentito l'utilizzo di somme di denaro appartenenti ad ebrei per il pagamento delle imposte o di quanto dovuto a enti pubblici; possono essere effettuati prelevamenti dai conti correnti intestati ad ebrei, previo benestare rilasciato dalle autorità germaniche, al fine di pagare salari e stipendi; il netto ricavo degli effetti cambiari incassati dalla banca a beneficio della clientela ebraica deve essere accreditato su un conto bloccato; la banca creditrice verso un cliente ebreo intestatario di un dossier titoli, è autorizzata a procedere alla vendita pro – quota dei titoli necessari al rimborso del prestito; i beni di proprietà degli ebrei di nazionalità ungherese e svizzera, a seguito di accordi intercorsi fra Germania, Ungheria e Svizzera, sono esenti dal blocco e dalla successiva confisca.

Agli inizi del mese di febbraio del 1944 la Sezione finanziaria del commissario supremo invita le aziende di credito ad aprire un conto di deposito intestato all'Amministrazione patrimoniale del commissario supremo, sul quale accreditare le somme rivenienti dal sequestro dei conti intestati a cittadini italiani di razza ebraica[62].

Sul punto il Direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, segnalando alla Sezione finanziaria che detta disposizione contrasta con il decreto della RSI 4 gennaio 1944, n. 2, richiede che venga emessa dall'autorità tedesca una ordinanza che dichiari inapplicabile detto decreto e valide le disposizioni impartite dal commissario supremo.

Gli uffici del commissario supremo informano la Banca d'Italia

62. La maggior parte delle disponibilità esistenti nei depositi degli ebrei triestini viene fatta confluire sul conto "Cassa superiore del commissario supremo della zona d'operazione Litorale Adriatico" aperto presso la sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana.

di Trieste che non è necessaria al riguardo alcuna ordinanza scritta e le banche, dal canto loro, si astengono dall'eseguire gli accreditamenti richiesti a valere sui conti di pertinenza ebraica bloccati, posizione questa che viene ritenuta corretta anche dal prefetto di Trieste in un colloquio del 25 febbraio 1944 con il vice direttore di Trieste del Credito Italiano.

Ancora nel mese di aprile 1944 nessuna ordinanza è stata emessa dalle autorità tedesche e le disposizioni relative ai conti bancari vengono trasmesse alle banche attraverso la Banca d'Italia che opera da intermediario nella fase del blocco dei conti. Una volta avvenuto il sequestro dei beni e dei conti correnti bancari, il rapporto viene intrattenuto direttamente tra le banche e la Sezione Finanziaria del commissariato supremo.

Il 5 giugno 1944, tramite la sede di Trieste della Banca d'Italia, l'autorità tedesca ordina il blocco totale dei conti con pseudonimo o intestazione fittizia, dei libretti di risparmio al portatore e di quelli che riportano il solo nome di famiglia e non il prenome, facile indizio della possibile appartenenza ebraica del titolare. L'interessato che in questi casi intenda richiedere il rimborso totale o parziale del conto o del libretto deve recarsi presso le autorità di polizia per farsi identificare e ottenere il rilascio di una dichiarazione di sblocco.

Nel luglio del 1944, su intervento della Banca d'Italia che evidenzia le negative conseguenze che il provvedimento sta determinando sulla raccolta del risparmio da parte delle banche, l'autorità tedesca modifica la precedente ordinanza prevedendo: per saldi fino a lire 1.000 la revoca del blocco; per saldi tra lire 1.000 e lire 50.000 la possibilità di utilizzo del conto, previo accertamento della non appartenenza ebraica dell'intestatario o del portatore del libretto; per saldi superiori a lire 50.000 il mantenimento in vigore del blocco.

Per l'apertura delle cassette di sicurezza locate a ebrei, il commissario supremo, tramite la Banca d'Italia, emana nell'agosto del 1944 le procedure da seguire: presenza di un rappresentante della Sezione finanziaria e di due rappresentanti della banca. La presenza di un notaio non è richiesta dall'autorità tedesca.

Nonostante i ripetuti tentativi dei vari capi di provincia di fare valere la legge italiana e le resistenze della Banca d'Italia, il commissario supremo segnala in data 24 novembre 1944 al capo della provincia di Trieste che il decreto 4 gennaio 1944, n. 2 non è giuridicamente efficace e che per quanto riguarda il trattamento da usare nei confronti della proprietà ebraica è necessario procedere secondo le istruzioni da esso emanate.

Analoga situazione si verifica a Fiume, anche se viene segnalato co-

munque l'attivismo dei funzionari della RSI (Intendenza di finanza) che in osservanza del decreto 1944, n. 2 interagiscono con le amministrazioni di altre province sia all'interno, sia all'esterno della Zona Litorale Adriatico, al fine di ricostruire i patrimoni ebraici aggredibili.

Solo nel marzo del 1945 le autorità tedesche formalizzano in una lettera inviata al direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia la loro competenza esclusiva in materia bancaria e creditizia: le leggi italiane sono valide solo in quanto autorizzate e pertanto il decreto 4 gennaio 1944 n. 2 relativo ai beni ebraici non ha alcun valore nella Zona di operazioni Litorale Adriatico.

La Sezione Finanziaria del commissariato supremo, oltre a disporre la destinazione delle attività bancarie di appartenenza ebraica oggetto di confisca, è anche l'unico soggetto autorizzato a decidere circa la gestione e la vendita dei beni e delle imprese ebraiche confiscati dalle SS e dalla polizia.

In questa Zona di operazione l'EGELI non può operare e in effetti lo stesso Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, un tempo delegato dell'ente, deve effettuare la consegna delle proprietà ebraiche situate nella Venezia Giulia a fiduciari il cui compito è quello di trasferirli in amministrazione al governo del Reich.

Una volta effettuato il sequestro del patrimonio ebraico su decisione del comandante superiore di SS e di polizia, viene inviata una notifica che ha valore esecutivo e non è impugnabile alla Sezione Finanziaria, la quale provvede alla valorizzazione e all'amministrazione dei beni.

Essa insedia a questo scopo una serie di amministratori fiduciari il cui compito è quello di prendere in carico i beni, di procedere al loro inventario e alla stima attraverso esperti, nonché di venderli ai possibili acquirenti privati. Nel caso di appartamenti o di immobili urbani dati in locazione, i canoni, unitamente agli altri proventi vengono versati sul conto "Cassa superiore del commissario supremo" aperto presso la sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana.

Alla fine del 1943 il Comando tedesco provvede a costituire una società commerciale denominata "Adria", il cui compito principale consiste nella presa in carico e nella liquidazione delle ditte ebraiche, anche se il regolamento della medesima, steso in una circolare, indica anche altri scopi:[63]

La società entra in funzione nel luglio 1944, viene amministrata unicamente da funzionari tedeschi e opera fino alla fine del mese di

63. La società avrebbe dovuto porre ordine al traffico delle merci nella zona di occupazione, combattere il mercato nero e incrementare il commercio con il Reich.

aprile del 1945. I rapporti commerciali intrattenuti dalla società, oltre a interessare tutto il nord Italia si estendono anche all'Austria, in particolare alla Carinzia, e ad alcune città della Germania e comportano la collaborazione con ditte di trasporto e con spedizionieri triestini.

Le banche locali, in particolare la Banca Commerciale Italiana e la Cassa di Risparmio di Trieste forniscono il supporto amministrativo e finanziario necessari per lo svolgimento delle transazioni.

La società Adria provvede ad attuare la liquidazione delle attività ebraiche rappresentate da ditte, negozi e appartamenti e a versare il ricavato direttamente nelle casse del commissario supremo o sul conto al medesimo intestato e aperto presso la Banca Commerciale Italiana, sede di Trieste. La società si occupa anche della vendita dei beni degli ebrei di particolare valore artistico e/o economico, interessando mercanti d'arte veneziani e la società austriaca Dorotheum, monte di pietà e casa d'aste[64].

La società Adria riveste un ruolo importante nel sistema affaristico che coinvolge i vari settori economici della realtà triestina interessati al processo di spoliazione degli ebrei.

La liquidazione delle aziende di appartenenza ebraica e l'alienazione dei beni avvengono anche in forma meno strutturata, giovandosi di amministratori e liquidatori fiduciari i quali, una volta dichiarato il sequestro della ditta da parte del commissario supremo, la prendono in carico, procedono alla vendita dei beni e dell'azienda e ne versano il netto ricavo alle autorità di occupazione.

I beni e le masserizie confiscate sono depositati anche nei magazzini generali e nel Porto Franco di Trieste e diventano oggetto di accessi illegali, asportazioni e ruberie.

L'intervento delle banche nella Zona di operazione Litorale Adriatico

La Commissione Anselmi ha raccolto una interessante documentazione relativa alle principali banche (Credito Italiano, Cassa di Risparmio di Trieste e Banca Commerciale Italiana) operanti nella Zona Litorale Adriatico[65]. Su di essa è opportuno soffermarsi, sia al fine di valutare quale è stato il ruolo svolto da dette banche nella attuazione del processo di spoliazione degli ebrei, sia per verificare come le stesse hanno operato nel periodo che ha visto coesistere

64. Può essere interessante rilevare che a seguito della cessione da parte di Unicredit dell'attività di credito su pegno a favore di Dorotheum avvenuta nel 2018, la società è diventata il principale operatore del settore in Italia.

65. *Commissione Anselmi*, pagg. 215-230.

i provvedimenti della RSI circa la confisca dei beni di proprietà ebraica e le decisioni adottate dal commissario supremo della Zona. Normative e scelte accomunate negli obiettivi immediati di spoliazione degli ebrei, ma conflittuali circa la destinazione finale da attribuire alle risorse così ottenute. Sullo sfondo va ricordato poi il persistere della legge bancaria del 1936 – 1938 relativa alla tutela del segreto bancario e alla disciplina dei rapporti bancari (depositi in conto corrente, libretti di risparmio nominativi e al portatore, cassette di sicurezza), la cui osservanza collide sia con la normativa della RSI, sia con quella della Zona di operazione Litorale Adriatico.

Il Credito Italiano – Sede di Trieste

Il giorno 11 ottobre 1943 perviene alla sede di Trieste del Credito Italiano l'ordine del 7 ottobre emesso dalle autorità tedesche con il quale viene imposto il sequestro immediato di tutti i beni mobili (conti correnti, conti di risparmio, titoli e valori) di pertinenza ebraica. Entro il successivo giorno 12 ottobre deve essere inviato al comandante della SIPO – SD un elenco di detti beni, unitamente a quello delle persone colpite dal provvedimento e dei trasferimenti effettuati a favore di cittadini "ariani" a partire dal 15 luglio del 1943.

Si tratta di direttive che contrastano con la legislazione italiana e che potrebbero rivestire una parvenza di legalità laddove, come proposto in una riunione dello stesso giorno 12 ottobre 1943 svoltasi presso l'Unione interprovinciale delle aziende di credito e dell'assicurazione, alla quale partecipano tutti i direttori delle banche operanti a Trieste, le medesime fossero trasmesse alle banche da parte dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito (e quindi da parte della Banca d'Italia).

Nella riunione sopra richiamata emergono difformità anche dal punto di vista della identificazione della appartenenza alla "razza ebraica", in quanto gli uffici del commissario supremo fanno riferimento alle leggi di Norimberga, mentre le banche italiane ritengono di doversi attenere al dettato dell'art. 8 del decreto 1938, n. 1728.

L'ingiunzione al sequestro fatta pervenire da parte della Banca d'Italia – Ispettorato solleverebbe le banche da ogni responsabilità, considerato che a legislazione vigente il sequestro dei depositi e dei dossier titoli può avvenire solo su ordine della magistratura o, in mancanza, con un provvedimento del governo.

Le filiali periferiche del Credito Italiano operanti nella Zona Litorale Adriatico ricevono da parte della Direzione centrale le seguenti istruzioni: nella impossibilità di opporsi a richieste concernenti la

clientela di pertinenza ebraica le quali violano la legge sul segreto bancario, i dati devono essere comunicati alla filiale competente della Banca d'Italia; va opposto diniego alla apertura forzata di cassette di sicurezza con prelievo del contenuto, o alla confisca del saldo dei conti correnti e dei titoli. Quando ciò si riveli impossibile per minacce o comportamenti intimidatori, va comunque predisposta la presenza di un notaio per la redazione del verbale concernente l'operazione imposta dalle autorità tedesche.

Il 3 dicembre 1943 la succursale di Fiume del Credito Italiano inoltra alla Banca d'Italia l'elenco richiesto, precisando che sono presenti, oltre ai depositi in conto corrente, a risparmio e ai dossier titoli, anche libretti di risparmio al portatore, anche se contraddistinti da nomi che fanno presumere una appartenenza ebraica. Al riguardo la succursale precisa che relativamente ai libretti al portatore la normativa bancaria stabilisce che l'utilizzo del saldo può essere disposto unicamente previa presentazione del libretto da parte di colui che esibendolo viene considerato anche legittimo possessore del titolo.

Al Credito Italiano filiale di Udine l'ordine di sequestro dei depositi e dei valori degli ebrei esistenti presso la banca è inviato il 17 novembre 1943 direttamente dagli uffici del comandante della SIPO – SD, i quali richiedono anche sia fatto loro pervenire un elenco di tutti i beni appartenenti alla clientela ebraica. Tenuto conto della minaccia insita nell'ordine in questione, la sede di Trieste della banca autorizza la filiale a fornire detto elenco, il quale va comunque trasmesso tramite la Banca d'Italia.

Nel marzo del 1944 la succursale di Fiume del Credito Italiano, nel richiedere al prefetto della città indicazioni circa l'applicabilità o meno del decreto 4 gennaio 1944 n. 2, fa anche presente che le aziende di credito hanno ricevuto l'ordine di trattare direttamente con la Sezione finanziaria del commissario supremo per quanto concerne i beni ebraici posti sotto sequestro, mentre nella fase preliminare del blocco dei beni la banca opera in contatto con la locale filiale della Banca d'Italia.

Circa la richiesta delle autorità tedesche di canalizzare il saldo dei libretti al portatore sul conto intestato al commissario supremo, anche la sede di Trieste del Credito Italiano in una lettera inviata il 28 settembre 1944 alla succursale di Fiume conferma l'impossibilità di liquidare il saldo di tali depositi a risparmio senza la presentazione del libretto. Le richieste di pagamento a valere su depositi a risparmio al portatore possono essere soddisfatte solo in presenza del libretto o della copia di un decreto di ammortamento del medesimo.

I depositi a risparmio nominativi possono invece essere estinti anche senza la presentazione del libretto, con annotazione dell'estinzione effettuata tramite la dicitura "Senza presentazione del libretto – Pratica Estinta" e analogamente è possibile procedere per i depositi in conto corrente.

La Banca Commerciale Italiana – Sede di Trieste

L'ordine del 7 ottobre del 1943 del capo della polizia e delle SS di sequestro di tutti i valori degli ebrei esistenti presso la banca, viene trasmesso anche alla sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana, la quale provvede in data 24 novembre 1943 a inoltrare alle autorità tedesche, per il tramite della Banca d'Italia, l'elenco delle attività di pertinenza ebraica esistenti presso di sé.

Analogamente alle altre banche, a partire dai primi mesi del 1944 la Banca Commerciale tratta le pratiche dei beni ebrei sottoposti a vincolo interagendo con la Banca d'Italia, mentre quelle relative ai beni posti sotto sequestro e confisca sono trattate direttamente dalle autorità tedesche.

Relativamente all'ordine di bloccare i conti con intestazione fittizia o i libretti al portatore, la Banca Commerciale segnala alla Banca d'Italia che i depositi a risparmio nominativi sono una ristretta minoranza rispetto a quelli rappresentati da libretti al portatore (solo il 3% dei libretti in circolazione è nominativo) e che questa misura può spingere la clientela a rifuggire da questa forma di impiego e a ritirare i propri risparmi[66].

L'apertura delle cassette di sicurezza avviene alla presenza di un notaio, pur non richiesto dalle autorità tedesche, e ha inizio nel settembre del 1944[67].

Nel c/c intestato alla "Cassa superiore del commissario supremo" e aperto presso la sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana confluiscono: gli importi dei beni sequestrati agli ebrei (depositi, libretti di risparmio, titoli, valori) sia esistenti presso la banca, sia provenienti dalle altre banche della piazza; gli importi ricavati dalle vendite dei beni ebraici eseguite dagli uffici del commissario su-

66. Il blocco viene in effetti modulato per importi e reso rigido solo per saldi superiori a lire 50.000.

67. Alla data del 23 novembre su 88 cassette intestate a ebrei ne sono state aperte 47, in metà delle quali vengono rinvenuti libretti di risparmio, azioni, oggetti d'oro e d'argento". *Commissione Anselmi*, pag. 227.

premo; gli affitti delle case appartenenti agli ebrei. Detto conto al giugno del 1945 presenta, a fronte di un totale di versamenti pari a lire 56.076.478,70, derivanti dalle confische dei conti bancari (tra i quali per lire 4.333.590,20 quelli della stessa Banca Commerciale Italiana) e dalle vendite dei beni, un totale di prelievi pari a lire 20.732.919,45 e quindi un saldo di lire 35.343.559,25[68].

A detto conto se ne affianca un altro intestato alla Sezione finanziaria del commissario supremo, sul quale vengono depositati titoli, azioni, obbligazioni e cedole.

La Cassa di Risparmio di Trieste

La Cassa di Risparmio di Trieste viene raggiunta analogamente alle altre banche dall'ordine di sequestrare con effetto immediato tutti i valori degli ebrei (conti di deposito in conto corrente e a risparmio, titoli e valori) esistenti presso la sede centrale della banca e presso le filiali, nonché di presentare entro il 12 ottobre 1943 la distinta dei depositi/valori di pertinenza ebraica, l'elenco degli ebrei intestatari/titolari dei medesimi e anche di comunicare le transazioni con passaggio di beni tra "ebrei e ariani" verificatesi a partire dal 15 luglio 1943.

L'attuazione dell'ordinanza incontra vari ostacoli, principalmente perché in banca manca un elenco ufficiale delle persone di razza ebraica. La Cassa di Risparmio di Trieste deve quindi fare ricorso all'Ufficio anagrafico del Comune, il quale in data 26 ottobre 1943 produce un elenco di 3.420 nominativi di "cittadini di razza ebraica" e un elenco delle aziende industriali e commerciali di pertinenza ebraica tenuto dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste e comprendente 202 ditte.

Con lettera del 24 novembre 1943 la Cassa di Risparmio trasmette alla Banca d'Italia gli elenchi dei crediti e dei depositi intestati agli ebrei con l'annotazione che il blocco è stato esteso a tutte le partite interessate.

Le procedure seguite dalla banca nella interazione con la Banca d'Italia e, successivamente al sequestro dei beni, con le autorità tedesche sono analoghe a quelle seguite dalle altre banche e incontrano gli stessi problemi sul piano della applicazione delle norme.

68. Il dato è tratto da *Commissione Anselmi*, pag. 228.

L'abrogazione delle leggi razziali e le restituzioni

Il processo di restituzione inizia con tempi ed efficacia diversi, a seconda che riguardi le zone liberate e in particolare quelle dell'Italia centrale, nelle quali risiedono importanti comunità ebraiche (Roma, Ancona, Firenze e Livorno) o quelle del nord già rientranti nella RSI ed occupate dalle truppe tedesche.

Nei riguardi delle prime, liberate tra il giugno e l'agosto del 1944, trovano applicazione il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26, emanati dal governo di Brindisi, i quali pongono le basi per la reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri dichiarati o considerati "di razza ebraica".

Il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 contiene le disposizioni riguardanti la reintegrazione dei diritti civili e politici, a partire dall'abrogazione di tutte le leggi precedenti che hanno comportato discriminazione razziale[69]. Il decreto: dichiara la nullità di tutti i provvedimenti di revoca della cittadinanza; considera inesistenti le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile e in quelli della popolazione; riammette in servizio presso le amministrazioni dello Stato e degli Enti locali tutti coloro che furono dispensati per ragioni razziali; non computa ai fini dei limiti di età per la partecipazione a bandi di concorso pubblici il periodo trascorso dal 5 settembre 1938 fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto; estingue tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali.

Il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 dispone la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani che l'art. 8 del r.d.l. 1938, n. 1728 dichiarava o considerava "di razza ebraica", a partire dalla abrogazione dell'art. 10 del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 e del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 relativi alle limitazioni concernenti la proprietà immobiliare e la proprietà, gestione e amministrazione di aziende industriali e commerciali.

69. In particolare vengono abrogati: il r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381 contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri; il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390 contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista; il r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana; la legge 13 luglio 1939, n. 1054 contenente la disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica; la legge 13 luglio 1939, n. 1055 contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica; la legge 19 aprile 1942, n. 517 riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo; la legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia; gli articoli 1, terzo comma, 91 e 155 secondo comma del Codice Civile.

Il decreto mantiene in vita l'EGELI affidandogli il compito di procedere alla restituzione del patrimonio immobiliare trasferitogli ai sensi del r.d.l. 1939, n. 126, mentre per quanto concerne le aziende industriali e commerciali alienate, rilevate o liquidate viene delineato il processo di restituzione o di retrocessione delle medesime al legittimo proprietario, su sua richiesta[70].

I due decreti non vengono immediatamente pubblicati in Gazzetta ufficiale, anche al fine di evitare rappresaglie a carico degli ebrei presenti nei territoti della RSI non ancora liberati[71]. Nelle aree del centro – sud le restituzione dei beni in applicazione del r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 ai cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di "razza ebraica" può avvenire immediatamente.

Per i territori del nord già rientranti nella RSI la restituzione dei beni sequestrati e confiscati inizia invece dopo la Liberazione e si rivela più complessa in quanto, come già rilevato precedentemente, a seguito del decreto del duce del 4 gennaio 1944, n. 2, l'opera di spoliazione degli ebrei, oltre che basata sull'attività dell'EGELI, è stata attuata anche dagli uffici e dai commissariati prefettizi, si è prestata a irregolarità e ha favorito veri e propri abusi, come avvenuto nelle province di Cremona, Padova, Verona, Ferrara, Reggio Emilia e Modena.

Inizialmente si adottano procedure restitutorie di emergenza volte a colmare il vuoto normativo conseguente all'estensione anche ai residui territori dell'ex RSI del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944 n. 249 relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati. Detto decreto priva di efficacia giuridica i vari provvedimenti legislativi del governo della RSI, tra i quali quindi anche il decreto 4 gennaio 1944, n. 2, ma non entra nello specifico delle procedure da seguire[72].

70. Il ramo dell'EGELI operante nei territori liberati può avviare senza indugi la restituzione dei beni immobili sequestrati, grazie anche al fatto che presso la delegazione romana erano rimasti i fascicoli delle pratiche riguardanti le gestioni affidate al Banco di Sicilia, al Banco di Napoli, al Credito Fondiario Sardo, all'Istituto Italiano di Credito Fondiario e alla Banca Nazionale del Lavoro. Nel territorio della RSI l'EGELI continua invece a operare in qualità di ente gestore dei beni mobili, immobili e delle aziende che gli vengono trasferiti tramite decreto dai capi delle province. La gestione dell'EGELI si riunifica dopo la Liberazione dell'aprile 1945 e avvia un complesso processo di restituzione, fino alla sua messa in liquidazione.

71. Il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, 9 febbraio 1944, n. 5 viene convertito dal decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 306 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1944, serie speciale, n. 82, mentre il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, 20 ottobre 1944, n. 71 ai sensi del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252.

72. Il decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, avente per oggetto l'asset-

Anche nelle Zone di operazione Prealpi e Litorale Adriatico l'inizio del processo di restituzione dei beni risulta problematico, risente delle specificità delle singole aree e richiede un periodo di assestamento, prima di svolgersi in modo sistematico e unitario.

Nella Zona Prealpi il 3 luglio 1945 viene creata a Bolzano dal Governo militare alleato una Commissione di indagine incaricata di avviare il recupero delle proprietà ebraiche sequestrate e di effettuare rilievi presso le banche per verificare l'esistenza di conti intestati alla amministrazione del commissario supremo. Il lavoro della Commissione prosegue fino al gennaio del 1946, per poi continuare con un commissario per le proprietà ebraiche e con un legale, a suo tempo perseguitato in quanto ebreo.

Il 31 luglio 1945 viene bloccato il conto intestato al commissario supremo Franz Hofer, il cui saldo ammontante a L. 145.184.603,55 viene trasferito sul conto della Agenzia finanziaria alleata (AFA) aperto presso la sede di Bolzano della Banca d'Italia.

L'attività restitutoria nella Zona Litorale Adriatico risente delle modalità con le quali si è concretizzata la spoliazione degli ebrei nel periodo 1943 – 1945 e in particolare delle alienazioni dei beni effettuate in libera vendita, delle asportazioni dirette degli stessi e in taluni casi del loro trasferimento in Carinzia.

Il Governo militare alleato istituisce nel febbraio del 1946 il Jewish Property Control Office, con l'obiettivo di procedere alla restituzione dei beni ai legittimi proprietari, a partire dagli elenchi predisposti dalla Sezione finanziaria del commissario supremo. L'ufficio continua ad operare fino all'aprile del 1949, per poi essere sostituito dalla Sovrintendenza di finanza.

Il 16 maggio 1946 la Divisione finanziaria del Governo militare alleato trasmette istruzioni alla sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana, presso la quale risulta aperto il conto intestato alla "Cassa superiore del commissario supremo", di retrocedere alle varie banche gli importi rivenienti dalla confisca dei conti bancari

to della legislazione nei territori già sotto il governo della RSI e liberati, dichiara l'inefficacia giuridica: dei provvedimenti legislativi, delle norme regolamentari e degli atti di tale governo; le confische e i sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico; le sentenze emanate e i provvedimenti emessi in sede istruttoria dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato; le sentenze penali emanate dall'autorità giudiziaria ordinaria e i provvedimenti emessi in sede istruttoria, in applicazione di norme di carattere penale emanate da detto governo; le concessioni e le revoche di cittadinanza; le sospensioni e le radiazioni da albi professionali determinate da motivi politici; il conferimento di decorazioni.

intestati agli ebrei, che le stesse hanno fatto affluire su detto conto[73].

L'avvio di un processo di restituzione dei beni riunificato a livello nazionale è reso possibile dalla emanazione del decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393 "Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1946, n. 128.

Il decreto affida all'EGELI l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute e quindi il compito di provvedere alla regolazione dei rapporti con i proprietari dei beni confiscati, comprendendo anche le gestioni tenute extra EGELI dagli uffici e dai commissariati prefettizi della RSI nel periodo 1944 – 1945.

Il decreto prevede la possibilità da parte del proprietario dichiarato o considerato "di razza ebraica", al quale siano stati tolti beni attraverso confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati dal governo della RSI, di rivendicare detti beni da chi li possiede o li detiene, fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto effettuato in buona fede.

L'azione di rivendicazione per i beni rimasti in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto. Lo Stato risponde anche dei frutti prodotti dal bene e percepiti nel triennio che precede la data di rivendicazione.

Nel caso i beni siano stati alienati a terzi, il termine per la presentazione della domanda di rivendicazione è ridotto a tre anni. Il proprietario in questo caso ha la facoltà di chiedere, in luogo della restituzione del bene, la corresponsione della somma ricavata dallo Stato attraverso la vendita, incrementata dalle differenze di prezzo fra acquisto e vendita in caso di alienazioni successive, con applicazione degli interessi legali.

Decorso il triennio, il proprietario ha diritto di ripetere dallo Stato soltanto la somma ricavata dalla prima vendita con l'applicazione degli interessi legali dalla data della alienazione e l'azione di rivendicazione si estingue decorsi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto.

A loro volta i terzi successivi acquirenti in buona fede dei beni che vengano restituiti hanno diritto di ripetere al loro dante causa

73. Nel mese di giugno 1945 il saldo del conto intestato al commissario supremo presso la Banca Commerciale Italiana, da retrocedere alle banche per la restituzione ai legittimi proprietari è pari a lire 35.343559,25 (di cui lire 4.333.590,20 di pertinenza della stessa Banca Commerciale). Alla data del 1° aprile 1949 il saldo dei conti aperti presso le banche della Zona e ancora da restituire è pari a lire 23.003.262.

il prezzo corrisposto incrementato degli interessi legali a partire dal giorno di formalizzazione della alienazione.

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione, con possibile rivalsa da parte del proprietario originario per i danni eventualmente verificatisi e attribuzione al medesimo del saldo riveniente da un conto di gestione nel quale gli accreditamenti (per i frutti prodotti) e gli addebitamenti (per spese di gestione, conservazione e miglioramento dei beni, somme erogate per l'estinzione di debiti e compensi dovuti ai gestori) sono regolati al tasso di interesse dei conti correnti bancari. Qualora il conto di gestione presenti un saldo negativo a carico del proprietario, il credito che ne deriva ha privilegio sui beni restituiti, con preferenza su ogni credito anche se privilegiato.

Il tema dei costi di gestione coinvolge direttamente l'EGELI in quanto incaricato delle disposizioni contenute nel decreto 1946, n. 393 e in effetti con circolare del 20 giugno 1946, n. 222 l'Ente richiama il contenuto dell'art. 8 del decreto e richiede agli istituti di credito fondiario delegati di redigere i verbali di riconsegna, di compilare l'elenco delle restituzioni avvenute prima dell'entrata in vigore del decreto e di preparare i rendiconti spese da presentare ai proprietari.

L'Ente ricorda agli istituti che la quantificazione dei compensi loro dovuti deve essere fatta considerando solo i costi di normale gestione effettivamente sostenuti in relazione alla consistenza dei beni, alla durata della gestione e al lavoro svolto, senza ricomprendere alcuna componente di utile.

Detti compensi, in accordo con l'EGELI, devono essere posti a carico dei soggetti interessati. In caso di mancata accettazione da parte del proprietario espropriato, l'Istituto delegato dovrà riferirne all'EGELI, il quale interesserà in Ministero del tesoro per i provvedimenti del caso.

Con successiva circolare del 12 settembre 1946, n. 230, l'EGELI precisa che nel computo delle spese generali non devono rientrare gli oneri non imputabili agli ex proprietari, quali le spese di presa di possesso dei beni, quelle di apertura forzata e riconsegna di cassette di sicurezza e le spese di trasporto di valori. Dette spese vengono quantificate in modo forfettario e fatte pari al 25% delle spese complessive, sicché al proprietario deve essere addebitato il 75% delle spese di gestione complessive[74].

74. Lettera inviata dal commissario EGELI al Ministero delle Finanze e del Tesoro in data 23 aprile 1947.

Alla data del 31 dicembre 1946 i compensi richiesti dagli istituti sono pari a lire 30.052.755 e vengono acquisiti dal Ministero delle Finanze e del Tesoro, il quale attua una parziale rettifica che li riduce a lire 29.778.657[75].

Applicando sul totale di lire 29.778.657 formalizzato dal Ministero delle Finanze e del Tesoro la riduzione del 25% si ottiene l'ammontare complessivo di lire 22.333.993 che gli istituti provvedono a notificare pro – quota ai singoli proprietari.

Nel 1947 gli istituti gestori si trovano a svolgere una serie ulteriore di incombenze e pratiche amministrative riguardanti la gestione e la riconsegna dei beni, sostenendo spese che vengono quantificate e liquidate a carico del bilancio EGELI in complessive lire 10.775.616. Dette spese non vengono comunque poste a carico dei proprietari nemmeno in ragione del 75%, in quanto l'EGELI non le ritiene strettamente necessarie alla normale gestione.

La richiesta di pagamento delle spese di gestione incontra la resistenza da parte dei proprietari dei beni confiscati, prima di tutto per ragioni etiche e di giustizia (in quanto ovviamente lo spossessamento e la relativa gestione operata dall'EGELI e dagli istituti gestori da esso delegati non sono dipesi dalla volontà e dalle scelte del cittadino ebreo proprietario), ma anche per la notevole distanza di tempo che separa detta richiesta dalla ormai avvenuta restituzione.

La questione del rimborso delle spese di gestione, fonte di un ampio contenzioso fra L'EGELI e gli ebrei sostenuti dalla Unione

75. L'articolazione dei compensi richiesti dagli istituti è la seguente:

Fondiario della Cassa di Risparmio di Milano	L. 7.100.000
Istituto fondiario Verona	L. 8.503.395
Fondiario Istituto S. Paolo Torino	L. 11.000.000
Banca Agricola Mantovana	L. 2.434.524
Monte di Bologna	L. 219.836
Fondiario Cassa di Risparmio Bologna	L. 19.000
Cassa di Risparmio di Modena	L. 276.000
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia	L. 150.000
Banca Popolare di Cremona	L. 350.000
Totale	L. 30.052.755

Questi conteggi vengono acquisiti dal Ministero delle Finanze e del Tesoro che, come risulta da una lettera in data 20 maggio 1947 prot. n. 406722, opera una parziale rettifica rispetto all'ammontare richiesto dal Credito Fondiario dell'Istituto S. Paolo di Torino (vengono riconosciute spese per lire 10.725.902 rispetto al totale richiesto dall'istituto in lire 11.000.000), sicché l'ammontare totale del compenso spettante agli istituti ed erogato dall'EGELI a valere sui fondi stanziati in bilancio per l'esecuzione del d.l.lt. 5 maggio 1946, n. 393 è pari a lire 29.778.657.

delle comunità israelitiche italiane, si interseca con altri fronti aperti derivanti da un lato dalla presenza di beni di proprietà di persone decedute (in seguito a persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943) senza lasciare eredi e dall'altro lato dei depositi di beni rimasti presso istituti di credito e non reclamati[76].

Negli anni che seguono vengono effettuati rimborsi per circa 1.800.000 lire e il debito complessivo in capo ai proprietari dei beni confiscati si quantifica quindi in circa 20 milioni di lire. Nonostante vari tentativi per addivenire a una soluzione, anche con il coinvolgimento dell'Unione delle Comunità Israelitiche e proponendo ai singoli debitori di pagare almeno il 50% delle spese addebitate dagli istituti, la questione del rimborso spese da parte dei proprietari risulta ancora aperta nel giugno del 1956 e tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno di quell'anno vengono effettuate ai singoli le notifiche di pagamento, al fine di evitare la prescrizione del diritto di credito.

La questione del rimborso delle spese viene risolta sulla base della proposta avanzata dalla Ragioneria generale dello Stato nel 1958[77]. Richiamate le ragioni etiche e giuridiche che definiscono la specificità e la delicatezza della questione affrontata e fatti presenti anche gli aspetti economici collegati con il prolungamento delle azioni di recupero, si propone da un lato di considerare ormai come inesigibili i 20 milioni di debito residuo dei proprietari ebrei espropriati e dall'altro lato di consentire all'EGELI, una volta intervenuta la prescrizione, di incamerare un complesso di partite attive quantificabili complessivamente in lire 3 milioni (derivanti da saldi attivi di gestione, fondi giacenti presso il Monte di Credito su Pegno di Milano relativi a vendite di beni mobili di cittadini ebrei deceduti, titoli e oggetti vari di valore non rilevante e un appezzamento di terreno sito in provincia di Varese), con un onere residuo di 17 milioni di lire che rimane in capo allo Stato.

Un onere più che giustificato che mette fine ad azioni di recupero particolarmente odiose, poste a carico di persone che hanno sofferto e che sono state vittime di gravi persecuzioni.

76. Va ricordato al proposito che il Decreto legge del capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 364, dispone che i beni di persone mai tornate dai campi di sterminio e non risultanti avere eredi vadano trasferiti a titolo gratuito all'Unione delle comunità israelitiche italiane.

77. Ragioniere generale dello Stato – Pro memoria per il Ministro del Tesoro, 16 maggio 1958, prot. 401459.

APPENDICE

Alcuni riferimenti quantitativi

Come è stato argomentato nel corso della trattazione, la quantificazione dei fenomeni indagati ha incontrato varie difficoltà e appare ancora lacunosa soprattutto con riferimento alla fase della restituzione dei beni.

Si ritiene comunque utile ripresentare in modo unitario i principali dati quantitativi che si trovano inseriti nelle varie parti del testo, al fine di consentire quantomeno un collegamento fra la dimensione e le caratteristiche sociologiche delle vittime potenziali e il valore economico delle proprietà immobiliari, delle aziende industriali e commerciali e dei beni ad esse sottratti.

I dati demografici

Il censimento del 22 agosto 1938 accerta la presenza nella penisola di 58.412 residenti (esclusi quindi i temporaneamente presenti) nati da almeno un genitore ebreo o ex-ebreo, suddivisi in 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi.

Di essi 46.656 (37.241 italiani e 9.415 stranieri) risultano iscritti a una comunità ebraica o comunque hanno dichiarato di essere ebrei.

Tra il 1931 e il 1938 oltre il 97% degli ebrei censiti risiede nell'Italia centro-settentrionale e principalmente nei centri urbani medio-grandi.

Le maggiori comunità ebraiche del paese secondo il censimento del 1931 sono: Roma (con Littoria conta 11.543 ebrei); Milano (6.949 ebrei), Trieste (4.680), Torino (3.870), Firenze (2.633), Venezia (1.873), Fiume (1.869), Genova (1.824) e Livorno (1.751)[78].

78. I dati demografici sono ripresi da M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia Fascista*, pagg. 32-33.

Già nel 1901, la percentuale di analfabeti fra gli ebrei sopra i quindici anni è pari al 5,7% rispetto al dato nazionale del 49,9%; – circa la condizione professionale e il tipo/ramo di attività economica svolta dal capo famiglia, il censimento del 1931 evidenzia che rispetto al dato nazionale del 48,5% di addetti all'agricoltura e del 21,1% di operai, per gli ebrei tali categorie incidono per meno del 10%, mentre per circa il 70% il capofamiglia è commerciante, impiegato o professionista.

Dopo l'8 settembre 1943 e costituitasi la RSI, la nuova persecuzione degli ebrei nella RSI interessa circa 43.000 persone, di cui circa 8.000 stranieri o apolidi, distribuite variamente, con un'alta concentrazione nel Lazio e in particolare nella città di Roma. Considerati coloro che riescono a passare la linea del fronte (circa 500), a rifugiarsi in Svizzera (circa 5.500 – 6.000) e coloro che vengono invece arrestati per poi essere deportati (circa 7.700 – 7.900) rimangono circa 29.000 ebrei costretti a vivere in clandestinità fino alla Liberazione.

Le aziende industriali e commerciali

Le aziende industriali e commerciali di pertinenza ebraica risultanti dal censimento dell'agosto 1938 sono in numero di 5.782, di cui 4.785 commerciali (pari all'82,8% del totale). Nel settore del commercio è prevalente la proprietà di negozi al dettaglio (51,7% del totale), seguita dal commercio ambulante (22,9% del totale) e dal commercio all'ingrosso. I proprietari ebrei di imprese industriali sono in numero di 662, pari all'11,5% del totale; nell'agricoltura i proprietari sono 218, pari al 3,7% del totale; nei trasporti risultano 85, pari all'1,5% del totale; nel credito e nelle assicurazioni sono 32 (pari allo 0,5% del totale).

Nel settore industriale i principali rami di attività che vedono la proprietà da parte di cittadini ebrei sono i seguenti: tessile; cartario – poligrafico; metallurgico; meccanico; chimico; edile.

Il censimento evidenzia anche 268 artigiani e 459 dirigenti di cui 267 nell'industria, 28 nei trasporti, 71 nel commercio e 93 nel credito e nelle assicurazioni.

Al dicembre del 1938 i crediti erogati dal sistema bancario agli ebrei (cittadini italiani ed ebrei stranieri) sono pari complessivamente a lire 480.460.000, di cui 370.986.000 lire per esposizioni dirette pari allo 0,75% del totale degli impieghi del sistema bancario.

Dagli elenchi delle autodenunce di cui al r.d.l. 9 febbraio 1939, n.

126 risultano complessivamente interessate alla normativa numero 20 aziende (di cui una sola interessante la difesa nazionale e 19 con un numero di dipendenti pari o superiore a 100).

Le autodenunce delle aziende di categoria c) non direttamente interessate dalla normativa sono pari a 3.100.

La proprietà immobiliare

Al 24 giugno 1939 le autodenunce relative alla proprietà immobiliare pervenute agli Uffici distrettuali delle imposte dirette sono in numero di 7.060, per un totale di lire 8.023.140 di estimo dei terreni e di lire 66.609.144 di reddito imponibile dei fabbricati. Applicando i coefficienti di valutazione contenuti nel decreto, le autodenunce fanno emergere un valore della proprietà immobiliare degli ebrei che si aggira attorno ai 2 miliardi di lire.

Con una stima "in larga approssimazione" il ministero delle Finanze quantifica il totale delle quote di proprietà dei terreni eccedenti le lire cinquemila di estimo in lire 4.210.556 e quelle eccedenti le lire ventimila di reddito imponibile dei fabbricati in lire 25.027.399. Applicando i moltiplicatori di cui al r.d.l. 1939, n. 126 si ottiene un ammontare pari a lire 336.844.480 di terreni eccedenti e analogamente un ammontare pari a lire 500.547.980 di fabbricati eccedenti la quota consentita, per un totale complessivo pari a 837.392.460 lire.

Alla fine del 1943 le quote eccedenti relative ai terreni e ai fabbricati, di cui alla precedente stima pari a circa 837 milioni di lire, si sono ridotte a 272 milioni di lire, sia a seguito di donazioni e passaggi di proprietà, sia in conseguenza dei provvedimenti di "discriminazione" nel frattempo ottenuti dai proprietari.

Al 31 dicembre del 1943 risulta che gli uffici tecnici erariali abbiano trasmesso all'EGELI n° 401 pratiche per un valore complessivo di 170 milioni di lire (sul totale di 272 milioni di lire) e l'Ente dichiara di avere perfezionato 265 pratiche per un valore complessivo pari a lire 55.632.217.

Sempre con riferimento al mese di dicembre 1943 l'EGELI ha formalizzato la vendita di una parte degli immobili che gli sono stati trasferiti, realizzando complessivamente un ricavo lordo di lire 29.758.500, a fronte di un costo per corrispettivi corrisposti agli ex proprietari pari a lire 9.794.122 e con un carico di spese pari a lire 220.774.

I decreti di confisca nei territori della RSI, nella Zona di operazione Prealpi e nella Zona di operazione Litorale Adriatico

Al 31 luglio del 1944 EGELI ha registrato nei territori della RSI un numero di decreti di confisca pari a 3.238, che diventano 5.375 il 27 novembre 1944 e 7.847 nell'aprile del 1945. Questi decreti riguardano beni immobili, beni mobili, depositi presso banche e 220 aziende, 92 delle quali sono prese in carico dall'EGELI che provvede a gestirne solo 22 in forma diretta. Il valore degli immobili confiscati nei territori della RSI al 31 dicembre 1944, calcolato in base ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul patrimonio, è pari a lire 855.348.608 per i terreni e a lire 198.300.003 per i fabbricati.

Al 31 dicembre 1944 i depositi bancari confiscati ammontano a lire 75.089.047,90, i titoli di Stato a lire 36.396.831 al valore nominale e i titoli azionari, valutati secondo il listino di fine anno a lire 731.442.219.

Nella Zona Prealpi al 31 luglio 1945 il conto intestato al commissario supremo presenta un saldo pari a lire 145.184.603,55. Detto conto viene bloccato e il saldo è trasferito sul conto della Agenzia finanziaria alleata (AFA) aperto presso la sede di Bolzano della Banca d'Italia.

Nella Zona Litorale Adriatico nel giugno dello stesso anno il c/c intestato alla "Cassa superiore del commissario supremo" e aperto presso la sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana presenta un saldo di lire 35.343.559,25. È la risultante della differenza tra il totale di versamenti pari a lire 56.076.478,70 (derivanti dalle vendite dei beni e dalle confische dei conti bancari) e il totale dei prelievi pari a lire 20.732.919,45. Il giorno 16 maggio 1946 la Divisione finanziaria del Governo militare alleato trasmette istruzioni alla Sede di Trieste della Banca Commerciale Italiana, presso la quale risulta aperto il conto intestato alla "Cassa superiore del commissario supremo", di retrocedere alle varie banche gli importi rivenienti dalla confisca dei conti bancari intestati agli ebrei, che le stesse hanno fatto affluire su detto conto.

Il costo degli interventi degli istituti di credito delegati dall'EGELI

Alla data del 31 dicembre 1946 i compensi richiesti dagli istituti delegati dall'EGELI ammontano complessivamente a lire 30.052.755 e vengono acquisiti dal Ministero delle Finanze e del Tesoro, il quale attua una parziale rettifica che li riduce a lire 29.778.657. Tale compenso viene erogato dall'EGELI a valere sui fondi stanziati in bilancio per l'esecuzione del d.l.lt. 5 maggio 1946 n. 393.

Il costo di gestione da addossare agli originari proprietari ebrei viene ottenuto applicando all'ammontare di lire 29.778.657 una riduzione del 25%. La somma risultante di lire 22.333.993 viene notificata pro quota ai singoli proprietari o loro eredi da parte dei vari istituti.

Detta somma non verrà mai versata e, anche sulla base a una proposta avanzata al riguardo dalla Ragioneria generale dello Stato, considerata inesigibile, al netto dell'ammontare di circa 3 milioni di lire derivanti dalla alienazione di varie partite attive e del versamento per lire 1.800.000 effettuato nei vari anni dai proprietari dei beni confiscati.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728

Provvedimenti per la difesa della razza italiana (GURI n. 264, 19 novembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con Legge 5 gennaio 1939, n. 274.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I
PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MATRIMONI

Art. 1
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito.

Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 2
Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 3
Fermo sempre il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera.

Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

Art. 4
Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

Art. 5
L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti.

Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 6
Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art. 1.

Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della predetta legge.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7
L'ufficiale dello stato civile che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all'autorità.

CAPO II
DEGLI APPARTENENTI ALLA RAZZA EBRAICA

Art. 8
Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

Art. 9
L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di detta annotazione.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o autorizzazioni della pubblica autorità.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 10
I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di-

chiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

Art. 14

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10*, nonché dell'art. 13, lett. h):

a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;

b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;

2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;

3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;

4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;

5) legionari fiumani;

6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.

Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15
Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.

Art. 16
Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Art. 17
È vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18
Per il periodo di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.

Art. 19
Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8, devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 20
I dipendenti degli Enti indicati nell'art. 13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21
I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a

norma dell'art. 20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

Art. 22

Le disposizioni di cui all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13.

Gli Enti nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art. 21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.

Art. 23

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 24

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 25

La disposizione dell'art. 24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati do-

vranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26
Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.

Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 27
Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.

Art. 28
È abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 29
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 1938- XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII.
Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126

Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica (GURI n. 35, 11 febbraio 1939). Convertito in legge con modifiche[79] con Legge 2 giugno 1939, n. 739

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I
LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

79. Art. 23 - Nuova formulazione del n. 3) del comma secondo: "da un ingegnere designato da Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato da sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni"; - Art. 71 - Correzione inserita nel primo comma: "… aziende comprese nella categoria c) dell'art. 52…"; - Art. 76 – inserimento, dopo il primo comma, della formulazione seguente: "Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente".

Art. 2
Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;

b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3
Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il proprietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

Art. 4
La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità delle disposizioni di questo decreto.

Art. 5
Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno ec-

cedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai bei medesimi, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

Art. 6
In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

Art. 7
Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.

Art. 8
Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;

b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;

c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi

nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati. Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette, cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

Art. 10

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera d).

CAPO II
ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 11

È istituito un Ente denominato "Ente di gestione e liquidazione immobiliare" avente sede in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da

stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall'Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 12

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO III
ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 13
I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente decreto (allegato A).

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

Art. 14
Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

Art. 15
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 16
L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella

cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

Art. 17
L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

a) l'estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;

b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;

c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

Art. 18
L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità.
L'attestazione è trascritta.

Art. 19
Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

Art. 20

L'Ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati. Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

Art. 21

L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 22

L'Ente dopo aver effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;

b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

CAPO IV
CONTESTAZIONI IN ORDINE ALLA FORMAZIONE DELLA QUOTA CONSENTITA E DELLA QUOTA ECCEDENTE E IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI

Art. 23

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;

2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;

3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 24

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cit-

tadini residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;

b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;

c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso previsto dall'art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 25

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

CAPO V
TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI COMPRESI NELLA QUOTA DI ECCEDENZA ALL'ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 26
Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

Art. 27
I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

Art. 28
Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'art. 18.

Art. 29
I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

Art. 30
Se i beni denunziati pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

Art. 31
Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

CAPO VI
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DIRITTI DEI CREDITORI
Sezione I. - Certificati speciali.

Art. 32
Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 33
I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

Art. 34
L'Ente ha facoltà:

a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;

b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

Art. 35
Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

Sezione II. - Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.

Art. 36
Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 37
Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta, un immobile.

Art. 38
Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

CAPO VII
GESTIONE E VENDITA DEI BENI TRASFERITI ALL'ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE

Art. 39
La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

Art. 40
I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.

Art. 41
Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

CAPO VIII
RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

Art. 42
Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purché l'immobile non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto art. 8.

Art. 43
Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti all'Ente.

CAPO IX
AUMENTI DI PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 44
I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residente all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

Art. 45
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà;

b) la devoluzione del fondo enfiteutico;

c) le nuove costruzioni edilizie;

d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;

e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.

Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d'estimo o d'imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 46

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

TITOLO II.
LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI.
CAPO I
DENUNZIA DELLE AZIENDE

Art. 47

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:

a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;

b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Art. 48
La denunzia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.

La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato B).

CAPO II
ACCERTAMENTO DELLE AZIENDE E FORMAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI

Art. 49
Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunzie presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.

Art. 50
Colui che, essendo obbligato a presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 51
Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

Art. 52
Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi distinguendo:

a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;

b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

Art. 53
Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta. Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento insindacabile. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

CAPO III
INALIENABILITA' DELLE AZIENDE E DELLE QUOTE SOCIALI DURANTE IL PERIODO DI ACCERTAMENTO E CLASSIFICAZIONE

Art. 54
Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse né cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

Art. 55
In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

CAPO IV
VIGILANZA, AMMINISTRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE

Art. 56
Divenuta definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

Art. 57
Il commissario di vigilanza procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario. In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58

Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario od i soci non siano considerati di razza ebraica.

Art. 59

Per la cessione dei diritti spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Art. 60
Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell'art. 58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 61
Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

Art. 62
Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo

il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

Art. 63
Il commissario di vigilanza di una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 64
La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto. Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

Art. 65
L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'a-

zienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

Art. 66
La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 67
Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;

b) nel caso di dichiarazione di fallimento;

c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 68
I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47.

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

Art. 69
Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti d'appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento dell'Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

Art. 70
Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza. Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

Art. 71
Se le aziende comprese nella categoria a) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera c) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci. Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 72
I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

Art. 73
Le denunce e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesi-

mo da organi od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e d'iscrizione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74
Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75
Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76
L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77
Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'articolo 60,

in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro. Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Art. 79
Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 80
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Revel - Solmi - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 32. - Mancini.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2
Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica (GUI n. 6, 10 gennaio 1944).

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto il decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto–legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1
I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:

a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;

b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;

c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.

Art. 2
I debitori di persone di razza ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta dalla quale

risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario, la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei beni.

La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.

Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato.

Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

Art. 3
Le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della provincia competente a' sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia.

Art. 4
Gli istituti e le aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a persone di razza ebraica.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura degli scomparti locati presso istituti o aziende di credito di cittadini italiani di razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 5
È vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto.

È vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la disposizione di cui al citato articolo 8.

Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso istituti od aziende di credito.

Art. 6
È nullo qualsiasi atto concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, né per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.

Su proposta dell'Intendente di Finanza, il capo della provincia può dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1° dicembre 1943, qualora, da fondati elementi, le donazioni od i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali. Avverso il decreto del capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.

Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Art. 7
I beni immobiliari e le loro pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali a' sensi della legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonché quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 8
Il decreto di confisca è emesso dal capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C. colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del capo della provincia, il quale provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa od altra spesa.

Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva dal capo della provincia all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Altra copia del decreto, con le corrispondenti denunce, è rimessa dal capo della provincia al Ministero delle Finanze.

Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il decreto è immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi–ebrei, ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato.

Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P. C. e senza preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.

Contro il decreto di trasferimento emanato dal capo della provincia non sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.

Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni confiscati.

Art. 9

I beni ed i diritti immobiliari passano in gestione all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati.

I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed anteriore al primo dicembre 1943.

Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

1) L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati per spese e compensi di gestione;

2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o contributi, che siano loro dovuti;

3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua gestione;

4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;

5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a favore dello Stato.

Art. 10

Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4 del presente decreto, il capo della provincia disporrà l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza ebraica presso istituti od aziende di credito.

L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del capo della provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della provincia sarà redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto nello scomparto o nel deposito.

Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello Stato e dato in consegna all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare con decreto del capo della provincia ai sensi dell'art. 8.

Tale decreto sarà tosto notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrice dello scomparto o del deposito.

Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno anticipate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare.

Art. 11

L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio 1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge.

Gli istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti e statuti.

Art. 12

Fino a quando non ne verrà effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno determinate dal Ministro delle Finanze.

Art. 13

La vendita dei beni confiscati ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle Finanze.

La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale pagamento dell'intero prezzo.

Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Art. 14
I crediti, le somme liquide non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni consegnati all'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7, al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo da iscriversi nel bilancio dell'entrata.

Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.

Art. 15
Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

Art. 16
Il debitore di persone di razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila).

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 17
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta ad esproprio.

Art. 18
Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio dello Stato od aggra-

varli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).

Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila). Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore di persone di razza ebraica in violazione alle disposizioni di cui all'art. 5, ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o dei valori consegnati, in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 19
Le norme del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate.

Art. 20
Il Ministro per le Finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e, sempre allo stesso fine, ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 21
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Dal Quartier Generale, addì 4 gennaio 1944-XXII.

MUSSOLINI

V°, Il Guardasigilli: Pisenti.
Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.

Maurizio Pegrari*

SEQUESTRI E CONFISCHE IN BRESCIA E PROVINCIA (1938–1945)**

1. Accade in Italia

«La massoneria giudaica è padrona attualmente di quasi tutti i capitali: con questi dispone della stampa; colla stampa forma la pubblica opinione; con la così detta pubblica opinione si rende padrona del voto popolare, da cui tranno origine e sostegno i governi attuali nemici e gelosi della Chiesa». (1892)[1]

«[…] Un disastro recentissimo, rivestito del più basso carattere di truffa vergognosa e nuovo nella storia bancaria del secolo, ha colpito moltissimi tra i più potenti ed abili Istituti finanziari d'Italia[2] e d'Europa, ha colpito il Banco di Roma. Non perdetti lena e coraggio e senza temere cospirazioni ed odii di sorta, lottai a tutt'uomo e mentre si sognava da spregevoli avversarii la scomparsa del Banco di Roma, questo riportò una nuova vittoria pur rimanendo, è mio dovere affermarlo, almeno per ora profondamente ferito.

* Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia.

** Testo della conferenza tenuta in Ateneo il 21 settembre 2018.

1. Archivio Apostolico Vaticano (AAV), *Segr. Stato*, b. 63, 1892. Lettera inviata al card. Rampolla, Segretario di Stato, il 29.11.1890

2. Il riferimento è alla caduta della Banca Generale e del Credito mobiliare.

Onorato dalla fiducia dei miei colleghi, fui chiamato a far parte, in Genova, della Delegazione dei creditori nel fallimento Bingen, causa unica della nostra scossa finanziaria, ed ho la fierezza di affermare che tutto io tenterò, ciò che onestamente può tentarsi per assodare, che mal si troverà in tale circostanza la Sinagoga di fronte ai battezzati» […]. (1895).[3]

«Se, come giustamente osserva l'Eminenza Vostra, è da condannarsi ogni atto di persecuzione o di violenza antisemitica, non si potrebbe negare l'utilità ed opportunità di misure tendenti a limitare l'eccessiva influenza dell'elemento giudaico. Pur troppo, in Polonia neppure questo si fa in forma veramente efficace, nonostante le frequenti vociferazioni; ed il giudaismo pesa ognora di più, come mi sembra, nel commercio, nella banca, negli uffici professionali; e si estende così l'azione ora occulta ed ora palese di questo nemico secolare della Chiesa e dell'ordine sociale cristiano». (1938)[4]

Le citazioni in esergo non appartengono a pericolosi antisemiti. La prima è del conte polacco De Mazewski, Presidente e Direttore del Comptoir de Paris et de Colones, che si rivolge alla Santa Sede per chiedere l'approvazione ed il sostegno, in un momento finanziario molto difficile, ad un nuovo istituto di credito, la Banca internazionale cattolica, che avrebbe il compito di contrastare l'egemonia bancaria della massoneria giudaica in Europa. Solo una grande banca cattolica, così ragionava, è in grado di raccogliere fondi «per rifare i governi a modo nostro, cioè favorevoli alla Religione e al Papato»[5]. La seconda è di Ernesto Pacelli cugino di Eugenio, il futuro Pio XII, inviata a Leone XIII nel 1895 nella quale conferma il suo impegno, in qualità di Consigliere di Amministrazione del Banco di Roma, a combattere la finanza ebraica. La terza appartiene ad un scambio epistolare tra il Nunzio apostolico a Varsavia, mons. Filippo Cortesi e il Segretario di Stato della Santa Sede card. Eugenio Pacelli. L'argomento trattato riguardava i limiti imposti da molti governi europei alla macellazione rituale da parte delle comunità ebraiche tendenti, secondo lo scritto del Segretario di Stato, «a limitare la eccessiva influenza dell'elemento giudaico, che viene esercitata in certi settori della società a detrimento della popolazione indigena»[6], auspicando l'uso della macellazione a motivi strettamente rituali.

3. Lettera di Ernesto Pacelli, consigliere d'Amministrazione del Banco di Roma, 27 settembre 1895. A margine: *lectum* (corsivo mio), AAV, *Segr. Stato*, b. 63, 1895.

4. AAV, *Nunz. Varsavia*, b. 298. Il Nunzio apostolico mons. Filippo Cortesi al card. Eugenio Pacelli, Segretario di Stato, Varsavia, 7 maggio 1938.

5. AAV, *Segr. Stato*, b. 63, cit.

6. AAV, *Nunz. Varsavia*, cit. Lettera di Pacelli al Nunzio del 26 aprile 1938.

La risposta del Nunzio confermava la «eccessiva influenza». Non stupiscono, quindi, l'avversione verso gli ebrei, che si annidava da molti secoli nella popolazione italiana ed europea, e l'accettazione acritica dei Protocolli di Sion. Una linea rossa, un fenomeno carsico che lentamente e drammaticamente continuano e riemergono nella storia italiana, per assumere contorni più vistosi e inarrestabili nel corso degli anni Trenta. La svolta decisiva, con il RDL.17 novembre 1938 n. 1728, è il punto di arrivo di un lungo percorso che sin dal 1928 covava nel regime quando ci si chiese se gli ebrei fossero una religione o una nazione, e ci si convinse, nel 1934, che gli ebrei fossero tutti antifascisti[7]. Il che non corrispondeva al vero se tra il 1933 e il 1938 gli ebrei aderenti al fascismo rappresentavano poco meno del 27% dell'intera popolazione ebraica di cittadinanza italiana[8]. La lenta ma inarrestabile marcia verso l'antisemitismo appare evidente quando nel 1937 l'ebreo non era più qualificato in base alla religione professata ma diventa razza. Un passo ulteriore verso la preclusione a carriere amministrative, politiche e militari, un avvicinamento alla vera e propria persecuzione non ancora percepita neppure dagli stessi ebrei, sia che aderissero che non aderissero al regime[9]. La normativa del novembre 1938 rende evidente la diffusione dell'antisemitismo su scala nazionale. Sono però necessarie alcune considerazioni preliminari. I numerosi provvedimenti che seguono l'emanazione delle leggi razziali si possono distinguere cronologicamente in due fasi, prima e dopo l'8 settembre 1943, che vedono l'occupazione dell'Italia da parte delle truppe del Terzo Reich e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana. Nel primo periodo, novembre 1938/settembre 1943, la normativa emanata dal regime costituisce un insieme di leggi, decreti e circolari ministeriali di complessa e scarsa attuazione, mentre nel secondo periodo, settembre 1943/aprile 1945, i provvedimenti emanati dalla RSI e dai comandi militari tedeschi, direttamente dipendenti da Berlino, sono molto più costrittivi nei confronti delle persone e dei beni soggetti non più a sequestri ma a confische che, in molti casi, danno origine ad estese malversazioni private. In effetti si ha una graduale gravità

7. Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2018, p. 124.

8. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, p. 147. Secondo la tabella 1 di pag. 25 su 3.174.138 italiani aderenti al partito nazionale fascista, gli ebrei erano 22.726.

9. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, p. 143.

nei provvedimenti che trova nel decreto del Duce del 4 gennaio 1944 il punto di non ritorno che permette operazioni di fascisti e tedeschi al di fuori di ogni legalità con vere e proprie razzie di beni che resero difficili, se non impossibili, qualsiasi forma di restituzione.

Per gestire sequestri e confische immobiliari è creato il 9 febbraio 1939 l'Ente di Gestione e liquidazione immobiliare (Egeli) inizialmente per acquisire, gestire e rivendere i beni sottratti agli ebrei e in seguito, nel giugno dello stesso anno, per operare nei sequestri dei beni esattoriali. Il primo presidente è il senatore Demetrio Asinari di Bernezzo, sostituito dopo la sua morte da Cesare Giovara, entrambi provenienti dalla carica di Presidente dell'Istituto San Paolo di Torino. Per la Lombardia, l'incarico spetta, su proposta dello stesso Mussolini, al presidente della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, il senatore Giuseppe de Capitani d'Arzago. L'operatività dell'Istituto, non sempre lineare per la somma di interventi legislativi e di contrasti con altre istituzioni, in modo particolare con la Banca d'Italia, termina nel 1977, anno della sua chiusura con Decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 a riprova delle difficoltà intervenute nel periodo post-bellico e relative alle modalità di restituzione dei beni che pongono in evidenza l'ampia discrezionalità presente nella vorticosa legislazione. Tra le tante disposizioni, basta segnalare quella assurda del dopoguerra che imponeva ai proprietari espropriati di sostenere le spese di gestione per i loro beni confiscati da leggi in seguito annullate. A livello quantitativo, i decreti emanati durante i due periodi furono circa 8.000. Nessuno è risparmiato: ricchi, poveri, aziende, azionisti, conti correnti bancari. Nei decreti di confisca si trova di tutto: immobili, proprietà terriere, opera d'arte, tappeti di valore, vestiario unitamente a oggetti di casa, oggetti personali minuziosamente elencati tanto da indurre le stesse autorità a disporre una maggiore riservatezza nella pubblicazione dei decreti[10]. Vale la pena ritornare al contenuto del RDL del 17 novembre 1938, assai noto, per sottolinearne alcuni aspetti. La prima annotazione riguarda la proibizione di matrimoni tra cittadini italiani e persone appartenenti ad altre razze e i primi 7 articoli non fanno mai espresso riferimento agli ebrei in quanto considerata una razza straniera. La specificità appare negli articoli del Capo II della legge che recita «Degli appartenenti alla razza ebraica». Entrambi i genitori, un solo genitore o una madre ebraica

10. Sulle ricadute economiche delle leggi razziali, rimando all'argomentatissimo saggio di Antonio Porteri in questo volume.

con coniuge ignoto denotano l'appartenenza alla razza ebraica che deve essere denunciata e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione[11]. Tale appartenenza comporta la privazione di tutti i diritti politici, sociali ed economici salvo quanto disposto dall'articolo 14 per il quale gli ebrei possono ottenere la discriminazione per particolari benemerenze verso il regime ottenuta a discrezione dalla Direzione generale per la demografia e la razza (Demorazza): militanza nel partito fascista; partecipazione alla marcia su Roma ed alla fondazione dei Fasci di combattimento del 1919 e, in misura minore, la partecipazione al primo conflitto mondiale ed eventuali medaglie al valore militare e mutilazioni. Un aspetto che ancora attende di essere adeguatamente indagato riguarda la restituzione delle confische dopo il 25 aprile 1945. In questo caso si entra nella discrezionalità perché se è vero che molte vennero effettuate, è altrettanto vero che molti beni, di norma quelli di particolare valore, si volatizzarono sia perché molti proprietari furono internati nei campi di concentramento e, purtroppo, non fecero più ritorno, sia perché molti altri furono venduti o razziati. Infatti, dal 1943 al 1945 si ebbe un'applicazione delle numerose direttive in forma fortemente irregolare dove i furti e il possesso illecito rappresentavano se non la norma, almeno un dato acquisito. Sulla base del decreto 4 gennaio 1944 viene abolita la norma eccedente e qualsiasi tipo di bene, presente nel periodo 1934–1943, sottoposto a confisca. Questo decreto recepiva quanto disposto a Verona, il 14 settembre 1943, dal segretario del Pnf: «Gli appartenenti alla razza ebrei appartengono a nazionalità nemiche […]. Si sta provvedendo al prelievo dei patrimoni ebraici per provvedere ai bisogni dei sinistrati dai bombardamenti». Della gestione delle aziende di generi alimentari venne incaricata la «Provvida» che rispondeva alla Gestione speciale viveri delle Ferrovie dello Stato; per il resto tutto, teoricamente, faceva capo all'Egeli incaricato di ripartire i beni ad altre istituzioni come l'Eca (Ente comunale di assistenza) qualora vi fossero difficoltà nella vendita.

2. La realtà bresciana

Sulla base delle denunce è possibile quantificare la presenza ebraica

11. Solo chi è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica che alla data del 1 ottobre 1938 apparteneva a religione diversa da quella ebraica, non era considerato di razza ebraica ai sensi dell'articolo 8 della legge.

a Brescia[12] e provincia con qualche distinzione. Quanti erano? Non esisteva in città e nel territorio una vera e propria comunità ebraica e le iscrizioni spontanee non riguardano il numero effettivo. Abbiamo alcune statistiche che vanno confrontate con il dato nazionale e regionale secondo il quale in Italia sono presenti 47.836 ebrei, in Lombardia 7.876 (16.5%)[13]. Per Brescia e provincia esistono delle statistiche riassunte nelle tabelle 1 e 2 in appendice. La prima riguarda 47 nominativi trasferitisi in altre città prima del censimento 1931 durante gli anni Venti e, per alcuni, immediatamente prima della promulgazione delle leggi del 1938. Solo 1 nominativo è rimasto nella provincia di Brescia[14] e, quindi, inserito negli elenchi successivi. La seconda tabella è più articolata in quanto comprende tre elenchi: le denunce sulla base degli articoli 9 e 19 della legge 11 novembre 1938, l'elenco degli iscritti alla comunità ebraica di Mantova e l'elenco degli ebrei residenti in Brescia e provincia nel 1943–1944. Sulla base di questi dati, non esaustivi, i residenti sono 117 ai quali sono da aggiungere 61 nominativi dei 72 presenti nell'elenco riguardante Mantova per un totale di 178 persone[15]. Il terzo elenco è senza data ma è collocabile negli anni 1943-1944. È un elenco particolare perché segnala gli indirizzi privati e quindi è possibile che sia una copia, dattiloscritta e non più vergata a mano, richiesta dal comando germanico di Brescia e utilizzata dal questore Manlio

12. Sulla realtà bresciana rimando al volume *La Repubblica sociale italiana a Desenzano: Giovanni Preziosi e l'Ispettorato generale per la razza*, a cura di Michele Sarfatti, La Giuntina, Firenze, 2008. In particolare i saggi di Liliana Picciotto (*La macchina antiebraica della Rsi e l'Ispettore generale per la razza Giovanni Preziosi*, pp. 17-44), Francesco Germinario (*Antisemitismo senza ebrei. I temi dell'attività pubblicistica dell'ultimo Giovanni Preziosi (1943–1945)*, pp. 77-108) e di Marino Ruzzenenti (*La persecuzione degli ebrei in provincia di Brescia durante la Repubblica sociale italiana*, pp. 173-194). Al quale sono da aggiungere *Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia*, a cura di Luigi Parente, Fabio Gentile, Rosa Maria Grillo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, in particolare i contributi di Luigi Ganapini (*L'antisemitismo nella RSI: il contesto e le implicazioni*, pp. 171-194) e di Mauro Raspanti (*Giovanni Preziosi e l'Ispettorato Generale per la razza (1944–1945),* pp. 267-294); Matteo Stefanori, *Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica sociale italiana*, Roma-Bari, Laterza 2017; Liliana Picciotto, *Salvarsi. Gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 1943–1945*, Einaudi, Torino, 2017.

13. Archivio di Stato di Brescia (ASBs), *Prefettura, Gabinetto*, b. 87.

14. Arturio Levi Minzi trasferitosi a Gussago.

15. Dei 72 nominativi 11 sono registrati anche nel primo elenco. La presenza di bresciani nella comunità ebraica di Mantova testimonia il profondo legame tra le due città. Sulle vicende della comunità mantovana, rimando al contributo di Daniele Montanari in questo volume.

Candrilli per iniziare la vera e propria retata nel 1944[16]. Delle 90 persone iscritte, 24 sono presenti nell'elenco delle denunce del 1938 e 11 appartengono all'elenco mantovano. Alla fine le persone di religione ebraica in quegli anni sono 233 su 123.332 abitanti in città e 744.571 nella provincia (0.19-0.03%)[17]. Un altro dato significativo appartiene al protocollo dell'Egeli relativo alle confische nel Bresciano: sono 35 fascicoli nominativi, riuniti nella tabella 3, che non esauriscono se non in minima parte la portata delle persecuzioni. Numeri che sono ben lontani dalla realtà per la congerie di normative spesso contraddittorie, per le dispersioni di documenti e per gli illeciti perpetrati. Al di là dei numeri reali non sicuramente quantificabili, fu una politica disastrosa, un lungo periodo di terrore che impegnò molteplici organismi portatori di morte al solo scopo di manifestare una potenza politica inesistente. Da sottolineare che la denuncia spontanea e la delazione, che purtroppo non mancano, riducono notevolmente il numero degli appartenenti alla religione ebraica. Quando alle imprese bresciane, grandi o piccole vengono richiesti i nominativi di azionisti ebrei, le risposte sono sempre uguali: la trasmissione alla Prefettura di elenchi tra i quali spettava alle autorità individuare i ricercati. Solo le banche sono ligie al dovere. Così il Credito Agrario Bresciano[18], la Banca Commerciale italiana[19], e la Cassa Artigiana di Bovegno[20].

I fascicoli personali conservati, tanto nell'Archivio di Stato di Brescia[21], quanto in quello della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde[22], ci raccontano storie particolari. Le fredde pratiche nominative presentano la denuncia del capo della provincia a cui seguono il decreto di confisca da parte dell'Egeli e la delega alla gestione concessa dallo stesso Egeli nel territorio lombardo al Credito fondiario della Cariplo. Inoltre, molti documenti riguardano i verbali di presa in consegna e di riconsegna dopo la guerra che

16. M. Ruzzenenti, *La persecuzione degli ebrei*, p. 179.

17. ISTAT, *Comuni e loro popolazione dal 1861 al 1951*, Abete, Roma, 1960, p. 99. Il dato degli abitanti al 1944 non è segnalato. Ho mantenuto quello del 1936.

18. Lenghi Guido, nostro socio con 200 azioni; Orefici Gino con 45 azioni: ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, f. 158.

19. Lenghi Guido e Orefici Gino: *Ibidem*.

20. De Benedetti avv. Ugo: *Ibidem*.

21. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, bb. 87, 156, 157, 158.

22. Ringrazio la dottoressa Barbara Costa, direttrice dell'Archivio storico Intesa–San Paolo per avermi fornito la fotocopia del protocollo Egeli relativo al Bresciano.

consentono di conoscere i beni confiscati o sequestrati nel dettaglio e il loro stato dopo la guerra con eventuali dispersioni, danneggiamenti e furti. Interessanti sono anche i decreti di nomina a curatore speciale per gli eredi dei cittadini non sopravvissuti alla Shoah che forniscono notizie sulla sorte e la cattura dei loro congiunti.

Prima di prendere in considerazione alcune pratiche particolari, sono da segnalare, nell'economia di questo lavoro, alcune situazioni che rendono la misura degli interventi effettuati. Tra gli ebrei deportati non sopravvissuti alla Shoah, le cui pratiche sono conservate nel fondo milanese, possiamo ricordare la famiglia De Benedetti Reinach, il padre Ugo De Benedetti, la moglie Maria Antonietta Reinach e il figlio Piero. Etta, così è chiamata, è la figlia di Ernesto, noto industriale milanese fondatore della Oleoblitz, morto anch'egli durante il viaggio che lo conduceva al campo di concentramento di Auschwitz; Davide Arditi e la moglie Rivka Jerchan; Massimo Löwy, titolare di un negozio in Gardone Riviera e proprietario di "Villa Faustina" nella frazione di Barbarano; Sommer Taube, deportata ad Auschwitz insieme al marito Giuseppe Dlugacz che risulta essere sopravvissuto alla Shoah; Said Lusena, nato ad Alessandria d'Egitto, deportato insieme ai figli Piero e Silvio; i fratelli Raul e Assalonne Nathan. Da segnalare anche la pratica di Arturo Levi Minzi, medico molto noto in città anche per la sua attività di volontariato, allontanato dalla professione per le leggi razziali riuscì a fuggire in Svizzera evitando così la deportazione. Le fonti bresciane non sono esaustive per ovvi motivi. Ai nominativi precedenti, la ricerca di Marino Ruzzenenti segnala altre tragiche situazioni. Guido Della Volta e il figlio Alberto, Junius Flesh, Felice Lenk, Piero e Silvio Lusena, Raul Elia Nathan furono inviati dal questore Candrilli allo sterminio partendo da Fossoli il 22 febbraio 1944. Direttamente alle camere a gas Maurizio Benghiat, Alfredo Russo e Malvine Weiberger. Deceduti a Flossenburg e Dachau i fratelli Arturo e Umberto Soliani. Di altri si sono perse le tracce: Hermann Julius Hersch, Rivka Jerchan, Massimo Lövy, Said Lusena, Nathan Assalonne e Sommer Taube. Unici superstiti Giuseppe Dlugacz e Ruth Wasser. All'appello mancano Hulda Garfinkel, Dorotea Gronich, Renzo Sacerdoti, Andrea Mario Birò e Aurelio Reggio inviati ai lager senza ritorno certo[23].

Alcune tra le abitazioni più prestigiose confiscate vennero adibite a sedi dell'esercito tedesco o delle autorità repubblichine. "Villa

23. M. Ruzzenenti, *La persecuzione degli ebrei*, pp. 180-182 che si avvale di L. Picciotto, *Il libro della memoria. Gli ebrei deportati dall'Italia (1943–1945). Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, Mursia, Milano, 2003, p. 48.

Paolina", albergo presso Gardone Riviera di proprietà di Lina Bamberger, viene requisita il 24 settembre 1943 dal Comando dell'esercito tedesco ed adibita ad ospedale militare per i soldati italiani della RSI ed in seguito occupata dalle truppe americane e inglesi dall'aprile al settembre 1945; "Villa Olivetta" in San Felice del Benaco, di proprietà della famiglia De Benedetti Reinach scomparsa ad Auschwitz, è trasformata in sede del Ministero degli esteri e successivamente data in gestione alla Cariplo il 6 aprile 1945; di quella di Lina Ottolenghi a Ponte di Legno, in via della Torre 5, col relativo mobilio, le tracce sono disperse. A buon fine l'avventura del medico Arturo Levi Minzi di Gussago con villa in via Marconi 65 e dipendenze varie. Sospeso dalla sua professione per le leggi razziali, per evitare la deportazione si nascose e con l'aiuto di conoscenti riuscì ad occultare mobili preziosi e libri. Il 15 luglio 1945 riebbe i suoi beni e fece uscire dai nascondigli tutto il resto. Diversa la sorte di Massimo Lövy: la sua villa a Barbarano di Salò detta "Faustina", venne affittata, a prezzo di favore, come sede dell'ambasciata tedesca e non si conosce la destinazione successiva.

Passando a beni meno pregiati, si fa per dire, per Davide Arditi e moglie i loro effetti personali e stoviglie, conservati in un locale del comune di Gavardo, furono posti in vendita nel 1958. Né mancano esempi che pur nella tragedia fanno sorridere. È il caso di Oscar Reich: il sequestro dei suoi beni personali, presenti nell'appartamento cittadino, in piazza Martiri di Belfiore 4, comprendeva anche un pianoforte danneggiato durante l'incursione aerea del 13 luglio 1944. Lo strumento fu portato nella sede della Prefettura a palazzo Broletto e collocato nell'appartamento del Capo della Provincia Salvatore Lepore. Cosa se ne facesse non si sa. Poi tutto fu restituito, compreso, credo, il pianoforte. Questo breve elenco non esaurisce la complessità delle operazioni legate a normative contraddittorie e non esenti da responsabilità sia di singole persone che da istituzioni come il Ministero dell'Interno, con sede a Maderno, la Direzione generale della pubblica sicurezza, il Prefetto e il Capo della provincia. Esistono tre pratiche meritevoli di qualche riflessione aggiuntiva: quelle di Vittorio Menascé, dell'avv. Pirro Rimini, del dott. Franco Lenghi e della ditta Apollonio[24].

24. I rispettivi fascicoli si trovano in ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, fasc. 157 (Menascé) e 158 per gli altri.

2.1. Calze e guanti: Vittorio Menascé

Vittorio Menascé, milanese, è titolare di una ditta di calze all'ingrosso con sede a Milano, via Parini 12. L'11 settembre 1945 invia una lettera alla Prefettura di Brescia con la quale chiede conto di quanto avvenuto dal 1942 alla data della lettera, riassumendo i contorni della vicenda[25]. A stretto giro di posta, il Prefetto di Brescia comunica al sindaco di Milano e per conoscenza a Menascé che «si prega di comunicare al Sig, Menascé Vittorio, in relazione a sua domanda, che da parte di questa prefettura non è stata effettuata alcuna vendita delle sue calze sfollate a Maderno». Il che corrisponde al vero. Ma se il Prefetto ha ragione, Menascé non ha torto. Le carte non sono andate distrutte e descrivono quanto avvenuto. Il 9 febbraio 1944, il Podestà di Toscolano Maderno invia al Capo della Provincia di Brescia la segnalazione di un sequestro di «70.000 mila paia di calze appartenenti a persone di razza ebraica» e ne chiede la conferma. Il 14 febbraio il Commissario prefettizio di Toscolano Maderno conferma il sequestro «di una partita di calze dall'Arma dei Carabinieri di questo Comune» e invia l'elenco di calze e guanti sequestrati in data primo dicembre 1943 non alla signora Pedrazzi Matilde, secondo quanto dichiarato dalla lettera del 1945, bensì a Gibelli Carlo, anch'esso milanese e residente temporaneamente a Toscolano, probabilmente incaricato della custodia dallo stesso Vittorio Menascé. L'elenco allegato è scrupoloso: 26.846 paia di calze e 1900 paia di guanti per un totale di 28.146 pezzi con l'aggiunta che «tutta la merce sequestrata è stata fabbricata prima della guerra e la maggior parte di essa è di lana, seta pura, cotone forte ed il rimanente è mista. Successivamente, d'ordine dell'Ecc. il

25. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 157, fasc. Vittorio Menascé: «Nel mese di Dicembre 1942 il sottoscritto sfollato a Maderno sul Garda, per sottrarla all'offesa aerea delle calze, merce bloccata e regolarmente denunciata. Nell'agosto 1943 una seconda partita di calze era sfollata nello stesso posto, il tutto per un complessivo di paia 34.902. detta merce era stata depositata presso la Sig.ra Pedrazzi Matilde vedova Belotti e regolarmente denunciata al Consiglio delle Corporazioni. Nel mese di Dicembre del 1943 in seguito alle odiose persecuzioni contro gli appartenenti alla Religione Ebraica detta merce fu confiscata dal Ministero dell'Interno del Governo Fascista che si trovava a Maderno sul Garda. Una parte di questa merce mi è stata sottratta e secondo quello che ho saputo a Maderno il resto è stato venduto da codesta Prefettura. Siccome a Maderno tutti gli atti relativi a questa confisca sono stati distrutti dalle Autorità della Repubblica e dato che ho fatto denuncia all'Intendenza di Finanza per esserne risarcito dei danni sarei grato a codesta Prefettura se si possono dare le seguenti indicazioni: 1) quale quantitativo in paia è stato venduto da codesta Prefettura e in che data; 2) quale montante risulta incassato per detta vendita». Le citazioni successive provengono da questo fascicolo.

Ministro dell'Interno, il quantitativo di merce sequestrato fu consegnato all'Ufficio Speciale di P.S., dipendente dal Gabinetto del Ministero, che provvide alla distribuzione a pagamento delle calze al P.F.R, al Ministero dell'Interno e alla popolazione in misura maggiore». Il 28 febbraio 1944, il questore Manlio Candrilli ritorna sull'argomento confermando il sequestro dichiarato precedentemente, ed eseguito dai Carabinieri unitamente ad «elementi del P.F.R.» ma non nel numero di 70 mila, e, «dalle indagini praticate in quell'epoca [2 dicembre 1943] dal Comando di quella Stazione Carabinieri risultò che la merce era di proprietà dell'ebreo Vittorio Menascé, già colà residente, ed era stata regolarmente sfollata in quel comune». Candrilli conferma la vendita a funzionari del Ministero e ad iscritti al P.F.R. «a parte, quasi la metà messa alla pubblica vendita a Toscolano Maderno». Infine, il 22 aprile 1944, il Ministro dell'Interno comunica che la somma ricavata, non specificata, dalla vendita di calze e guanti «è stata superiormente destinata alle famiglie di Caduti in seguito ad attentati politici», una categoria mai contemplata in nessuna normativa della RSI, tanto meno in quella del Ministero dell'Interno[26]. Dalla lettera del 3 marzo 1944 inviata dalla Questura alla Prefettura[27] si ricavano ulteriori informazioni in merito alla questione e si capisce il ruolo avuto da

26. Questa vicenda, come quella successiva relativa all'avv. Pirro Rimini è trattata da Michele Sarfatti, *La normativa antiebraica del 1943–1945 sulla spoliazione dei beni*, pubblicata senza firma in Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, *Commissione per la ricostruzione che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati*, Rapporto generale. Roma 2001, pp. 89-114, p. 19 dell'estratto.

27. «Nel richiamare la nota del 28 febbraio decorso pari numero responsiva e quella di codesta Prefettura n. 655 dell'11 dello stesso mese, comunico che la partita di guanti e di calze, sequestrata in Toscolano Maderno e successivamente immessa alla vendita, era di proprietà dell'ebreo Menascé Vittorio di Michele e di Caim Gioia nato a Rodi il 30 dicembre 1901, cittadino italiano, commerciante, residente a Milano in via Doria 3. Con l'occasione si fa presente che la partita di cui sopra, in seguito ad autorizzazione del Consiglio Provinciale dell'Economia di Milano, venne nel luglio 1943 sfollata da quella città a Toscolano Maderno. Si interessò della cosa il Rag. Aldo Gibelli fu Primo nato a Milano l'11/3/1896, con studio di consulenza commerciale in quella via Parini n. 12, il quale in questo ufficio ha sostenuto che la partita di guanti e di calze, sottoposta a confisca, ascendeva ad un valore di circa un milione e che la sola partita di calze, come da documenti che potrà esibire qualora venga richiesta, si aggirava sulle 40 mila paia. La merce, come ha indicato il Rag. Gibelli, venne in un primo tempo fatta depositare in Toscolano Maderno nella abitazione di tale Belletti e successivamente nella villa del suo fratello Guido Gibelli, presso cui venne nel dicembre 1943 rinvenuta e sequestrata dalla G.N.R».

Aldo Gibelli e non il fratello Carlo, protagonista di un'altra storia. Le cifre indicate in questa lettera suggeriscono interrogativi senza risposta, dal momento che il carteggio finisce qui e rimandano alle questioni poste nella lettera dallo stesso Menascé dell'11 settembre 1945: l'esatta quantità della merce confiscata, superiore a quella dichiarata; il ricavato effettivo della vendita in base alla valutazione di un milione di lire; quanto del ricavato fu effettivamente distribuito come affermato. Interrogativi senza risposta, ma è lecito supporre che somme notevoli siano andate per altre strade.

2.2. Delazione e vertenza: la famiglia Rimini

Il 12 dicembre 1945, l'Intendenza del Ministero dell'Interno, nella persona del Commissario avv. Libero Dordoni richiama l'attenzione della Prefettura di Brescia per informarla «di un recente disposto del Tribunale di Brescia che, disconoscendo le fondate ragioni dell'Amministrazione, ha ritenuto di dar corso ad una domanda di sequestro conservativo presentato, a danno dell'Intendenza e per l'enorme cifra di lire 15 milioni, dalla famiglia Rimini di Mantova»[28]. Le preoccupazioni del Commissario bresciano sono di carattere politico ed economico. L'azione del tribunale di Brescia «disconoscendo sostanzialmente i diritti del Governo italiano legittimo sui beni della cessata Amministrazione repubblicana, viene a rendere frustanea tutta l'attività di recupero finora spiegata da questo Commissariato ed a pregiudicare gli interessi che il Ministero in Roma, a quanto mi è stato fatto presente in occasione del mio recente viaggio a Roma, ripone sui beni recuperati che intenderebbe destinare al soddisfacimento di necessità dei pubblici servizi»[29].

Come si è giunti a questa situazione? Alla fine del 1943 un abitante di Mantova, Italo Bendoni, denuncia, non si sa se alla polizia o direttamente ai dirigenti del Ministero dell'Interno, i luoghi dove alcune famiglie ebree di Mantova hanno nascosto i loro beni prima di rifugiarsi in Svizzera, ottenendone in cambio il premio previsto di 25 mila lire.[30] L'11 marzo 1944, il Capo della Provincia di Brescia procede alla confisca di «tutti i beni mobili e immobili siti nella

28. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 158, fasc. Rimini avv. Pirro residente in Mantova.

29. *Ibidem*.

30. M. Sarfatti, *La normativa antiebraica*, p. 19. Lo stesso Bendoni, in seguito, rinuncia alla ricompensa dichiarando nel maggio 1945 di non aver avuto alcun rapporto con la denuncia.

provincia di Brescia di spettanza del Sig. Rimini Pirro dichiarato appartenente alla razza ebraica ai sensi della legislazione del tempo: trattavasi esclusivamente dei beni mobili rintracciati in Mantova, in un nascondiglio murato della casa del Rimini da un reparto speciale di Polizia avente sede in Maderno presso il Gabinetto del Ministero dell'Interno e da detto reparto trasportati in quella località»[31]. Questi beni furono trasportati «su due autotreni con rimorchio»[32] e presi in consegna, il 15 maggio 1944, dall'Egeli: si tratta di un elenco di 322 beni valutati secondo il Ministero dell'Interno «al numero 1 e dal 128 al 322, in lire 118.870»[33]. Tutti questi oggetti «venivano ceduti al prezzo di stima all'Intendenza del Ministero dell'Interno, che provvedeva a versarne l'importo alla filiale di Brescia della Cassa medesima; viceversa il complesso mobiliare distinto dal numero 2 al 127, costituito da oggetti vari di argenteria, veniva collocato in una cassa chiusa ed affidato in custodia al predetto istituto di credito»[34]. Il valore di questa cassa è stimato in 452.665 lire. La minuziosa ricostruzione effettuata dal Ministero dell'interno suggerisce un'altra versione a fronte della richiesta di risarcimento di 15 milioni di lire. La prosa burocratica fa emergere elenchi incompleti, smarrimenti, dispersioni e appropriamenti indebiti[35]. Si ammette

31. ASBs, *Gabinetto, Prefettura*, b. 158.

32. M. Sarfatti, *La normativa antiebraica*.

33. ASBs, *Gabinetto, Prefettura*, idem: lettera del Ministero dell'Interno del 12.12.1945. alla lettera è presente un allegato dal numero 202 al numero 312: unitamente a servizi da tavola, vi sono mobili, scrivanie, cucina a gas, ghiacciaia, tovaglie, vestiti da uomo e da donna, grembiuli da cucina e mutande da uomo. Il decreto di confisca in «Gazzetta Ufficiale d'Italia», 8 maggio 1944.

34. *Ibidem*.

35. *Ibidem*: «Non è fuori luogo aggiungere che tale cessione si inquadra in uno dei tanti episodi di quella irregolare e disordinata amministrazione che era propria della cessata gestione dell'Intendenza. Infatti non tutti gli oggetti come sopra stimati vennero materialmente trasferiti presso l'Intendenza di Brescia: una parte di essi, per il complessivo valore di stima di Lire 40.065, venne venduta a Maderno a vari funzionari del Gabinetto e della Polizia, ed il relativo importo fu versato all'Intendenza a parziale reintegro del complessivo ammontare di lire 118.870 da questa corrisposto all'Istituto di Credito Immobiliare per l'E.G.E.L.I. Inoltre gli oggetti residui trasportati in Brescia *non vennero presi in carico negli inventari dell'Intendenza, né dati in consegna ad alcun magazziniere, ma chiusi prima in un locale e poi in altro della sede dell'intendenza stessa; situazione di cose, questa, che, per l'avvenuta dispersione dell'elenco che sembrerebbe fosse stato inviato "brevi manu" da Maderno (non se ne è rinvenuta traccia alcuna in protocollo), non dà ora la possibilità di accertare quali oggetti, ed a chi, siano stati venduti a Maderno, quali inviati a Brescia e quale la sorte di ciascuno di tali oggetti*. Non sarà infine superfluo

che non tutti i beni sequestrati, ed in particolare quelli di maggior valore, sono stati registrati e quindi è possibile che siano finiti, acquistati o no, in mani private. La successiva, parziale, restituzione dei beni non soddisfa la famiglia Rimini che chiede, ed è questo il motivo del ricorso al tribunale di Brescia, che «in sostituzione degli oggetti mancanti le fossero consegnati in controvalore altri beni patrimoniali di pertinenza dell'Intendenza»[36]. A questo punto la situazione assume contorni molto delicati. Il Ministero afferma che gli oggetti confiscati, al di là del loro valore, sono di proprietà dello Stato, mentre la famiglia Rimini sostiene la nullità, a termini di legge, dell'atto del decreto di confisca dell'11 marzo 1944, sostenendo il sequestro conservativo fino al limite del 15 milioni di lire «di materiali che, recuperati a cura di codesta Commissariato, si trovano giacenti nei magazzini dell'Intendenza»[37]. In altre parole, secondo sempre il Ministero dell'Interno, la revoca del decreto farebbe venir meno la possibilità «per l'arredamento di tre istituende scuole di polizia – con 5.000 allievi – nonché per le necessità dell'Economato del Ministero chiamato a soddisfare le esigenze di mobili di varie altre amministrazioni centrali di nuova istituzione aventi sede presso il Viminale»[38]. Infine il grido di allarme. Se non vengono accolte le ragioni del Ministero, il limite dei 15 milioni comporterebbe, per ironia della sorte, un sequestro « che per il momento sembra limitata al mobilio ed agli effetti di arredamento ed abbigliamento, ma che non è da escludere possa anche estendersi agli automezzi, all'officina ed ai magazzini di materiale automobilistico»[39].

Il 6 giugno 1945, il Prefetto decreta che «le disposizioni conte-

aggiungere che la stima degli oggetti in parola risulterebbe eseguita, a Maderno, da una commissione presieduta dall'Intendente del tempo, ing. Costanzini, e composta da altri elementi di fiducia del Gabinetto. […] Comunque, parte degli oggetti attribuiti in vendita dall'Intendenza venne, come s'è detto, trasportata nei locali di questa in Brescia: all'atto della Liberazione se ne è rinvenuta una residua parte racchiusa in 4 casse, il cui contenuto in data 28 del mese di giugno [1945] è stato versato al Sig. Rimini Guido, per conto della famiglia Rimini, come da verbale che si acclude in copia. Inoltre il Sig. Rimini Alessandro, per conto della famiglia stessa, ha proceduto ad una ricognizione dei magazzini dell'Intendenza, ove asserisce di aver individuato, fra gli oggetti recuperati da questo Commissariato, i materiali descritti nell'accluso elenco come facenti parte di quelli a suo tempo confiscati» [corsivi miei].

36. *Ibidem*.

37. *Ibidem*.

38. *Ibidem*.

39. *Ibidem*.

nute nel decreto 11Marzo 1944 n. 1092 Gab. vengono revocate ad ogni effetto di legge»[40].

A questo punto le carte bresciane tacciono. Michele Sarfatti ci informa della giustezza del ricorso della famiglia Pirri. Nell'aprile 1946 il prefetto di Brescia relazionò che «è emerso quanto segue: a) che in realtà numerosi oggetti di ingente valore non furono inclusi nell'inventario ufficiale[41] […] in quanto oltre ai beni stessi [=inventariati] risulta provato [All. B, C, D ed E] che molta altra merce fu asportata dalla squadra agli ordini del Commissario Mango, b) che la valutazione delle cose inventariate è inferiore alla realtà, c) che oltre ai riscontrati ammanchi sono avvenute sostituzioni di oggetti di pregio con altri di infimo valore» e concluse che il danno complessivo (non è chiaro se comprensivo dell'argenteria e dell'importo formalmente confiscati e nel frattempo restituiti) si può valutare all'incirca in L. 14.299.900[42].

2.3. Forniture di stampe: la Ditta Apollonio

Tutto inizia con una delazione al Capo della Provincia di Brescia Gasparo Barbera il 4 gennaio 1943: «Eccellenza, Mi permetto la presente quale capo commissione interna operai Stab. Tip. Apollonio, spinto da un senso di dovere e di giustizia, e per consiglio dei miei compagni di lavoro che più di qualcheduno da vent'anni serve questa azienda capitanata da uno straniero, che è l'ebreo Guido Lenghi. Come voi benissimo sapete, da qui l'ebreo è stato levato di mezzo, ma non si creda aver estirpato l'ebraismo, perché le gesta continuano con la persona Damiano Guizzon, quale direttore tecnico, che a sua volta non ha mai avuto l'onore di essere un tecnico, ma bensì un fedele aguzzino di un malnato ebreo. È più ebreo del fuggito padrone, ed è una persona poco desiderabile. È un cane pestifero, che come tale ci tratta tutti noi. Tanto per in qualche maniera descrivervi le doti caratteristiche di questa persona, comincio col dichiararvi che fu ed è antifascista. Con questo dovrebbe bastare, ma continuo per meglio far capire che la pignatta è piena e sta per traboccare, e perché non dover lontanamente pensare al giorno

40. *Ibidem*.

41. Che parlava di una cassa poi rettificata in quattro.

42. M. Sarfatti, *La normativa antiebraica*, p. 20. La fonte dell'autore è l'Archivio di deposito del Ministero dell'Interno, *Gabinetto*, fasc. 18433: prefetto di Brescia a Ministero dell'Interno-Gabinetto, 8 aprile 1946.

essere costretti nel dire: o fuori lui, o fuori noi. Come «antifascista» è logico che combatte il Sindacalismo Fascista, e noi Sindacalisti , le leggi che ci guidano e tutto ciò che è legge di buon costume. Per lui esiste solo l'avaro interesse dell'ebreo fuggito, pensando bene che, al medesimo tempo, avrà pensato anche al suo e al proprio portafoglio, e magari pure sia che, nelle proprie mani, tenga il necessario per mantenere l'ebreo fuggito all'estero e i suoi degni con famigliari. È padrone dispotico fare l'alto e il basso, ci sfrutta al massimo come un autentico aguzzino colonizzatore inglese, agevolando solamente quei soliti quattro rufiani e le sue favorite, manipolando per loro, certe antipatiche bustine sotto banco. Eccellenza, per noi non siete solamente il Capo della Provincia, ma un carissimo camerata e un autentico nostro papà. I fatti ne parlano ed abbiamo sottomano i risultato (*sic*) del Vostro personale interessamento nei nostri riguardi, delle nostre famiglie e di tutta la provincia. Con la viva speranza di quanto sopra, e con la speranza Vogliate esaudire la nostra preghiera, ringraziando anticipatamente po[r]go ossequi e Romanamente saluto, anche a nome di tutti i miei compagni di lavoro»[43].

A fronte di questa denuncia, si mette in moto la macchina repressiva. Un lungo promemoria di Manlio Candrilli, del 20 dicembre 1943, ricostruisce minutamente le vicende della ditta Apollonio & C. Guido Lenghi, di razza e di religione ebraica, sposato con Briosi Sofia, nata a Brescia il 2 gennaio 1887, ha cinque figli: Bruno (nato nel 1913), Giulio (1914), Clara (1915), Arnaldo (1917) e Velleda (1924). Di questi Arnaldo e Velleda hanno ottenuto il riconoscimento di non appartenenza alla razza ebraica, mentre per i rimanenti, pura avendo inoltrato le pratiche per il medesimo riconoscimento, non hanno ancora ricevuta comunicazione dal Ministero dell'Interno. Sin qui la biografia. Le vicende della ditta sono segnate dalla normativa razziale del 1938. Guido Lenghi cede la sua partecipazione azionaria al figlio Giulio Franco, dottore in scienze commerciali, con il consenso del socio Franco Apollonio. Con questa cessione, il 30 giugno 1943 la Ditta si trasforma da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata e il dottor Lenghi assume l'incarico di consigliere delegato e direttore generale. Nel contempo Guido Lenghi si allontana dall'Italia, lasciando come inquilino della sua villa di via Boifava 25 l'Ecc. Renato Ricci[44]. Rimane aperta la questione dell'appartenenza o meno del figlio

43. ASBs, *Prefettura-Gabinetto*, b. 157: fascicolo Lenghi Guido e Ditta Apollonio. Si omette la firma.

44. Renato Ricci (Carrara 1896 – Roma 1956)

Giulio alla religione ebraica che le note successive escludono[45]. Sulla base di queste informazioni, per il questore non esistono motivi di un provvedimento di sequestro che, al contrario, arriva il giorno dopo, il 21 dicembre. Candrilli non è a conoscenza di una velenosa informativa relativa a Guido Lenghi del 19 dicembre: «Lenghi Guido – proprietario della ditta Apollonio & C. – è colui che ha aperto la sottoscrizione per la sostituzione della statua dell'Era Fascista in piazza della Vittoria e ciò dopo il 25 luglio. La cifra versata dal Lenghi fu di mille lire. Adesso viene a far valere i documenti di discriminazione per non esser trattato da ebrei, lui e il figlio. Occorrerebbe sequestrare senz'altro la ditta, sia tipografia, sia cartoleria, e darla in gestione ad un Commissario, con eventuale gestione successiva in cooperativa del personale, dopo la revisione di impiegati e maestranze»[46].

Così avviene. Il 23 dicembre 1943, il Capo della Provincia Barbera dispone: «Art.1 – La Ditta Francesco Apollonio e C., società a responsabilità limitata, con sede in Brescia Via X Giornate n. 15, in relazione alla situazione di fatto e di diritto emergente dall'atto di costituzione sopra indicato, è sottoposta a sequestro. Art. 2 – Il signor Capitano Scola Adolfo è nominato sequestratario ad eserciterà tutti i diritti e le facoltà che l'atto costitutivo attribuisce al dott. Franco Giulio Lenghi. Art. 3 – Allo scopo di assicurare allo Stato le forniture delle stampe occorrenti alle pubbliche amministrazioni, la produzione della tipografia dovrà essere prevalentemente e preminentemente diretta ai bisogni dello Istituto poligrafico dello Stato, e pertanto, in rapporto alla gestione della tipografia stessa, il sequestratario esplicherà le sue funzioni in stretta collaborazione

45. *Ibidem*, «Il Dott. Franco Giulio Lenghi, come è stato già indicato, non stato iscritto a comunità israelitica: battezzato nel maggio 1936 [in realtà il certificato di battesimo registra il 7 maggio 1938 per il battesimo e il 14 maggio dello stesso anno per la cresima] nella parrocchia di S. Francesco di Paola, egli è considerato di razza ariana, per quanto non abbia finora ottenuto dalla Direz. Demorazza del Ministero il riconoscimento di non appartenenza alla razza ebraica, riconoscimento che è stato già deciso per i suoi fratelli che si trovano nella stessa sua posizione razziale. Di buona condotta in genere, iscritto al P.N.F. nel 1935 proveniente dalle Organizzazioni Giovanile, egli ha prestato servizio militare di leva nel 1935, nel 1940 venne richiamato come Tenente degli Alpini, prestando servizio in zona di operazione dapprima nel Battaglione Valchiese e successivamente col Battaglione Monte Suello. È coniugato con Grigani Maria, di anni 32, da Pavia, cattolica ed ariana con la quale ha due figli».

46. *Ibidem*.

con l'Istituto Poligrafico dello Stato»[47]. Il decreto fa riferimento a Guido Lenghi che non rappresenta più la sua parte azionaria ceduta al figlio Giulio Franco la cui posizione «razziale» pare positivamente risolta, ma si basa su necessità che in un altro promemoria del 21 dicembre sono rese esplicite: quelle di assicurare allo Stato la fornitura delle stampe occorrenti alle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche dislocate nell'Italia settentrionale[48].

Il ricorso contro questo provvedimento occuperà tutto il 1944 con continui rimbalzi di informative tra i vari Ministeri e la Prefettura nelle quali non è ancora definita la posizione razziale di Franco Lenghi. Infatti, ancora il 28 luglio 1944, il Ministero delle Finanze comunica alla Prefettura di Brescia e per conoscenza all'Egeli «di dare sollecito corso alla confisca della quota di capitale nonché di tutte le attività già pertinenti al socio ebreo Dr. Franco Lenghi»[49]. Poco più di un mese dopo, il 9 settembre 1944, lo stesso Ministero delle Finanze si rivolge nuovamente alla Prefettura ed all'Egeli con

47. *Ibidem*.

48. *Ibidem*. Promemoria riguardante la posizione razziale della Ditta Apollonio & C. Brescia via X Giornate: «Ditta centenaria, fondata nel 1948 (sic) dal Sig. Francesco Apollonio bresciano di antichissima famiglia italiana, gestita personalmente dal titolare fino al 1913 data della sua morte. Nel 1925 gli Eredi Franco Apollonio e la ved. Angelina Caralla si associano con Guido Lenghi costituendo una società in accomandita in cui i soci accomandatari erano Franco Apollonio e Angelina Caralla ed accomandatario Guido Lenghi. Nel 1929 (sic) a seguito dei provvedimenti razziali valendosi del disposto art. 55 del decreto Legge 11 febbraio 1939 il Guido Lenghi cede la sua quota al figlio Dr. Franco Lenghi ariano il quale subentra socio accomandatario nell'azienda formando una nuova società a scadenza 30/6/1943. Il 30/6/1943 si rinnova la società fra Franco Apollonio e il Dr. Franco Lenghi a responsabilità limitata unici soci i due nominati entrambi Consiglieri delegati con compartecipazione a metà. L'Azienda è composta di 70 operai e 30 impiegati. Attività. Fornitura stampati e materiale d'arredamento agli Enti pubblici e statali di tutta la provincia unica azienda che svolge tale attività. Nel 1939 il Prefetto Salerno ordina una inchiesta sulla posizione razziale della Ditta in seguito agli accertamenti fatti l'azienda era autorizzata a continuare la sua attività. Fornisce attualmente oltre tutte le amministrazioni comunali e gli uffici annonari la Prefettura (per la quale stampa i bollettini degli atti ufficiali) e tutti gli uffici che svolgono attività di interesse pubblico (Sepral Enti economici della Agricoltura Sindacati Comando Generale della Milizia Ministri Provveditorato Generale dello Stato Comandi tedeschi Organizzazione Todt). Dei due soci si ritiene opportuno chiarire la posizione razziale del Dr. Franco Lenghi, figlio di Guido Lenghi e Sofia Briosi, ariano, cinque fratelli con documenti di non appartenenti alla razza, religione cattolica, battezzato apostata con ariana (due figli) ufficiale dell'Esercito con tre anni di richiamo ora in licenza di convalescenza, precedenti politici ineccepibili. La Ditta è socia perpetua dell'O.N.B ha sempre dato contributi e fatto oblazioni all'organizzazione del Partito». Si sono mantenute l'ortografia e la sintassi originali

49. *Ibidem*.

toni decisamente diversi: «Con il foglio in riferimento codesta Prefettura ha confermato che deve ritenersi chiarita la posizione razziale del Dr. Franco Lenghi nel senso che lo stesso, a' sensi dell'art. 8 – ultimo comma – del D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, richiamato dall'art. 1 del D.L. del Duce 4 gennaio 1944-XXII, n. 2, non è da considerarsi di razza ebraica. Pertanto, poiché anche l'altro socio e titolare della ditta in oggetto, Sig. Francesco Apollonio, non appartiene a tale razza, ne consegue che debba al più presto disporsi la revoca del decreto di sequestro a suo tempo adottato da codesta Prefettura nei confronti della ditta medesima. Quanto al gravame proposto al Ministero dell'Interno dagli interessati è evidente che esso non possa avere rilevanza alcuna ai fini di un mantenimento del sequestro di cui trattasi almeno per motivi di carattere razziale»[50]. Finalmente il 30 aprile 1945, il Prefetto Bulloni revoca il decreto di sequestro confermando a Franco Lenghi l'illegalità del provvedimento di sequestro motivato esclusivamente dalle necessità del Poligrafico dello Stato e non per motivi razziali. Rimanevano i danni economici dovuti all'imposizione dei prezzi a tutto vantaggio del Poligrafico di Stato e delle amministrazioni centrali e periferiche della RSI.

Per tracciare una breve conclusione, i tre casi analizzati sono soltanto frammenti di un quadro assai più ampio che le fonti disponibili non riescono a quantificare. Anzi, è proprio la documentazione attualmente disponibile a suggerire i limiti delle ricerche. Per fare un solo esempio, i fascicoli bresciani trattati dall'Egeli sono soltanto 35. Un numero esiguo rispetto a quello dei sottoposti alle confische, fornito dalle statistiche riprodotte in appendice, a sua volta sottodimensionato. Una delle spiegazioni rimanda, come accennato in precedenza, alla caotica successione di normative e alle successive trasformazioni dell'Egeli stesso. Non tutte le confische erano di competenza di questo ente. La parte maggiore era esercitata dalle istituzione del regime in forma opaca come i casi analizzati fanno intendere. Tuttavia i 35 fascicoli suggeriscono qualche riflessione aggiuntiva. Le confische restituite sono 12, una quella non eseguita e quattro non sono state rese possibili per la Liberazione del 25 aprile 1945. Delle altre 18 non si sa nulla o perché i proprietari sono deceduti nei campi di concentramento o scomparsi senza lasciare traccia. Le ville di Lina Bemberg, dei De Bendetti Reinach, di Massimo Lövy e di Lina Ottolenghi, come si è detto nelle pagini precedenti, furono adibite ad altri usi. Rimangono sconosciute le sorti di proprietà terriere, di beni mobili e altro. Molto resta da indagare.

50. *Ibidem*.

Tabella 1. Elenco dei cittadini di religione ebraica presenti al censimento 1931 e depennati successivamente dal Comune[51]

N°	*Cognome e nome (anno di nascita)*	*Depennato per (anno)*
1.	Archirolli Carlo (1875)	Livorno (1934)
2.	Avetrani Stern Alice (1900)	Bologna (1938)
3.	Avetrani Raoul (1921)	“
4.	Avetrani Renato (1891)	“
5.	Calabi Daniele (1906)	Padova (1934)
6.	Cantoni Mario (1900)	Milano (1937)
7.	Cirielli Giuseppe (1890)	Verona (1937)
8.	Cirielli Basevi Lina (1891)	“
9.	Cirielli Vittoria (1918)	“
10.	Cirielli Stella (1915)	“
11.	Cirielli Ada (1929)	“
12.	Diaz Davide (1890)	Torino (1922)
13.	Diaz Coris Angiolina (1890)	“
14.	Diaz Giulio (1914)	“
15.	Diaz Enrico (1921)	“
16.	Diaz Bruno (1925)	“
17.	Friedmann Gina (1874)	Livorno (1934)
18.	Greco Renato (1888)	Ivrea (1926)
19.	Grego Grego Marina (1890)	“
20.	Greco Kenia (1920)	“
21.	Greco Ivana (1916)	“
22.	Greco salvatore (1926)	“
23.	Jarach Mario (1882)	Milano (1933)
24.	Jarach Brunetto Giovanna (1888)	“
25.	Jarach Luciano (1919)	“
26.	Jarach Sergio (1922)	“
27.	Lenghi Clara (1916)	Roma (1938)
28.	Levi Lionello (1910)	Firenze (1935)
29.	Levi Giorgio (1898)	Milano (1931)

51. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 87.

30.	Levi Minzi Arturo (1878)	Gussago (1938)
31.	Lusena Marcello (1895)	Milano (1927)
32.	Lusena Edgardo (1934)	“
33.	Lusena Aurora (1935)	“
34.	Massarani Tullio (1875)	Milano (1922)
35.	Massarani Leonesio Elisa (1892)	“
36.	Massarani Giulio (1916)	“
37.	Massarani Brice (1917)	“
38.	Massarani Elena (1922)	“
39.	Massarani Maria (1930)	“
40.	Massarani Aldo (1917)	“
41.	Modena Leone Gino (1879)	Bologna (1931)
42.	Modena Diana Elga (1881)	“
43.	Modena Nella (1909)	“
44.	Modena Lilia (1912)	“
45.	Perinetti Casoni Giulio (1911)	Milano (1931)
46.	Prezzolini Franxenthal Marianna (1875)	Roma (1936)
47.	Azzolini Ines (1902)	“

Tabella 2. Elenchi ebrei residenti nella provincia di Brescia (1938-1944)

Denuncie pervenute ai comuni di appartenenza alla razza ebraica (art. 9 e 19 legge 17.11.1938)[52]			*1938 – Elenco iscritti alla Comunità Israelitica di Mantova*[53]	
N°	*Comune*	*Cognome e nome del capo famiglia e (persone denunciate)*	*Cognome e nome*	*Domicilio*
1.	Brescia	Ancona dr. Ettore (2)	Beniacar Leone	Brescia
2.	"	Beniacar Santo (6)	Beniacar Santo	"
3.	"	Blum Carolina (1)	Beniacar Clara	"
4.	"	Calabi Ing. Emilio (7)	Calabi Daniele	"
5.	"	Coen Vittorio (4)	Calabi Fabio	"
6.	"	Casa Cura Fatebenefratelli (1)	Calabi Emilio	"
7.	"	D'Angeli Pia (1)	Calabi Emma	"
8.	"	Feldman Edda (Raverdino) (1)	Calabi Ulderico	"
9.	"	Frahlich Ursula (Zampolli) (1)	Coen Vittorio	"
10.	"	Goldtstaub William (1)	Coen Lucia	"
11.	"	Goldstein Leopoldo (1)	Coen Piero	"
12.	"	Helhen Leopoldo (1)	D'Angeli Lina	"
13.	"	Lenghi Guido (1)	Donio Rebecca	"
14.	"	Lenghi Rosa (Briosi) (1)	Douglas Giuseppe	"
15.	"	Levi Aldo (2)	Eisenstadt Sava	Maderno
16.	"	Levi Alfredo (1)	Fuss Ingeborg	"
17.	"	Levi Clarice (Minzi) (1)	Greco Ivana	Brescia
18.	"	Levi Dario (1)	Greco Keina	"
19.	"	Levi Gino (1)	Grego Marina	"
20.	"	Levi Guglielmo (3)	Grego Renato	"
21.	"	Modena Mair (Del Vecchio) (1)	Grego Salvatore	"

52. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 87.

53. *Ibidem*.

22.	“	Orefini (Orefici) Cino (1)	Hannucamillo Laura	“
23.	“	Orefici Giuseppe (2)	Levi Dario	“
24.	“	Pesaro Pia (Maggi) (1)	Levi Enrichetta	“
25.	“	Reich Zoltan (3)	Levi Gianfranco	“
26.	“	Roccas Lamberto (1)	Levi Gina	“
27.	“	Sachs Elena (1)	Levi Guglielmo	“
28.	“	Schlesinger Guido (4)	Levi Lionello	“
29.	“	Seppilli Arrigo (1)	Levi Luigi	“
30.	“	Servi Fausto (2)	Levi Minzi Arturo	“
31.	“	Sinigallia Giorgio (7)	Lenghi Arnaldo	“
32.	“	Sommer Benedetta (1)	Lenghi Bruno	“
33.	“	Spedale psichiatrico (3)	Lenghi Elena	“
34.	“	Spiro Hilda (1)	Lenghi Emilio	“
35.	“	Stern Paul (4)	Lenghi Guido	“
36.	“	Treves Pia (1)	Lenghi Velleda	“
37.	“	Viterbi Emma (Volta) (1)	Levi Aldo	“
38.	“	Viventi Adriana (1)	Lusena Marcello	
39.	”	Weiss Goffredo (1)	Levi Lia	“
40.	“	Winchler Caterina (Sassi) (1)	Menyss Irene	“
41.	Cazzago S. Martino	Levi Adolfo (1)	Nahon Giuseppe	“
42.	Desenzano d/Garda	Bolaffio Giacomo (3)	Nahon Daniela	“
43.	“	Modigliani Marianna (3)	Nahon Anna Lia	“
44.	“	Loewemberg Carlo (3)	Norsa Ettore	Montichiari
45.	“	Samoja Rubino Giacomo (4)	Orefici Ciro	Brescia
46.	Gardone Riviera	Soliani Arturo (3)	Orefici Giuseppe	“
47.	Gussago	Levi Mario (1)	Olpio Marta	“
48.	“	Levi Minzi Arturo (1)	Orvieto Virginia	“

49.	Idro	Levi Vittorio Leone (2)	Perinetti Cason Emilio	“
50.	Malonno	Kucera Cecilia (1)	Roditti Sultana	“
51.	Montichiari	Norsa dott. Ettore (1)	Reich Zoltan	“
52.	Padenghe	Holland Alfredo (2)	Vertes Iboli	“
53.	Palazzolo s/O.	Rosembergh Leizer Sail (1)	Segre Claudia	“
54.	“	Samaja Rita Teresa (1)	Seppilli Enrico	“
55.	Puegnago	Bergmam Albrecht (1)	Sinigaglia Anna	
56.	“	Bloch Selma (1)	Sinigaglia Carolina	“
57.	“	Cohen Abramo (1)	Sinigaglia Giorgio	“
58.	“	Cohen Enrico (1)	Sinigaglia Mario	“
59.	“	Saner Herta (1)	Schelinger Guido	“
60.	“	Saner Max (1)	Schelinger Anna	“
61.	“	Hess Jette (1)	Servi Fausto	“
62.	Rovato	Brisi Fausto (1)	Servi Iona	“
63.	Salò	Jarach Brunetti Giovanna (2)	Stein Paolo	“
64.	“	Lowy Elena (1)	Sinigaglia Ada	“
65.	“	Lowy Carola (1)	Stern Gerar Elena	“
66.	“	Lowy Massimo (1)	Taino Rosina	“
67.	“	Schiff Silvio (1)	Vivanti Adriana	“
68.			Vronke Kurt	Maderno
69.			Vronke Klaus	“
70.			Westemberg Geltrude	sl
71.			Viviani Grazia	sl
72.			Frank Ludovico	sl

	s.d. (1943-1944) – Elenco degli ebrei residenti nella Provincia di Brescia[54]	
N°	*Cognome e nome (età)*	*Domicilio*
1.	Ancona Ettore (74)	Ospedale Psichiatrico – viale Abruzzi, 15 Brescia
2.	Arron Rosa (40)	Desenzano
3.	Beniacar Clara (11)	Via S. Martino, 15 Brescia
4.	Beniacar Leone	“
5.	Beniacar Santo (42)	“
6.	Bergman Estella (68)	Ospedale Psichiatrico Brescia
7.	Blum Carolina (61)	Via San Zeno, 20 Brescia
8.	Benghiat Maurizio (62)	Gardone Riviera
9.	Coen Liliana (15)	Corso Zanardelli, 25 Brescia
10.	Coen Piero (10)	“
11.	Coen Vittorio (45)	“
12.	D’Angeli Lina (52)	Via Pasubio, 1 Brescia
13.	D’Angeli Pia (58)	Contrada Cossere, 3 Brescia
14.	Della Seta Giuseppe (70)	Via Trieste, 50 Brescia
15.	Donio Rebecca (73)	Via S. Martino, 1° Brescia
16.	Fellner Giulio (58)	Salò
17.	Fellner Otto (51)	“
18.	Froelich Orsola (38)	Via della Posta, 1 Brescia
19.	Funaro Benito (10)	Desenzano
20.	Funaro Giacomo (8)	“
21.	Funaro Ricciotti (63)	“
22.	Goldstaub William (28)	Corso Garibaldi, 2 Brescia
23.	Gonfinkel Hulda (70)	Desenzano

54. ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 158.

24.	Gronich Dorotea (45)	“
25.	Cucera Cecilia (71)	Malonno
26.	Langrandner Anna (53)	Salò
27.	Lenghi Guido (57)	Via Boifava, 25 Brescia
28.	Lenghi Rosa (58) discriminata	Via Manzoni, 22 Brescia
29.	Levi Alfredo (59)	Via G. Carducci, 3 Brescia
30.	Levi Dario Riso (68)	Via Boifava, 6 Brescia
31.	Levi Enrico Angelo (53)	Via Bova, 1 Brescia
32.	Levi Gemma Pia (40)	Via G. Carducci, 1 Brescia
33.	Levi G. Franco (26)	Via Pasubio, 1 Brescia
34.	Levi Gina (71)	Via Lama, 1 Brescia Villa di Salute “Ancelle della Carità”
35.	Levi Gino (32)	Corso C. Alberto, 54 Brescia
36.	Levi Giulio (51) discriminato	via Corsica, 1 Brescia
37.	Levi Guglielmo (53)	Via Pasubio, 1 Brescia
38.	Levi Leone Vittorio (58)	Via G. Carducci, 3 Brescia
39.	Levi Mario (40)	Cellatica
40.	Levi Minzi Antonio (65)	Gussago
41.	Levi Minzi Clarice (51)	“
42.	Lövy Carola (34)	Salò
43.	Lövy Elena (29)	“
44.	Lövy Massimo (63)	“
45.	Leoni Carlo Leone (59)	Desenzano
46.	Modena-Naje Maria (41)	Corso Magenta, 52 Brescia
47.	Modigliani Marianna (64)	Desenzano

48.	Norsa Ettore (62)	Montichiari
49.	Orefici Gino (44) discriminato	via Grazie, 6 Brescia
50.	Orvieti (o) Virginia (71)	Corso Zanardelli, 5 Brescia
51.	Ottolenghi Giorgio (40) discriminato	Rovato
52.	Pesaro Pia (81)	Via Solferino, 31 Brescia
53.	Pessach Giacomo (23)	Via S. Martino, 1b Brescia
54.	Polgar Anna (41)	Via M. Belfiore, 4 Brescia
55.	Reich Oscar (50)	Via M.. Belfiore, 4 Brescia
56.	Roccas Vitale (77)	Via Trieste, 50 Brescia
57.	Roditti Susanna Sultana (42)	Via S. Martino, 1a Brescia
58.	Rosemberg Gisella (54)	Desenzano
59.	Russo Alfredo (72)	Gardone Riviera
60.	Sadun Aldo (60)	Ospedale Psichiatrico
61.	Samaja Rubino Giacomo (40)	Desenzano
62.	Schiff Silvio (69)	Salò
63.	Segre Aldo (32)	Via Naviglio, 5 Brescia
64.	Segre Luciana (24)	“
65.	Segre Emanuela (21)	“
66.	Segre Raffaella (mesi 2)	“
67.	Seppilli Arrigo (47)	Via Pusterla, 30 Brescia
68.	Servi Fosca (42)	C. Zanardelli, 26 Brescia
69.	Sinigallia Carolina (70)	Via Grazie, 6 Brescia
70.	Soliani Alessandro Massimo (2)	Gardone Riviera
71.	Soliani Umberto (27)	“
72.	Sommer Benedetta (71)	Via dei Mille, 4 Brescia

73.	Stern Elena (5)	Via Cavalletto, 50 Brescia
74.	Stern Ernesta (3)	“
75.	Stern Gerard (21)	“
76.	Stern Paolo (64)	“
77.	Soriani Gastone (51)	Desenzano
78.	Terracina Elvira (22)	Gardone Riviera
79.	Treves Pia (65)	Via XX Settembre, 28a Brescia
80.	Viterbi Emma (48)	Piazza della Vittoria, 4 Brescia
81.	Viterbo Fortunata (56)	Ospedale Psichiatrico
82.	Vivanti Adriana (56)	Piazza della Vittoria, 11 Brescia
83.	Volta Alberto (21)	“
84.	Volta Guido (49)	“
85.	Volta Paolo (15)	“
86.	Wuax Benedetta (32)	“
87.	Weimberger Malvina (62)	“
88.	Westemberg Gertrud (39)	Via Cavalletto, 50 Brescia
89.	Yarach Luciano (24)	Salò
90.	Yarach Sergio (21)	Salò

Tabella 3. Tabella 3. Protocolli EGELI – Beni Ebraici Brescia[55]

1.	**Brescia**	**Loewenthal Leo Enrico fu Simone** Beni mobili presso la sig.ra Cò Maria in Zani in frazione S. Eufemia Decreto di revoca 27.10.44
2.	**Brescia**	**Arditi Davide fu Beniamino** Beni mobili detenuti dal dott. Bruno Piccoli
3.	**Borgo S. Giacomo**	**Ascoli Elisa ved. Levi** Terreni
4.	**Brescia**	**Rimini Pirro fu Alessandro** Argenteria presso l'Ufficio speciale di Polizia del Ministero dell'Interno a Maderno 14.7.45: verbale di riconsegna dei mobili fatto il 12.7.45 verbale di riconsegna beni mobili fatto il 8.11.45 verbale di restituzione somma L. 118.700 il 22.12.45
5.	**Sale Marasino**	**Azavei Albertina fu Salomone ved. Levi** Effetti vestiari presso l'arciprete don Angelo Cavalli
6.	**Brescia**	**Della Pergola Giorgio** B.T. presso la sede di Brescia della Soc. Elettrica Bresciana Verbale di riconsegna B.T. e consegna saldo provvisorio di gestione (l. 375,44) del 14.11.45
7.	**Brescia**	**De Benedetti Ugo fu Abramo e Reinach Maria Antonietta** Fondi per ha 6.09.90 e fabbricati siti nel comune di S. Felice e di Villanuova 12.7.45: verbale di riconsegna fatto il n2.7.45 Verbale di constatazione di irregolare immissione in possesso di beni immobili dell'8.12.45
8.	**Borgo S. Giacomo**	**Levi Livio fu Primo** Beni immobili in comune di Acqualunga

55. ASI, Fondo Cariplo.

9.	**Brescia**	**Orefici Giorgina fu Giuseppe** Casa di p. 6 v. 7 in via F. di Lana al civ. 1,3,5. Casa di p.5 v. 39 in via Marsala 2 e corso Garibaldi 14. Casa di p. 4 v. 9(?) in via Grazie 4 Verbale di riconsegna fatto 7.8.45 di 2 case di abitazione Verbale di riconsegna immobili fatto il 11.10.45 5.12.45: trasmessa la polizza di assicurazione al dr. Leone Pesaro di Milano, coniugato alla sig.ra Orefici
10.	**Borgo S. Giacomo**	**Levi Graziano fu Primo** Beni immobili indicati in mappa del comune di censuario di Acqualunga
11.	**Brescia**	**Duglaez (Duglacz) Sommer coniugi** Beni mobili appartenenti agli ebrei Duglaez Giuseppe fi Israele e moglie Sommer Taube tenuti in consegna dalla suora superiore del Ricovero di Mendicità di Pralboino (Brescia)
12.	**Gussago**	**Levi Minzi Bellina Clarice** Terreni dei quali ha la nuda proprietà, l'usufrutto è goduto da Levi Minzi Arturo ebreo Verbale di riconsegna beni immobili fatto il 6.10.45
13.	**Lograto e Mairano**	**Misrach Renzo fu Enrico** Terreni per Ha. 21.05.45
14.	**Lograto e Mairano**	**Luzzati Emma di Raimondo di Riccardo in Misrach** Terreni per ha. 43.84.15 Verbale di riconsegna immobili del 8.1.46
15.	**Brescia**	**Levi Fosca in Coen** Fabbricati di p. 3, v 8 Verbale di riconsegna immobili fatto il 22.11.45 5.12.45: trasmessa polizza di assicurazione al capo della filiale di Brescia per la riconsegna all'interessato
16.	**Erbusco**	**Orvieto Virginia fu Raffaele** Perreni per ha. 0.45.55 Fabbricato di 8 vani Verbale di riconsegna immobili e mobili del 9.6.45
17.	**Brescia**	**Reich Oscar fu Giuseppe** Beni mobili nell'appartamento di p.zza Martiri di Belfiore, 4 n. 11 azioni Ediran del val. nom. di L. 200

18.	**Calvagese Riviera**	**Natan Raul e Assalonne fu Abramo** Effetti d'uso custoditi dal segretario comunale Libretto di risparmio di L. 4.422 custoditi dal segretario comunale
19.	**Desenzano**	**Dalla Volta Guido** Fabbricato di p. 2, vani 6 con il relativo mobilio n. 14 azioni nominative del cap. nom. di L. 60 della banca Agricola Mantovana Libretto n. 1713 della banca S. Paolo di Brescia Deposito in c/c n. 2095 di L. 18.732,85 presso la Banca Credito Agrario Bresciano Libretto di risparmio n. 3440 di L. 904 presso la sede di Desenzano della Banca Credito Agrario Bresciano Credito di L. 12.702,85 verso la Compagnia di Assicurazioni di Torino quota parte del patrimonio sociale della Società "Consorzio chimico farmaceutico" di Brescia ammontante a L. 473.574,55 di pertinenza per il 40% 20.8.45: non è stata fatta la presa in consegna dei beni
20	**Gussago**	**Levi Minzi Arturo** Terreni Fabbricato di p. 2, v. 8 Verbale di riconsegna di tutti i beni fatto il 15.7.45 5.12.45: trasmessa polizza di assicurazione al Capo della filiale di Brescia per la consegna all'interessato Verbale di riconsegna somma in c/gestione L. 25.000
21.	**Gardone Riviera**	**Bamberg Lina fu Giovanni ved. Rogorinski** Terreni di ha. 0.04.40 Villa di p. 3 e vani 18 Casa di p. 2 e vani 8
22.	**Brescia**	**Sinigaglia Carolina** Fabbricati di p. 4, v. 21 in via Quinzano 41 Fabbricati di p. 4, vani 88 in via Quinzano, 41 Autorimessa di p. 1, v. 2 Valori vari e diritto di usufrutto sugli immobili siti in via Grazie 10, 11, 18/20, 6, 12. 4, 2, 16, 8 e in via Tavareda 15.
23.	**Salò**	**Lowi Massimo** Fabbricato di p. 4 e vani 12 frazione Barbarano, nonché le merci esistenti nel negozio gestito col rag. Francesco Bonera in Gardone Riviera

24.	**S. Felice del Benaco**	**Reinack Maria Antonietta fu Ernesto e De Benedetti Ugo** Fondi appartenenti per 3/4 a Renack e 1/4 a De Benedetti, nonché fabbricato di p. 2, v. 8 con il mobilio ivi contenuti
25.	**Brescia**	**Toper Enrichetta ved. Pollak** Beni mobili depositati presso la Prefettura
26.	**Remedello**	**Lussena Sai e figli Piero e S.** Beni mobili dati in consegna al religioso Posticci Agostino, censore dell'Istituto Bonsignori
27.	**Gussago**	**Weinberg Malvina fu Giuseppe** Beni mobili esistenti nell'alloggio di via Piedeldosso, 43
28.	**Calvisano**	**Israel Alberto fu Giulio Muggia Gemma** Immobili in Calvisano di p. 2 v. 4 e p. 3 v. 18, p. 2 e v. 2, p. 1 e v. 1, terreni per ha. 256.93.80 Terreni in Montichiari di ha. 0.49.30 Tutti i suindicati beni sono di proprietà Israel, 1/5 usufruttuaria Muggia N.B. In data 14.7.45 abbiamo ricevuto i documenti della confisca dal capo della Filiale di Brescia, che ha comunicato di non aver effettuato la presa in consegna a seguito degli avvenimenti del 25.4.45
29.	**Pralboino**	**Artom Rosa fu Eugenio ved. Verona Verona Clelia fu Decio** Terreni per ha. 36.40.87, dei quali 8/6 di proprietà Artom e 2/6 Verona, usufrutto generale a favore di Artom Rosa Non è stata effettuata la presa in consegna a seguito gli avvenimenti del 25.4.45
30.	**Praolboino**	**Verona Tito fu Giuseppe e Artom Rosa** Terreni per ha 8.05.10 dei quali il proprietario è Verona Tito, usufruttuaria Artom Rosa
31.	**Gambara**	**Artom Rosa fu Eugenio ved. Verona Verona Maria fu Decio** Terreni per ha. 71.75.98 in Gambara Immobili in Seniga di p. 2, v. 5 e p. 1, v. 1 Di proprietà di Verona Maria, usufruttuaria Artom Rosa Non è stata fatta la presa in consegna a seguito degli avvenimenti 25.4.45
32.	**Brescia**	**Soliani Umberto di Isacco** Polizza di L. 500 presso la sede di Brescia alla Cassa Depositi e Prestiti

33.	**Ponte di Legno**	**Ottolenghi Laura in Mortara** Terreni per are 32.60 Villa di p. 3, v. 14 co relativo mobilio, in via della Torre n. 5
34.	**Mairano e Lograto**	**Luzzati Evelina di Riccardo in Errera Jarack Ines e Luzzati Emma in Misrachi** Terreni per ha. 27.80.15 comune di Mairano Terreni per ha. 6.17.00 in comune di Lograto Beni in comproprietà Verbale di riconsegna immobili dell' 8.1.46
35.	**Toscolano Maderno**	**Levi De Veali Elena in Mayer** Terreni per ha. 0.50.60 Verbale di riconsegna fatto il 31.10.45

Chiara Benedetti*

GLI ORDINI PROFESSIONALI A BRESCIA DURANTE IL FASCISMO: I PROFESSIONISTI EBREI. RICERCA NEGLI ARCHIVI BRESCIANI**

Dedico questo lavoro ai miei Genitori,
Emilio e Emilia,
protagonisti e
testimoni di quegli anni difficili

Premessa

Questa ricerca è nata quindici anni fa a seguito della formazione di un gruppo di studio di professori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia e di studiosi (Cristina Alessi, Rolando Anni, Gianluca Barca, Chiara Benedetti, Andrea Bienati, Massimo Brutti, Antonello Calore, Andrea Finzi, Marco Frigessi di Rattalma, Manlio Milani, Lorena Pasquini, Gianfranco Porta, Michele Sarfatti), coordinati da Lorena Pasquini, archivista della Camera del Lavoro di Brescia, per il progetto *Ancora una riflessione sulle leggi razziali in Italia (1937–1943)* che si è concretizzato in due occasioni di confronto: nel seminario *Le leggi razziali del fascismo italiano: il problema della disuguaglianza e della persecuzione* tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia il 5 marzo 2007 e in una giornata di studi, l'8 maggio 2008, organizzata dall'Archivio Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e dall'Archivio Storico "Bigio Savoldi e Livia Bottardi Milani" tenutasi presso l'Università Cattolica di Brescia dal ti-

* Bibliotecaria e Conservatrice del patrimonio storico-artistico degli Spedali Civili di Brescia e della "Società Medico-Chirurgica Bresciana".

** Testo della conferenza tenuta in Ateneo il 21 settembre 2018.

tolo *Razzismo fascista. Aspetti della campagna antisemita e razzista a Brescia sotto il fascismo*. Questo mio lavoro è stato parzialmente presentato in quest'ultima occasione (<https://www.cdec.it/notizie_passate.asp?idtesto=522>). E non è mai stato pubblicato. A margine del convegno venne realizzata la mostra documentaria *Le leggi razziste del fascismo italiano a Brescia* (<https://centridiricerca.unicatt.it/resistenza-Pannelli_01-0_Razzismo_fascista_Brescia_2008.pdf>). In questa ricerca ho voluto verificare se negli attuali Ordini professionali bresciani ci fossero documenti relativi ai professionisti ebrei iscritti agli stessi durante il periodo fascista, soffermandomi poi, per la mia attività professionale, su alcuni medici ebrei che vivevano ed esercitavano nella nostra provincia. Perciò è stata necessaria la ricerca in altri archivi e in anagrafi di alcune città italiane. Quindici anni fa quando ho iniziato la ricerca negli Ordini professionali bresciani essi non erano mai stati frequentati per tale argomento: solo in quello degli avvocati, alcuni anni prima, era stata svolta una tesi di laurea.

Le professioni[1], generalmente dalla fine del XIX – inizio XX secolo[2]), hanno avuto i propri Ordini; da subito il Fascismo tentò di creare una associazione sindacale per i lavoratori intellettuali, lche stabiliva che per l'esercizio di una professione era richiesta l'iscrizione a un albo affidato a un Ordine; accanto a questo veniva riconosciuto un sindacato e solo a quest'ultimo veniva concessa la facoltà di tutelare gli interessi di categoria[3].

Il Fascismo volle quindi svuotare di potere e cancellare gli organismi interni di autogoverno degli Ordini Professionali per meglio controllarli. I sindacati vennero riuniti nella *Confederazione Nazio-*

1. Oltre a ringraziare i Presidenti degli Ordini e tutto il personale delle loro segreterie che, allora, con grande disponibilità permisero la consultazione dei loro archivi, sono riconoscente al dottor Antonio De Gennaro dell'Emeroteca Querriniana di Brescia, alla Dottoressa Lucia Signori e Annamaria Perotti dell'Archivio Diocesano di Brescia, al Professor Maurilio Lovatti e inoltre, *last but not least*, alla Dottoressa Clotilde Castelli Micheletti, redattrice dell'*Enciclopedia Bresciana,* per la costante presenza e collaborazione. Con gli anni la mia ricerca è andata avanti; così come sono stati pubblicati nuovi saggi e libri che ho riportato in questa nuova versione del mio testo.

2. L'Ordine degli avvocati dal 1874; dal 1906 il Collegio dei ragionieri; dal 1910 gli Ordini sanitari; dal 1924 l'Ordine degli ingegneri e degli architetti, etc.

3. Ferdinando Cordova, *Le origini dei sindacati fascisti. 1918–1926*, Laterza, Roma–Bari 1974.

nale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti. Nel decennio successivo i sindacati si sostituirono progressivamente agli Ordini che vennero soppressi[4]. Le professioni erano governate dai *Sindacati Provinciali Fascisti di Categoria* che erano incaricati anche della tenuta degli albi professionali[5].

La politica razziale fascista ebbe ripercussioni anche sull'esercizio delle professioni[6] da parte dei cittadini ebrei. Infatti, oltre al Regio decreto n. 1728 del 17 novembre 1938 («Provvedimenti per la difesa della razza italiana»), fu la legge n. 1054 del 29 giugno 1938 («Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica») ad emarginare i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale. Il Rdl del 17 novembre 1938 prevedeva (agli articoli 13 e 20) che le Amministrazioni pubbliche dovessero dispensare dal

4. Ad esempio gli ordini sanitari vennero soppressi con il Rdl n. 184 del 5 marzo 1935 («Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie»).

5. Fondamentali riguardo tale tematica sono: Fernando Coscera, *Professioni e arti nello stato fascista*, Arti Graf. Trinacria, Roma 1941; *Libere professioni e fascismo,* a cura di G. Turi, Franco Angeli, Milano 1994. In anni più recenti segnalo le pubblicazioni: Antonella Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922–1943*), Il Mulino, Bologna 2006 e *Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche.* A cura di A. Meniconi e M. Pezzetti, Senato della Repubblica – UCEI, Roma 2018. Testi che si sono occupati delle libere professioni in generale sono: *Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento*, a cura di A. Varni, Il Mulino, Bologna 2002; Marco Soresina, *Professioni e liberi professionisti in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Le Monnier, Firenze 2003; Maria Malatesta, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Einaudi, Torino 2006. Altri studi importanti sono contenuti in: *Storia d'Italia. Annali 10: I professionisti*, a cura di M. Malatesta, Einaudi, Torino1996. Sulla storia dei diversi Ordini segnalo, fra le altre, le seguenti opere: Francesca Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002; *Gli ingegneri in Italia tra '800 e '900*, a cura di A. Giuntini e M. Minesso, Franco Angeli, Milano 1999; Ada Lonni, *Professionisti della salute: monopolio professionale e nascita dell'Ordine dei medici: XIX e XX secolo*, Franco Angeli, Milano 1994; Maria Malatesta, *Corpi e professioni tra passato e futuro: l'ordine dei medici,* «Sanità e società», III, n. 1, 2004, pp. 86-105. Importanti saggi (di Esther Diana e Donatella Lippi su *Gli ordini dei medici ai tempi del duce,* di Marco Soresina, *L'Associazionismo dei medici dall'Ottocento al Fascismo* e di Mario Raimondi, *La "professione" dalla legge del 1910 a oggi*) sono stati pubblicati in: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri*, Nel cinquantenario della ricostituzione. 1946–1996: per una storia degli ordini dei medici nel cinquantenario della ricostituzione,* Roma 1996 rispettivamente alle pp. 121-141, 45-61 e 63-74.

6. La legge riguardava le professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale.

servizio, col termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè, entro il 4 marzo), i propri dipendenti appartenenti alla razza ebraica.

E gli Ordini professionali dovettero adeguarsi alle direttive della legge n. 1054 che stabiliva che i professionisti di "razza ebraica" dovevano essere iscritti in "elenchi aggiunti" da istituirsi in appendice agli albi professionali. Furono duramente colpiti i professionisti ebrei ai quali vennero applicate apposite e specifiche norme: le amministrazioni pubbliche licenziarono i propri dipendenti (così avvenne negli Spedali Civili di Brescia dove due medici furono congedati) e i liberi professionisti vennero cancellati dagli Ordini degli Avvocati, dei Farmacisti e dei Medici. Inoltre il R.d.l. n. 1728, agli articoli 14[7] e 16[8], faceva differenza tra ebreo discriminato (ovvero la possibilità di non applicare – o in misura ridotta – le norme) oppure no: se un professionista ebreo, giudicato meritevole e benemerito per la Patria, si autodenunciava come ebreo e chiedeva la cancellazione dall'Albo professionale aveva la possibilità di essere iscritto in un albo aggiunto e di continuare ad esercitare, almeno parzialmente e inizialmente.

Una Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno valutava tali speciali benemerenze[9]. L'istanza di discriminazione doveva

7. Articolo 14: «Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell'art. 16». Gli interessati potevano richiedere l'annotazione di tal beneficio nei registri di stato civile e di popolazione. L'articolo 9 inoltre stabiliva che «L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione».

8. Articolo 16: «Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale».

9. Il 5 settembre 1938 nacque la Direzione generale per la demografia e la razza (conosciuta con il nome di Demorazza). Al suo interno vi erano alcune commissioni che si occupavano delle pratiche ebraiche di discriminazione. Si veda Lucilla Garofalo, *La Demorazza: storia di un archivio*, «Italia contemporanea», 272, 2013, pp. 374-401.

essere corredata da certificati attestanti il possesso di benemerenze militari o politiche: ad esempio croce al merito di guerra o decorazioni per atti di valore militare, brevetto della marcia su Roma o di legionario fiumano, tessera attestante la data di iscrizione al PNF, etc. Opinabile, e molto ampia, era la discrezionalità – ad esempio l'essere discendenti in linea diretta da volontari garibaldini o da combattenti nelle guerre d'indipendenza – che non contò nel caso del dottor Giorgio Sinigaglia[10].

Il procedimento di accertamento dell'appartenenza alla "razza ebraica" era stato studiato per risultare molto umiliante. Infatti, come già detto, per ottenere la "discriminazione", il Professionista doveva autodenunciarsi al proprio Ordine come ebreo e chiedere la cancellazione dall'albo ordinario; dove ciò non fosse avvenuto, sarebbero stati gli organi professionali a provvedere agli accertamenti ed alla relativa cancellazione. Per essere di nuovo iscritti negli albi "limitati" occorreva redigere domanda di iscrizione corredata da numerosi documenti (oltre ai certificati di nascita, di cittadinanza italiana, penale, di buona condotta (morale, civile e politica), di residenza, il certificato generale del casellario giudiziario con data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico, il titolo di studio e gli altri documenti di abilitazione alla professione e anche la dichiarazione di appartenenza alla razza ariana). Gli ebrei discriminati dovevano presentare il documento comprovante la discriminazione[11].

La legge intendeva emarginare i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale, cui fino ad allora erano appartenuti, e stabiliva che tutto il procedimento di cancellazione dagli albi avrebbe dovuto concludersi entro il febbraio del 1940. Nei mesi successivi con una serie di circolari risultò sempre più evidente la volontà del regime fascista di escludere dalla vita politica, economica, culturale

10. Il nonno di Giorgio Sinigaglia fu perseguitato dagli Austriaci perché in relazione con don Enrico Tazzoli dei Martiri di Belfiore.

11. All'interno della cartella relativa agli avvocati ebrei, presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia, si trova un'interessante indagine che riporta gli avvocati ebrei cancellati dagli Albi di alcune città italiane nel 1940. Sono riportati gli avvocati ebrei discriminati e no delle città di Alba, Alessandria, Avellino, Bologna, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Fiume, Gorizia, Grosseto, Mantova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Perugia, Pisa, Pistoia, Torino, Trieste, Velletri, Venezia, Verona, Viterbo e Zara. Pur mancando Roma, è evidente come presso quasi tutti i Sindacati erano presenti in maggior numero i non discriminati. La situazione a Roma è descritta da: A. Meniconi, *La «Maschia avvocatura»*, p. 250: «A Roma il 13 dicembre 1939 su un totale di circa 1844 avvocati iscritti all'albo ne furono cancellati 67, di cui solo 10 discriminati».

e sociale tutti gli ebrei, anche se discriminati. Per scoraggiare la richiesta di discriminazione venne emanato il Decreto Ministeriale 30 luglio1940[12] nel quale si fissava una tassa annuale per l'iscrizione che prevedeva il versamento di lire duecento agli aspiranti iscritti, mentre coloro che risultavano già iscritti dovevano versare ogni anno cento lire. In ogni caso, essere discriminati non era un diritto, ma una concessione[13]. I "vantaggi" della discriminazione vennero meno del tutto a partire dalla primavera dell'anno 1942, dall'1 dicembre 1943 ogni ebreo poteva essere arrestato e rinchiuso in un campo di concentramento e dal 4 gennaio 1944 nessun ebreo poté possedere alcunché[14]. Come scrisse Michele Sarfatti: «in termini riassuntivi, il periodo 1936-1943 (o 1938-1943) fu contrassegnato dalla persecuzione dei diritti, mentre il periodo 1943-1945 dalla persecuzione delle vite degli ebrei[15]». Il fatto cruciale era che, in attesa di ottenere la discriminazione, il professionista non avrebbe potuto esercitare in quanto cancellato dall'albo; poiché passavano diversi mesi prima dell'approvazione, e i professionisti, non potendo più lavorare, avevano oggettivi problemi per mantenere se stessi e le loro famiglie.

Gli Ordini Professionali a Brescia durante il fascismo

Gli Ordini professionali bresciani confluirono nella *Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti professionisti ed artisti, Unione Provinciale di Brescia*[16], con sede in piazza Vittoria 10, e furono divisi in sezioni, con i rispettivi segretari[17]. I sindacati di alcune professioni (ad esempio: gli architetti, i chimici, i dottori commercialisti,

12. «Determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica». Si veda anche: F. Coscera, *Professioni e arti nello stato fascista*, pag. 225. Coscera ricorda che i professionisti appartenenti alla razza ebraica non discriminati, oltre a non essere iscritti negli albi, non possono essere più rappresentati dai Sindacati.

13. L. Garofalo, *La Demorazza*, pag. 382

14. *Ibidem*, pag. 390.

15. Michele Sarfatti, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Einaudi, Torino 2002, pp. 3-4.

16. Utili repertori per individuare gli iscritti ai diversi Sindacati sono stati l'*Annuario-Guida della città e Provincia di Brescia 1937–1938* stampato dalla casa editrice Apollonio e la *Guida commerciale di Brescia e provincia 1938–1939* redatta da Renato Codella e pubblicata dall'editore Vannini di Brescia.

17. Vedasi le relazioni del *I Congresso Provinciale dei Sindacati Fascisti Professionisti e Artisti della Provincia di Brescia*, Tip. Orfanotrofio, Brescia 1930.

ecc.) avevano sede a Milano; denominati Sindacati interprovinciali aggregavano più province con una sezione anche a Brescia. Questi Ordini, solo dopo la seconda guerra mondiale, avranno la loro sede autonoma bresciana: in essa non sono conservati documenti inerenti al periodo da noi preso in considerazione. Solo negli archivi degli Ordini dei Medici, degli Avvocati, dei Farmacisti e degli Ingegneri abbiamo trovato "presenze" ebraiche.

Anche gli Ordini professionali bresciani dovettero adeguarsi alle direttive della legge n. 1054 del 29 giugno 1939. Tuttavia c'è difformità nella documentazione conservata negli archivi stessi: ad esempio, presso l'Ordine dei Medici ci sono gli Albi degli iscritti (compreso l'aggiunto) e i fascicoli personali dei medici del XX secolo (ma non quelli di tutti i medici ebrei: sono presenti solo quelli del dottor Mario Levi e del dottor Rubino Samaja). Presso i Farmacisti ci sono solo gli Albi ordinari degli iscritti, all'Ordine degli Ingegneri i verbali del Direttorio sindacale, presso gli Avvocati oltre ai verbali del Direttorio e gli Albi degli Iscritti c'è una cartella apposita e riservata ai due avvocati ebrei. Ciò è dovuto anche al fatto che, tranne per l'Ordine degli Avvocati che dalla sua origine ha conservato la sede originaria, tutti gli altri Ordini hanno avuto, nel corso dei decenni, diversi traslochi, calamità più o meno naturali (bombardamenti, allagamenti, ecc.) che hanno favorito la dispersione o la distruzione dei vari fondi archivistici, spesso mantenuti grazie alla sensibilità delle persone che se ne occupavano[18]. Presso l'Ordine degli **Ingegneri** non sono stati trovati gli Albi degli iscritti né documenti di quel periodo: ci sono invece i verbali delle sedute del Direttorio del Sindacato. E in essi l'unico dato trovato è quello risalente alla seduta del 31 ottobre 1939 quando venne accolta l'istanza dell'Ingegnere Giuseppe Orefici[19] che chiedeva di essere radiato[20] dall'albo.

18. Anche a livello "centrale" la situazione non è migliore. Infatti tutto il fondo archivistico della "Demorazza" venne trasferito nei territori della Repubblica Sociale Italiana il 6 novembre 1943 e in seguito venne smembrato e trafugato prima che venisse conservato nell'Archivio Centrale dello Stato. Si veda per tutte le vicende di questo importante archivio il saggio di L. Garofalo, *La Demorazza: storia di un archivio*.

19. Era fratello di Gerolamo (Brescia, 4/7/1867-2/12/1932) avvocato che, anch'egli dedito per diversi anni alla vita politica, nel 1906 era stato sindaco di Brescia per 6 anni.

20. La legge diceva chiaramente che l'ebreo doveva autodenunciarsi ebreo e chiedere di essere cancellato; Orefici usa invece la parola radiato. Probabilmente egli non aveva intenzione di tornare ad esercitare la professione, considerato anche che aveva già 72 anni. Egli sarebbe morto due anni dopo, nel 1941. Ra-

«Vista poi la nota 19 agosto 1939 XVII del Dr. Ing. Giuseppe Orefici, colla quale egli chiede di essere radiato dall'Albo degli Ingegneri, il Direttorio delibera per l'accoglimento della domanda e manda a cancellare il Dr. Ing. Giuseppe Orefici dall'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia[21]».

L'ingegnere Giuseppe Orefici (Brescia 23/1/1869-15/8/1941) si era laureato in Ingegneria civile a Bologna il 17 luglio 1892. Come la sua famiglia, era persona di spicco nella vita politica e civica della città ed era stato «per vent'anni segretario, dal 1920 al 1925 vicepresidente del Collegio degli ingegneri ed architetti divenendone poi presidente[22]».

Nell'archivio dell'Ordine degli **Avvocati e Procuratori**[23] è presente una "Cartella Avvocati ebrei" dove sono conservati i documenti di due avvocati: Arrigo Seppilli[24] (figlio del famoso Prof. Giuseppe direttore del Manicomio Provinciale e psichiatra di chiarissima fama) e Cino Orefici[25] (figlio dell'Ingegnere Giuseppe e nipote dell'avvocato Gerolamo). Nei verbali del Sindacato[26] già dal 2 marzo 1939 si prospettava la cancellazione dei due avvocati dagli albi. Mancando, per il momento, istruzioni circa la questione, il

diato ha una connotazione semantica diversa da cancellato (come prescriveva la legge). Altri avvocati preferirono essere radiati, piuttosto che subire l'onta della cancellazione, ad esempio l'avv. Cino Vitta di Firenze, iscritto per oltre 40 anni all'ordine degli Avvocati di Firenze, non accettando un esercizio della professione limitato, chiese nel novembre 1939 di essere radiato. Si veda: *Documenti. Per non dimenticare*. (Disponibile in:<https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2011/2011-1/2011.01.27%20Giorno%20Memoria/Relazione%20Convegno%2027.01.2011%20-%20Avv.%20F.%20Beconcini.pdf>). Riportato anche in A. Meniconi, *La «Maschia avvocatura»*, p. 247, nota 31.

21. *Archivio OI. Sindacato Provinciale Fascista degli Ingegneri. Registro verbali del Direttorio*.

22. Orefici Giuseppe in *Enciclopedia Bresciana*, 11, 1994, p. 95.

23. Quando ho consultato l'archivio esso era stato in parte studiato per l'elaborazione di una tesi di laurea. Diana Della Vedova, *La professione forense a Brescia dal 1920 al 1945*, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 1996-1997.

24. Arrigo Michele Faustino Seppilli, figlio di Giuseppe e di Fanny Sachs, nacque il 1 febbraio 1896 a Brescia. Si laureò in giurisprudenza a Bologna il 16 dicembre 1919. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Brescia il 7 maggio 1924. Rimando, per ulteriori notizie biografiche, alla *Enciclopedia Bresciana*, 17, 2001, p. 154.

25. Cino Orefici (Brescia, 16/3/1899-10/12/1973). Laureatosi a Torino il 15 luglio 1924. Iscritto all'Albo degli Avvocati il 23 dicembre 1937. Per le note biografiche rimando sempre all'*Enciclopedia Bresciana*.

26. *Archivio OA. Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori. Registro verbali delle sedute del Direttorio dal 1936 XIV° al 28 Nov. 1942*.

Direttorio deliberava di soprassedere al rinnovo e pubblicazione degli Albi[27]. Anche nella seduta del Direttorio del 24 luglio 1939 si attendono disposizioni; nonostante fosse già stata emanata la legge n. 1054 che, abbiamo già detto, stabiliva che i professionisti di razza ebraica dovevano essere iscritti in "elenchi aggiunti" da istituirsi in appendice agli albi professionali. È solo nella seduta del 5 febbraio 1940 che troviamo, al primo punto dell'Ordine del giorno, la "Cancellazione Albi Avvocati e Procuratori di razza ebraica".

«Il Presidente informa che i Camerati iscritti nell'Albo Avvocati e Procuratori sono due e cioè: l'Avv. Arrigo Seppilli e l'Avv. Cino Orefici. Il secondo ha ottenuto la discriminazione. Il primo afferma di avere inoltrato la pratica relativa e di essere in attesa della decisione che confida favorevole. Fa presente che in virtù della Legge 29–6–1939 n° 1054 si deve provvedere alla cancellazione dagli Albi degli appartenenti di razza ebraica entro il mese di febbraio 1940, ma che l'argomento fu portato per l'adunanza odierna in seguito a solleciti avuti dal Sindacato Nazionale che a sua volta deve prendere la medesima deliberazione relativamente all'Albo Speciale della Cassazione. Invita quindi il Direttorio a deliberare in conformità. Il Direttorio dopo ampie discussioni, ritenendo che possa essere imminente la notizia della decisione in merito alla pratica di discriminazione dell'Avv°. Arrigo Seppilli, preso atto della lettera del Sindacato Nazionale e della risposta data dal Segretario del Sindacato locale, delibera di soprassedere per alcuni giorni alla delibera di cancellazione. Il Presidente si riserva di nuovamente convocare il Direttorio per lo stesso scopo per il giorno 9 corrente».

E infatti il 9 febbraio, in una seduta interamente dedicata a tale problema[28], venne riassunta la posizione dei due avvocati Cino Orefici e Arrigo Seppilli, «discriminato il primo non discriminato il secondo». Il 9 marzo la notizia apparve anche su *Il popolo di Brescia* (*Gli avvocati ebrei cancellati dall'albo*). Orefici venne cancellato dall'albo e contemporaneamente riscritto nell'elenco aggiunto in appendice agli Albi professionali

«Orefici Dr. Cino di Ing. Giuseppe e di Carolina Sinigaglia, nato in Brescia il 16 marzo 1899. Laureato in Legge il 15 luglio 1924 presso la R. Università di Torino. Cancellato perché di razza Ebraica il 9.2.1940. Nella seduta medesima venne reiscritto perché discriminato con provvedimento Ministeriale n° 324 in data 20.3.1939 XVII»[29].

27. *Ibidem.*

28. «Argomento unico: cancellazione dagli Albi degli Avvocati e dei Procuratori degli appartenenti alla razza ebraica e reiscrizione negli elenchi aggiunti dei discriminati».

29. *Archivio OA. Registro delle domande per l'inscrizione nell'Albo.*

Per Seppilli la trafila fu più lunga[30]: egli era in attesa della discriminazione e, ottenutola il 13 aprile 1940, il sindacato riconobbe l'istanza presentata dall'Ebreo Avv.to Seppilli (per la prima volta si antepone ebreo al titolo e non più camerata) e lo riscrive nell'Albo Elenchi aggiunti

«Cancellato perché di razza Ebraica in seduta 9.2.1940 di questo Direttorio. Reiscritto negli Albi nell'adunanza 14 maggio 1941[sic] perché discriminato con provvedimento Ministeriale n° 1816-n° 11855 in data 13 aprile 1940 XVIII»[31].

Mentre Arrigo proseguiva la sua lotta a Brescia, lo stesso faceva il padre a Milano.

Giuseppe Seppilli[32], nominato Direttore del Manicomio bresciano il 20 dicembre 1892, ne assunse la direzione nel 1894[33]. Seppilli,

30. Nella cartella degli avvocati ebrei sono conservati i documenti del ricorso che Arrigo Seppilli presentò per il suo riconoscimento di discriminazione e per l'iscrizione negli albi aggiunti. Il 29 marzo 1940 Enrico Giovanardi, segretario del Sindacato, scriveva al Seppilli raccomandandogli l'astensione da ogni attività professionale salvo quella consentita dall'iscrizione all'Albo Speciale. Il Senatore Carlo Bonardi il 7 febbraio aveva scritto a Giovanardi ricordando che Aldo Vecchini, segretario del Sindacato Nazionale, aveva suggerito al Seppilli di sollecitare al Ministero dell'Interno la decisione sulla sua discriminazione e Bonardi conclude la sua lettera con queste parole: «È un caso penoso ma io non so come si possa evitare pur cercando di usare al povero Seppilli i maggiori riguardi possibili».

31. *Archivio OA. Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori. Registro verbali*, cit. , Verbale della seduta del 14 maggio 1940 e in *Archivio OA. Registro delle domande*, cit.

32. Giuseppe Seppilli (Ancona, 10/12/1851-Milano, 3/2/1939), notissimo psichiatra, si era laureato a Bologna il 9 luglio 1877. Fu allievo di Augusto Murri. Nel 1907, insieme a Camillo Golgi, Cesare Lombroso, Casimiro Mondino e altri luminari, fu tra i promotori della *Società Italiana di Neurologia*. Per il suo nutrito curriculum rimando al lemma nell'*Enciclopedia Bresciana*, 17, 2001, pp. 154-156.

33. Anch'egli subì qualche critica in quanto ebreo, prima del fascismo e delle leggi razziali. Tale aspetto dovrebbe essere approfondito, come sottolineato dagli avvocati Ercoliano Bazoli e Cesare Trebeschi, (rispettivamente ne: *L'Opera di Giuseppe Tovini nel Consiglio Provinciale di Brescia*, La Scuola, Brescia 1957, p. 9 e *Tovini pubblico amministratore*, in *Giuseppe Tovini nel suo tempo*, CEDOC, Brescia 1978, p.134). Essi fanno riferimento all'ostilità di alcuni consiglieri della provincia di Brescia nei confronti di Giuseppe Seppilli quando la Direzione, adeguandosi a ciò che avveniva nei principali manicomi d'Italia, «nominò sia pei servizi generali di cucina, dispensa e guardaroba e pei servizi di infermeria e bassi un personale laico». (Vedasi *Atti del Consiglio Provinciale di Brescia*, seduta del 24 settembre 1894). L'esclusione delle Ancelle di Carità dal Manicomio Femminile Provinciale determinò lo schieramento dei consiglieri in due fazioni, e parte di essi ne fece una questione religiosa, rimproverando aspramente l'israelita Seppilli. La questione venne dibattuta in altre due sedute (4 ottobre 1895 e 17 gennaio 1896) fino anche a contestare la «Conferma del

andato in pensione nel 1926[34], il 31 dicembre 1926 si trasferì a Milano con la moglie e i due figli Alberto Moise (Brescia, 27/08/1897–Milano 12/10/1982) e Anna Maria Giuditta (Brescia, 18/06/1906–Milano, 21/07/1981).

A Milano, con lettera datata 29 novembre 1938, Seppilli avanza la domanda di discriminazione per sé e per i suoi tre figli[35] (Arrigo, Anna ed Alberto) alla Commissione del Ministero dell'Interno che si occupava delle discriminazioni[36]. All'epoca egli aveva 87 anni e nella sua domanda elenca tutte le benemerenze e i riconoscimenti che aveva ricevuto (abbiamo già detto che per la discriminazione si doveva dimostrare di essere "benemeriti"): era stato volontario di guerra; Cavaliere e Commendatore della Corona d'Italia; Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, libero docente di malattie mentali e nervose presso la regia Università di Modena, membro di diverse società medico-chirurgiche, membro del Consiglio Direttivo della Società di Igiene di Brescia, ecc.

Dopo circa 3 mesi, il 3 febbraio 1939, il Prof. Seppilli morì, ovviamente senza avere avuto risposta del suo ricorso.

Un allievo di Seppilli, il dottor. Adamo Mario Fiamberti, direttore dell'Ospedale Neuro-psichiatrico di Varese, scriverà nel 1954, in occasione della dedica di un edificio alla memoria di Seppilli:

«Come mai, voi direte, soltanto oggi viene dedicato nell'Ospedale Neuro-Psichiatrico di Varese un edificio a Giuseppe Seppilli…? La ragione è pe-

Dott. Giuseppe Seppilli a Direttore del Manicomio Provinciale» nella seduta segreta del Consiglio Provinciale di Brescia del 3 ottobre 1896.

34. Il 20 ottobre 1926 il medico Direttore degli Spedali Civili Ugo Betti propone che «l'Ospedale dia a Lui una prova tangibile della propria riconoscenza nominandolo Consulente Onorario od Emerito». Il Consiglio d'Amministrazione «tenendo presente come Ella abbia frequentemente e disinteressatamente prestato a favore di questo Pio Luogo l'ausilio prezioso della sua scienza e della sua esperienza, delibera di offrirle un attestato della propria riconoscenza col nominarla Consulente Onorario di questi Spedali Civili» (*Sezione Separata d'Archivio degli Spedali Civili di Brescia*, da ora *SSA*). *SSA* 76/2. *Seppilli dr. Giuseppe consulente onorario (1926)*.

35. La moglie era morta l'11-10-1927.

36. L'art. 14 del Rdl n. 1728 del 17 novembre 1938 prevedeva l'estensione del beneficio ai componenti della famiglia. La lettera è riportata in Robert A. Maryks, *Pouring Jewish wine into Fascist wine. Untold stories of (Catholic) Jews from the Archive of Mussolini's Jesuit Pietro Tacchi Venturi*, Brill, Leiden 2012, pp. 229-231. Mentre aspettava la risposta del governo, il professor Seppilli morì. Ricordando i meriti del padre alla Patria, i tre figli inviarono un'altra petizione per "discriminazione" che venne sostenuta dalla Segreteria di Stato vaticana. Essi vennero discriminati con decreto del Ministero degli Interni n. 1816/11855 del 13 aprile 1940.

nosa a dirsi; all'epoca in cui l'Ospedale fu inaugurato si era scoperto che esisteva una razza ariana, di ben ardua identificazione, e si era esclusa la dedica a Seppilli, perché si giudicava che egli non vi appartenesse»[37].

Per quanto riguarda le professioni sanitarie presso l'Ordine dei **Farmacisti** sono conservati gli albi degli iscritti, ma non sono riportati albi separati. Nel registro "ordinario", al numero 423, risultava iscritto dal 28 settembre 1935, un farmacista ebreo, Adolfo Levi[38]. Nato ad Urbino[39] il 15 luglio 1878 (da Alberto e da Elena Mandolfo) si era laureato in farmacia nella sua città natale il 13 luglio 1905. Con i fratelli[40] risulta essere residente a Verona, dove è iscritto all'albo dei Farmacisti. Il 23 dicembre del 1935 si trasferì a Cazzago San Martino (Bs)[41] per poi tornare a Verona il 26 agosto 1939. «Il Popolo di Brescia» del 12 marzo 1940 (*Medici e farmacisti di razza ebraica cancellati dagli albi*) riportava che Levi era stato cancellato dall'albo bresciano il 16 dicembre 1939. Tuttavia, sull'albo bresciano dei farmacisti non è riportata alcuna annotazione relativa alla razza o alla cancellazione del Levi. Adolfo Levi morirà a Verona il 10 luglio 1954.

Sui medici ebrei bresciani abbiamo trovato documentazione nell'archivio dell'Ordine dei **Medici**, nell'Archivio Diocesano, nella *Sezione Separata d'Archivio degli Spedali Civili* e nella Biblioteca Medica[42] degli Spedali Civili che conserva la Biblioteca della *So-*

37. Adamo Mario Fiamberti, *Un maestro di neuropsichiatria: Giuseppe Seppilli*, «Rassegna di studi psichiatrici», 43, 1954, pp. 1182-1190.

38. *Archivio OF. Albi degli Iscritti*. Adolfo Levi risiedeva a Cazzago San Martino (Brescia). Si era trasferito dall'Ordine dei Farmacisti di Verona.

39. *Anagrafe Comune di Urbino. Atto di nascita* n. 322 del 19 luglio 1878.

40. *Anagrafe Comune di Verona. Scheda di famiglia*. Tutti i fratelli di Levi (Gino, Norina, Vittoria, Lidia) erano nati a Urbino. Risultavano essere residenti a Verona poiché dal 20 febbraio al 3 marzo 1939 essi dichiararono la loro appartenenza alla razza ebraica riportandola sui registri di Stato Civile del Comune di Verona, tranne Lidia che lo dichiarò il 6 dicembre 1938 al Comune di Vercelli. Risultano anche altri due fratelli Attilio (Urbino, 07/01/1886-Verona, 12/08/1925) e Gilda, gemella di Norina, di cui non si ha notizia.

41. *Anagrafe Comune di Cazzago San Martino. Scheda di famiglia*. Qui Adolfo Levi autodenuncerà di appartenere alla razza ebraica il 2 marzo 1939.

42. Nel 1934 nella Biblioteca Medica degli Spedali Civili, la cui origine risale alla seconda metà del XIX secolo, confluì il patrimonio librario e periodico della *Società Medico-Chirurgica Bresciana*. Nella Biblioteca dell'Ospedale è conservata parte della documentazione sui medici utilizzata per la ricerca, ad esempio i due registri storici di immatricolazione dei medici che riportano il curriculum e lo stato di servizio presso gli Spedali Civili.

cietà Medico–Chirurgica Bresciana. A Brescia il 29 ottobre 1938 il *Sindacato Provinciale fascista dei medici* chiedeva a ogni medico di compilare un questionario dichiarando se il padre e la madre fossero ebrei e se si era di nazionalità italiana. All'interno dei fascicoli personali dei medici, conservati oggi all'Ordine dei Medici, ci sono le varie risposte a tale questionario.

Mancano tuttavia i fascicoli personali di tutti i medici ebrei: sono presenti solo quelli del medico condotto di Gussago Mario Levi[43] e quello di Desenzano Rubino (detto Rubens) Samaja[44]. In questi due fascicoli sono conservati anche i documenti relativi ai ricorsi presentati dai due medici al Sindacato e al Ministero dell'Interno.

Due persone con una vita, direi parallela: entrambi nati nel 1903: a Genova Levi e a Trieste Samaja; entrambi da genitori ebrei osservanti; entrambi sposi di mogli cattoliche ariane e con figli ariani e battezzati. Dichiarano al Sindacato di appartenere alla razza ebraica il 17 agosto 1939 Levi e il giorno seguente, il 18, Samaja. Dopo la delibera del Sindacato del 9 febbraio 1940 che stabiliva la loro cancellazione dall'albo dei Medici entrambi presentano ricorso alla Commissione Centrale per i Medici Chirurghi[45]: Levi il 27 febbraio, Samaja il 29. Essi sostenevano che non potevano essere cancellati

43. Mario Levi, di Eugenio e Amalia Vitale, era nato a Genova il 26 aprile 1903 dove si laureò nel luglio 1926. Nello stesso anno superò l'esame di Stato all'Università di Torino. Nel 1938 si specializzò in Pediatria all'Università di Pavia. Il 29 ottobre 1938, alla richiesta del *Sindacato* dei medici, dichiara che il padre e la madre erano ebrei. Ma aggiunge una postilla: «Il sottoscritto desidera che l'on. Sindacato sia edotto della particolare condizione in cui egli si trova, essendo egli convertito al Cristianesimo fino dall'anno 1932, avendo sposato nello stesso anno 1932 una ariana cattolica, avendo due figli ariani e battezzati alla nascita ed essendo quindi la sua famiglia interamente cattolica di religione di condotta e di convinzioni, fascista ed italianissima di sentimenti. Aggiunge che suo Padre per quarantadue anni (1881-1921) è stato al servizio dello Stato Italiano, avendo raggiunto il grado di Direttore di Ragioneria nelle Intendenze di Finanza ed è stato decorato colle onorificenze di Commendatore della Corona d'Italia e di Cavaliere Mauriziano». Altre informazioni su Mario Levi nel libro di Maria Piras, *Le radici del nostro presente. Gussago 1943–1945: testimonianze e memorie*, Intese grafiche, Carzago della Riviera 2000, p. 17 e a p. 98 il figlio Giampaolo racconta delle vicissitudini del padre, costretto alla clandestinità per evitare la deportazione, oltre che all'aiuto prestatogli da don Giacomo Vender.

44. Rubino Giacomo Samuele Samaja di Augusto e Estella Jona nacque a Trieste il 10 ottobre 1903. Si laureò in medicina a Torino il 17 luglio 1928 e conseguì l'abilitazione nello stesso anno a Roma. Esercitava come medico condotto a Desenzano.

45. Istituita con l'art. 28 del Rdl n. 184 del 5 marzo 1935. *TITOLO IV. Della Commissione Centrale per i Medici-Chirurghi, per i Veterinari, per i Farmacisti e per le Levatrici*.

dall'Albo in quanto avevano chiesto la discriminazione ed erano in attesa del definitivo responso della Commissione Ministeriale.

A seguito della richiesta della Commissione Centrale, il Sindacato bresciano[46] inviò a Roma le controdeduzioni e copia degli atti istruttori ritenendo e ribadendo che la propria deliberazione dovesse ritenersi definitiva interpretando la norma giuridica che prevedeva che tutti coloro che non avessero, alla data di promulgazione della legge n. 1054 del 29 giugno 1939, ottenuto la discriminazione (ai termini del Rdl n. 1728 del 17 novembre 1938) dovessero essere cancellati dagli Albi anche se la domanda di discriminazione era ancora pendente o da decidere. E che le disposizioni del Rdl 184/1935 (che disciplinava l'esercizio della professione sanitaria) non si applicavano ai medici cancellati dagli albi in base alla legge n. 1054/1939. Nel frattempo entrambi i medici avevano chiesto alla Prefettura se potessero lavorare (Levi con libera professione a Gussago e a Brescia; Samaja come medico fiduciario delle Mutue dell'Industria e dell'Agricoltura), ma ciò non venne loro concesso[47]. Il 19 aprile 1941 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con decisione n. 351 per Levi e n. 352 per Samaja respinse il loro ricorso. Dopo la guerra Samaja tornò ad esercitare a Desenzano e, nella scheda personale che compilò il 1 marzo 1946 per riscriversi all'Ordine scrisse: «Per ragioni razziali ho dovuto rifugiarmi in Svizzera dal dicembre 1943 al luglio 45 per sfuggire alle persecuzioni nazifasciste». Morì il 14 maggio 1986.

Mario Levi nella sua scheda scrisse: «Sospeso dalla professione dal 1938 al 1945 per causa delle persecuzioni razziali fasciste. Imprigionato dai Tedeschi dal dicembre 1943 al febbraio 1944». Dopo la guerra riprese la condotta a Gussago dove fu anche direttore del consultorio ONMI e condirettore dell'Ospedale Richiedei. Morì il 28 marzo 1978.

Presso l'Ordine dei Medici è ancora conservato l'Albo aggiunto dove sono riportati i nomi dei medici ebrei dell'epoca. I medici

46. *Archivio OM. Fascicolo personale di Rubens Samaja* e *Fascicolo personale di Mario Levi.* Il 2 aprile 1940 per Rubens Samaja e il 22 marzo 1941 per Mario Levi.

47. *Archivio OA. Cartella Avvocati Ebrei.* La Corte d'Appello di Brescia trasmette con nota n. 236 del 10 aprile 1940 la circolare (n. 86/5040 del 6 aprile 1940) del Ministero che, interpellato sul quesito se i professionisti ebrei cancellati dagli albi e che avevano proposto ricorso contro tali provvedimenti alle Commissioni Centrali delle rispettive categorie, ovvero la domanda di discriminazione, potessero legittimamente continuare ad esercitare la professione senza limitazioni sino alla decisione del ricorso e della domanda, rispose negativamente.

presenti nell'«Albo Professionale Medici Aggiunto»[48] sono: Norsa Ettore[49] (registrato col n. 605), Levi Mario (n. 607) e Sinigaglia Giorgio (n. 608). Rubino Samaja[50], medico condotto a Desenzano, e Lamberto Roccas[51], dipendente dell'Ospedale Civile, erano iscritti nel registro "ordinario" e registrati come di razza ariana[52].

Nella seduta del *Sindacato* del 9 febbraio 1940[53] vennero cancellati dall'Albo cinque medici: Mario Levi, Arturo Levi Minzi, Ettore Norsa, Rubens Samaja e Giorgio Sinigaglia e venne inoltre deliberata «*la cancellazione dall'Albo e l'iscrizione nell'elenco aggiunto istituito in calce all'Albo stesso ai sensi della predetta Legge* [n. 1054 del 29 giugno 1939] *del Dott. Lamberto Roccas di Vitale che ha ottenuto la discriminazione*».

Arturo Levi Minzi[54] era nato a Padova il 4 marzo 1878 da Giuseppe e Fano Regina. Abitante a Brescia (in via Mazzini, 10) si trasferì poi a Gussago il 18 marzo 1937. Era medico dirigente presso la casa di cura Poliambulanza di via Calatafimi. Di lui non c'è traccia nell'Ordine dei Medici di Brescia[55]. Tuttavia, per sbaglio, all'interno

48. Questi tre medici, verranno, dopo la guerra, riportati e aggiunti al Registro n. 4 dell'Albo dei Medici con la stessa numerazione e con la scritta: «*Nuovamente iscritto dopo cancellazione perché di "razza ebraica"*».

49. Ettore Norsa di Vittore e Adele Moroni nacque a Mantova il 3 gennaio 1881. Si laureò a Parma il 9 luglio 1909. Venne nominato Assistente Medico presso gli Spedali Civili di Brescia il 4 novembre 1910. Inizierà il servizio il 5 dicembre 1910 e cesserà il 25 giugno 1914 perché nominato medico condotto a Montichiari. Dopo l'esonero per ragioni razziali, a guerra finita riprese la condotta di Montichiari fino al 1952. Da una nota del commissario dell'ordine dei Medici Celestino Rossetti del 19 maggio 1941 risulta che anche Norsa presentò ricorso al Ministero dell'Interno, ma, come già detto, non esistono documenti di questo medico all'Ordine dei Medici di Brescia.

50. *Archivio OM. Albi Iscritti*, n. 3, al n. 420.

51. *Ibidem*, al n. 409.

52. Questi due medici vennero discriminati: Samaja con provvedimento ministeriale n. 2062/7629 del 25 giugno 1940. Roccas con provvedimento n. 335 del 3 aprile 1939.

53. «Il Popolo di Brescia», 12 marzo 1940.

54. Per notizie biografiche su Arturo Levi Minzi rimando allo scritto di Rinetta Faroni *Un medico da Padova a Gussago*. In: Rinetta Faroni, *Brevi di storia. Passato remoto e prossimo a Gussago e dintorni*. Tip. Eurocolor, Rovato 2010, pp. 145-154.

55. Anche di un altro medico ebreo Giorgio Ottolenghi non vi sono documenti all'Ordine dei Medici. Per le vicende di questi due medici rimando all'opera di Marino Ruzzenenti, (*La capitale della RSI e la Shoah. La persecuzione degli*

del fascicolo personale di Mario Levi c'è una velina del 26 febbraio 1940 che dichiarava che il dottor Arturo Levi Minzi, cittadino italiano di razza ebraica non discriminato, era stato cancellato dall'Albo e dal Sindacato dei Medici e che alla data del 29 febbraio «cessa di aver diritto ad esercitare la professione di medico-chirurgo nel Regno, Possedimenti e Colonie».

Nell'*Archivio Diocesano di Brescia* nel fondo del Vescovo Giacinto Tredici[56] ci sono documenti relativi a tre medici che chiesero l'intervento del vescovo Tredici: Giorgio Sinigaglia, Mario Levi e Gregor Fistein. I medici ebrei bresciani ricordano la storia della loro famiglia: con i rispettivi padri servitori fedeli per decenni dello Stato, Giacomo Sinigaglia, Ispettore delle Imposte Dirette del Governo Italiano e Eugenio Levi, Direttore di Ragioneria nelle Intendenze di Finanza.

Evidenziano come essi fossero di sentimenti profondamenti italiani e ben inseriti nel proprio ambito sociale e lavorativo[57].

Il dottor Sinigaglia il 24 febbraio 1940 scrive al vescovo Tredici per chiedere un appoggio al suo caso presentato al Ministero, sapendo che presso la Segreteria di Stato era stato costituito un ufficio che si interessava di tali pratiche. Il vescovo bresciano intervenne con una lettera indirizzata alla Segreteria di Stato Vaticano

ebrei nel Bresciano (1938 – 1945), GAM, Rudiano 2006) che, per primo, ha potuto consultare i documenti dell'Ufficio di Gabinetto della Prefettura conservati presso l'Archivio di Stato di Brescia.

56. ADBs. Fondo Giacinto Tredici, busta 105. *"Problema ebrei". Discriminazione razziale e problemi sfollamento*. Nella busta ci sono anche documenti sulla famiglia Dalla Volta. Per la figura di Giacinto Tredici rimando al fondamentale scritto di Maurilio Lovatti, *Giacinto Tredici vescovo di Brescia in anni difficili*. Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2009.

57. Altre notizie riguardanti l'interessamento presso le Autorità religiose si hanno nell'opera, in due volumi, di Robert A. Maryks, *Pouring Jewish wine into Fascist wine. Untold stories of (Catholic) Jews from the Archive of Mussolini's Jesuit Pietro Tacchi Venturi*. Nel primo (Brill, Leiden 2012) si riportano le lettere di Giuseppe Seppilli e Giorgio Sinigaglia, pp. 228-235. Nel secondo volume (Brill, Leiden 2017, pp. 233-243) vi è il carteggio di Mario Levi. L'autore ha visionato i documenti dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio Segreto Vaticano. Il gesuita Pietro Tacchi Venturi (1861–1956) svolse opera di mediazione tra il Vaticano e lo Stato Fascista durante il periodo della promulgazione delle leggi razziali. Diversi ebrei, tramite le autorità religiose locali, inviarono le richieste al cardinale Maglione che inoltrava abitualmente la richiesta a Tacchi Venturi, il quale intercedeva presso il sottosegretario Guido Buffarini Guidi. Sono riportate, ad esempio, la lettera che, il 29 novembre 1938, Giuseppe Seppilli inviò alla Commissione per la discriminazione con il suo curriculum e le cinque lettere che Mario Levi scrisse (dal settembre 1939 al 25 ottobre 1940) a Pietro Tacchi Venturi perché si interessasse alla sua pratica di discriminazione.

per intercedere per il Sinigaglia. L'1 marzo Monsignor Giambattista Montini, sostituto della Segreteria di Stato, comunica al vescovo Tredici di aver raccomandato il caso alla Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Il 9 marzo il cardinal Luigi Maglione[58] scrive al vescovo Tredici di aver raccomandato il caso del dottor Sinigaglia e, successivamente, il 30 maggio comunica che la domanda è "in istruttoria".

Anche Mario Levi perora la propria causa ricordando la sua iscrizione al PNF nel 1931 e ribadendo la sua attività di medico fiduciario anche dell'ONMI, dell'ONB e della GIL essendo egli specializzato in pediatria e per «rendersi maggiormente utile nel suo servizio di Condotta per la profilassi e la cura delle malattie infantili ben conoscendo le previdenze volute e create dal Regime a tutela della Infanzia[59]». La sospensione di ogni attività professionale non gli dava i mezzi per poter mantenere la famiglia. Il 12 marzo 1940 il vescovo Tredici raccomanda presso gli organi competenti l'istanza di discriminazione del Dottor Levi (facendo presentare la domanda al Cardinal Maglione da Monsignor Montini, perché fosse più "appoggiata").

Trascorrono alcuni mesi con lo scambio di altre epistole fra queste autorità religiose, ma il 15 ottobre Maglione comunica al vescovo bresciano che la domanda del dottor Mario Levi è stata respinta.

È ancora in corso la ricerca sul terzo medico Gregor (Ghersco) Fistein (Calarasi, Bessarabia 05/01/1901-Harrogate 19/06/1979) di Boris e Feida Fridmon, israeliti, ma non professanti la religione ebraica. Terminati gli studi liceali a Odessa, si trasferì dopo la rivoluzione russa in Romania. Nel 1920 andò a Pavia per frequentare medicina all'Università dove si laureò nel 1926 con pieni voti assoluti. Qui ebbe per un anno l'incarico di assistente universitario in Patologia medica. Vinse la condotta medica di Capriano Azzano[60]. Nel 1928 ottenne la cittadinanza italiana e nel 1931 la medaglia d'oro per la lotta contro la tubercolosi. Fu segretario amministrativo del Fascio di combattimento di Capriano. Nel 1928 sposa Sara Malinovsky dalla quale ebbe, nel 1929, l'unico figlio Boris[61] che nacque a

58. Luigi Maglione (1877–1944). Cardinale Segretario di Stato dal 12 marzo 1939 fino alla morte.

59. ADBs. cit. Copia dattiloscritta dell'istanza presentata dal Dottor Levi (s.d.).

60. L'attuale Capriano del Colle in provincia di Brescia.

61. Boris Fistein (Brescia 1929- Salford 26/10/1993). Medico, *senior lecture* in parassitologia all'Università di Salford. Aveva studiato medicina al *London Hospital* (dove si laureò nel 1952) tornò a Trinidad dove esercitò come cardiologo al *Port of Spain General Hospital* e al *San Fernando General Hospital*. Nel 1967 emigrò in

Brescia. Fistein esercitò in un Ospedale ricovero delle Ancelle di Carità che fu costretto ad abbandonare per le leggi razziali. Anche egli si rivolge alla Santa Sede chiedendo di essere aiutato per una eventuale assunzione nella casa della Congregazione delle Ancelle in Albania.

Avendo perduta la cittadinanza rumena (alla quale aveva rinunciato per ottenere quella italiana) egli si trovava apolide[62]. Il 31 dicembre 1938 il segretario di Stato, cardinal Eugenio Pacelli, scrive al vescovo Tredici comunicandogli la difficoltà di trovare una sistemazione all'estero causa l'indisponibilità dei posti previsti. Pacelli suggerisce a Fistein di inoltrare una documentata domanda alla Commissione Ministeriale per ottenere il permesso, considerati i suoi vari titoli di benemerenza civile, di continuare a rimanere in Italia. Egli emigrò a Cuba e successivamente, nel 1940, a Trinidad, dove continuò ad esercitare la professione[63].

Nella *Sezione Separata d'Archivio*[64] *degli Spedali Civili di Brescia* ci sono documenti importanti per questa ricerca. Infatti durante il periodo fascista prestavano la loro opera presso gli Spedali Civili[65] due valenti medici, Giorgio Sinigaglia[66] e Lamberto Roccas[67].

In esecuzione dell'articolo 20 del Rdl n. 1728 del 17 novembre 1938 le Amministrazioni pubbliche dovevano dispensare dal servizio col termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

Gran Bretagna per continuare i suoi studi. Si veda il suo necrologio nel «British Medical Journal», 306, 1993, p. 646.

62. La discriminazione poteva essere richiesta soltanto da cittadini italiani; gli stranieri o gli apolidi non essendo discriminati non potevano esercitare alcuna professione.

63. Nel 1966, alla morte della moglie si ritirò in Israele dove diresse una clinica. Fu per quaranta anni membro della *British Medical Association* sulla cui rivista apparve il necrologio («British Medical Journal», II, 1979, p. 1303).

64. La *Sezione Separata d'Archivio* degli Spedali Civili comprende la documentazione dell'Ospedale bresciano dalla fine dell'Ottocento alla fine della seconda guerra mondiale.

65. La ricerca sui medici ebrei dipendenti degli Spedali Civili fa parte di un mio percorso di studio lungo circa un trentennio che, solo in piccolissima parte, è stato pubblicato fino a oggi.

66. Ho ricostruito la vita di Giorgio Sinigaglia nell'articolo: *Il calendario 2002 degli Spedali Civili. Giorgio Sinigaglia*, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», 53, 2002, pp.19-21; in *Medici ebrei e leggi razziali negli Spedali Civili di Brescia*, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», 157, 2014, pp. 30-33 e in *Medici ebrei e leggi razziali a Brescia*, «Brescia Medica», 372, 2014, pp. 38-43.

67. Anche di Lamberto Roccas ho ricostruito il curriculum e il servizio prestato nell'Ospedale bresciano diversi anni fa, ma non ho pubblicato né reso noti questi dati.

(e cioè entro il 4 marzo 1939) i propri dipendenti appartenenti alla razza ebraica[68].

Giorgio Abramo Isacco Sinigaglia, nato a Bozzolo, in provincia di Mantova, il 20 maggio 1886 da Giacomo e Giulia Vigevani, si laureò in Medicina e Chirurgia a Pavia con 110 e lode nel 1911. Fu amato allievo del premio nobel Camillo Golgi, direttore dell'Istituto di Patologia generale dell'Università di Pavia, che lo volle come suo assistente.

Nel settembre 1911 Golgi disse di lui che:

> data la sua preparazione e la diligenza credei opportuno affidargli, ancora studente, lo studio di argomenti speciali… se il Dottor Sinigaglia vorrà proseguire con l'operosità ed il trasporto all'apprendere fino qui dimostrati, prevedo per lui il più lusinghiero avvenire in qualunque campo delle scienze mediche egli intenda dedicarsi.

I suoi studi sul cimurro, una grave malattia infettiva e contagiosa che colpiva i cani, vennero riportati nelle pubblicazioni veterinarie del tempo. Dopo un brillante esordio nel campo della ricerca scientifica, soprattutto della microbiologia, Sinigaglia si avviò allo studio della chirurgia, trasferendosi all'Università di Modena dove collaborò, come assistente e poi come aiuto, con il professor Mario Donati il quale espresse lodi nel confronto del Sinigaglia. Poco dopo lo scoppio della prima Guerra Mondiale, venne chiamato alle armi come sottotenente medico di complemento (2 settembre 1915) e prestò la sua attività di batteriologo in diversi ospedali da campo. Nel 1920 vinse il concorso bandito dagli Spedali Civili di Brescia di Primario del Reparto di Chirurgia Settica, che si occupava di curare i malati portatori di infezioni e di processi patologici contagiosi. Nel 1932 fondò a Brescia la Sezione Provinciale dell'*Associazione Nazionale Volontari Italiana del Sangue* che, a titolo gratuito, diresse sino al febbraio del 1938.

Lamberto Roccas e la sua famiglia

Lamberto Roccas era nato a Bracciano (Roma) l'8 gennaio 1904 da Vitale (Vito) e Giuseppina Della Seta[69]. Laureatosi a pieni voti

68. Commissione Amministratrice Spedali Civili di Brescia. Delibera n. 2459 del 28 dicembre 1938. «Provvedimenti per la difesa della razza italiana Reggente dr. Sinigaglia Giorgio e I° Assistente dr. Roccas Lamberto». Per Roccas «non ricorre la necessità della dispensa scadendo già definitivamente col 31 gennaio p.v. la sua nomina».

69. *Anagrafe Comune di Bracciano*.Vitale (Vito) Roccas nato a Roma il 30 luglio

assoluti a Roma il 13 luglio 1929, conseguì l'abilitazione a Pisa nello stesso anno. Durante gli studi universitari era stato per due anni allievo interno nell'Istituto di Fisiologia dell'Università di Roma e per un anno nell'Istituto di Patologia speciale, per altri due anni aveva esercitato in vari ospedali romani. Dopo la laurea fu per un anno assistente nel Sanatorio "Cesare Battisti" in Roma. Nel 1930 frequentò un corso di perfezionamento in tisiologia in malattie dell'apparato respiratorio presso l'Istituto Benito Mussolini in Roma.

Nello stesso anno, in seguito a concorso, venne nominato assistente nel reparto sanatoriale interno degli Spedali Civili di Brescia[70]; egli era esonerato «dal servizio di guardia per le sue particolari condizioni di salute». Nel gennaio 1931 venne nominato socio della *Società Medico – Chirurgica Bresciana*. Dal 1933 diresse l'ambulatorio per malattie polmonari dell'ONB. Nel 1934 conseguì il diploma di specialità in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università di Milano e nello stesso anno anche quello di Ufficiale Sanitario. Partecipò al concorso per il posto di Aiuto medico e si classificò al secondo posto. (Egli «ha diviso la sua attività tra lo studio dei malati e la preparazione di ricerche scientifiche diligenti e non di rado fruttuose [...] Nel complesso il Dottor Roccas appare maturo al posto cui aspira»). Successivamente partecipò anche al concorso di Medico reggente di uno dei tre reparti di tubercolosi sempre dell'Ospedale bresciano e si classificò al terzo posto[71]. In occasione dell'apertura del sanatorio di Borno gli venne proposta la direzione del sanatorio. La sua apprezzata attività presso l'Ospedale cittadino continuò sino all'entrata in vigore delle leggi razziali.

I fratelli[72] Roccas erano tre maschi (Giacomo, Mario e Lamberto) e tre femmine (Irma, Laura e la gemella Lina, morta neonata). Giacomo e Irma sopravvissero alla guerra, Laura e Mario vennero deportati nei *lager* tedeschi e perirono nella *Shoah*.

1866 e Giuseppina Della Seta (nata a Roma il 15 gennaio 1873). Si sposarono a Roma il 3 novembre 1895 e si spostarono a Bracciano dove nacquero tutti i loro sei figli. Da qui, Vito tornò a Roma l'1 aprile 1935. La moglie raggiunse il marito il 5 aprile 1938. Emigrarono a Brescia il 7 novembre 1940 dove raggiunsero il figlio Lamberto.

70. Commissione Amministratrice degli Spedali Civili. Delibera n. 2705 del 7 luglio 1930. «Assunzione del dr. Roccas quale assistente straordinario».

71. *SSA 87/4. Concorso al posto di aiuto medico e aiuto chirurgo (1934-1935)* e *SSA 83/8. Concorso a medico reggente di uno dei tre reparti Tubercolosi (1934-1935)*.

72. Tutti nati a Bracciano. Irma (05/07/1897-Roma 15/04/1949); Giacomo (24/09/1898-Reggio Emilia 08/08/1994); Mario (15/03/1900-Auschwitz 26/11/1944); Laura (15/09/1908-Auschwitz?); Lina (15/09/1908-Bracciano 27/10/1908).

Giacomo[73] era dipendente presso la *Banca Commerciale Italiana* con sede a Milano, dalla quale insieme ad altri 40 impiegati e 28 funzionari, venne allontanato per leggi razziali e collocato quindi in congedo dall'11 novembre 1938. Dopo la guerra venne reintegrato e, funzionario della Direzione Centrale, nel 1959 gli fu assegnata una medaglia d'oro[74].

Con la prima moglie[75] e i genitori si rifugiò in Svizzera. Egli, il 19 aprile 1984 si trasferì a Reggio Emilia, città d'origine della sua seconda moglie[76] e qui morì l'8 agosto 1994, a 96 anni, unico superstite dei fratelli Roccas.

A oggi dei genitori si sa poco: dalle notizie desunte dalla ricerca nelle Anagrafi risulta che essi avevano raggiunto nel 1940 Lamberto a Brescia e abitavano insieme in via Trieste 50[77]. Essi emigrarono a Milano il 28 ottobre 1943 (Lamberto era morto nell'agosto). Risultano essere in Svizzera con il figlio Giacomo e la nuora Anna Carloni[78]. Morirono a Milano: Vitale il 9 dicembre 1950; Giuseppina il 23 settembre 1952.

Vito scrive, dal campo internati *Albergo de la Paix* di Paradiso (Lugano)[79], al Ministero degli Affari Esteri a Roma il 14 aprile 1945 e il 9 luglio 1945 alla *Croce Rossa Italiana* per chiedere notizie della

73. *Anagrafe Comune di Milano. Scheda di Famiglia.*

74. Pierluigi Briganti, *La Banca Commerciale Italiana di fronte ai provvedimenti antiebraici del 1938*, «La Rassegna Mensile di Israel», 80, 1, 2014, pp. 59-74. Purtroppo, a oggi, non mi è stata data la possibilità di accedere alla documentazione del dottor Roccas conservata presso l'Archivio della Banca COMIT di Milano.

75. Anna Carloni (Cesena, 08/06/1891-Milano 14/04/1951).

76. Rina Bellelli (Reggio Emilia 23/05/1902-20/12/1994).

77. *Anagrafe storica del Comune di Brescia*. Foglio di famiglia n. 70798. Lamberto Roccas dal 1931 fino al 29 gennaio 1937 abitò in via Giordano Bruno 17. Dal 30 gennaio 1937 al 14 marzo 1939 in via Callegari 15 e dal 15 ottobre 1940 in via Trieste 50.

78. Renata Broggini, *La frontiera della speranza. Gli ebrei dall'Italia verso la svizzera 1943-1945*, Mondadori, Milano 1998, p. 483.

79. L'*Albergo de la Paix* era un albergo di lusso che accolse rifugiati e, dall'estate 1944 fino agli inizi del 1946, ospitò circa 200 rifugiati di origini israelite. Per la tematica dei rifugiati ebrei in Svizzera si vedano, fra gli altri, i testi di: Francesco Scomazzon, *"Maledetti figli di Giuda, vi prenderemo!". La caccia nazifascista agli ebrei in una terra di confine Varese 1943–1945*, Arterigere-Essezeta, Varese 2005; R. Broggini, *La frontiera della speranza: gli ebrei dall'Italia verso la Svizzera: 1943–1945*; Michele Sarfatti, *Dopo l'8 settembre: gli ebrei e la rete confinaria italo-svizzera*, «La Rassegna Mensile di Israel», 47, 1-3, 1981, pp. 150-173 e Commissione Indipendente d'Esperti Svizzeri – Seconda Guerra Mondiale, *La Svizzera e i profughi all'epoca del Nazionalsocialismo*, Berna 1999. Disponibile in: < https://www.uek.ch/it/publikationen1997-2000/fberi.pdf>.

figlia Laura che pensa possa essere stata deportata in Germania[80]. Erano passati quasi due anni da quando Laura era stata deportata ad Auschwitz.

Nonostante le ricerche, fino a oggi, non abbiamo notizie degli spostamenti di Lamberto Roccas da quando lasciò l'Ospedale Civile. Sappiamo che egli morì a Morbegno, paese della provincia di Sondrio distante una settantina di chilometri da Lugano[81], il 3 agosto 1943 prima di poter assistere alla tragedia dei suoi fratelli[82]. Sono noti invece gli spostamenti di Sinigaglia che dovette lasciare ogni bene e migrare con la famiglia in alcune località italiane e poi, per evitare le persecuzioni naziste, rifugiarsi in Svizzera in campi profughi a Bremgarten (Zurigo), a La Rosiaz (Losanna), a Seewis e ad Engelberg (Lucerna)[83]. Alla fine della guerra Sinigaglia venne reintegrato nel ruolo di primario nell'Ospedale bresciano. Nel 1950 gli fu consegnata una medaglia d'oro come riconoscimento per il lungo e onorato servizio. Nel 1956, quando per raggiunti limiti di età fu costretto a lasciare l'ospedale, gli fu conferito il titolo di "primario emerito". Morì il 7 aprile 1970.

80. <https://www.ushmm.org/online/hsv/source_view.php?SourceId=1713>. La ricerca di questa documentazione è ancora in corso.

81. Ci sono difformità nella sua data di morte: nell'albo dell'Ordine dei Medici risulta essere deceduto il 6 agosto 1943, mentre nell'archivio dell'Anagrafe storica di Brescia (foglio di famiglia, n. 70798) e di Morbegno (*Anagrafe Comune di Morbegno*. Atto di morte n. 35-Parte II-Serie B-Anno 1943 di Morbegno) è riportato che morì il 3 agosto 1943.

82. Sia la famiglia della sorella che del fratello vennero deportate ad Auschwitz, dove trovarono la morte. Infatti, dall'opera di Liliana Picciotto, *Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia: 1943-1945*, Mursia, Milano 2002 si ricava che sua sorella Laura Roccas con il marito Giacomo Guido Citoni e i loro figli Carlo, Arrigo e Giuseppina Anita vennero arrestati nella retata nazista al ghetto di Roma il 16 ottobre 1943. Il fratello Mario Roccas con la moglie Elda Di Nola, il loro figlio Renzo e la suocera Valentina Della Seta vennero arrestati a Pisa il 20 aprile 1944 a seguito di una delazione. Tracce della famiglia Roccas sono rintracciabili anche nel «The Central Database of Shoah Victims' Names» dello *Yad Vashem* di Gerusalemme (<https://yvng.yadvashem.org/>) che riporta i dati delle vittime della *Shoah*. Qui si trovano le schede relative alla famiglia Roccas**.** E, in anni più recenti, anche nel progetto italiano*: I NOMI DELLA SHOAH ITALIANA. Memoriale delle vittime della persecuzione antiebraica 1943-45* (<http://www.nomidellashoah.it/>). Il 10 gennaio 2012 in via Anicia 6 a Roma sono state installate le «pietre d'inciampo» dedicate alla famiglia di Laura Roccas, mentre il 27 gennaio 2017, a Piazza S. Paolo all'Orto n. 19, a Pisa quelle in memoria della famiglia di Mario.

83. Mario Zorzi, *Giorgio Sinigaglia: Ricercatore e chirurgo settico dell'era preantibiotica. (Commemorazione di medici illustri bresciani)*, «Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1999»**,** Geroldi, Brescia 2002, p.145.

Gianfranco Levi: un medico ospedaliero "clandestino" autorizzato

Un caso paradossale è quello di Gianfranco Levi: figlio di Guglielmo[84] e di Lina D'Angeli. Nato a Mantova il 9 ottobre 1917, nel novembre 1940, studente del V anno di medicina all'Università di Pavia, chiese di essere ammesso come allievo frequentatore della prima divisione medica dell'Ospedale Civile[85].

Le leggi razziali precludevano l'accesso allo studio universitario agli ebrei, ma concedevano di terminare gli studi a quelli che li avessero già intrapresi.

In questo caso l'Università di Pavia, interpellata dall'Ospedale, diede il proprio benestare. La direzione medica dell'Ospedale espresse parere favorevole e l'Amministrazione autorizzò la frequenza dello studente presso il reparto medico 9-19 con decorrenza 9 novembre 1940.

Laureatosi il 3 luglio 1942, Levi il 16 marzo 1943 chiese di poter essere ammesso come medico in Ospedale, a titolo di pratica, senza alcuna retribuzione. L'Amministrazione ospedaliera scrive alla R. Prefettura di Brescia[86] «se si possa concedere tale frequenza, anche in considerazione della deficienza di sanitari», ma la Prefettura risponde che la richiesta del Levi «non è accoglibile data la sua

84. Guglielmo nato a Mantova il 19 maggio 1890 aveva il diploma di ragioniere e la patente di Segretario Comunale e, dal 1927, era dipendente del Comune di Brescia. Egli aveva una posizione di dirigenza: nel 1937 fu effettuato il *Censimento nazionale industriale e commerciale* e in Comune, si costituì uno speciale ufficio alla diretta dipendenza del segretario generale del Comune e con la direzione specifica del signor. Cav. Rag. Levi della Ragioneria Centrale. Per tale lavoro gli impiegati vennero ricompensati con una gratifica che andava dalle 75 alle 500 lire (Levi ebbe il compenso di 1.500 lire pari a quello del segretario generale, avv. Riccardo Fabbrichesi) e anche l'anno successivo, con delibera del 21 novembre 1938, il Levi venne premiato. Sembra che egli sia stato licenziato in quanto ebreo nel 1938. Tuttavia, a oggi, nonostante le ricerche presso l'Ufficio Matricola e presso l'Archivio del Comune di Brescia non sono state reperite tracce del licenziamento. Le amministrazioni pubbliche dovevano licenziare i propri impiegati ebrei entro tre mesi (4 marzo) dall'emanazione della legge, mentre in Ospedale abbiamo trovato la delibera che licenziava tale personale, nell'Archivio del Comune di Brescia sono stati esaminate le deliberazioni del Podestà del 1938, 1939 e 1940, ma in esse non vi è nessun provvedimento di licenziamento del Ragioniere Guglielmo Levi. Anche nella scheda reperita dall'Ufficio Matricola del Comune di Brescia non c'è interruzione del servizio (come invece risulterà dalla scheda personale del dottor Sinigaglia in Ospedale).

85. *Archivio Spedali Civili*. Fascicolo personale Prof. Gianfranco Levi

86. *Ibidem,* Lettera n. 629 del 2 aprile 1943.

posizione razziale»[87]. Tuttavia, dal giugno 1942 al febbraio 1943, Levi sostituì uno dei Capi Sala della stessa Divisione medica e dal 1 maggio all'8 settembre 1943

> pur non potendolo per motivi così detti «razziali» il Dottor Gianfranco Levi ha prestato regolare ed utile servizio presso l'Istituto di Anatomia Patologica, in un periodo in cui erano assenti per richiamo alle armi il medico aiuto e l'assistente, ed il Primario si trovava solo[88].

Praticamente Levi prestò servizio clandestinamente sotto la responsabilità personale del primario anatomo patologo, il dottore Ettore Pancotto. Il 6 dicembre 1943 Levi si rifugiò in Svizzera dove venne internato in un campo di concentramento e dove si occupò dell'assistenza medica in due asili per rifugiati. Lasciò la Svizzera il 27 aprile per tornare in Patria. Nel maggio 1945 Levi fu assunto come Assistente Straordinario degli Spedali Civili fino a diventare Primario della IV medicina (rimase in servizio fino al 15 ottobre 1983).

Sia Giorgio Sinigaglia che Gianfranco Levi, molti anni dopo la guerra, dovettero riprendere in mano le vecchie dolorose carte per gli aspetti pensionistici, dovendo dimostrare che essi erano stati "perseguitati razziali" e che quindi il periodo della prigionia era da considerarsi valido per il computo della pensione[89].

I concorsi per primario medico negli Spedali Civili

Sempre nell'Archivio degli Spedali Civili troviamo documenti interessanti sul tema della razza. Nel 1937 venne bandito il concorso[90] per il Primariato di medicina generale per sostituire il Prof. Mar-

87. *Ibidem,* Lettera n. 11541 del 21 aprile 1943.

88. *Ibidem,* Lettera del 4 ottobre 1945 di Ettore Pancotto all'Amministrazione dell'Ospedale.

89. Fu solo con la legge n. 541 dell'8 luglio 1971 che gli ex deportati ed ex perseguitati (sia politici che razziali) vennero assimilati agli ex combattenti. Su questa tematica, "del dopo", è rilevante il saggio di Guido Fubini, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, «La Rassegna Mensile di Israel», 54, 1-2, 1988, pp. 477-493 e il più recente Guido Alpa, *La vicenda delle restituzioni*, in *Razza e inGiustizia*, pp. 127-139.

90. *SSA,* 81/1. *Concorso a primario medico (1938)* e *SSA,* 84/2. *Concorso medico primario Medicina Generale (1937-1941)*.

cello Lusena[91] che si era trasferito all'Ospedale Maggiore di Milano. La commissione, presieduta oltre che dal presidente dell'Ospedale il dottor Guido Amadoni, era composta dal medico provinciale Mario Caporali, da Federico Alzona e da due illustri medici bresciani Cesare Frugoni e Adolfo Ferrata.

Il concorso si svolse nel 1938. Vincitori (*ex aequo*) furono il prof. Leonardo d'Antona (al primo posto perché ex combattente, decorato al valor militare e iscritto al partito dal 1932) e Aldo Luisada[92] (che non era ex combattente, né decorato al valor militare, ma iscritto al partito dal 1927) e che insegnava patologia speciale medica e metodologia clinica all'Università di Ferrara.

Aldo Luisada[93], nato a Firenze il 26 giugno 1901, si era laureato in Medicina (*cum laude*) a Firenze il 7 luglio 1924. Assistente volontario a Firenze, fu assistente straniero alla Facoltà di Medicina a Parigi per un anno, passò all'istituto di Farmacologia di Graz e poi a quello di Vienna; alla fine del 1927 tornato in Italia lavorò all'Università di Padova, di Napoli, Sassari. Suo maestro fu il bresciano Cesare Frugoni.

D'Antona con lettera del 27 luglio rinunciava alla nomina di primario. L'Ospedale prese atto e nella seduta del 29 luglio 1938 si legge:

La nomina spetterebbe al prof. Luisada Aldo, nato a Roma [*sic*] e residente a Ferrara, primo ex aequo col d'Antona nella graduatoria del concorso. Ma essendo egli israelita la nomina potrebbe non rispondere alle tendenze attuali del Regime nel campo della difesa della razza. La Commissione, pertanto delibera di chiedere in merito istruzioni alla Prefettura, facendo-

91. Di Edgardo e Maria Levi, era nato a Firenze il 19 gennaio 1896. Laureato il 15 luglio 1921 (110/110). Aveva la libera docenza in farmacologia, patologia medica e clinica medica. All'epoca del concorso bresciano era Aiuto effettivo presso la Clinica Medica a Roma. Studiò sia a Parigi che in Germania. Il 12 giugno 1934 viene nominato primario medico responsabile della sala 9-19 (era uno dei due reparti di medicina) degli Spedali Civili di Brescia. Nel gennaio 1937 lascia il servizio perché nominato primario dello Spedale Maggiore di Milano. A Milano, negli anni difficili, Lusena si prodigò nella cura clandestina di pazienti ebrei organizzando un ambulatorio, supportato dalla *Delasem* (Delegazione Assistenza agli emigrati), con Gino Neppi direttore responsabile, Marcello Cantoni e Nathan Cassuto per prestare cure di ogni tipo a più di cinquanta pazienti al giorno.

92. Il giudizio finale della Commissione concorsuale degli Spedali Civili riportava: «Sotto il punto di vista pratico la sua carriera è da considerarsi completa e quanto mai aderente al posto messo al concorso, per cui la Commissione unanime gli assegna punti 50/50; sui titoli scientifici gli vengono, invece, assegnati punti 48/50».

93. Per una precisa ricostruzione del suo curriculum e della sua attività scientifica (clinica, didattica, accademica) svolta in Italia rimando al suo: *Notizie sull'attività scientifica del prof. Aldo Luisada*… Stab. Tip. Bellavista, Portici 1935.

le, tuttavia, presente l'urgenza di provvedere alla copertura del Primariato vacante nell'interesse dell'Ospedale e nell'interesse stesso della cittadinanza del bresciano dove si sente da tempo il bisogno della consulenza di un altro Primario medico ospedaliero[94].

Il 5 agosto, in una lettera riservata al Prefetto[95], il Presidente dell'Ospedale preoccupato per la necessità di assegnare urgentemente una guida sicura a un reparto molto importante come quello medico, rilevava che Luisada «anche da informazioni private, risulterebbe essere un buon elemento». Ma

risultando che il Luisada è israelita, quest'Amministrazione non si sente affatto tranquilla di nominarlo, per quanto vere e proprie disposizione di legge, od ordini superiori non esistano, pei quali gli si possa rifiutare la nomina. Sono quindi costretto di chiedere a Vs/Eccellenza le istruzioni al riguardo.

Il 6 ottobre l'Ospedale deliberò che:

In massima, anche il Prefetto ritiene che non si possa nominare il prof. Luisada classificato al I posto ex-aequo col prof. d'Antona nel concorso, essendo egli ebreo. Si sarebbe però deciso di soprassedere alla nomina di altro concorrente fino a dopo la prossima riunione del Gran Consiglio del Partito, per conoscere ed uniformarsi a quanto sarà in questa riunione deciso in merito agli ebrei.

Pochi giorni dopo, il 21 ottobre, venne nominato medico primario il secondo classificato: Luigi Beltrametti. Nella delibera si legge che poiché il primo candidato rinuncia al posto,

ritenuto, che la nomina dovrebbe cadere ora sul prof. Luisada Aldo di Firenze graduato "ex aequo" al primo posto col prof. d'Antona, ma che essendo il prof. Luisada ebreo, a questa nomina non si può far luogo per rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Regime nel campo della difesa della razza.

Così Aldo Luisada non venne a lavorare nell'Ospedale Civile di Brescia, ma si rifugiò negli Stati Uniti dove ebbe una carriera prestigiosa[96].

94. *SSA*, 81/1, cit.

95. *Ibidem*.

96. La mente non può non correre agli ebrei che, costretti per le leggi razziali ad abbandonare l'Italia, vinsero premi Nobel o ebbero carriere prestigiose nel loro esilio. A tal proposito si veda il capitolo dedicato all'emigrazione ebraica italiana dopo il 1938 in: Mario Toscano, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Franco Angeli, Milano 2003.

Negli USA divenne dapprima professore alla *Tufts University* e successivamente alla prestigiosa *Chicago Medical School.* Divenne famosissimo a livello internazionale per i suoi studi sull'elettromiografia, fonocardiografia ed ecocardiografia. Pubblicò alcuni libri e fu il curatore della *Enciclopedia Cardiologica* in cinque volumi promossa dall'*American College of Cardiology*. Appassionato di auscultazione cardiaca fondò, con altri, nel 1965 la *Laennec Society*[97]. Fu il medico personale del presidente Dwight T. Eisenhower. Uno dei suoi allievi scrisse:

> Fu studioso e docente apprezzato; la sua serietà, il carattere tranquillo e portato all'insegnamento fa si' che ancora venga celebrato e ricordato da chi fu suo allievo e che, forse, deve ringraziare una legge spregevole che, tanti anni fa, ha portato via dal nostro paese e dalla sua comunità cardiologica un personaggio che tanto avrebbe potuto fare anche nella sua terra che improvvisamente e inspiegabilmente gli divenne ostile[98].

L'arianizzazione degli Istituti culturali a Brescia: la Società Medico-Chirurgica Bresciana[99]

Già alla fine dell'Ottocento l'associazionismo medico bresciano aveva portato alla nascita dell'*Associazione Medica Bresciana* (che rimase in vita fino a quando, nel 1910, si costituì l'Ordine dei Medici) e sempre a Brescia era attiva da un decennio la *Società Bresciana d'Igiene*. Oltre a queste due Società mediche esisteva, dal 1802,

97. Si vedano *Laennec Society remembers Aldo Augusto Luisada*, «Canadian Journal of Cardiology", 5, 1989, pp. 139-142 e Marvin A. Kaplan, Stanley J. Sarnoff, Chi Kong Liu, *Aldo A. Luisada, MD, FACC: Physician, Scientist, Teacher*, «The American Journal of Cardiology», 28, 1971, p. 236. Dalla ricerca nelle più importanti banche dati scientifiche ho tratto che, nel corso della sua vita fino al 1987 (anno della morte), il professor Luisada pubblicò circa 300 articoli scientifici. Fra l'altro negli articoli biografici (italiani e internazionali) che parlano di Luisada non viene ricordato il suo "passaggio" anche nell'Ospedale bresciano.

98. *Vita di Aldo Luisada: un cardiologo e le leggi razziali*, 29 febbraio 2008.Disponibile in: <http://www.medicinalive.com/generale/vita-di-aldo-luisada-un-cardiologo-e-le-leggi-razziali/>].

99. Ho ricostruito la storia della *Società Medico-Chirurgica Bresciana* in occasione del convegno *Continuità delle cure: dall'adolescenza al giovane adulto* organizzato dalla *Società* negli Spedali Civili il 20 settembre 2017. Si veda anche il mio articolo: *La Biblioteca Medica degli Spedali Civili e la Società Medico-Chirurgica Bresciana*, «Civile. Mensile di informazione sanitaria degli Spedali Civili di Brescia», 77, 2004, pp. 19-21.

l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti del Dipartimento del Mella (denominata poi *Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti*).

I medici frequentavano questa associazione che dava ampio spazio anche alla cultura medica. Cessata la prima guerra mondiale i sanitari sentirono la necessità di affiancare l'Ordine dei Medici con una Società avente scopi culturali (tenendo conto che nel Regolamento degli Ordini ciò non era contemplato).

Pertanto nel 1921 il Direttore Medico degli Spedali Civili, il modenese prof. Arturo Campani, diede vita a una *Società medico ospedaliera* che, nel gennaio 1926, si trasformò nella *Società Medico-Chirurgica Bresciana*[100] il cui primo Presidente fu Rizzardo Secchi[101]. Il 6 marzo 1928 Secchi propose di approvare che la *Società*, composta nella sua totalità di iscritti al Partito e ai Sindacati fascisti, anche per eventuali bisogni di appoggio morale e materiale, dichiarasse di far parte del sindacato medico fascista bresciano, quale sezione culturale di esso. L'assemblea approvò all'unanimità. Il rappresentante del Sindacato Medico Provinciale figurava vice presidente e altri tre membri di esso facevano parte del Consiglio. Col tempo però alcuni soci della *Società* erano perplessi e, ad esempio nel 1932, ci fu una accesa discussione fra alcuni soci e parte del Sindacato che intendeva entrare "più pesantemente" nella sua attività.

Alcuni medici proposero di sciogliere la *Società* e di ricostruirla immediatamente sulle basi sindacali. Il presidente Secchi invece ritenne lo scioglimento né utile né scevro da pericoli; ribadiva che quasi tutte le Società Mediche erano completamente indipendenti dai Sindacati e poche erano nettamente subordinate e inquadrate nei Sindacati stessi. Tale tema fu oggetto di altre sedute. Come già scritto il Fascismo creò una associazione sindacale per i lavoratori intellettuali per tutelare gli interessi di categoria. Essendo la *Società* la sezione culturale del Sindacato Provinciale medico-fascista

100. La *Società* intendeva promuovere e incoraggiare lo studio e il progresso della medicina, della chirurgia e delle scienze affini. Già dai suoi primordi, essa operò in modo proficuo per far sì che i medici potessero aggiornarsi, non soltanto con la letteratura medica esistente e florida già da tre secoli, ma altresì attraverso incontri fra colleghi per uno scambio di esperienze, conoscenze e di vedute che ancora oggi hanno un grande valore nelle riunioni scientifiche e nei congressi. Fu tra le prime in Italia a svolgere attività culturali in ambito provinciale: infatti a volte le sedute si tenevano anche fuori Brescia, per diffondere idee e suscitare l'interesse dei medici della provincia.

101. Rizzardo Secchi (Gottolengo, 24/06/1879-Brescia, 19/06/1967), allievo di Augusto Murri e ben conoscitore della *Società Medico Chirurgica di Bologna* (che era nata nel 1823) volle che, sulla scia di quella, se ne creasse una bresciana. Per ulteriori notizie biografiche rimando all'*Enciclopedia Bresciana*, 17, 2001, p. 89.

sul suo *Bollettino*[102] si trovano i Notiziari del Sindacato stesso. È interessante, per questa ricerca, far scorrere i soci iscritti alla *Società Medico-Chirurgica Bresciana* anche perché tutti i medici iscritti al *Sindacato Medico Provinciale Fascista Bresciano* erano soci effettivi della *Società*.

Nel primo numero del *Bollettino* (1927) e fino al 1938 tra i *Soci onorari* (ovvero i «medici bresciani viventi saliti in pubblica estimazione per studi o pubblicazioni, per uffici o cariche coperte, e persone che si resero benemerite della *Società Medico-Chirurgica Bresciana*») c'era il Prof. Giuseppe Seppilli, Primario del Manicomio Provinciale.

E, fino al 1938, tra i *Soci effettivi* sono riportati i medici ebrei bresciani dell'epoca[103]; tuttavia dal *Bollettino* del 1939 essi non compaiono più. Inoltre nella seduta scientifica e amministrativa del 10 gennaio 1939 fra i soci dimissionari per il 1938 e per il 1939 non figurano i medici ebrei, ma di fatto essi sono depennati dall'elenco dei soci; né essi parteciparono più alle sedute della *Società*: una cancellazione "silente".

Ciò è confermato dal censimento predisposto, con circolare n. 11836 del 19 agosto 1938[104], dalla Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale rivolto a rilevare (e poi cacciare) i circa 730 soci ebrei presenti nelle *Accademie e Istituti di Cultura*.

Infatti anche le accademie e le società scientifiche e letterarie dovettero estromettere, come le università e le scuole, i soci ebrei.

Perseguendo la cancellazione completa della presenza ebraica dalla società italiana che si concretizzerà con l'articolo 4 del Rdl n. 1390 del 5 settembre 1938 che stabilirà che i membri ebrei delle

102. La *Società* pubblicava un *Bollettino* che riportava casi clinici, studi, articoli originali revisioni della letteratura medica, recensione di libri scientifici. Inoltre erano riportati i verbali delle sedute amministrative e scientifiche con l'elenco dei soci presenti per ogni incontro.

103. I medici ebrei soci della *Società Medico-Chirurgica Bresciana* con gli anni di iscrizione erano: Soci onorari: Giuseppe Seppilli (1927-1938); Soci effettivi: Mario Levi (1938); Arturo Levi Minzi (1927-1938); Marcello Lusena (1935-1938); Lamberto Roccas (1931-1935); Rubens Samaja (1938) e Giorgio Sinigaglia (1927-1938).

104. «Oggetto: Censimento degli accademici di razza ebraica». Le presidenze degli Istituti dovevano distribuire schede a tutti coloro che appartenevano all'Istituto con l'invito a compilarle e a sottoscriverle. Le schede dovevano pervenire al Ministero entro la fine del mese di settembre. In esse bisognava dichiarare oltre alle generalità anagrafiche, l'appartenenza alla razza ebraica da parte di padre, l'iscrizione alla comunità israelitica, la religione professata e se la madre o il coniuge fossero di razza ebraica. Benedetto Croce, non ebreo e socio dell'*Istituto veneto di scienze, lettere ed arti* si rifiutò di compilare il questionario razzista. Gaetano De Sanctis, che rifiutò di prestare il giuramento al regime fascista, non riconsegnò il modulo.

Accademie, degli Istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti cessavano di farne parte dal 16 ottobre 1938: gli ebrei dovevano essere eliminati da tutti i settori professionali e scientifici[105].

Per poter identificare i soggetti da epurare nel mese di agosto 1938 vennero impartite le direttive per lo svolgimento di un censimento capillare delle istituzioni coinvolte nell'operazione di *arianizzazione*, prima ancora che la normativa razziale entrasse in vigore.

Come sottolinea Annalisa Capristo

non esiste nessun elenco di nominativi degli espulsi, nemmeno di coloro che, essendo stati nominati membri di accademie e società con un decreto reale o ministeriale, dovettero essere revocati con un apposito provvedimento nominativo; negli archivi esiste soltanto un prospetto dattiloscritto ministeriale, privo di data, in cui vennero riepilogati i dati quantitativi (che comunque, ad un controllo più approfondito, risultano in molti casi incompleti) relativi alle varie accademie e società scientifiche, sulla base delle informazioni via via pervenute all'autorità centrale[106].

Per quanto riguarda la *Società Medico-Chirurgica Bresciana*[107]

non compare alcun dato. Il Ministero sollecitò l'invio delle schede il 2 febbraio 1939; la Società rispose l'11 febbraio assicurando che "nel 1939[108] non vi sono soci di razza ebraica appartenenti a questo sodalizio" senza fornire ulteriori indicazioni sul periodo immediatamente precedente e su eventuali casi di espulsione[109].

Il Fascismo volle quindi controllare anche la vita culturale del Paese: Accademie e Istituti culturali passarono dall'autonomia di cui

105. «Provvedimenti per la difesa della razza nelle scuole fasciste».

106. Annalisa Capristo, *L'espulsione degli ebrei dalle accademie italiane*, Silvio Zamorani, Torino 2002, p. 9. Inoltre dal censimento non sempre è stato possibile determinare l'effettiva espulsione. I prospetti dattiloscritti con le 145 istituzioni censite sono riportati nell'opera di A. Capristo, *L'espulsione*, pp. 398-404. La descrizione dettagliata dei prospetti si trova nella stessa opera da pag. 55 a pag. 57.

107. A oggi mentre la Biblioteca della *Società Medico-Chirurgica Bresciana* è conservata nella Biblioteca degli Spedali Civili, dell'archivio della *Società* non vi sono tracce. Nell'opera della Capristo la parte relativa alla *Società Medico-Chirurgica Bresciana* è alla pagina 71 e il prospetto dattiloscritto a pag. 398. Si veda anche, della stessa autrice, *Il decreto legge del 5 settembre 1938 e le altre norme antiebraiche nelle scuole, nelle università e nelle accademie*, «La Rassegna Mensile di Israel», 73, 2, 2007, pp. 131-167.

108. Infatti abbiamo già scritto che, dal 1939, sul *Bollettino* i soci ebrei vennero cancellati "improvvisamente".

109. A. Capristo, *L'espulsione*, p. 71.

godevano in età liberale a un regime di rigido controllo e di osservanze disciplinari che puntò a farle funzionare come articolazioni dell'organizzazione culturale di Stato.

Già il Rdl n. 1333 del 21 settembre 1933 aveva disposto la revisione, entro il termine di un anno, degli statuti e dei regolamenti di tutte le accademie, istituti e associazioni di scienze, lettere e arti sottoponendoli a vigilanza dello Stato.

All'epoca Ministro dell'Educazione Nazionale (così nel 1929 Mussolini aveva rinominato il dicastero della Pubblica Istruzione nato ai tempi di Cavour) era Giuseppe Bottai[110] e, a sua firma, il 18 aprile 1940[111] venne abrogato il precedente statuto della *Società Medico-Chirurgica Bresciana* e ne venne approvato uno nuovo, firmato appunto dallo stesso Bottai.

Era palese l'accentramento di potere e di dipendenza dall'autorità statale: il presidente e uno dei due vice Presidente della *Società* (l'altro era il segretario del Sindacato Medico Provinciale) era nominato – con Regio Decreto (e registrato alla Corte dei Conti) – dal Ministro per l'educazione nazionale tra i Soci effettivi.

Essi (art. 9) dovevano entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare, sotto pena di decadenza, il primo nelle mani del Prefetto, i secondi nelle mani del presidente, il seguente giuramento accademico: «Giuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale».

Inoltre entro il mese di gennaio di ogni anno, il presidente della *Società* trasmetteva al Ministero per l'Educazione Nazionale «una relazione sull'attività culturale e amministrativa svolta dalla Società nell'anno precedente» (art. 16).

Le Accademie, gli Istituti e le Società scientifico-culturali[112] vennero quindi censiti nel repertorio delle *Accademie e Istituti di Cultura.* Per la città di Brescia le uniche due istituzioni censite furono *l'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Brescia* e la *Società Medico-Chirurgica Bresciana.*

110. Si veda Alexander J. De Grand, *Bottai e la cultura fascista*, Laterza, Roma-Bari 1978.

111. RD n. 518 del 18 aprile 1940 «Approvazione del nuovo Statuto della Società Medico-Chirurgica Bresciana, con sede in Brescia».

112. Importante per la ricerca anche: *Università e accademie negli anni del fascismo e del nazismo. Atti del Convegno internazionale. Torino, 11-13 maggio 2005*. A cura di Pier Giorgio Zunino, Leo S. Olschki, Firenze 2008.

La *Società* non compare nei primi due volumi editi dalla Direzione Generale delle Accademie delle Biblioteche degli Affari Generali e del Personale, *Accademie e Istituti di cultura. Cenni storici* (Palombi, Roma 1938) e *Accademie ed Istituti di Cultura. Statuti e regolamenti* (Palombi, Roma 1939).

È presente invece in: *Relazioni annuali delle Accademie e degli Istituti di Cultura. Anno accademico 1939-40 (XVIII)*, Palombi, Roma 1941, pp. 143-147. Adolfo [sic] Sassi, segretario della Società, descrive l'attività della *Società*, il Consiglio di Presidenza in carica per il biennio 1941-1943, i Soci «ad memoriam», gli onorari e gli effettivi. E anche in *Relazioni annuali delle Accademie e degli Istituti di Cultura. Anno accademico 1940-41 (XIX)*, Palombi, Roma 1942, pp.141-146, dove il Presidente, Luigi Pietrantoni, riporta l'elenco delle sedute scientifiche e amministrative; gli articoli pubblicati sul *Bollettino*, il Consiglio di Presidenza in carica per il biennio 1941-1943 e l'elenco dei soci.

Conclusioni

Questa quindicennale ricerca ha messo in luce come cittadini molto noti e ben inseriti nella società bresciana siano stati allontanati dalle loro attività lavorative. Persone, *in primis*, professionisti ebrei nello specifico, che hanno lasciato una traccia negli archivi di alcune istituzioni molto importanti per la nostra città.

Sono state raccontate le storie dei professionisti bresciani e la loro faticosa "lotta" per ottenere la discriminazione che, soprattutto dopo l'8 settembre 1943, quando i cittadini ebrei italiani non ebbero più diritti, non servì a nulla.

Alcune Amministrazioni sembrano tergiversare nel prendere decisioni drastiche nei confronti dei loro dipendenti, professionisti di lungo corso e ben conosciuti nella Città. Ad esempio gli Spedali Civili chiedono sempre un parere alle Autorità relativamente all'assunzione di un primario o per la frequenza "clandestina" di un medico ebreo nelle corsie ospedaliere. Dai pochi documenti a disposizione negli archivi sembra diverso invece l'atteggiamento dei Sindacati di categoria per i professionisti ebrei iscritti.

Sono state ricostruite le vicende dei medici ebrei mettendo in evidenza le loro traversie e le difficoltà di questi professionisti non solo per lavorare, ma per vivere.

Tale ricerca non è terminata, ma è in continuo sviluppo.

Archivi consultati:

Archivio OA (Ordine degli Avvocati). Registro Verbali delle sedute del Direttorio dal 1936 XIV° al 28 Nov. 1942
" " " " Albi degli Iscritti
" " " " Cartella Avvocati Ebrei
Archivio OF (Ordine dei Farmacisti). Albi degli Iscritti
Archivio OI (Ordine degli Ingegneri). Registro Verbali delle sedute del Direttorio
Archivio OM (Ordine dei Medici). Albi degli Iscritti
SSA. *Sezione Separata d'Archivio* degli Spedali Civili di Brescia
Commissione Amministratrice degli Spedali Civili. Delibere anni 1938-1939
Archivio Spedali Civili. Fascicoli personali medici
Registro I e II di Immatricolazione dei Medici degli Spedali Civili
ADBs. Archivio Diocesano di Brescia, Fondo Giacinto Tredici, busta 105. *"Problema ebrei". Discriminazione razziale e problemi sfollamento*.
Archivio Comune di Brescia. Deliberazioni del Podestà, 1937-1940

Anagrafi dei Comuni:

Bracciano
Brescia
Cazzago San Martino
Milano
Morbegno
Roma
Urbino
Verona

Mariella Sala*

L'ESPULSIONE DEGLI EBREI DALL'ATENEO DI BRESCIA

Arrivò all'Ateneo di Brescia - come a tutte le Accademie e gli Atenei italiani - la comunicazione del Ministero dell'Educazione Nazionale (Ufficio Studi Comunicati e Periodici), datata 6 agosto 1938-XVI, avente per oggetto: Rivista "La Difesa della Razza" - Diffusione. Firmata dal ministro Bottai, la circolare parlava con estrema chiarezza, fin dal principio:

> Con l'uscita del primo numero della Rivista "La Difesa della Razza", diretta da Telesio Interlandi e redatta da scrittori e professori delle nostre Università, il movimento razzista italiano, iniziatosi il 14 luglio quando fu resa nota la "dichiarazione" dei docenti fascisti, entra nella fase concreta dell'azione.[1]

Facendo conto sulla collaborazione degli accademici italiani, «chiamati a porre il problema razzista al centro della Vostra attività per approfondirlo nei suoi dati, nelle sue applicazioni, nei suoi scopi, sempre, s'intende, nel modo più confacente alla natura degli stessi

* Socio effettivo dell'Ateneo. Archivio Musicale Fondazione "Santa Cecilia".

1. Archivio di Stato di Brescia (d'ora in poi: ASBs), *Ateneo*, busta 59: *1938.1. Consiglio di presidenza – Soci – Questioni fondamentali dell'Ente – Adunanze*. La presenza delle carte riguardanti l'espulsione dei soci ebrei dall'Ateneo di Brescia è già rilevata in Roberto Navarrini, *L'Archivio Storico dell'Ateneo di Brescia,* Brescia, Ateneo di Brescia 1996, p. 148.

Vostri studi», il ministro terminava chiarendo la propria intenzione che il giornale, «l'organo di maggiore importanza del razzismo italiano, sia oggetto da parte Vostra dell'interessamento più vivo», senza tralasciare un finale che suona intimidatorio: "Gradirò assicurazioni sull'argomento".[2] L'Ateneo risponde prontamente al Ministero:

Con piena adesione a quanto è esposto nella circolare emessa da cod. Gabinetto in data 6 corr. prot. N° 35 e diretta alla Presidenza di questo Ateneo, mi faccio premura di avvertire che all'apertura del nuovo anno accademico l'argomento "La Difesa della Razza" verrà sottoposto a questo Consiglio di Presidenza per opportuni provvedimenti in merito. Fascisticamente. geom. Ottavio Trainini. f.f. di Segret.[3]

Entrate in vigore le leggi razziali, una nuova circolare (n. 14805) invita l'Ateneo al censimento dei soci di razza ebraica, richiamando le disposizioni del decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 e ricordando che «i membri di razza ebraica di codesto Istituto hanno cessato tutti indistintamente di appartenere a codesto Istituto stesso, a datare dal 16 ottobre u.s.».[4] È il 28 novembre 1938 quando il segretario[5] così risponde al Ministero dell'Educazione Nazionale (Direzione Generale delle Accademie), dopo aver ricevuto un sollecito via telegramma:

Comunico che furono già mandati a codesto Ministero le schede dei soci dichiaranti la razza alla quale appartengono e che da tali dichiarazioni risultano di razza ebraica:
tra gli effettivi NESSUNO
tra i corrispondenti due, e cioè:
Il Dott. GIUSEPPE SEPPILLI e
Il Prof. ETTORE MODIGLIANI
A tali soci fu già mandata comunicazione della cessata appartenenza a questo Ateneo.[6]

Le schede cui si riferisce il segretario erano state inviate dal Ministero il 19 agosto e presentavano numerose indicazioni per la de-

2. *Ivi.*

3. *Ivi, r*isposta in data 13/8/38/XVI.

4. ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.2. Relazione con accademie e studiosi.*

5. La firma del segretario, Vincenzo Lonati, compare sull'originale inviato a Roma, dove la lettera fu protocollata il 5 dicembre 1938. Ringrazio Annalisa Capristo per l'invio della riproduzione della lettera conservata a Roma.

6. ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.2* (Figura 1).

terminazione della razza di chi le avrebbe compilate. In particolare:

Alle schede dovrà essere unito un prospetto riassuntivo nel quale sarà indicato a cura dell'autorità trasmittente:
1) il numero complessivo delle persone dipendenti alle quali è stata distribuita la scheda;
2) il numero di quelle, fra esse, che siano risultate di razza ebraica per parte di padre;
3) l'indicazione nominativa delle persone di cui al n. 2), ripartite a seconda delle lettere b) e c) della scheda;
4) l'indicazione nominativa delle persone di cui soltanto la madre sia di razza ebraica (lettera b) della scheda);
5) l'indicazione nominativa delle persone, di cui il coniuge sia di razza ebraica.[7]

L'Ateneo aveva trasmesso le schede ai soci già il 18 settembre, pregandoli di una pronta restituzione «anche qualora ne abbiate già presentata una simile perchè richiesto da altra istituzione».[8] Le schede compilate furono poi inviate al Ministero il 13 ottobre successivo, con una lettera accompagnatoria che così dice:

In obbedienza alla circ. n.11836 riguardante il censimento degli Accademici di razza ebraica, inviamo n. 59 schede pervenuteci delle 62 spedite ai soci ordinari. Non aggiungiamo specchietti perché nessuno risulta di razza ebraica, né da parte di padre, né da parte di madre, né coniugato con donna ebrea.
[...]
I soci che non hanno risposto sono tre, ma possiamo assicurare che nessuno di essi appartiene alla razza ebraica, la quale è rappresentata a Brescia da un numero singolarmente esiguo.[9]
Inviamo pure 37 schede pervenuteci delle 63 spedite ai soci corrispondenti, assicurando che sarà nostra premura di mandare, appena giunte, le mancanti.[10]

La scheda personale da riempire, oltre ai dati personali (nome, co-

7. *Ivi* (Figura 2).

8. *Ivi.*

9. L'*Elenco degli Ebrei che hanno denunciato allo Stato Civile la razza di appartenenza ai sensi degli art. 9 e 19 della legge sulla difesa della razza italiana* (ASBs, Prefettura, Archivio di Gabinetto, busta 87) elenca 118 nominativi.

10. ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.2* (Figura 3). La lettera, firmata dal Presidente Fausto Lechi, che coprì con la propria la firma dell'amministratore Arnaldo Gnaga, fu protocollata a Roma in data 17 ottobre 1938. Ringrazio Annalisa Capristo per l'invio della riproduzione della lettera. Quattordici schede – «pervenuteci in ritardo da soci corrispondenti» – furono inviate dall'Ateneo di Brescia al Ministero il 5 novembre successivo (*Ivi*) (Figura 4).

gnome, paternità, maternità...), richiedeva al compilatore anche le seguenti precisazioni (Figura 5):

a) Se appartenga alla razza ebraica da parte di padre
b) Se sia iscritto alla comunità israelitica
c) Se professi la religione ebraica
d) Se professi altra religione e quale
e) Se la conversione ad altra religione sia stata effettuata da lui o dai propri ascendenti, e quali, ed in quale data
f) Se la madre sia di razza ebraica
g) Se il coniuge sia di razza ebraica

I dati contenuti nelle schede inviate poi a Roma, al Ministero dell'Educazione, furono riversati in un prospetto, insieme a tutte quelle arrivate dalle diverse Accademie e Atenei italiani.[11] Il prospetto elenca in ordine alfabetico tutti gli Atenei e le Accademie d'Italia, e per ciascuno - su colonne definite - sono scritti i risultati del censimento.

Per l'Ateneo bresciano emergono questi risultati:

3: Ebrei - Figli di padre e madre ebrei
1: Figli di padre e madre ebrei ma non ebrei
1: Figli di padre ebreo e madre di altra razza ma non ebrei
2: sposati con coniuge ebreo.[12]

Fra i soci inclusi nel numero da revocare compare anche Angelo Canossi, per un evidente errore del poeta nella compilazione della scheda. Canossi, infatti, oltre a qualificarsi «Poeta dialettale con legale domicilio in Bovegno, in attesa di esservi sepolto», barrò esattamente al contrario le caselle, rispondendo quindi affermativamente dove avrebbe invece dovuto rispondere barrando il no.[13]

I soci che si dichiararono ebrei furono: Giuseppe Seppilli ed Ettore Modigliani (come risulta anche dalla documentazione conservata a Brescia), cui dobbiamo aggiungere Camillo Montalcini[14] e

11. Per i documenti conservati a Roma ci affidiamo al volume di Annalisa Capristo, *L'espulsione degli ebrei dalle academie italiane*, Torino, Silvio Zamorani 2002. Il libro contiene la documentazione che oggi è reperibile all'Archivio Centrale dello Stato di Roma.

12. A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, p. 398.

13. Scheda personale di Angelo Canossi, depositata presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Accademie e Biblioteche, busta III, posizione 13. Ringrazio Annalisa Capristo per l'invio della riproduzione della scheda.

14. Montalcini, già segretario generale della Camera dei Deputati, fu espulso

Wilhelm Salomon-Calvi.[15] Tutti soci corrispondenti, Salomon-Calvi anche socio straniero. La comunicazione dell'espulsione fu inviata ai soci ebrei il giorno 28 novembre:

> Illustrissimo Signore, [(Seppilli e Modigliani) nomi aggiunti a penna]
> in ottemperanza alla disposizione governativa comunicataci con circolari N° 11836 e N° 14805 sono costretto a comunicarVi la Vostra decadenza a socio dell'Ateneo di Brescia a datare dal 16 ottobre u.s.
> Con osservanza
> il segretario[16]

Nei verbali delle sedute dell'Ateneo non compare mai alcun riferimento alla vicenda dei soci ebrei, tanto meno alla loro espulsione, neanche nella seduta "amministrativa" del 26 novembre 1938.[17] Da Seppilli[18] nessun cenno di risposta: era molto anziano e morì l'anno seguente. Non ci rimane documentazione relativa agli effetti delle leggi razziali su di lui in terra bresciana, visto che abitava a Milano. Sappiamo però che fu medico volontario durante la prima guerra mondiale e che gli furono conferite numerose onoreficenze dalla monarchia italiana. Tutti fatti da lui elencati nella istanza che inviò al Ministero degli interni (On. Commissione per le discriminazioni sulla razza) per ottenere la discriminazione e perchè tale qualifica fosse estesa anche ai suoi discendenti.[19] A Brescia viveva invece uno dei suoi tre figli, l'avvocato Arrigo Seppilli, che compare come discriminato nell'elenco compilato dalla Questura di Brescia,[20] ma

oltre che dall'Ateneo di Brescia anche dall'Accademia di Scienze di Torino (A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, p. 300).

15. Salomon-Calvi, geologo, socio straniero, fu espulso oltre che dall'Ateneo di Brescia anche dall'Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano (A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, p. 198).

16. ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.1* (Figura 6).

17. ASBs, *Ateneo*, busta 17: *Verbali delle sedute dell'Ateneo dal 26 febb. 1935 al 20 dicem. 1941*, pp.101-103. Nessuna nota in proposito neppure nei *Verbali delle adunanze accademiche* riportate nei «Commentarii dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1938 - XVI E.F. volume B», Apollonio e C., Brescia 1940, pp. 75-78.

18. Seppilli, neurologo e a lungo direttore dell'Ospedale psichiatrico di Brescia, fu espulso anche dalla Società medico-chirurgica di Bologna (A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, p. 339).

19. Robert Aleksander Maryks, *Pouring Jewish water into fascist wine. Untold stories of (Catholic) Jews from the Archive Mussolini's Jesuit Pietro Tacchi Venturi,* I, Boston, Brill 2012-2017, pp. 228-230.

20. ASBs, *Prefettura, Archivio di Gabinetto*, busta 158: *Elenco degli ebrei residenti*

che fu poi cancellato dall'ordine degli Avvocati e dovette allontanarsi «da Brescia verso la fine del decorso novembre evidentemente allo scopo di sottrarsi ai noti provvedimenti razziali».[21] Ettore Modigliani[22] era invece il Soprintendente della Pinacoteca di Brera, a Milano. Grande studioso d'arte, fu allontanato da Brera nel 1935 e destinato dapprima a Palermo e successivamente all'Aquila. Si ritirò poi, con tutta la famiglia, a Grottammare (nelle Marche) per non dover espatriare: ci rimangono due lettere, da lui inviate a Giulio Bertoni, in cui racconta di essere stato destituito dalla carica di sovrintendente per via delle leggi razziali e di essersi appunto rifugiato a Grottammare. E pure in questa condizione di grande incertezza, Modigliani chiede a Bertoni di aiutarlo a trovare uno studio di Neumann che gli sia di sostegno nel mantenere la conservazione del nome del paese che lo ospitava e che alcuni volevano cambiare.[23] È la sete di conoscenza che non abbandona mai le persone.

Da Ettore Modigliani una risposta arrivò all'Ateneo di Brescia, lapidaria e densa di orgoglio:

Milano 3 dicembre 1938.XVII
(Via Ariosto 21)
Ill.mo Sir. Presidente
dell'Ateneo di Brescia
Prendo atto della comunicazione di cod. Sigr. Segretario in data 28 Novembre 1938. N. 263.
Mi duole soltanto che per causa mia – ma senza mia volontà – l'Ateneo abbia avuto due disturbi: quello di acclamarmi socio vent'anni fa e quello di espellermi oggi.
Con ossequio
Ettore Modigliani[24]

nella provincia di Brescia, già riportato in Marino Ruzzenenti, *La capitale della Rsa e la Shoah. La persecuzione degli ebrei nel Bresciano (1938-1945)*, Rudiano, GAM 2006 («Studi bresciani. Quaderni della Fondazione Micheletti», 15), pp. 213-214.

21. Ivi, p. ASBs, *Prefettura, Archivio di Gabinetto*, busta 158, comunicato a firma del questore Manlio Candrilli indirizzato alla Prefettura di Brescia in data 1 febbraio 1944, già riportato in M. Ruzzenenti, *La capitale della Rsa*, p. 99.

22. Modigliani fu espulso anche dalla Società filologica romana (Roma) (A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, pp. 297-298).

23. Modena, Biblioteca Estense – Universitaria, *Bertoni, Carteggio*, fasc. Modigliani Ettore, lettera in data 10-06-1939. Modigliani era molto interessato alla toponomastica (stradale e comunale), spesso lottando con le autorità intenzionate a cambiare le intitolazioni ignorandone la derivazione storica, etnica o filologica (cfr. *Ettore Modigliani. Memorie. La vita movimentata di un grande soprintendente di Brera*, a cura di Marco Carminati, Milano, Skira 2019 (Biblioteca d'arte Skira, 36), p. 78 segg.

24. ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.1* (Figura 7).

Nelle sue memorie Modigliani ricorda queste vicende con un compatimento lungimirante:

> Né mi importò gran fatto di vedermi arrivare, nel periodo seguente, lettere in cui mi si annunziava, col miglior o peggior garbo, da parte di accademie e istituti scientifici - italiani, s'intende - la mia espulsione, per ragioni razziali dal novero dei membri fra i quali ero stato chiamato, qualche anno prima fino per acclamazione.
>
> Conosco qualche studioso il quale, piuttosto che sottoscrivere una tale comunicazione a un collega, avrebbe preferito le mille volte dimettersi dalla carica - onoraria - di presidente, e lasciare il poco piacevole compito ad altri; ma una rondine non fa primavera e, in fondo, più che d'altro, erano degni di commiserazione, o almeno di comprensione i poveri presidenti di quelle istituzioni, i quali pur non essendo obbligati da una legge di Stato a cacciare i cosiddetti "soci ebrei", e pur avendo perciò la possibilità di astenersene, erano venuti a trovarsi tra l'incudine e il martello: l'incudine di un provvedimento odioso e, nella maggior parte dei casi, contro coscienza; il martello di un conformismo non troppo pronto alle direttive di un regime che avrebbe potuto essere considerato non prona e totale sottomissione.[25]

Non era facile trovare chi osasse rispondere così apertamente. Un altro caso lo riporta Annalisa Capristo:

> Londra, 7 ottobre 1938
> Ill.mo sig. Segretario, Accademia Colombaria, FIRENZE
> Illustrissimo signore,
>
> La vostra Accademia mi fece anni addietro il segnalato onore (allora e finora da me molto apprezzato) di nominarmi a suo socio onorario corrispondente, per i miei studi storici, testimoni del mio amore per la civiltà e la gloria d'Italia.
>
> Poiché apprendo che, per ordine superiore, siete ora più interessati alla fede e discendenza religiosa dei vostri soci che al loro attaccamento alla vita e cultura del vostro Paese, ritengo mio dovere quale ebreo trarne le conseguenze, e presentare le mie dimissioni da membro della vostra Accademia.
>
> Con osservanza
> Cecil Roth[26]

Sicuramente era meno difficile scrivere da Londra che non da Milano; va però rilevata l'apparente indifferenza con cui le espulsioni furono accolte dai soci colpiti. Insieme, va anche rilevata l'indifferenza con cui i soci non ebrei compilarono la propria scheda personale.[27]

Non è di certo fuori luogo ricordare qui un'altra lettera, altrettan-

25. *Ettore Modigliani. Memorie*, p. 267.

26. A. Capristo, *L'espulsione degli ebrei*, p. 396.

27. *Ivi*, pp. 19-54.

to lapidaria e significativa, indirizzata all'Ateneo di Brescia pochi anni dopo da Corrado Allegretti:

> Brescia, 15 Dicembre 1940 XIX
> Chiarissimo Sig. Professore
> In risposta alla Vostra cortesissima dell'11 corrente, devo con vivo rincrescimento comunicare che non sono e non sono mai stato iscritto al PNF; devo quindi rinunciare all'onore di cui mi si voleva insignire proponendomi a Socio di Cot. Spett.le Ateneo.
> Ringrazio vivissimamente per la considerazione tributatami e prego credermi ugualmente
> Dev.mo
> Allegretti Corrado[28]

La nomina a socio dell'indomito Allegretti avverrà nel 1945, quando il numero dei soci fu ampiamente corroborato da nomi che mettevano chiaramente in rilievo il cambiamento del clima politico. Furono infatti eletti, fra gli altri, Giulio Bevilacqua, Giuseppe Manziana, Pietro Bulloni e Guglielmo Ghislandi fra i soci effettivi e Mario Bendiscioli e Claudio Sartori fra i corrispondenti.[29]

28. ASBs, *Ateneo*, busta 60: *1941.1. Consiglio di presidenza. Soci. Adunanze. Questioni fondamentali dell'Ente* (Figura 8). Probabilmente una nomina a socio per Allegretti era già stata presentata nel 1937-38, come pare da una lettera la lui inviata alla Presidenza (27 gennaio 1938) in cui si dice «sommamente onorato per la distinzione cui sono stato immeritatamente fatto segno» (ASBs, *Ateneo*, busta 59: *1938.2...*), ma nessuna elezione risulta essere stata effettuata negli anni 1938 e 1939. Probabilmente l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista fu resa praticamente obbligatoria nel 1935, quando nello Statuto dell'Ateneo all'art. 6 si legge: «Le nomine dei soci, a qualunque categoria essi appartengano, non hanno corso senza l'assenso del Ministero dell'Educazione Nazionale».

29. ASBs, *Ateneo*, busta 18, *Verbali delle sedute dell'Ateneo dal 16 gennaio 1942 al 13 gennaio 1973*, p. 40.

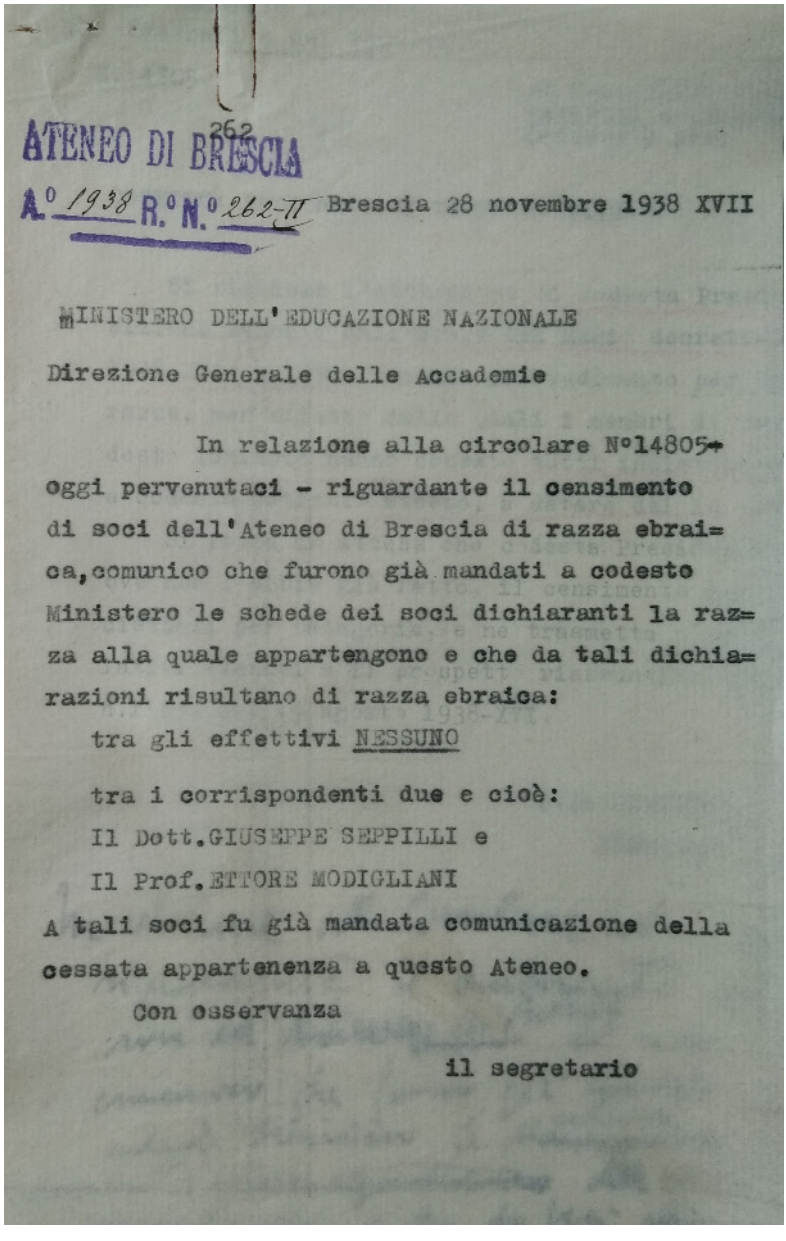

ATENEO DI BRESCIA
262
A.° 1938 R.° N.° 262-II Brescia 28 novembre 1938 XVII

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Direzione Generale delle Accademie

In relazione alla circolare N°14805 oggi pervenutaci - riguardante il censimento di soci dell'Ateneo di Brescia di razza ebraica, comunico che furono già mandati a codesto Ministero le schede dei soci dichiaranti la razza alla quale appartengono e che da tali dichiarazioni risultano di razza ebraica:

tra gli effettivi NESSUNO

tra i corrispondenti due e cioè:

Il Dott. GIUSEPPE SEPPILLI e

Il Prof. ETTORE MODIGLIANI

A tali soci fu già mandata comunicazione della cessata appartenenza a questo Ateneo.

Con osservanza

il segretario

Figura 1

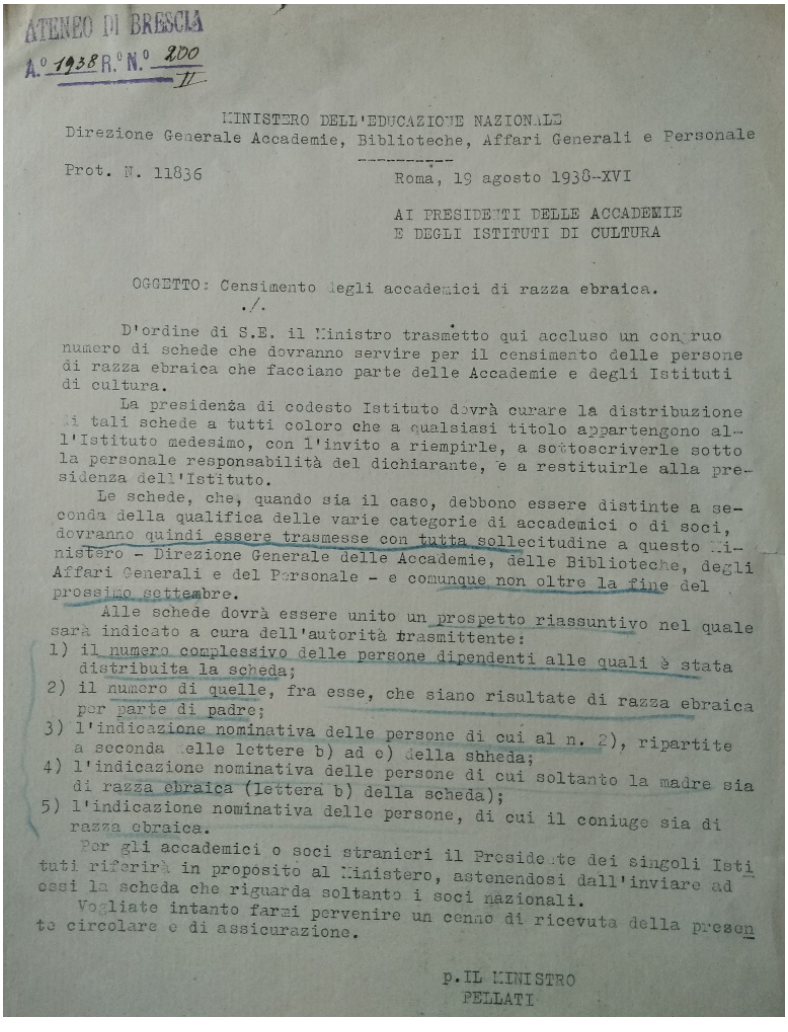

ATENEO DI BRESCIA
A.° 1938 R.° N.° 200
II

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale Accademie, Biblioteche, Affari Generali e Personale

Prot. N. 11836 Roma, 19 agosto 1938-XVI

AI PRESIDENTI DELLE ACCADEMIE
E DEGLI ISTITUTI DI CULTURA

OGGETTO: Censimento degli accademici di razza ebraica.

./.

D'ordine di S.E. il Ministro trasmetto qui accluso un congruo numero di schede che dovranno servire per il censimento delle persone di razza ebraica che facciano parte delle Accademie e degli Istituti di cultura.

La presidenza di codesto Istituto dovrà curare la distribuzione di tali schede a tutti coloro che a qualsiasi titolo appartengono all'Istituto medesimo, con l'invito a riempirle, a sottoscriverle sotto la personale responsabilità del dichiarante, e a restituirle alla presidenza dell'Istituto.

Le schede, che, quando sia il caso, debbono essere distinte a seconda della qualifica delle varie categorie di accademici o di soci, dovranno quindi essere trasmesse con tutta sollecitudine a questo Ministero - Direzione Generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari Generali e del Personale - e comunque non oltre la fine del prossimo settembre.

Alle schede dovrà essere unito un prospetto riassuntivo nel quale sarà indicato a cura dell'autorità trasmittente:

1) il numero complessivo delle persone dipendenti alle quali è stata distribuita la scheda;
2) il numero di quelle, fra esse, che siano risultate di razza ebraica per parte di padre;
3) l'indicazione nominativa delle persone di cui al n. 2), ripartite a seconda delle lettere b) ad e) della shheda;
4) l'indicazione nominativa delle persone di cui soltanto la madre sia di razza ebraica (lettera b) della scheda);
5) l'indicazione nominativa delle persone, di cui il coniuge sia di razza ebraica.

Per gli accademici o soci stranieri il Presidente dei singoli Istituti riferirà in proposito al Ministero, astenendosi dall'inviare ad essi la scheda che riguarda soltanto i soci nazionali.

Vogliate intanto farmi pervenire un cenno di ricevuta della presente circolare e di assicurazione.

p.IL MINISTRO
PELLATI

Figura 2

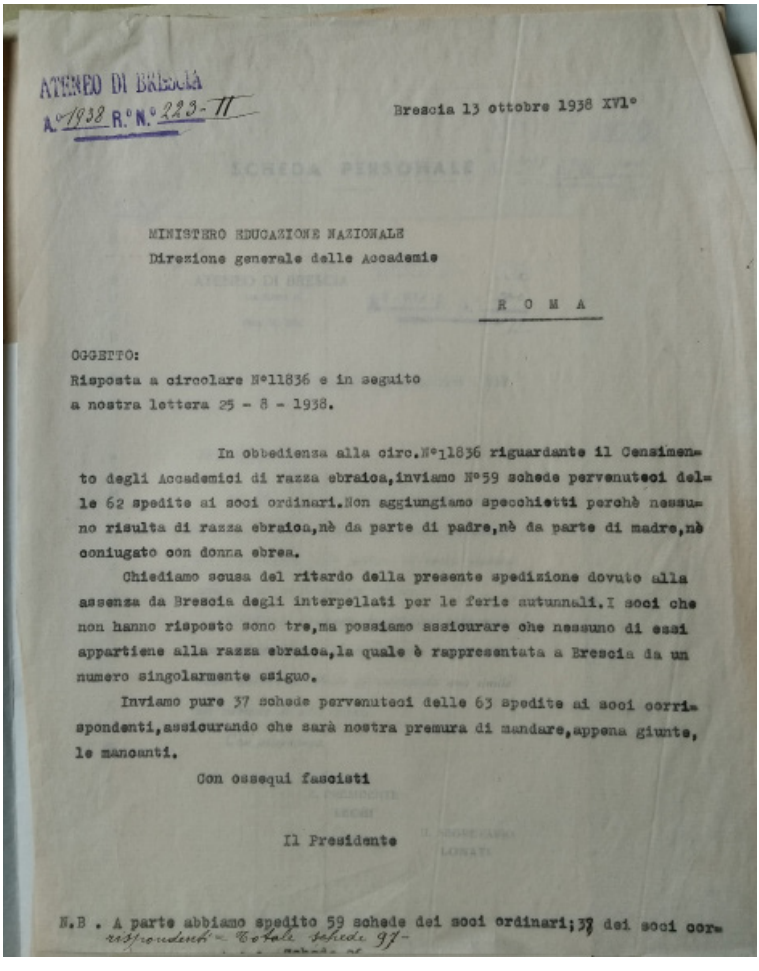

ATENEO DI BRESCIA
A.° 1938 R.° N.° 223-II

Brescia 13 ottobre 1938 XVI°

MINISTERO EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione generale delle Accademie

R O M A

OGGETTO:
Risposta a circolare N°11836 e in seguito
a nostra lettera 25 - 8 - 1938.

In obbedienza alla circ.N°11836 riguardante il Censimento degli Accademici di razza ebraica,inviamo N°59 schede pervenuteci delle 62 spedite ai soci ordinari.Non aggiungiamo specchietti perchè nessuno risulta di razza ebraica,nè da parte di padre,nè da parte di madre,nè coniugato con donna ebrea.

Chiediamo scusa del ritardo della presente spedizione dovuto alla assenza da Brescia degli interpellati per le ferie autunnali.I soci che non hanno risposto sono tre,ma possiamo assicurare che nessuno di essi appartiene alla razza ebraica,la quale è rappresentata a Brescia da un numero singolarmente esiguo.

Inviamo pure 37 schede pervenuteci delle 63 spedite ai soci corrispondenti,assicurando che sarà nostra premura di mandare,appena giunte, le mancanti.

Con ossequi fascisti

Il Presidente

N.B . A parte abbiamo spedito 59 schede dei soci ordinari;37 dei soci corrispondenti - Totale schede 97 -

Figura 3

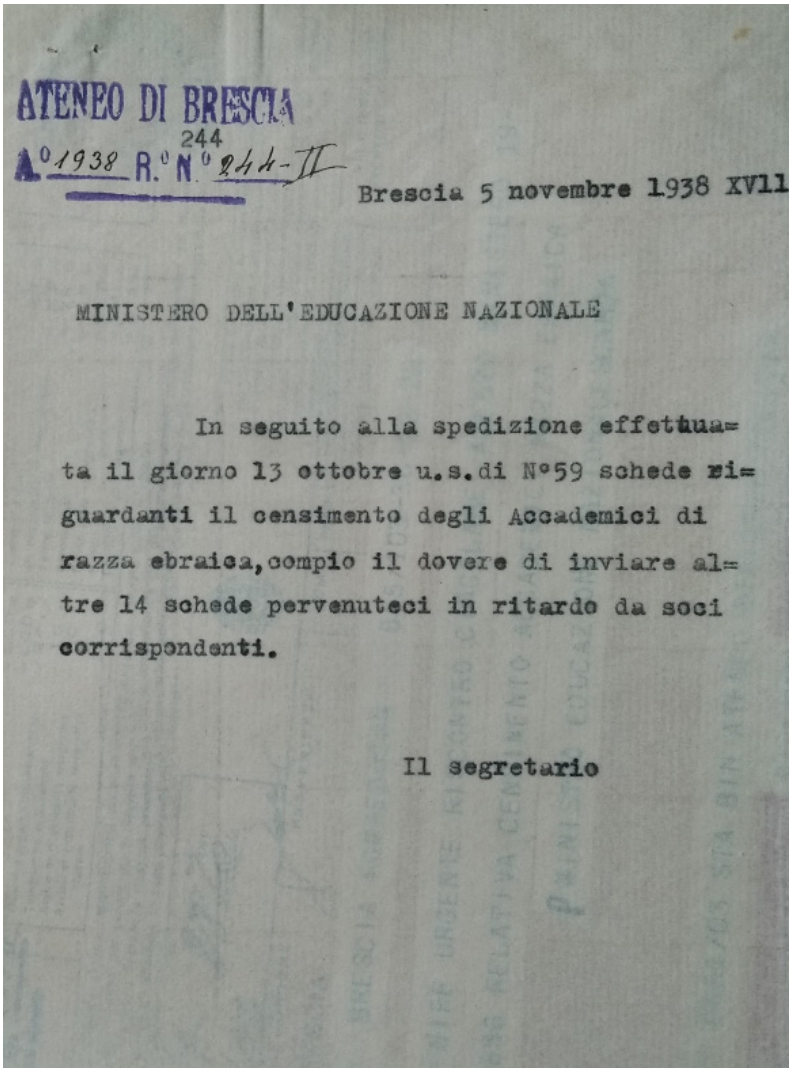

ATENEO DI BRESCIA
A° 1938 R.° N.° 244 - II

Brescia 5 novembre 1938 XVII

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

In seguito alla spedizione effettuata il giorno 13 ottobre u.s. di N°59 schede riguardanti il censimento degli Accademici di razza ebraica, compio il dovere di inviare altre 14 schede pervenuteci in ritardo da soci corrispondenti.

Il segretario

Figura 4

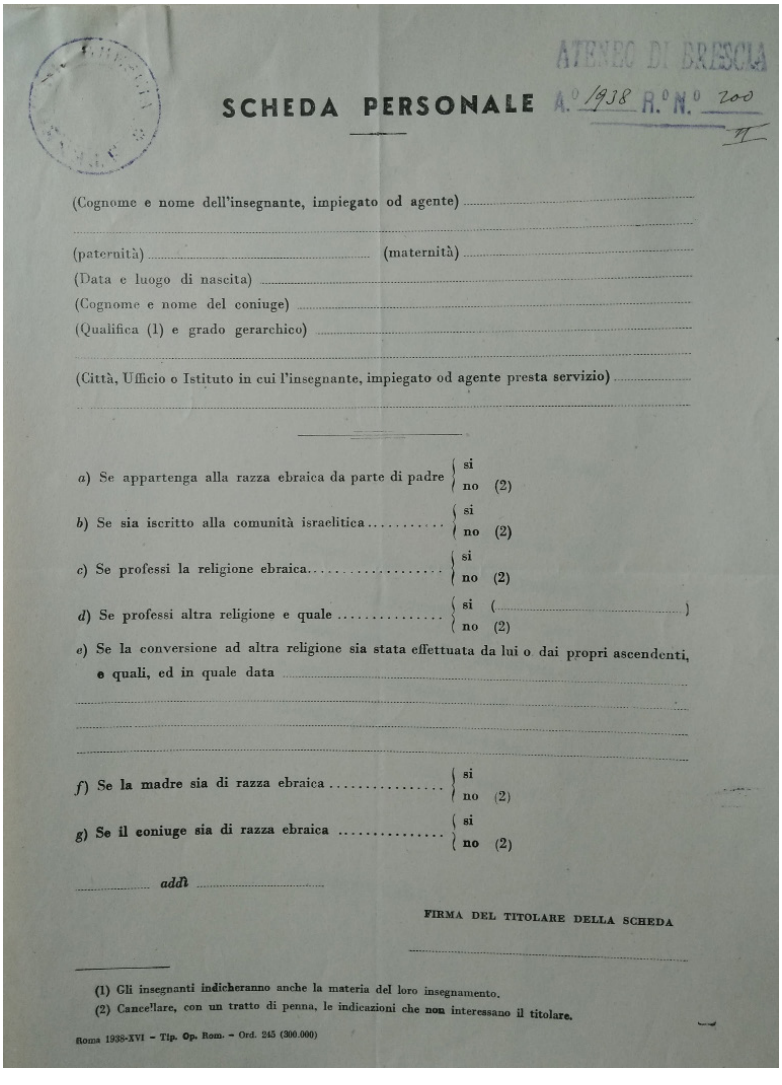

ATENEO DI BRESCIA
A.° 1938 R.° N.° 200
II

SCHEDA PERSONALE

(Cognome e nome dell'insegnante, impiegato od agente) .....

(paternità) ..... (maternità) .....

(Data e luogo di nascita) .....

(Cognome e nome del coniuge) .....

(Qualifica (1) e grado gerarchico) .....

(Città, Ufficio o Istituto in cui l'insegnante, impiegato od agente presta servizio) .....

a) Se appartenga alla razza ebraica da parte di padre { si / no (2)

b) Se sia iscritto alla comunità israelitica ..... { si / no (2)

c) Se professi la religione ebraica ..... { si / no (2)

d) Se professi altra religione e quale ..... { si (.....) / no (2)

e) Se la conversione ad altra religione sia stata effettuata da lui o dai propri ascendenti, e quali, ed in quale data .....

f) Se la madre sia di razza ebraica ..... { si / no (2)

g) Se il coniuge sia di razza ebraica ..... { si / **no** (2)

..... addì .....

FIRMA DEL TITOLARE DELLA SCHEDA

.....

(1) Gli insegnanti indicheranno anche la materia del loro insegnamento.
(2) Cancellare, con un tratto di penna, le indicazioni che non interessano il titolare.

Roma 1938-XVI - Tip. Op. Rom. - Ord. 245 (300.000)

Figura 5

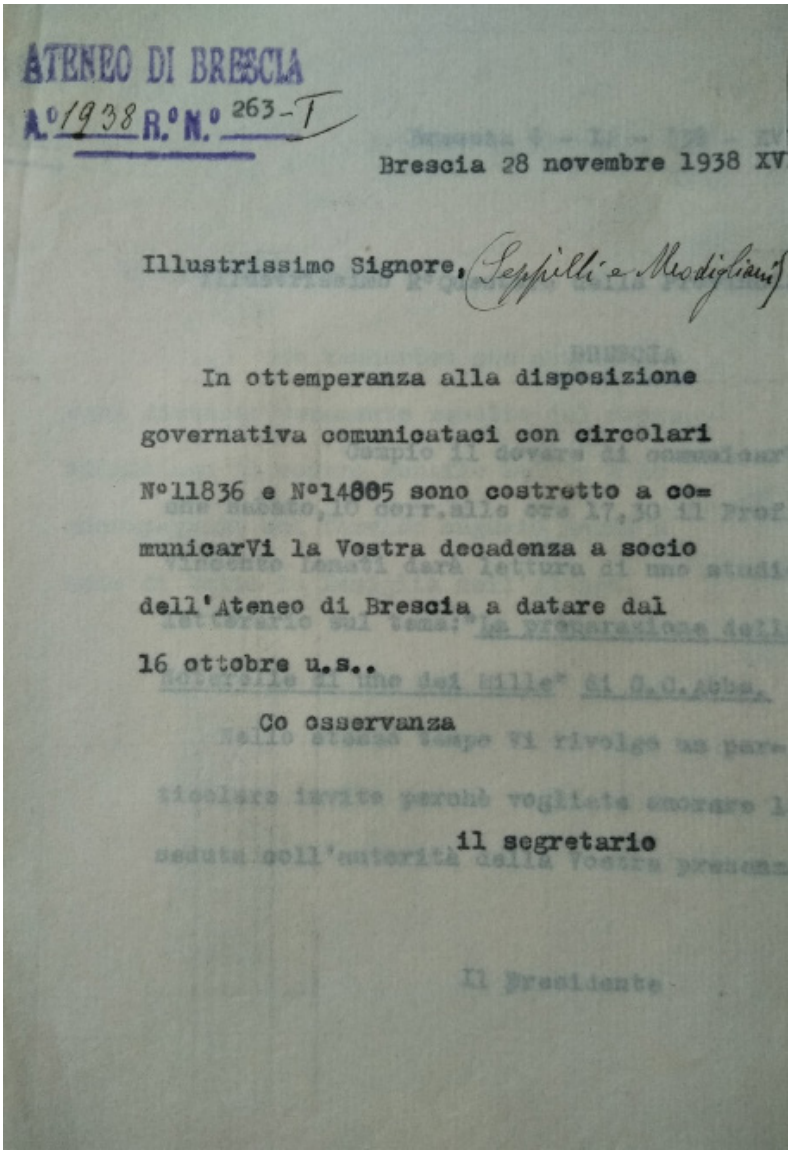

ATENEO DI BRESCIA
A.° 1938 R.° N.° 263-T

Brescia 28 novembre 1938 XV

Illustrissimo Signore, Seppilli e Modigliani

In ottemperanza alla disposizione governativa comunicataci con circolari N°11836 e N°14805 sono costretto a comunicarVi la Vostra decadenza a socio dell'Ateneo di Brescia a datare dal 16 ottobre u.s..

Co osservanza

il segretario

Figura 6

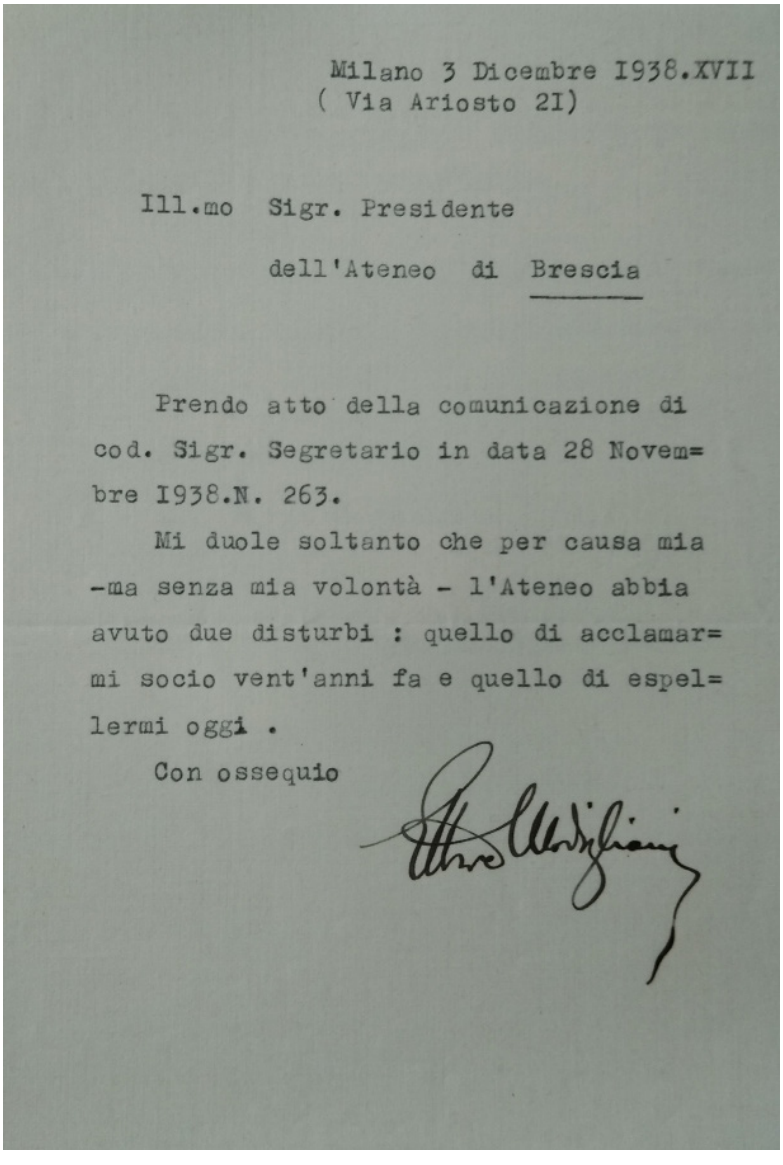

Milano 3 Dicembre 1938.XVII
(Via Ariosto 21)

Ill.mo Sigr. Presidente

dell'Ateneo di Brescia

Prendo atto della comunicazione di cod. Sigr. Segretario in data 28 Novem= bre 1938.N. 263.

Mi duole soltanto che per causa mia -ma senza mia volontà - l'Ateneo abbia avuto due disturbi : quello di acclamar= mi socio vent'anni fa e quello di espel= lermi oggi .

Con ossequio

Figura 7

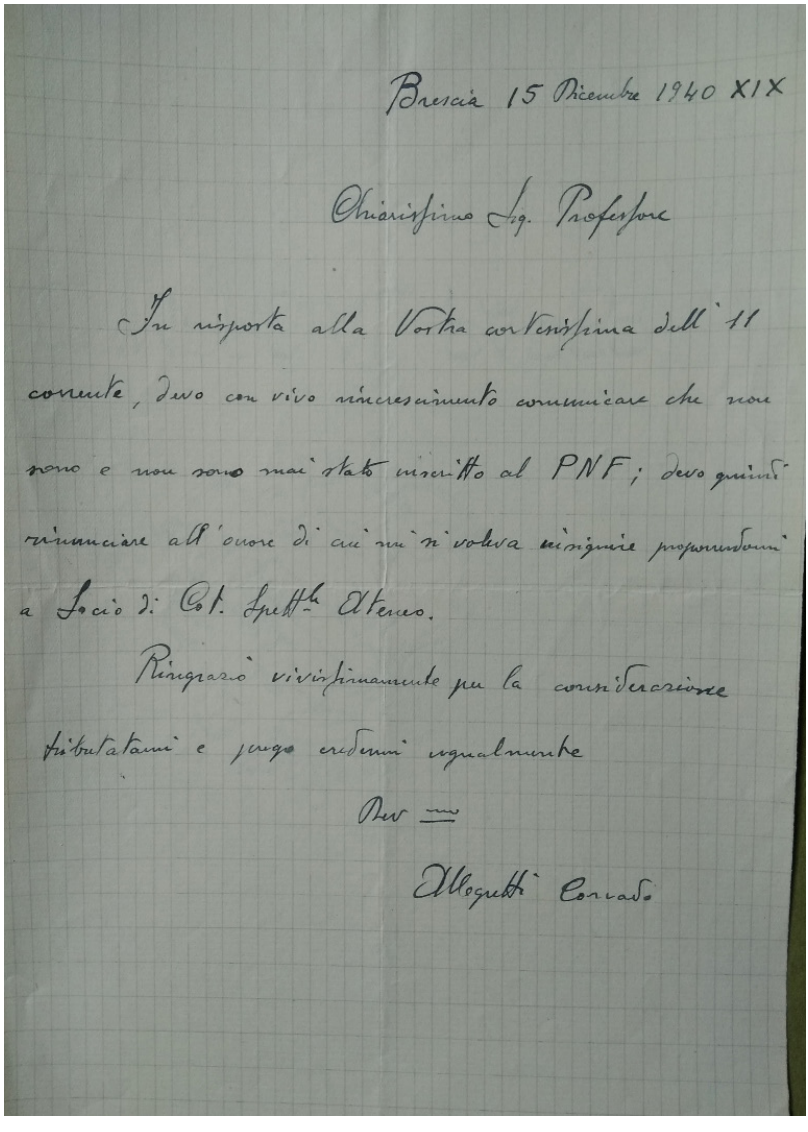

Brescia 15 Dicembre 1940 XIX

Chiarissimo Sig. Professore

In risposta alla Vostra carissima dell'11 corrente, devo con vivo rincrescimento comunicare che non sono e non sono mai stato iscritto al PNF; devo quindi rinunciare all'onore di cui mi si voleva insignire proponendomi a Socio di Cat. Lettre Ateneo.

Ringrazio vivissimamente per la considerazione tributatami e prego credermi ugualmente

Dev.mo

Allegretti Corrado

Figura 8

Daniele Montanari*

IL LUNGO CAMMINO DELLE COMUNITÀ EBRAICHE NEL MANTOVANO E IL «CASO» FINZI

Dalla libera attività feneratizia al ghetto

Sullo scorcio del XIV secolo Francesco I Gonzaga, quarto capitano del popolo e vicario imperiale, prendeva saldamente le redini del potere in città, inaugurando una stagione di rilancio economico e di straordinaria espansione edilizia, che avrebbe trasformato la piccola e palustre Mantova nella splendida capitale rinascimentale di un solido Stato, insediato nel cuore della fertile pianura lombarda. Con un'accorta politica fiscale richiamava in città maestri d'arte con le loro famiglie, perseguendo inoltre una strategia di pacificazione verso gli esuli–emigranti, intenzionati a ristabilirvisi con casa e bottega. Per garantire infine un adeguato supporto finanziario al progetto sollecitava l'insediamento di prestatori ebrei, supplicando poi papa Bonifacio IX a concedergli espressamente la possibilità di trattenere in perpetuo questi "feneratores alienigene", poiché "pauci vel nulli indigene existant". L'assenso papale (13 marzo 401) toglieva ogni scrupolo al Gonzaga, sancendo la liceità degli insediamenti feneratizi urbani. Proprio in questo tempo si realizzava in area padana la fusione dei nuclei ebraici provenienti dall'Italia centrale con

* Socio effettivo dell'Ateneo di Brescia. Professore ordinario di Storia moderna presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

le correnti di matrice tedesca e provenzale. Ciò accadeva anche in Lombardia, dove i banchieri israeliti avevano iniziato a stanziarsi sul finire del XIV secolo. La prima Comunità rurale, con relativo banco feneratizio, s'insediava a Revere (1386), nel Mantovano, prototipo di una realtà in rapida espansione, fino a radicarsi in tutti i maggiori comuni del territorio alla fine del Cinquecento[1]. Questi nuclei di prestatori si aggiungevano a quelli attivi in città fin dai primi anni del XV secolo, generosi nel finanziare i Gonzaga a condizioni di particolare favore.

Oltre al credito si dedicavano anche ad attività commerciali e artigianali. Organizzati in una ramificata filiera di strutture familiari, finanziariamente collegate, i diversi insediamenti tendevano a formare una "<Repubblica> senza territorio", scatenando spesso le scomposte reazioni del mondo cristiano, non tanto per il loro operare istituzionale nel piccolo credito al consumo, quanto per la potenziale espansione in altri ambiti economici. Grazie alla protezione del mondo politico, la loro presenza in città andò sempre più intensificandosi, indifferente agli aspri dibattiti teologico–canonistici relativi all'usura. Anche quando nel 1484 nasceva a Mantova il primo Monte di pietà della Lombardia, il marchese si guardava bene dal prendere una qualsiasi decisione che limitasse la libertà d'impresa dell'ormai prospera Comunità. L'esiguità delle somme erogate faceva del Monte solo una nuova e moderna forma di istituto caritativo, mentre le ricorrenti difficoltà finanziarie rendevano impossibile una congrua copertura del suo operare, lasciando ampio spazio ai banchi feneratizi. Il denaro del Monte poteva essere mutuato con maggior vantaggio, ma sovente era scarso e vincolato nell'utilizzo a rigide norme morali, mentre quello preso a prestito dall'ebreo risultava relativamente più abbondante e facile da reperire.

Quando le comunità israelitiche italiane vennero scosse dalla ventata d'intransigenza, messa in campo dal pontificato postridentino, quella mantovana riuscì a limitare i danni di un rigorismo intollerante, che in ogni angolo della penisola portava ad attuare profonde limitazioni alle clausole stipulate nelle condotte. La stagione dei "ghetti" e delle "bolle infami", che portarono all'allontanamento degli ebrei dalla maggior parte degli Stati, vedeva invece

1. Cfr. Shlomo Simonshon, *History of the Jews in the Duchy of Mantua*, Jerusalem, Kiriat Sepher 1977, pp. 199-202; Vittore Colorni, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in *Judaica Minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, I, Milano, Giuffrè 1983, p. 220; Marina Romani, *Le conseguenze economiche di un'appartenenza imperfetta*, «Cheiron», nn. 57-58 (2012), pp. 52-53.

il duca di Mantova accogliere con benevolenza la diaspora proveniente dal Milanese, dopo l'espulsione decretata nel 1597 da Filippo II di Spagna. In città il ghetto veniva eretto solo nel 1610-1612, a quasi un secolo di distanza da quello veneziano. I disagi per la Comunità ebraica non furono però causati da questa tarda scelta socio-urbanistica del ghetto, quanto da una grave contingenza di politica internazionale. In un intermezzo italiano della guerra dei Trent'anni, le armate dell'imperatore Ferdinando II ponevano l'assedio a Mantova, conquistandola e depredandola per giorni. Bande di lanzichenecchi si sparpagliavano per le vie del ghetto saccheggiandolo, mentre gli ebrei venivano espulsi dalla città. Il loro rientro, per altro abbastanza rapido, non risultava però sufficiente a rimettere in moto i meccanismi economici di una struttura urbana piagata, in cui gli esiti combinati della devastazione militare e della pestilenza innescarono un lungo periodo di stagnazione e di crisi. La Comunità israelitica fu perciò costretta a ridurre l'attività di prestito su pegno a causa della miseria che si protrasse fin verso la fine del secolo, dedicandosi ad altre intraprese economiche. Quella che andò acquisendo particolare rilievo fu l'assunzione di piccole e grandi affittanze agricole, dove potevano essere allocati i capitali non più impiegati nel credito[2].

Tra "disinteresse interessato", intolleranza e integrazione

Agli inizi del Settecento la Comunità ebraica della città era composta da 1.723 persone su una popolazione globale di circa 24.000 abitanti. Gli Asburgo perseguirono nei suoi confronti una politica di continuità con quella gonzaghesca, cui mancavano solo la presenza del principe e il suo rapporto personale con i singoli ebrei, mediato ormai da istituzioni di governo tanto funzionali quanto lontane. Nelle concessioni imperiali rilasciate nei decenni dal 1733 al 1765 veniva rinnovata la conferma dei diritti goduti in precedenza, compresa la residenza in ghetto, con le relative norme socio–economiche. L'amministrazione prestava agli ebrei un'attenzione meramente economica, mentre in un connubio di 'disinteresse interessato'

2. Per un quadro della presenza ebraica in città e nel territorio si veda Paolo Norsa, *Una famiglia di banchieri. La famiglia Norsa (1350-1950)*, «Bollettino dell'Archivio Storico del Banco di Napoli», 1953, n. 6, pp. 2-79; 1959, n. 13, pp. 59-191; Enrico Castelli, *I banchi feneratizi ebraici nel Mantovano (1386-1808)*, «Atti e Memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», n.s. XXXI (1959); Daniele Montanari, *Gli ebrei del Mantovano*, in *Mantova e il suo territorio*, a cura di Giorgio Rumi, Gianni Mezzanotte, Alberto Cova, Milano, Cariplo 1999, pp. 95-111.

si dipanavano le patenti di tolleranza, reiteranti di volta in volta diritti ormai acquisiti. In esse era prevista la libertà di culto, quella di prestare a interesse ai propri correligionari senza alcuna formalità e ai cristiani se il prestatore era uno dei banchieri riconosciuti, di ricevere in pagamento dai debitori beni immobili col vincolo di affittarli a cristiani e di rivenderli entro cinque anni, l'obbligo per i medici di ottenere la laurea e di non esercitare presso i cristiani, la facoltà di praticare arti e commercio senza il vincolo di appartenenza alle corporazioni, di utilizzare manodopera cristiana durante le ore diurne e parità di trattamento fiscale, di macellare secondo il rito e tenere un proprio cimitero, la libertà per i rabbini di emanare bandi e infliggere scomuniche ai membri della Comunità, la possibilità per le parti in causa di adire una giurisdizione arbitrale interna nelle cause civili tra ebrei. L'attuazione delle sentenze era affidata al braccio secolare, mentre i massari potevano ottenere dal potere pubblico ingiunzioni di pagamento per i membri insolventi. Agli ebrei era fatto obbligo di portare il segno, risiedere tra le mura del ghetto, di non possedere beni immobili, di non contrarre matrimonio con cristiani e intrattenere con loro rapporti sessuali, mentre erano esclusi da funzioni e cariche pubbliche, compreso il servizio militare, da qualsiasi dignità e titolo onorifico[3]. L'osservazione di un complesso normativo così complesso e variegato risultava spesso impossibile e sottoposta al controllo di un potere politico sovente arbitrario, che utilizzava con larghezza la deroga *ad personam* come strumento di mediazione, a partire dall'interdizione di possedere beni immobili.

Sulla vita della popolosa Comunità vegliava anche l'occhiuto sguardo del vescovo e inquisitore, elementi locali di una Chiesa che si era irrigidita nelle sue posizioni rigoristiche nel corso del secolo. Basti ricordare a questo proposito le pesanti restrizioni esistenziali sancite da un decreto dell'Inquisizione mantovana (1740), limitante le libertà concesse nei decreti di tolleranza. L'autorità pubblica, cui era demandata la repressione degli eventuali illeciti, tendeva a sorvolare sulle inibizioni relative ai rapporti umani fra ebrei e cristiani, senza per altro sottovalutare le prese di posizione della gerarchia. L'intero secolo risulta infatti punteggiato da tumulti antiebraici di matrice religiosa, clima favorevole in cui s'inserì il grave pogrom del 1753, stroncato solo dall'intervento dell'esercito asburgico, ac-

3. Cfr. Paolo Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza. Gli ebrei a Mantova nell'età della rivoluzione francese*, Roma, Bulzoni Editore 1996, pp. 9-11.

corso a dar man forte a una polizia incapace di sedare i tumulti[4]. Nel corso del Settecento andava accentuandosi nei loro confronti una diffusa insofferenza popolare di matrice religiosa, alimentata da una profonda crisi economica che toccava il suo apice nei decenni centrali del secolo. Anche la popolazione del ghetto (2.114 ebrei e 26.000 cristiani nel 1764) ne soffriva le conseguenze, evidenziando una polarizzazione socio–economica fra un'élite bancaria e una massa di 'proletariato' ebraico, con un ceto medio commercial–artigianale in progressivo assottigliamento[5]. Gli stessi banchi feneratizi entravano in crisi, grazie all'intervento di Kaunitz, che premeva per la loro definitiva chiusura. Anche il lucroso meccanismo dei prestiti concessi dai banchieri all'autorità politica, compensati poi con l'appalto per la riscossione di tasse e tributi, cessava di costituire fonte di guadagno, dopo l'istituzione della Ferma generale delle imposte (1762). Non rimaneva che orientare le risorse verso l'affitto di fondi agricoli, nonostante le patenti di tolleranza non ne contemplassero formalmente la possibilità[6]. Già nel 1762 risultavano censiti diciotto affittuari ebrei che conducevano poderi per quindicimila biolche mantovane, segno inequivocabile della nuova strategia finanziaria[7]. A sancire la liceità ufficiale di tale investimento, che coinvolgeva ormai il 2,5% dei fondi distrettuali, provvedeva la patente emanata da Maria Teresa nel 1779, primo tentativo d'integrazione della Comunità nel tessuto socio-economico urbano. L'editto prevedeva anche una sensibile riduzione del tasso ufficiale di prestito (dal 10 all'8%, per passare nei decreti dell'anno successivo al 6%) e concedeva licenza ai medici ebrei di curare pazienti cristiani. Lo sforzo d'inserimento nello Stato, non come corpo, ma come singoli cittadini, veniva perseguito soprattutto attraverso l'utilizzo della leva fiscale. Il catasto urbano di Maria Teresa (1778) aggiornava la valutazione di reddito degli immobili, aumentando di conseguenza le imposte censuarie. Gli ebrei, proprietari della metà degli stabili del ghetto e titolari di circa il 14% dell'intero patrimonio immobiliare

4. Cfr. Simonsohn, *History of the Jews*, pp. 153-163; Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza*, pp. 15-28.

5. Cfr. Simonsohn, *History of the Jews*, p. 195. Un quadro della demografia storica mantovana in Carlo Marco Belfanti, *Popolazione ed economia a Mantova nella seconda metà del Settecento*, in *La demografia storica delle città italiane*, Bologna, Cooperativa libraria universitaria 1982, pp. 227-244.

6. Cfr. Simonsonhn, *History of the Jews*, pp. 241-248, 298-317; Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza*, pp. 28-38.

7. Cfr. Corrado Vivanti, *Le campagne del Mantovano nell'età delle Riforme*, Milano, Feltrinelli 1959, pp. 180-182.

urbano, risultavano quindi sempre più tentati dall'evasione fiscale nei confronti della loro Università, dal momento che sottrarsi alle tasse statali risultava più difficile e rischioso.

Nello stesso torno di tempo veniva inoltre realizzato il riordino della Camera di commercio (1786–1787), con relativa iscrizione obbligatoria per tutti gli operatori e conseguente aggravio fiscale per gli ebrei che ne erano esenti. Questo agiva da ulteriore elemento incentivante per sottrarsi agli obblighi verso i correligionari, facendo entrare in crisi il principio stesso della doppia cittadinanza, perseguito per secoli nei rapporti fra Stato e Comunità. Sullo scorcio del secolo quest'ultima appariva impoverita, imponendo all'Università un forte impegno finanziario per sovvenire alle crescenti richieste dei più bisognosi e sottrarli a questua e vagabondaggio, pressoché sconosciuti nel ghetto. L'élite mercantile, una ventina di grosse imprese che commerciavano in seta, spezie, grano, armi e oggetti di lusso, andava sempre più allargando i suoi traffici e consolidando le sue fonti di reddito, mentre stentava a crescere una borghesia ebraica delle professioni. L'Università, controllata e governata dai rappresentanti di questo ricco ceto mercantile, non incoraggiava l'istruzione oltre un certo limite, come appare evidente dalle poche rette pagate per mantenere studenti negli atenei di Padova e Pavia.

Il processo d'integrazione s'intensificava durante il breve esperimento dell'Intendenza politica (1786–1791), coinvolgendo anche il piano socio-istituzionale. Veniva infatti abolita la giurisdizione privata nelle cause civili, due ebrei erano nominati nel Consiglio della rinnovata Camera di commercio (primi soggetti a occupare una carica pubblica a Mantova) e da ultimo l'amministrazione civica apriva una scuola inferiore tra le mura del ghetto.

In questo chiaroscurale quadro socio–economico s'inseriva l'ultima patente di tolleranza, emanata dall'imperatore Leopoldo II nel gennaio 1791. Si assisteva innanzitutto a una simbolica variante procedurale nella sua elaborazione. Gli ebrei mantovani inviavano due rappresentanti a Vienna, per concordarne i punti qualificanti con la corte, scavalcando la via gerarchica (Intendenza politica e Consiglio di governo milanese) e tornando alle modalità gonzaghesche di un rapporto diretto fra principe e Comunità. Per la prima volta la tolleranza risultava priva della data di scadenza, aveva valore universale e non conteneva la consueta clausola finale relativa a nuove disposizioni o derogatorie integrative, da applicarsi durante il periodo di efficacia. Non solo scompariva l'ipotesi di una possibile cacciata, ma gli ebrei venivano considerati parte integrante della città e sottratti all'arbitrio dei futuri sovrani. Dal punto di vi-

sta economico-finanziario venivano aboliti tutti i diritti camerali, tranne la tassa una tantum da versare in occasione dell'emanazione dell'editto ed era loro riconosciuta la piena capacità per l'acquisto di beni immobili dentro e fuori il ghetto. Era infine sancita l'uguaglianza formale con gli altri sudditi nei rapporti giuridico-fiscali, venivano fissate regole molto severe per la conversione e una drastica limitazione del campo di applicazione della scomunica. Rimaneva in vigore il divieto di ricoprire pubblici impieghi, di essere arruolati nell'esercito e di contrarre matrimoni misti, mentre permaneva l'obbligo di risiedere nel ghetto, a testimonianza che pur nell'ambito di norme molto favorevoli non si trattava di una patente emancipativa vera e propria. Ciò nonostante le reazioni della cittadinanza si dimostrarono quanto mai irritate, sfociando in manifestazioni di piazza, chiassose e violente verso gli abitanti del ghetto e i loro beni[8].

L'impegno creditizio a favore delle attività borghigiane fornisce la prova più evidente di un solido radicamento delle comunità israelite nel tessuto socio–economico del territorio. Nel corso del XVII secolo, un clima generale di consolidata tolleranza spingeva i nuclei più intraprendenti a spostare con gradualità una parte delle loro risorse dal credito su pegno all'intrapresa commerciale e alla conduzione di fondi agricoli. Era il caso di Rivarolo, dove i capitali ebraici venivano riversati nell'affittanza e nelle nascenti industrie rurali della tessitura, concia delle pelli e produzione di sapone. Sul modello di quella cittadina, questa compagine ebraica del territorio era andata strutturandosi in tre Università (Bozzolo con Rivarolo, San Martino dell'Argine e Pomponesco; Sabbioneta; Ostiano), soggetti istituzionali per la gestione dei rapporti politici con l'autorità statuale. Il loro grado di autonomia risultava così marcato da suscitare i malumori dei nuovi governanti austriaci, che non si peritavano di parlare di uno "Stato nello Stato". La concessione di ampia tolleranza in cambio di congrui esborsi finanziari, divenuta consuetudine durante il governo gonzaghesco, proseguiva senza soluzione di continuità con l'avvento del dominio asburgico.

La prosecuzione della sua politica verso gli ebrei del territorio emerge con chiarezza dal testo della tolleranza rilasciata alla Comunità di Bozzolo nel febbraio 1768, in cambio di un congruo versamento all'erario. Risultava ormai assodata la liceità dell'affittanza agricola, mentre per il possesso di fondi vigevano ancora vincoli limitanti. Dopo un decennio, la scadenza del decreto andava a coincidere con l'accelerazione imposta da Maria Teresa alle scelte di politica riformatrice. Kaunitz intendeva affrontare in modo organico

8. Cfr. Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza*, pp. 39-57, 207-219.

il problema ebraico del Mantovano, riesaminando le implicanze relative al sistema degli affitti e della proprietà fondiaria, da collegare a una progettata chiusura dei banchi feneratizi cittadini. Per questo nel 1779 ordinava un'approfondita inchiesta sulla consistenza delle comunità del distretto, sulla loro struttura socio-economica e posizione in ambito giurisdizionale, per emendarne gli eventuali privilegi non più compatibili con una politica di centralizzazione amministrativa e giudiziaria. Il censimento metteva a fuoco una realtà umana composita, con i suoi 69 nuclei familiari per un totale di 380 persone. La loro suddivisione sul territorio risultava abbastanza uniforme: a Bozzolo 22 famiglie (120 ebrei, 66 maschi – 54 femmine; 2.900 cristiani); a San Martino Dall'Argine 1 famiglia (3 ebrei, 2 maschi – 1 femmina; 2.150 cristiani); a Rivarolo 17 famiglie (105 ebrei, 55 maschi – 50 femmine; 2.300 cristiani); a Pomponesco 9 famiglie (41 ebrei, 22 maschi – 19 femmine; 2.150 cristiani); a Sabbioneta 11 famiglie (52 ebrei, 29 maschi – 23 femmine; 1460 cristiani); a Ostiano 9 famiglie (59 ebrei, 32 maschi – 27 femmine; 2.508 cristiani)[9]. La specificità professionale connotante riguardava il commercio nelle sue più svariate specializzazioni qualitative, gestito sia all'ingrosso che al minuto. Emergevano inoltre significative figure di ricchi conduttori di tenimenti agricoli, ma non mancavano neppure modesti artigiani, piccoli sensali e uomini di fatica, senza dimenticare il "sagrestano" della sinagoga di Bozzolo. Nella normalità del panorama socio-economico s'inserivano anche i poveri, come lo scrivano in lingua ebraica residente a Pomponesco, aiutati in permanenza dalle rispettive Università. Anche per loro giungeva la ventata chiarificatrice della patente Leopoldina, che li assimilava ai correligionari del ghetto urbano nei rapporti fra Comunità e Stato.

Verso una Comunità dimezzata

L'ingresso delle truppe francesi a Mantova (febbraio 1797) ne sanciva in via definitiva il processo d'integrazione. La nuova stagione politica portava emblematiche innovazioni, con l'ingresso dei primi due israeliti (David Graziadio Fano e Felice Coen) nei rivoluzionati gangli del governo cittadino. Le scelte filoisraelite della Municipalità nel triennio giacobino si caratterizzavano per l'abbattimento dei cancelli del ghetto e la relativa possibilità per i suoi abitanti di

9. Cfr. Daniele Montanari, *Da prestatori a mercanti. Gli ebrei del Bozzolose e del Sabbionetano in età moderna*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», IV (1998), pp. 73-95.

risiedere ovunque in città, per un esercizio delle libere professioni (soprattutto medicina e chirurgia) non più sottoposte a vincoli di sorta, per la trasformazione dell'Università in Azienda dalle competenze molto ristrette e per un consistente accesso alle strutture amministrative e burocratiche cittadine, integrando e liberalizzando le parti ancora restrittive dell'ultima patente. La fugacità dell'impero non consentiva però il consolidarsi dei principi libertari di matrice rivoluzionaria.

La Restaurazione asburgica li privava di nuovo della liberalizzazione di cui avevano fruito per pochi anni, riportando il loro status socio-politico ai precedenti leopoldini, pur nella consolidata tradizione di una scarsa attuazione. Incrementata da una marcata migrazione dal contado e dalle città limitrofe, la Comunità di Mantova (censimento 1820) risultava composta da 1.939 individui, mentre 666 risiedevano ancora nei diversi centri della provincia. Lo spaccato professionale non si differenziava molto da quello di fine secolo, con la rilevante presenza dei soliti grandi mercanti e la marcata contrazione di antiche professioni, quali sensali, mezzani e piccoli trafficanti. Nello stesso tempo faceva il suo ingresso sulla scena lavorativa il nucleo delle "cucitrici", occupate nei filatoi di seta, e aumentava sensibilmente il numero degli studenti, sia quelli del locale ginnasio che dell'Università di Pavia[10].

Solo l'incorporazione del Mantovano nello Stato unitario poneva definitivamente fine alla travagliata 'separatezza' ebraica, decantandosi in un processo di rapida emancipazione integrativa, che coinvolgeva per altro tutte le comunità della penisola. Dai piccoli borghi della provincia iniziava un progressivo esodo, che porterà nel torno di pochi decenni a un completo inurbamento di quei nuclei israelitici. In modo speculare anche dalle città minori come Mantova ne cominciava uno altrettanto irreversibile verso le grandi metropoli (Milano, Genova, Trieste), dove le possibilità economiche risultavano più favorevoli alla loro intraprendenza. Nel 1901 la Comunità degli ebri mantovani si era ormai dimezzata, riducendosi a 1.093 individui[11].

Il «caso» Finzi

Emblematico il caso della famiglia Finzi, impegnata per oltre un se-

10. Cfr. Bernardini, *La sfida dell'uguaglianza*, pp. 327-330.

11. Cfr. Rinaldo Salvadori, *Studi sulla città di Mantova 1814–1960*, Milano, FrancoAngeli 1997, p. 48.

colo in una florida impresa di pellicceria. Nel 1871 il giovane Ulisse (1845-1894) apriva una modesta bottega per la lavorazione di pellicce, ai limiti del vecchio ghetto. Dopo un decennio di duro lavoro l'impresa occupava un centinaio di operai e riforniva i negozi delle maggiori città italiane, attivando l'indotto di falegnami e scatolai, impegnati a costruire le casse da imballaggio per le spedizioni. Alla morte del capostipite il figlio Enrico (1875-1943) subentrava alla guida dell'azienda. Laureato in economia e commercio a Venezia, sposava Irma Treves, imparentandosi con la romana famiglia Segre, mentre la sorella Amalia diventava moglie del fiorentino professor Dalla Volta. Nel 1913 la "Premiata Ditta Enrico Finzi Pellicceria" di Mantova apriva una succursale a Roma, affiancando alla tradizionale lavorazione un'attività di import-export e confezioni. Imprenditori d'avanguardia, sensibili alle norme di sicurezza sul lavoro, i Finzi si preoccupavano della preparazione professionale delle loro maestranze. Nel 1931 il definitivo salto di qualità. Mantova si rivelava ormai inadeguata alle necessità dello sviluppo aziendale, così la ditta veniva spostata a Milano, ricca metropoli meglio collegata con le altre città italiane ed europee. Il diciottenne Ulisse (1909-1989) affiancava intanto il padre nella gestione delle diverse sedi industriali, continuando nel frattempo la sua formazione tecnico-linguistica con lunghi soggiorni in Europa e negli Stati Uniti. Drammatico epilogo delle leggi razziali, l'intero edificio della sede mantovana veniva espropriato nel 1940, indizio sinistro di una catena di lutti e disavventure che avrebbe colpito la famiglia. Durante i tragici anni del conflitto mondiale moriva Enrico, mentre gran parte delle famiglie Treves e Dalla Volta veniva deportata e sterminata nei campi di concentramento. Ulisse era costretto ad abbandonare la redditizia attività, lasciando la società nelle mani di prestanome, che non si peritavano di sfruttare l'ambigua contingenza operando un sistematico intacco del capitale sociale. Tra mille difficoltà e con pochi capitali, nell'estate del 1945 Ulisse riprendeva l'attività aziendale, quasi a voler esorcizzare i fantasmi della shoah[12].

Il ricordo di quell'orrore non poteva e non doveva però cadere nell'oblio. La targa sulla facciata della casa della Comunità in via Govi a Mantova rammenta ancora oggi che il 5 aprile 1944 da quell'edificio furono spediti verso i campi di concentramento 42 ebrei. Si trattava degli ultimi sopravvissuti di una Comunità inghiottita dalla deportazione o interrata nella clandestinità.

12. Si torna a ringraziare la signora Valeria Finzi per aver fornito a suo tempo queste notizie, tratte dal ricco archivio di famiglia e utilizzate per la stesura di quest'ultima parte del saggio.

INDICE DEI NOMI

INDICE DEI NOMI

a cura di
Angelo Brumana

Acqualunga (Brescia) 155, 156
Addis Abeba 8
Africa Orientale Italiana 8
Alba (Cuneo) 165
Albania 178
Alessandria 165
Alessandria d'Egitto 134
Alessi, Cristina 161
Allegretti, Corrado 202
Alpa, Guido 184
Alto Adige 60, 62
Alzona, Federico 185
Amadoni, Guido 185
Ancona 72, 170
Ancona, Ettore 148, 151
Anni, Rolando 161
Anselmi, Tina 6
Antona, Leonardo d' 185, 186
Apollonio, ditta 141-145
Apollonio, Francesco 142, 144, 145
Apollonio, Franco 143, 144
Archirolli, Carlo 146
Arditi, Beniamino 155
Arditi, Davide 134, 135, 155
Arron, Rosa 151
Artom, Eugenio 158
Artom, Rosa 158
Asburgo, famiglia 213
Ascoli, Elisa 155
Ascoli Piceno 48
Asinari di Bernezzo, Demetrio 130
Auschwitz (Polonia) 134, 135, 180, 182
Austria 67
Avellino 165
Avetrani, Raoul 146
Avetrani, Renato 146
Avetrani Stern, Alice 146
Azavei, Albertina 155
Azavei, Salomone 155
Azzano Mella (Brescia) 177
Azzolini, Ines 147
Azzolini, Vincenzo 40, 44

Badoglio, Pietro 46
Bamberg, Giovanni 157
Bamberg, Lina 135, 145, 157
Banche
  Banca Agricola Mantovana 77, 157
  Banca Commerciale Italiana 45, 62, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 82, 133, 181
  Banca Generale 127
  Banca Internazionale Cattolica 128
  Banca d'Italia 4, 7, 40-46, 59, 62, 66, 68-71, 74, 82, 130
  Banco di Napoli 27, 73
  Banca Nazionale del Lavoro 27, 30, 73
  Banca Popolare di Cremona 77
  Banco di Roma 59, 127, 128
  Banca San Paolo di Brescia 157
  Banco di Sicilia 27, 73
  Cassa Artigiana di Bovegno 133
  Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano 61, 62
  Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) 4, 27, 31, 77, 130, 133, 135

Cassa di Risparmio di Bologna 27, 77
Cassa di Risparmio di Gorizia 27
Cassa di Risparmio di Milano *vedi* Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
Cassa di Risparmio di Modena 77
Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 77
Cassa di Risparmio di Trieste 67, 71
Credito Agrario Bresciano 133, 157
Credito Fondiario delle Venezie 61
Credito Fondiario Sardo 27, 73
Credito Italiano 65, 67, 68-70
Credito Mobiliare 127
Intesa-San Paolo 4, 133
Istituto di Credito Fondiario della Regione Tridentina 27
Istituto di Credito Fondiario delle Venezie 27, 66
Istituto Fondiario di Verona 77
Istituto Italiano di Credito Fondiario 27, 73
Istituto San Paolo di Torino 27, 28, 30, 77, 130
Monte dei Paschi di Siena 27, 45
Monte di Bologna 77
Unicredit 67
Barbarano di Salò (Brescia) 134, 135, 157
Barbera, Gasparo 141, 143
Barca, Gianluca 161
Basilicata 47
Bazoli, Ercoliano 170
Belfanti, Carlo Marco 215
Bellelli, Rina 181
Belletti 137
Belluno 47, 60, 61
Beltrametti, Luigi 186
Bendiscioli, Mario 202
Bendoni, Italo 138
Benedetti, Chiara 7, 161-193
Benedetti, Emilia 1611
Benedetti, Emilio 161
Benghiat, Maurizio 134, 151
Beniacar, Clara 148, 151
Beniacar, Leone 148, 151
Beniacar, Santo 148, 151
Benso Camillo, conte di Cavour 191
Bergmam, Albrecht 150
Bergman, Estella 151
Berlino 12, 129
Bernardini, Paolo L. 214, 215, 217, 219
Bertoni, Giulio 200
Betti, Ugo 171
Bevilacqua, Giulio 202
Bienati, Andrea 161
Birò, Andrea Mario 134
Bloch, Selma 150
Blum, Carolina 148, 151
Bolaffio, Giacomo 149
Bologna 27, 38, 48, 59, 77, 146, 147, 165, 168, 170, 199
Bolzano 47, 48, 60-62, 74, 82
Bonardi, Carlo 170
Bonera, Francesco 157
Bonifacio IX (Pietro Tomacelli), papa 211
Borgo San Giacomo (Brescia) 155, 156
Borno (Brescia) 180
Bottai, Giuseppe 191, 195
Bovegno (Brescia) 133, 198
Bozzolo (Mantova) 179, 217, 218
Bracciano (Roma) 179, 180, 193
Bremgarten (Svizzera) 182
Brescia 4-7, 127, 132, 133, 136, 138, 139, 140-144, 148, 151-159, 161-193, 195-211
Ateneo 4, 5, 127, 161, 188, 191, 195-211
Briganti, Pierluigi 181
Brindisi 46, 47, 72
Briosi, Rosa 148, 152
Briosi, Sofia 142, 144
Brisi, Fausto 150

Broggini, Renata 7, 181
Brutti, Massimo 161
Budapest 12
Buffarini Guidi, Guido 49, 176
Bulloni, Pietro 145, 202
Burgio, Alberto 7

Calabi, Daniele 146, 148
Calabi, Emilio 148
Calabi, Emma 148
Calabi, Fabio 148
Calabi, Ulderico 148
Calabria 47
Calarasi (Moldavia) 177
Calò, Anselmo 7
Calore, Antonello 161
Calvagese della Riviera (Brescia) 157
Calvisano (Brescia) 158
Campani, Arturo 188
Campania 47
Candrilli, Manlio 132-134, 137, 142, 143, 200
Canossi, Angelo 198
Cantoni, Marcello 185
Cantoni, Mario 146
Capelli, Anna 7
Capitani d'Arzago, Giuseppe de 130
Caporali, Mario 185
Capriano del Colle (Brescia) 177
Capristo, Annalisa 190, 196-201
Caralla, Angelina 144
Carinzia (Austria) 62, 67, 74
Carloni, Laura 181
Carminati, Marco 200
Carrara 142
Casali, Luciano 7
Cassuto, Nathan 185
Castelli, Enrico 213
Castelli Micheletti, Clotilde 162
Catanzaro 165
Cavalli, Angelo 155
Cazzago San Martino (Brescia) 149, 172, 193
Cellatica (Brescia) 152
Cesena 181
Chi Kong Liu 187
Chiasso (Svizzera) 41
Chieti 165
Ciano, Galeazzo 40, 90
Cirielli, Giuseppe 146
Cirielli, Stella 146
Cirielli, Vittoria 146
Cirielli Basevi, Lina 146
Citoni, Arrigo 182
Citoni, Carlo 182
Citoni, Giacomo Guido 182
Citoni, Giuseppina Anita 182
Cò, Maria 155
Codella, Renato 166
Coen, Fausto 7
Coen, Felice 218
Coen, Liliana 151
Coen, Lucia 148
Coen, Piero 148, 151
Coen, Vittorio 148, 151
Cohen, Abramo 150
Cohen, Enrico 150
Colorni, Vittore 212
Como 48
Compagnia di San Paolo di Torino 28
Cordova, Ferdinando 162
Cortesi, Filippo 128, 129
Coscera, Fernando 163, 166
Cosenza 47
Costa, Barbara 4, 133
Costanzini, ingegnere 140
Cova, Alberto 213
Cremona 73, 77
Croce, Benedetto 189
Cuba 178

D'Angeli, Lina 148, 151, 183
D'Angeli, Pia 148, 151
Dachau (Germania) 134
Dalla Volta *vedi* Della Volta
Dalla Volta, professore 220
De Benedetti, Abramo 155
De Benedetti, Pietro 134
De Benedetti, Ugo 133, 134, 155, 158
De Benedetti Reinach, famiglia 134, 135, 145

De Felice, Renzo 7
De Gennaro, Antonio 162
De Grand, Alexander J. 191
De Mazewski, conte 128
De Sanctis, Gaetano 189
Del Canuto, Francesco 7
Della Pergola, Giorgio 155
Della Pergola, Sergio 7
Della Seta, Giuseppe 151
Della Seta, Giuseppina 179-181
Della Seta, Valentina 182
Della Vedova, Diana 168
Della Volta, famiglia 176
Della Volta, Alberto 134, 154
Della Volta, Guido 134, 154, 157
Della Volta, Paolo 154
Desenzano del Garda (Brescia) 149, 151-154, 157, 173-175
Di Nola, Elda 182
Diana, Esther 163
Diaz, Bruno 146
Diaz, Davide 146
Diaz, Enrico 146
Diaz, Giulio 146
Diaz Coris, Angiolina 146
Donati, Mario 179
Donio, Rebecca 148, 151
Dordoni, Libero 138
Douglas, Giuseppe 148
Duglacz *vedi* Duglaez
Duglaez, Giuseppe 134, 156
Duglaez, Israel 156

Egeo, Possedimenti dell' 12, 16, 17, 40, 88, 89, 176
Eisenhower, Dwight T. 187
Eisenstadt, Sava 148
Engelberg (Svizzera) 182
Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI) 4, 17-21, 25-32, 51-54, 56-61, 66, 73, 75, 78, 81, 82, 91-117, 120-124, 130, 131, 133, 139, 144, 145, 155-159
Erbusco (Brescia) 156
Eritrea 8
Etiopia 8, 83, 91
Europa 127, 128, 220

Fabbrichesi, Riccardo 183
Fano, David Graziadio 218
Fano, Regina 175
Faroni, Rinetta 175
Feldman Raverdino, Edda 148
Fellner, Guido 151
Ferdinando II d'Asburgo, imperatore 213
Ferramonti di Tarsia (Cosenza) 47
Ferrara 73, 165, 185
Ferrata, Adolfo 185
Fiamberti, Adamo Mario 171, 172
Filippo II d'Asburgo, re 213
Finzi, famiglia 219-220
Finzi, Amalia 220
Finzi, Andrea 161
Finzi, Enrico 220
Finzi, Valeria 220
Finzi, Ulisse 220
Firenze 6, 12, 38, 48, 59, 72, 79, 146, 165, 168, 185, 186, 201
Fistein, Boris 177
Fistein, Gregor (Ghersco) 176-178
Fiume (Croazia) 47, 62, 65, 69, 79, 165
Flesh, Junius 134
Flossenburg (Germania) 134
Fossoli (Modena) 49, 134
Frahlich (Froelich) Zampolli, Ursula (Orsola) 148, 151
Frank, Ludovico 150
Fridmon, Feida 177
Friedmann, Gina 146
Frigessi di Rattalma, Marco 161
Frugoni, Cesare 185
Fubini, Guido 184
Funaro, Benito 151
Funaro, Giacomo 151
Funaro, Ricciotti 151
Fuss, Ingeborg 148

Gambara (Brescia) 158
Ganapini, Luigi 132
Gardone Riviera (Brescia) 134, 135, 149, 151, 153, 154, 157
Garfinkel (Gonfinkel), Hulda 134, 151

Garofalo, Lucilla 164, 166, 167
Gavardo (Brescia) 135
Genova 12, 38, 48, 79, 128, 173, 219
Gentile, Fabio 132
Germania 9, 40, 60, 64, 67, 182, 185
Germinario, Francesco 132
Gerusalemme 182
Ghislandi, Guglielmo 202
Gibelli, Aldo 137, 138
Gibelli, Carlo 136, 138
Gibelli, Guido 137
Gibelli, Primo 137
Gioia, Caim 137
Giovanardi, Enrico 170
Giovara, Cesare 130
Giuntini, Andrea 163
Gnaga, Arnaldo 197
Goldstein, Leopoldo 148
Goldtstaub, William 148, 151
Golgi, Camillo 170, 179
Gonzaga, famiglia 212
Gonzaga, Francesco I 211
Gorizia 27, 47, 48, 62, 165
Gottolengo (Brescia) 188
Graz (Austria) 185
Greco, Ivana 146, 148
Greco, Kenia 146, 148
Greco, Renato 146
Greco, Salvatore 146
Grego, Marina 146, 148
Grego, Renato 148
Grego, Salvatore 148
Grigani, Maria 143
Grillo, Rosa Maria 132
Gronich, Dorotea 134, 152
Grosseto 165
Grottammare (Ascoli Piceno) 200
Guizzon, Damiano 141
Gussago (Brescia) 132, 135, 147, 149, 152, 156-158, 173-175

Hannucamillo, Laura 149
Harrogate (Regno Unito) 177
Helhen, Leopoldo 148
Hersch, Hermann Julius 134
Hess, Jette 150
Hofer, Franz 60, 74
Holland, Alfredo 150

Idro (Brescia) 150
Interlandi, Telesio 195
Israel, Alberto 158
Israel, Giulio 158
Italia 5, 6, 8-13, 16, 17, 21, 22, 26, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 67, 72, 79, 83, 88, 91, 99, 101, 103, 105, 106, 108, 111, 112, 117, 121, 122, 125, 127, 129, 132, 139, 142, 144, 170, 176, 178, 186, 198, 201
Ivrea (Torino), 146

Jarach, Ines 159
Jarach, Mario 146
Jarach (Yarach), Luciano 146, 154
Jarach (Yarach), Sergio 146, 154
Jarach Brunetto, Giovanna 146, 150
Jerchan, Rivka 134
Jona, Estella 173

Kaplan, Marvin A. 187
Kaunitz Rietberg, Wenzel Anton 215, 217
Kucera (Cucera), Cecilia 150, 151

L'Aquila 200
La Rosiaz (Svizzera) 182
Lago di Garda 136
Lago Maggiore 48
Langrandner, Anna 152
Lantini, Ferruccio 90, 117
Lazio 48, 80
Lechi, Fausto 197
Lenghi, Arnaldo 142, 149
Lenghi, Bruno 142, 149
Lenghi, Clara 142, 146
Lenghi, Elena 149
Lenghi, Emilio 149
Lenghi, Giulio Franco 135, 142-145
Lenghi, Guido 133, 141-144, 148, 149, 152
Lenghi, Rosa *vedi* Briosi, Rosa
Lenghi, Velleda 142, 149
Lenk, Felice 134
Leone XIII (Vincenzo Pecci), papa 128

Leoni, Carlo Leone 152
Leopoldo II d'Asburgo, imperatore 216
Lepore, Salvatore 135
Levi, Adolfo 149, 172
Levi, Alberto 172
Levi, Aldo 148, 149
Levi, Alfredo 148, 152
Levi, Attilio 172
Levi, Dario 148, 149
Levi, Dario Riso 152
Levi, Enrichetta 149
Levi, Enrico Angelo 152
Levi, Eugenio 173, 176
Levi, Fabio 7, 46
Levi, Fosca 156
Levi, Gemma Pia 152
Levi, Giampaolo 173
Levi, Gianfranco 149, 152, 183, 184
Levi, Gilda 172
Levi, Gina 149, 152
Levi, Gino 148, 172
Levi, Giorgio 146
Levi, Giulio 152
Levi, Graziano 156
Levi, Guglielmo 148, 149, 152, 183
Levi, Lia 149
Levi, Lidia 172
Levi, Lionello 146, 149
Levi, Livio 155
Levi, Luigi 149
Levi, Maria 185
Levi, Mario 149, 152, 167, 173-177, 189
Levi, Norina 172
Levi, Primo 155, 156
Levi, Vittoria 172
Levi, Vittorio Leone 150, 152
Levi De Veali, Elena 159
Levi Minzi, Antonio 152
Levi Minzi, Arturo 132, 134, 135, 147, 149, 156, 157, 175, 176, 189
Levi Minzi, Clarice 148, 152, 156
Levi Minzi, Giuseppe 175
Libia 12, 16, 17, 40, 72, 88, 89
Lippi, Donatella 163
Littoria (*poi* Latina) 11, 79
Livorno 59, 72, 79, 146
Loewemberg, Carlo 149
Loewenthal, Leo Enrico 155
Loewenthal, Simone 155
Lograto (Brescia) 156, 159
Lombardia 130, 132, 212
Lombroso, Cesare 170
Lonati, Vincenzo 196
Londra 201
Lonni, Ada 163
Losanna (Svizzera) 182
Lovatti, Maurilio 162, 176
Lövy *vedi* Löwy
Löwy, Carola 150, 152
Löwy, Elena 150, 152
Löwy, Massimo 134, 135, 145, 150, 152, 157
Lubiana (Slovenia) 47, 62, 63
Lucerna (Svizzera) 182
Luisada, Aldo 185-187
Lusena, Aurora 147
Lusena, Edgardo 147, 185
Lusena, Marcello 147, 149, 184-185, 189
Lusena, Pietro 134, 158
Lusena, Said 134, 158
Lusena, Silvio 134
Luzzati, Emma 156, 159
Luzzati, Evelina 159
Luzzati, Raimondo 156
Luzzati, Riccardo 156, 159

Maderno (Brescia) 135-137, 139, 140, 148, 150, 155, 159
Maglione, Luigi 176, 177
Mairano (Brescia) 156, 159
Malatesta, Maria 163
Malinovsky, Sara 177
Malonno (Brescia) 150, 152
Malvezzi, Giovanni 36
Mancini, Luigi 90, 117
Mandolfo, Elena 172
Mango, commissario 141
Mantova 4, 31, 132, 138, 139, 148, 165, 175, 179, 183, 211-213, 216, 218-220
Manziana, Giuseppe 202

Marche 200
Maria Teresa d'Asburgo, regina 215, 217
Martano, Renata 4
Maryks, Robert A. 171, 176, 199
Massarani, Aldo 147
Massarani, Brice 147
Massarani, Elena 147
Massarani, Giulio 147
Massarani, Maria 147
Massarani, Tullio 147
Massarani Leonesio, Elisa 147
Matard-Bonucci, Marie Anne 7
Menascé, Michele 137
Menascé, Vittorio 135-138
Meniconi, Antonella 163, 165, 168
Menyss, Irene 149
Merano (Bolzano) 60
Mezzanotte, Gianni 213
Milani, Manlio 161
Milano 12, 26, 31, 38, 48, 59, 77-79, 136, 137, 146, 147, 156, 165, 167, 170, 171, 180, 181, 185, 193, 199, 200, 219, 220
Minesso, Michela 163
Misrach, Enrico 156
Misrach, Renzo 156
Modena 73, 77, 165, 179
Modena, Diana Elga 147
Modena, Leone Gino 147
Modena, Lilia 147
Modena, Nella 147
Modena Del Vecchio, Mair 148
Modena-Naje, Maria 152
Modigliani, Ettore 196, 198-201
Modigliani, Marianna 149, 152
Mondino, Casimiro 170
Montalcini, Camillo 198, 199
Montanari, Daniele 132, 211-220
Montecatini Terme (Pistoia) 48
Montichiari (Brescia) 149, 150, 153, 175
Montini, Giambattista *vedi* Paolo VI, santo e papa
Monza 165
Morbegno (Sondrio) 182, 193
Moroni, Adele 175
Mosse, George 7
Muggia, Gemma 158
Murri, Augusto 170, 188
Mussolini, Benito 9, 10, 13, 58, 64, 83, 90, 95, 117, 118, 123, 125, 130, 145, 191

Nahon, Anna Lia 149
Nahon, Daniela 149
Nahon, Giuseppe 149
Napoli 27, 73, 165, 185
Nathan (Natan), Abramo 157
Nathan (Natan), Assalonne 134, 157
Nathan (Natan), Raul Elia 134, 157
Navarrini, Roberto 195
Neppi, Gino 185
Norimberga 61, 68
Norsa, Ettore 149, 150, 153, 175
Norsa, Paolo 213
Norsa, Vittore 175

Odessa (Ucraina) 177
Olpio, Marta 149
Orefici, Cino 149, 168, 169
Orefici, Gerolamo 167, 168
Orefici, Gino 133, 149, 152
Orefici, Giorgina 156
Orefici, Giuseppe 149, 156, 167 169
Orvieto (Orvieti), Virginia 149, 153, 156
Orvieto, Raffaele 156
Ostiano (Brescia) 217, 218
Ottolenghi, Giorgio 153, 175
Ottolenghi, Lina (Laura) 135, 145, 159

Pacelli, Ernesto 128
Pacelli, Eugenio *vedi* Pio XII, papa
Padenghe sul Garda (Brescia) 150
Padova 27, 73, 146, 175, 185
Palazzolo sull'Oglio (Brescia) 150
Palermo 200
Pancotto, Ettore 184
Paolo VI (Giovanni Battista Montini), santo e papa 177

Paradiso (Lugano) 181
Parente, Luigi 132
Parigi 12, 128, 185
Parinetti Casoni, Giulio 147
Parma 6, 175
Pasquini, Lorena 161
Pavia 143, 173, 177, 179, 183, 219
Pedrazzi, Matilde 136
Pegrari, Maurizio 3-4, 7, 127-159
Perinetti Cason, Emilio 150
Perotti, Annamaria 162
Perugia 165
Pesaro, Leone 156
Pesaro Maggi, Pia 149, 153
Pessach, Giacomo 153
Pezzetti, Marcello 163
Picciotto Fargion, Liliana 46, 48, 132, 134, 182
Piccoli, Bruno 155
Pierantoni, Luigi 192
Pio XII (Eugenio Pacelli), papa 128, 178
Piras, Maria 173
Pirri, famiglia 141
Pisa 165, 180, 182
Pisanty, Valentina 7
Pisenti, Piero 125
Pistoia 165
Pola (Croazia) 47, 62
Polgar, Anna 153
Polonia 128
Pomponesco (Mantova) 217, 218
Ponte di Legno (Brescia) 135, 159
Ponte Tresa (Svizzera) 10
Porta, Gianfranco 161
Porteri, Antonio 3-125, 130
Posticci, Agostino 158
Pralboino (Brescia) 156, 158
Prezzolini Franxenthal, Marianna 147
Puegnago del Garda (Brescia) 150
Puglia 47

Raimondi, Mario 163
Rampolla del Tindaro, Mariano 127
Raspanti, Mauro 132
Reggio, Aurelio 134
Reggio Emilia 73, 77, 180, 181
Reich, Oscar 135, 153, 156
Reich, Zoltan 149, 150
Reigh, Giuseppe 156
Reinach, Ernesto 134, 158
Reinach, Maria Antonietta (Etta) 134, 155, 158
Reiner, Friedrick 62
Remedello (Brescia) 158
Repubblica Sociale Italiana 7, 11, 35, 47-49, 52, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 72-75, 80, 82, 118, 129, 135-137, 145, 167
Revere (Mantova) 212
Rimini, famiglia 138-141
Rimini, Alessandro 140, 155
Rimini, Guido 140
Rimini, Pirro 135, 137, 138, 155
Rissi, Renato 142
Rivarolo Mantovano (Mantova) 217, 218
Roccas, Giacomo 180, 181
Roccas, Irma 180
Roccas, Lamberto 149, 175, 178 182, 189
Roccas, Laura 180, 182
Roccas, Lina 180
Roccas, Mario 180, 182
Roccas, Renzo 182
Roccas, Vitale (Vito) 153, 175, 179 181
Rodi (Grecia), 137
Roditti, Susanna Sultana 150, 153
Roma 4, 6, 11, 18, 26, 27, 32, 37, 38, 41, 48, 59, 72, 80, 90, 97, 100, 108, 117, 127, 128, 131, 138, 142, 146, 147, 165, 173, 174, 176, 179-182, 185, 193, 196-198, 200, 220
Romani, Marina 212
Romania 177
Rosemberg, Gisella 153
Rosembergh Leizer, Sail 150
Rossetti, Celestino 175
Roth, Cecil 201
Rovato (Brescia) 150, 153

Rumi, Giorgio 213
Russo, Alfredo 134, 153
Ruzzenenti, Marino 132-134, 175, 200

Sabbioneta (Mantova) 217, 218
Sacerdoti, Renzo 134
Sachs, Elena 149
Sachs, Fanny 168
Sadun, Aldo 153
Sala, Mariella 195-210
Sale Marasino (Brescia) 155
Salerno, Edoardo 144
Salford (Regno Unito) 177
Salò (Brescia) 150-154, 157
Salomon-Calvi, Wilhelm 199
Salvadori, Rinaldo 219
Samaja, Augusto 173
Samaja, Rita Teresa 150
Samaja, Rubino (Rubens) Giacomo 149, 153, 167, 173-175, 189
San Felice del Benaco (Brescia) 135, 155, 158
San Martino Dall'Argine (Mantova) 217, 218
San Pellegrino Terme (Bergamo) 26
Saner, Herta 150
Santa Sede 128, 178
Sardegna 47
Sarfatti, Michele 7, 9-11, 40, 47, 48, 79, 129, 132, 137-139, 141, 161, 166, 181
Sarnoff, Stanley J. 187
Sartori, Claudio 202
Sassari 185
Sassi, Adolfo 192
Schelinger, Anna 150
Schelinger, Guido 150
Schiff, Silvio 150, 153
Schlesinger, Guido 149
Scola, Adolfo 143
Scomazzon, Francesco 181
Secchi, Rizzardo 188
Seewis (Svizzera) 182
Segre, famiglia 220
Segre, Aldo 153
Segre, Claudia 150
Segre, Emanuela 153
Segre, Luciana 153
Segre, Raffaella 153
Sener, Max 150
Seniga (Brescia) 158
Seppilli, Alberto Moise 171
Seppilli, Anna Maria Giuditta 171
Seppilli, Arrigo 149, 153, 168-171, 199
Seppilli, Enrico 150
Seppilli, Giuseppe 168, 170, 171, 176, 189, 196, 198, 199
Servi, Fausto 149, 150
Servi, Fosca 153
Servi, Iona 150
Sicilia 47, 73
Siena 27, 45, 48
Signori, Lucia 162
Simonshon, Shlomo 212, 215
Sinigaglia, Ada 150
Sinigaglia, Anna 150
Sinigaglia (Sinigallia), Carolina 150, 153, 157, 169
Sinigaglia (Sinigallia), Giacomo 176, 179
Sinigaglia (Sinigallia), Giorgio 149, 150, 165, 175-179, 182-184, 189
Sinigaglia, Mario 150
Soliani, Alessandro Massimo 153
Soliani, Arturo 134, 149
Soliani, Isacco 158
Soliani, Umberto 134, 153, 158
Solmi, Arrigo 90, 117
Sommer, Benedetta 149, 153
Sommer, Taube 134, 156
Soresina, Marco 163
Soriani, Gastone 154
Spiro, Hilda 149
Stati Uniti d'America 10, 40, 186, 187, 220
Stefanori, Matteo 132
Stein, Paolo 150
Stern, Elena 150
Stern, Ernesta 154
Stern, Gerard 154
Stern, Paul 149, 154

Svizzera 48, 64, 80, 134, 138, 174, 181, 182, 184

Tacchi, Francesca 163
Tacchi Venturi, Pietro 176
Taino, Rosina 150
Tazzoli, Enrico 165
Terracina, Elvira 154
Terzo Reich 47, 49, 66, 129
Thaon di Revel, Paolo 90, 117
Toper, Enrichetta 158
Torino 12, 27, 29, 30, 48, 77, 79, 130, 146, 157, 165, 168, 169, 173, 199
Toscano, Mario 186
Toscolano (Brescia) 136, 137, 159
Trainini, Ottavio 196
Trebeschi, Cesare 170
Tredici, Giacinto, vescovo 176-178
Trentino 60
Trento 47, 60
Treves, Irma 220
Treves, Pia 149, 154
Trieste 12, 38, 47, 48, 62-71, 74, 79, 82, 165, 173, 219
Trinidad 177, 178
Turi, Gabriele 163

Udine 47, 62, 69
Ungheria 64
Urbino 172, 193

Valabrega, Guido 7
Varese 57, 78, 171
Varni, Angelo 163
Varsavia 12, 128
Vecchini, Aldo 170
Velletri (Roma) 165
Vender, Giacomo 173
Venezia 12, 79, 165, 220
Venezia Giulia 66
Ventura, Angelo 7
Vercelli 172
Verona 27, 48, 73, 77, 131, 146, 165, 172, 193
Verona, Clelia 158
Verona, Decio 158
Verona, Giuseppe 158
Verona, Maria 158
Verona, Tiro 158
Vertes, Iboli 150
Vienna 12, 185, 216
Vigevani, Giulia 179
Villanuova sul Clisi (Brescia) 155
Vitale, Amalia 173
Viterbi Volta, Emma 149, 154
Viterbo 165
Viterbo, Fortunata 154
Vitta, Cino 168
Vittorio Emanuele III di Savoia, re 83, 90, 91, 117
Vivanti, Corrado 215
Viventi (Vivanti), Adriana 149, 150, 154
Viviani, Grazia 150
Voigt, Klaus 7, 46
Volta *vedi* Della Volta
Vronke, Klaus 150
Vronke, Kurt 150

Wasser, Ruth 134
Weiberger (Weimberger), Giuseppe 158
Weiberger (Weimberger), Malvine 34, 154, 158
Weiss, Goffredo 149
Westemberg, Geltrude (Gertrud) 150, 154
Winchler Sassi, Caterina 149
Wuax, Benedetta 154

Yarach *vedi* Jarach

Zara (Croazia) 165
Zorzi, Mario 182
Zunino, Pier Giorgio 191
Zurigo (Svizzera) 182